Retiambiente S.p.A.

&

Ascit S.p.A.
Base S.r.l.
Ersu S.p.A.
Esa S.p.A.
Geofor S.p.A.
Rea S.p.A.
Sea Ambiente S.p.A.

CONTRATTO INFRAGRUPPO RETIAMBIENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE TOSCANA COSTA

Il presente contratto (il "Contratto") è stipulato in data 30 Dicembre 2020.

Tra

Retiambiente S.p.A., con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 02031380500, in persona del Rappredentante Legale Daniele Fortini, nato a il C.F.:

(di seguito per brevità "**Retiambiente**" o "**Gestore**")

e

ASCIT Spa, con sede legale in Via San Cristoforo, 82 fraz. Lammari, città Capannori (LU) C.F. e P. Iva: 01052230461, in persona del Presidente nonché legale rappresentante Gatti Giuseppe Maurizio, nato a

BASE Srl, con sede legale in Via Val di Lima 10A Bagni di Lucca (LU) C.F. e P. Iva: 0240390467 in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante Tocchini Riccardo nato a

ERSU S.p.A., con sede legale in Via Pontenuovo, 22 città di Pietrasanta (LU) C.F. e P. Iva: 00269090460, in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante Luca Nannini, nato a

ESA Spa, con sede legale in Viale Elba n. 149, città Portoferraio (LI) C.F. e P. Iva: 01280440494, in persona del Presidente nonché legale rappresentante Livio Giannotti nato a

GEOFOR Spa, con sede legale in Viale America 105, Pontedera (PI) C.F. e P. Iva 01153330509, in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante Rossano Signorini, nato a

REA Spa, con sede legale in Località Le Morelline 2 snc, Rosignano Marittimo
C.F. e P. Iva: 01098200494,
in persona del Presidente nonché legale rappresentante Stefano Piccoli,
nato a

SEA AMBIENTE Spa, con sede legale in Vietta dei Comparini n. 186, Viareggio C.F. e P. Iva: 02143720460, in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante, dott. Emilio Bonifazi Presidente nonché legale rappresentante nato a C.F.:

(di seguito per brevità sarà denominata "le **SOL**" o "gli **Esecutori**").

Retiambiente e le SOL potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti.**

VISTO

il Testo Unico in materia ambientale D.lgs. n. 152/2006;

Vista la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana, recante "Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani" e s.m.i. , in particolare, l'art. 31 della cit. L. R. n. 69/2011, che per ciascun ambito territoriale istituisce l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, affidandole, ex l'art. 36 della L.R. citata, la scelta della forma di gestione;

Visto l'art. 25, comma 4, del D.L. 1/2012 secondo cui "Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO."

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

Visto Piano Straordinario di ATO Toscana Costa per la Gestione integrata dei Rifiuti Urbani nell'Ambito territoriale della Toscana Costa;

Considerata la Deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Costa n. 15 del 20/12/2019 che ha confermato la scelta della forma di gestione dell'in house providing per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana Costa e che la Delibera riconosce, con al Gestore Unico la possibilità di svolgere il servizio di gestione dei rifiuti urbani a mezzo delle Società Operative Locali, partecipate al 100%

dal gestore Retiambiente SPA, in house providing, a condizione che vengano indicati ruoli, attività, meccanismi di raccordo e di utilizzo delle risorse;

Considerata la deliberazione 13/11/2020 con la quale l'Assemblea Soci di Retiambiente ha approvato il nuovo statuto, il piano industriale e lo statuto delle Società Operative Locali;

Considerata la deliberazione n. 12 del 13/11/2020 con la quale l'Assemblea dell'Autorità d'ambito ha deliberato l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana costa alla società Retiambiente Spa quale società in house providing partecipata al 100% dai Comuni dell'Ambito territoriale della Toscana Costa;

Vista la Deliberazione del CdA di Retiambiente del 16 novembre 2020 che approva il Contratto di Servizio con ATO Toscana Costa;

Visto il Contratto di Servizio, il Discplinare Tecnico e relativi allegati, stipulato in data 17/11/2020 tra Retiambiente Spa e l'ATO Toscana Costa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana;

Ritenuta necessaria l'attuazione del "contratto di servizio", stipulato tra Reiambiente e l'Autorità di Ambito, garantendone il perseguimento degli obiettivi in esso indicati secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;

Considerato che in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio si rende necessaria la gestione della raccolta dei rifiuti, e di tutti i servizi afferenti all'igiene urbana, attraverso un servizio di prossimità e di valorizzazione dell'esperienza radicata nelle comunità locali che le Società Operative Locali, controllate da Retiambiente Spa, sono in grado di assicurare;

Preso atto che Retiambiente Spa è il Gestore Unico del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale della Toscana costa a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2035;

Considerato che Retiambiente Spa ha il coordinamento strategico, tecnico, gestionale e

finanziario delle Società Operative Locali, da essa controllate, sulle quali svolge un ruolo di controllo e di gestione sinergica, erogando loro – direttamente (con la propria struttura ed organizzazione) ed indirettamente servizi centralizzati, di natura amministrativa, informatica, organizzativa e gestionale;

Visto che le SOL sono delle società operativa locale in house providing, controllate al 100% da Retiambiente, che già svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti per i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Montignoso , Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo , Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Viareggio, Portoferraio, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio, Bibbona, Casale Marittimo, Capraia Isola, Castellina Marittima, Cecina , Collesalvetti, Guardistallo, Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Crespina Lorenzana, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio, Pescaglia, Villa Basilica, Barga, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano, Coreglia, Bagni di Lucca, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano.

Considerato che Retiambiente Spa e le SOL intendono sottoscrivere il presente contratto al fine di regolamentare l'esecuzione dei servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni sopra indicati e che è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

1.1 Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche qualora non materialmente allegati ed in particolare si richiama e si applica ad integrazione il contratto di servizio stipulato tra Retiambiente e ATO (Allegato 1) per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto.

1.2 Sono allegati al presente Contratto:

Alleg. 1) Contratto di Servizio tra ATO e Retiambiente

Alleg. 2) Disciplinare Tecnico;

Alleg. 3) Modello PAA dei comuni aggregati per SOL

Alleg. 4) Polizze RCA dei mezzi;

Alleg. 5) Polizze RCT;

Alleg. 6) Polizza assicurativa pluririschio

Articolo 2

(Principi generali)

2.1 I principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel presente Contratto sono quelli di seguito indicati.

2.2 Le SOL Spa dichiarano:

a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico dei documenti allegati al presente Contratto;

b) di essere particolarmente esperti nelle attività del tipo, natura e complessità di quelle di cui al presente contratto e di conoscere la normativa di settore;

c) che il servizio da svolgere verrà concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto che le SOL dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

d) che in caso di norme del presente Contratto non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario;

e) che l'interpretazione delle clausole del presente contratto è fatta tenendo conto delle sue finalità; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 3
(definizioni)

3.1 Ai fini del presente contratto valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006 e le definizioni tecniche contenute nel Contratto di Servizio e nel Disciplinare tecnico allegato al presente contratto.

Art. 4
(Oggetto del contratto)

4.1 con il presente contratto Retiambiente Spa individua le SOL, che accettano, e ne prende atto, quali Società Operative Locali incaricate di svolgere il servizio pubblico di raccolta e gestione dei servizi afferenti l'igiene urbana, come indicati, descritti e specificati nel modello di PAA (**Allegato 3**) e nel Disciplinare tecnico (**Allegato 2**) allegati, nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Montignoso , Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo , Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Viareggio, Portoferraio, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio, Bibbona, Casale Marittimo, Capraia Isola, Castellina Marittima, Cecina , Collesalvetti, Guardistallo,

Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Crespina Lorenzana, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio, Pescaglia, Villa Basilica, Barga, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli, Sillano Giuncugnano, Coreglia, Bagni di Lucca (nel proseguo, anche solo **Bacino territoriale**).

4.2 I servizi di cui al presente contratto sono espletati su aree pubbliche, su quelle private soggette ad uso pubblico e quelle aree previste da specifiche normative, anche di settore (es: ordinanze, etc)

4.3 I servizi di raccolta e igiene urbana oggetto del presente contratto si distinguono in:

a) "**Servizi di base**", ovvero servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio di Ambito;

b) "**Servizi aggiuntivi a richiesta**", servizi complementari ai servizi base la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali e rientranti nel perimetro ARERA

4.3 Considerate le richieste di servizio avanzate da ogni singola Amministrazione comunale ed esplicitate nel PEF, ciascuna SOL si obbliga a svolgere, sul territorio dei Comuni del Bacino Territoriale di competenza, oltre ai servizi di base, i servizi aggiuntivi indicati e specificati nei PAA allegati al presente contratto.

Si precisa sin da ora che i servizi aggiuntivi contenuti nei PAA saranno determinati dai Comuni annualmente e possono essere modificati durante la vigenza contrattuale ai sensi dei successivi artt. 23 e seguenti.

4.4 Sono esclusi dal presente Contratto i servizi esterni, ai sensi della regolazione di ARERA, fatto salvo quanto previsto nell'art. 22 del presente contratto, oltre alle norme generali dello statuto di Retiambiente e delle SOL.

4.5 Ciascuna SOL si obbliga ad erogare i servizi secondo le tempistiche e modalità indicate nel Disciplinare tecnico allegato al presente Contratto ed al quale si rimanda integralmente.

Art. 5
(Obblighi di continuità dei servizi ed esecuzione d'ufficio)

5.1 Tutti i servizi di cui al precedente art. 4 sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e le attività in cui si articolano costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e pertanto non potranno essere arbitrariamente sospese o abbandonate, salvo che per dimostrate e documentate "cause di forza maggiore" previste nel Contratto di servizio

5.2 I servizi contrattualmente previsti e non eseguiti o sospesi per cause di forza maggiore o comunque cause non imputabili alle SOL devono essere recuperati nei tempi e secondo le modalità indicate nel CDS e DT ai quali si rinvia integralmente. I servizi non recuperati entro detto termine saranno proporzionalmente quantificati e dedotti dal corrispettivo spettante alle SOL alla successiva scadenza della fatturazione, salva in ogni caso la facoltà per il Gestore di riversare sulle SOL l'eventuale penale applicata, allo stesso, da ATO e, comunque salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno patito.

5.3 Qualora il servizio non sia stato ripristinato entro i termini previsti nel disciplinare il Gestore si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio e/o affidare a terzi detto servizio senza formalità di sorta. In tale ipotesi il Gestore si rivarrà sulle SOL spa delle spese sostenute e ciò indipendentemente dalle penali applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni patiti.

5.4 In caso di proclamazione di sciopero, ciascuna SOL, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, deve avvertire tempestivamente il Gestore, i Comuni e l'utenza, e garantire le prestazioni indispensabili disciplinate dagli accordi sindacali e riportate, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi. Il Corrispettivo di ciascuna SOL verrà ridotto sulla base dei servizi non effettuati e non recuperati.

5.5 In caso di ritardo sull'esecuzione programmata dei servizi, si rimanda alla disciplina sulle penali, espressamente previste per ciascuna tipologia di servizio, contenuta nel Disciplinare Tecnico.

5.6 E' comunque fatta salva la facoltà per il Gestore, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi di reato di cui all'art. 340 c.p. di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 6
(Durata del servizio)

6.1 Il presente contratto ha durata di 15 anni decorrenti dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035.

Al termine di detto periodo il presente contratto si intende risolto di diritto e cessa di avere efficacia tra le Parti senza che sia necessaria alcuna comunicazione scritta da parte del Gestore; resta inteso che ciascuna SOL è tenuta, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di igiene urbana, ad eseguire il servizio fino al subentro del nuovo gestore.

6.2 La durata del Contratto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 6.1, allorché:

- il Gestore, per provvedimenti normativi sopravvenuti o per decisioni assunte dall'autorità o da enti competenti - decada dalla gestione del servizio;
- gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi, o delle modalità organizzative della gestione, indipendentemente dalla volontà del Gestore che comportino variazioni ritenute essenziali al presente Contratto.

Si specifica sin d'ora che in tali rappresentate ipotesi il rapporto si intenderà risolto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte delle SOL, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

Nelle ipotesi esemplificate resta in ogni caso fermo che le SOL Spa, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di igiene urbana, sono tenute ad eseguire il servizio fino ad effettivo subentro di un nuovo gestore.

Articolo 7
(Modalità di esecuzione dei servizi e servizi erogati dal Gestore alle SOL)

7.1 Nell' adempimento del contratto, le SOL utilizzeranno il proprio personale qualificato, della propria struttura logistica dei propri mezzi e attrezzature e dei beni strumentali e impianti messi a disposizione dal Gestore e dai Comuni.

7.2 le SOL si impegnano a svolgere i servizi oggetto del presente contratto secondo gli obiettivi, con i mezzi, le modalità tecniche e gli standard di esecuzione indicati nel disciplinare tecnico ed è tenuta all'osservanza, oltre che delle norme specificatamente richiamate nel presente contratto, anche delle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanza comunali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del Contratto.

7.3 Ciascuna SOL con la sottoscrizione del presente contratto espressamente accetta la facoltà di Retiambiente, nella sua qualità di società Capogruppo che esercita il controllo ed il coordinamento sulle società partecipate, di effettuare audit periodici, nelle modalità ritenute più opportune, per verificare la corretta gestione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente contratto.

7.4 Le Parti si impegnano ad adeguare la disciplina, anche economica, del presente contratto, mediante la sottoscrizione di addendum o altre forme di modifica contrattuale, ad eventuali delibere che l'Autorità d'Ambito dovesse emanare durante la vigenza contrattuale, entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento.

7.5 Nell'ambito della funzione di coordinamento strategico, tecnico, gestionale e finanziario delle Società Operative Locali, sulle quali il Gestore svolge un ruolo di controllo e di gestione sinergica, Retiambiente eroga alle SOL e/o supporta direttamente, con la propria struttura ed organizzazione, od indirettamente, servizi centralizzati - di natura amministrativa, informatica, organizzativa e gestionale, funzionali allo svolgimento del servizio - che verranno strutturati in modo graduale e modulare secondo le esigenze progressive

del Gruppo e disciplinati nel Regolamento Infragruppo . In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono centralizzati i seguenti servizi:

1. Anticorruzione e trasparenza
2. Ufficio Controllo Analogo
3. Ufficio Budgeting e Controllo, redazione dei PEF, Amministrazione (Uff. Paghe, Bollettazione,……..)
4. Ufficio Gare, Affari legali e Contratti
5. Ufficio ITC
6. Ufficio Servizi sul territorio e progettazione
7. Ufficio Impianti
8. Internal Audit, ambiente e qualità
9. Politiche del lavoro e consulenza legale giuslavoristica
10. SPP
11. Comunicazione

Articolo 8

(Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente Operativo)

8.1 il Gestore nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig Aldo Iacomelli raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: 327-1590826

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

8.2 Le SOL nominano, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione del contratto:

per **Ascit** Spa il Sig.Bizzarri Roger raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: bizzarri@ascit.it 0583 436311;

per **Base Srl** il Sig. Riccardo Tocchini raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica amministratore@bagnidiluccaservizi.com e al seguente telefono 3485250405;

per **Ersu** S.p.A. il Sig. Walter Bresciani Gatti raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: wbrescianigatti@ersu.it telefono 347/1223784;

per **Esa** Spa il Sig Massimo Diversi raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono: direzione@esaspa.it | 339-1725673;

per **Geofor** Spa l'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante Rossano Signorini raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rossano.signorini@geofor.it e al seguente telefono: 0587261729;

per **Rea** Spa il Sig. Stefano Piccoli raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: stefano.piccoli@reaspa.it e al seguente telefono: 0586/765165

per **Sea Ambiente Spa** il Sig ing. Massimiliano Bergamini raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica massimiliano.bergamini@seaambiente-spa.it

e al seguente telefono 348 0172756:

8.3 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura delle SOL indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

8.4 il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte delle SOL.

Art. 9
(Obblighi e responsabilità delle SOL)

9.1 Per le attività di cui al presente Contratto, il Gestore individua in via esclusiva le SOL che si assumono l'inerente rischio di impresa, con le risorse messe a disposizione dal Gestore e con proprio personale, e garantisce di essere in regola con la normativa vigente in materia.

9.2 Nell'esecuzione delle attività, le SOL si obbligano, altresì, a:

a) raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore ratione temporis, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate

nel Piano Industriale del Gestore, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti secondo i parametri e nei termini indicate nel Disciplinare Tecnico e nel Contratto di Servizio;

b) perseguire gli obiettivi indicati nel Piano Industriale ed il rispetto delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel Disciplinare tecnico, allegato;

c) provvedere a proprie cure e spese all'adempimento di tutte attività che formano oggetto del contratto;

d) garantire la continuità operativa del servizio;

e) garantire l'esecuzione del servizio in stretto contatto con i competenti uffici del Gestore, nonché di terzi da esso designati, secondo i tempi e le esigenze da questo manifestati;

f) produrre e consegnare tempestivamente tutti i documenti connessi allo svolgimento del contratto;

g) rispondere puntualmente alle richieste che pervengono dal Gestore.

h) eseguire le attività a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste nel contratto e nella normativa di settore, con particolare riguardo alle tempistiche ed all'adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti;

i) eseguire le attività con la maggiore puntualità, esattezza e sollecitudine possibile nell'interesse del Gestore e degli utenti;

j) adottare, in conformità al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito di svolgimento delle attività di recupero;

k) alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel contratto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modifiche ed integrazioni –anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel

corso del servizio – nella materia oggetto del Contratto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo ulteriore per l'eventuale aggravio.

9.3 Le SOL dovranno garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione del servizio di igiene urbana ed ogni altra attività ad esso connessa. Ove consentito e per esigenze straordinarie, nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, le SOL sono tenute a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività richieste alle imprese terze.

9.4 Le SOL sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, presso gli impianti di smaltimento, o di recupero, di destino individuati da Retiambiente , in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano industriale di Retiambiente, dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione adottati dall'ATO e dagli altri soggetti pubblici competenti.

9.5 Ciascuna SOL è responsabile della gestione amministrativa, della manutenzione ordinaria e qualsiasi altra attività necessaria per il corretto e funzionale utilizzo dei beni strumentali di proprietà del Gestore, o nella disponibilità del gestore, ad essi affidati per l'esecuzione del servizio, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

9.6 Ciascuna SOL terrà sollevato e indenne il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi connessa allo svolgimento dei servizi stessi per mezzo dell'utilizzo dei beni strumentali.

9.7 Ciascuna SOL è, altresì, obbligata ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti ratione temporis per tutta la durata del contratto. I costi sostenuti, compresi quelli ulteriori eventuali autorizzati, per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo, escluse le spese straordinarie.

Articolo 10

(Obblighi del Gestore)

10.1 Retiambiente, al fine di agevolare l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si obbliga a:

- mettere a disposizione delle SOL qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o di sua disponibilità necessario o utile all'espletamento dell'attività;
- fornire alle SOL il necessario supporto tecnico, informatico ed amministrativo;
- vigilare sull'attività delle SOL al fine di verificare la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel presente contratto.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Art. 11
(Raccolta differenziata)

11.1 Ciascuna SOL si obbliga a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel Piano Industriale della Capogruppo, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico allegato. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto Piano Industriale e Disciplinare Tecnico, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione della disciplina sulle penali di cui al CDS ed al DTS.

11.2 Ciascuna SOL si obbliga a comunicare annualmente al Gestore i dati della raccolta differenziata necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali in merito agli obiettivi della raccolta differenziata, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dal Gestore.

Art. 12
(Avvio a recupero dei rifiuti differenziati)

12.1 Il Gestore provvede, tramite le SOL, al trasporto e alla collocazione a recupero del materiale raccolto. Gli oneri di trattamento del rifiuto sono a carico delle SOL che provvedono ad inserire il relativo costo nel PEF e nel PAA di ogni Comune servito

12.2 Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti nel rispetto del Piano Industriale e piano straordinario dei rifiuti di ATO, optando tra il sistema dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o il libero mercato.

12.3 I Comuni rilasciano a Retiambiente, in quanto affidatario del servizio e titolare del rifiuto, l'atto di delega necessario alla riscossione dei contributi o proventi dai consorzi di Filiera e relativi all'avvio a riciclaggio e recupero degli imballaggi di ogni tipologia tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: alluminio, metalli, legno, ecc. ecc..

12.4 Retiambiente può subdelegare le SOL alla riscossione dei contributi o proventi di cui al punto precedente.

Art. 13
(Avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati)

13.1 Retiambiente, a valle della raccolta, provvede, direttamente o tramite le SOL, al trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano Industriale, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dagli atti di pianificazione adottati dall'ATO e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, ratione temporis vigenti.

13.2 Qualora per il trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati Retiambiente si avvalga delle SOL, gli oneri di trattamento del rifiuto sono a carico di queste che provvedono ad inserire il relativo costo nel PEF e nel PAA di ogni Comune servito.

13.3 Ciascuna SOL si obbliga a fornire al Gestore i dati relativi ai quantitativi raccolti e

avviati al trattamento, nonché i costi sostenuti entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata del Gestore.

Art. 14
(Gestione dei Centri di Raccolta)

Le SOL provvedono alla gestione dei CDR, sia di proprietà di Retiambiente/SOL che dei Comuni, sotto il coordinamento e controllo del Gestore e sono tenuti ad applicare il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, del D.Lgs 116/2020 nonché il Regolamento di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio.

Art. 15
(Gestione dei flussi e degli impianti)

15.1 Retiambiente sovraintende alla gestione, alla logistica ed alla allocazione dei flussi di rifiuti, anche tramite le SOL che ne eseguono le direttive e disposizioni in merito.

15.2 Retiambiente individua, di comune accordo con le SOL, ed autorizza le stesse a presentare istanza per ottenere le necessarie autorizzazioni per le stazioni di trasferenza ex art. 208 del D.Lgs 152/2006

15.3 L'attività per il funzionamento degli impianti può essere svolta dalle SOL sotto il coordinamento e l'indirizzo di Retiambiente.

15.4 Retiambiente determina la tariffa di conferimento.

15.5 Retiambiente, sentite le Sol, fornisce all'ATO entro il 31 dicembre di ogni anno un programma dei flussi per l'anno successivo.

15.6 Retiambiente, anche tramite le SOL, provvede al Rilevamento ed alla comunicazione dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani all'Agenzia Regionale Recupero Risorse (O.R.So.), ivi inclusi i dati del monitoraggio del compostaggio domestico o di comunità.

Articolo 16
(Beni strumentali esistenti al momento della stipula)

16.1 Per l'espletamento del servizio, ciascuna SOL si avvale di beni strumentali di sua proprietà e di beni strumentali di proprietà dei comuni o del Gestore mediante sottoscrizione di una apposita Convenzione che ne disciplina le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene.

16.2 Ciascuna SOL, per l'espletamento del servizio, è obbligata ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nel Disciplinare tecnico.

Art. 17
(Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'esecuzione del contratto)

17.1 L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo dalle SOL stessa erogato, che non rientrano nell'ordinario approvvigionamento di attrezzatture e/o mezzi strumentali al servizio, nonché i beni strumentali già inseriti negli atti programmatori (quali budget e piano investimenti) dovrà essere previamente comunicata per iscritto, mediante PEC, a Retiambiente che si riserva di esprimere il suo parere vincolante entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di dissenso del Gestore le SOL non procededono all'acquisizione o realizzazione del bene strumentale. Il silenzio del Gestore si intende assenso.

17.2 Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata/autorizzata da Retiambiente, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile, oltre a determinarne l'applicazione di una sanzione nella misura e secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico e dal Contratto di Servizio.

Art. 18

(Banca dati degli utenti serviti e gestione Tari)

18.1 Sono di competenza di Retiambiente :

1. la riscossione della tariffa, avente natura corrispettiva o puntuale;
2. la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI);
3. la gestione del contenzioso tributario, civile ed amministrativo;
4. la conservazione e l'aggiornamento della banca dati degli utenti serviti in qualità di titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti;
5. l'erogazione alle SOL della consulenza sulla materia tributaria, legale e giuslavoristica.

18.2 Le SOL si obbligano a gestire, nelle more dell'assunzione del relativo servizio da parte del Gestore, in nome e per conto di quest'ultimo, le attività di gestione, liquidazione, accertamento della tariffa avente natura corrispettiva o puntuale e, per i Comuni che ne abbiano fatto richiesta quale servizio aggiuntivo, le attività di gestione, liquidazione, e accertamento della tassa sui rifiuti (TARI).

18.3 Retiambiente si impegna a mettere a disposizione delle SOL le banche dati e gli elenchi degli utenti nonché qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso, o di sua disponibilità, necessari o utili all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

18.4 Le SOL, qualora nell'espletamento del servizio dovessero riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Gestore.;

Articolo 19

(Controlli e monitoraggio dei servizi ed obbligo di collaborazione)

19.1 La verifica e il controllo del servizio costituiscono attività funzionali e preliminari alla fase del pagamento periodico del corrispettivo del servizio reso dalle SOL.

In relazione agli esiti e ai riscontri sul servizio svolti in attuazione delle procedure previste nel presente contratto e avvalendosi degli strumenti di verifica e controllo previste nei punti di seguito elencati, potranno essere applicate sanzioni nei confronti delle SOL nelle forme e con le modalità indicate nel Contratto.

19.2 Retiambiente espleta la sua funzione di controllo sull'attività delle SOL al fine di:

- verificare la corretta esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e relativi allegati;
- verificare i dati economico-finanziari connessi all'esecuzione del servizio;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli standard ambientali.

19.3 A tal fine il Gestore dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto di Retiambiente di richiedere alle SOL i documenti, gli atti e le informazioni attinenti i servizi oggetto del contratto, che Retiambiente stessa ritenga necessari.

19.4 Le SOL si obbligano a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

19.5 Il Gestore ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte delle SOL sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici delle SOL . Retiambiente si riserva, altresì, la facoltà di disporre, anche senza preavviso, l'effettuazione di pesate di controllo sugli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio ed alla fine del giro di raccolta.

19.6 L'azione di controllo e vigilanza da parte del personale incaricato dal Gestore non

comporterà per il Gestore alcuna responsabilità per quanto attiene alle operazioni oggetto del presente Contratto; ogni responsabilità per inadempimento sarà sempre ed esclusivamente a carico delle SOL.

19.7 E' fatto obbligo alle SOL di segnalare a Retiambiente ogni fatto e circostanze che possano impedire o compromettere la regolare esecuzione del servizio, comunicando tempestivamente a Retiambiente s.p.a. e/o alle competenti Autorità il verificarsi di qualsivoglia irregolarità e/o comportamenti contrario a disposizioni regolamentari o di legge.

19.8 E' fatto obbligo alle SOL a consegnare, in sede di fatturazione mensile, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con adeguate informazioni sull'andamento dei servizi e delle raccolte differenziate effettuate e contenente i quantitativi – delle singole frazioni e tipologie di rifiuto raccolte e l'indicazione dei relativi impianti di conferimento.

19.9 In caso di mancata consegna della documentazione sopra evidenziata Retiambiente s.p.a. si riserva la facoltà di non procedere alla liquidazione della fattura relativa alla mensilità la cui documentazione è mancante.

Art. 20
(Sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati)

20.1 Le SOL sono obbligate a dotarsi di un sistema informatico, nelle more della realizzazione del SIT, per il controllo e la gestione dei dati . Per le caratteristiche del Sistema informatico si rinvia a quanto previsto dal CDS e DT.

20.2 Le SOL devono consentire, in qualsiasi momento, l'accesso al predetto sistema informativo, al Direttore dell'esecuzione o a suoi eventuali assistenti, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.

20.3 Le SOL mettono a disposizione del Gestore tutte le proprie dotazioni informatiche, in modalità consultiva, per il controllo del servizio.

Art. 21
(Incarico a terzi di attività operative)

21.1 Le SOL potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento, anche parziale, dei servizi oggetto del presente contratto, alle seguenti e concorrenti condizioni ed obblighi:

a) preventiva autorizzazione del Gestore;

b) le SOL svolgono i servizi oggetto del presente contratto direttamente e/o attraverso affidamenti a terzi ai sensi di legge e nel rispetto del CDS e DT, ivi compreso il ricorso alla cooperazione sociale nei limiti del CCNL di categoria e delle previsioni di legge in materia. I servizi oggetto di affidamenti a terzi dovranno garantire il rispetto almeno dei livelli qualitativi e prestazionali analoghi a quelli prescritti per i servizi erogati direttamente dalle SOL;

c) che i soggetti terzi siano individuati nel rispetto della vigente disciplina in materia di appalti;

d) resta ferma la piena responsabilità delle SOL in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico dato a terzi;

e) è obbligo delle SOL S.p.A. verificare che le ditte terze dalla medesima incaricate siano in possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore;

f) è obbligo delle SOL S.p.A trasmettere tempestivamente al Gestore i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto i servizi per lo svolgimento dei quali sono stati incaricati terzi.

Art. 22
(Produzioni ulteriori)

22.1 Si intendono produzioni ulteriori tutti quei servizi, a richiesta specifica da parte di utenti o dai Comune, esterne al servizio, ai sensi della regolazione di ARERA, ma comunque riferibili al settore della gestione dei rifiuti urbani e dell'igiene urbana.

22.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono produzioni ulteriori i servizi

di: igienizzazione di aree pubbliche e private, ambienti all'aperto e locali chiusi, pulizia orinatoi e bagni pubblici a libero accesso; carico, pulizia invasi/pozzetti sotto le caditoie; derattizzazione delle vie, aree e giardini sia pubblici che privati; trattamenti antilarvali e adulticidi di aree pubbliche e private; manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti, manutenzione e sostituzione segnaletica orizzontale e verticale, cartellonistica stradale per il servizio di spazzamento e lavaggio strade; trattamento in sito dei rifiuti spiaggiati, caricamento, trasporto, recupero dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge e rive di mari, fiumi e laghi, livellamento arenili; - ecoscambio; rimozione carogne animali, stoccaggio ed avvio a recupero e smaltimento, anche come rifiuti, di SOA; rimozione piante infestanti; emergenza neve; pulizia scritte murarie e deaffissione manifesti abusivi; svuotamento locali e facchinaggio; manutenzioni aree verdi, taglio cicli stradali; trattamento, smontaggio, trasporto, stoccaggio e smaltimento di manufatti in cemento – amianto, bonifica di ambienti con matrice friabile; bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e non; micro e macro raccolta dei rifiuti speciali, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento, gestione amministrativa (MUD); attività di intermediazione, commercio con e senza detenzione dei rifiuti speciale e urbani; costruzione e gestione impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali; raccolta, trasporto, stoccaggio, commercializzazione e produzione di biomasse combustibili; servizio di prevenzione e ispezione ambientale ove non esteso a forme di controllo del servizio prestato dal Gestore, controllo compostiere; iniziative di comunicazione per eventi locali particolari connessi a servizi igiene urbana; attività di manutenzione e riparazione su attrezzature e automezzi di terzi, interventi manutenzione ordinaria e straordinaria su beni di terzi.

22.3 Ciascuna SOL, ai sensi dello Statuto, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Gestore. E' consentita la produzione ulteriore, anche verso terzi, rispetto al suddetto limite di fatturato, parametrato al fatturato totale medio, solo a condizione che le attività ulteriori siano finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale

e che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

22.4 Le SOL comunicano al Gestore, anche con i resoconti economici, entro il 30 novembre le produzioni programmate per l'anno successivo e rendiconta entro il 28 febbraio le produzioni svolte nell'anno precedente.

22.5 Le SOL possono stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con il mantenimento dell'affidamento in house.

22.6 Tutte le produzioni ulteriori devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento infragruppo e comunque dandone preventiva comunicazione a Retiambiente in tempo utile per le valutazioni nell'utilità del Gruppo.

REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 23
(Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi)

L'adeguamento del corrispettivo per i servizi di base e per i servizi aggiuntivi avviene per gli anni successivi al 2021 esclusivamente sulla base delle regole indicate all'art. 41 del contratto di servizio stipulato tra ATO Toscana Costa e Retiambiente .

Art. 24
(modifiche alle attività del PAA ed invarianza di corrispettivo)

Le modifiche alle attività del PAA possono avvenire esclusivamente sulla base delle regole indicate dagli artt. 43 e ss. del contratto di servizio.

Art. 25

(Divieto per le SOL di disporre modifiche)

25.1 È fatto divieto alle SOL di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta di Retiambiente.

25.2 L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per ciascuna SOL, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a loro esclusiva cura e spese, senza che quest'ultima possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 26

(Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo)

Le SOL, fatto salvo quanto già previsto nel presente Contratto, possono chiedere al Gestore la revisione del PEF, nei limiti di quanto consentito dal metodo ARERA pro-tempore vigente, per le cause ed alle stesse condizioni indicate nell'art. 41 del CDS.

DISCIPLINA CONTRATTUALE/NORMATIVA

Articolo 27

(Responsabilità delle SOL)

27.1 I servizi devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al presente contratto.

27.2 Nell'esecuzione dei servizi ciascuna SOL avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto di Retiambiente s.p.a..

27.3 Ciascuna SOL è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso Retiambiente s.p.a. sia verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Retiambiente, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

27.4 Eventuali sanzioni che Retiambiente s.p.a. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza delle SOL, danno diritto di rivalsa nei confronti delle SOL. In tal caso Retiambiente informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione, la SOL interessata, affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Retiambiente s.p.a. verrà attuato qualora la SOL non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

27.5 Retiambiente s.p.a. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, alle SOL, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Retiambiente s.p.a..

27.6 E' obbligo delle SOL la verifica della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel Contratto, e avviare campagne di controllo sulla qualità del materiale conferito. In particolare il personale delle SOL deve segnalare, alle utenze che non svolgono la corretta separazione dei rifiuti, le esatte modalità di conferimento, dandone a Retiambiente una comunicazione tempestiva.

Articolo 28

(Divieto di cessione del Contratto)

28.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

28.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza e la risoluzione del Contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà di Retiambiente s.p.a. di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 29

(Corrispettivo)

29.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutti i servizi, nessuno escluso nonché di tutti gli obblighi assunti con la stipula del contratto, Retiambiente s.p.a. corrisponderà alle SOL il corrispettivo determinato, ogni anno, dal valore complessivo derivante dai PEF elaborati ai sensi MTR, dei comuni serviti, come disciplinato anche dal Contratto di servizio, oltre gli oneri della sicurezza di natura interferenziali. In mancanza della validazione dell'MTR dell'anno di competenza della fatturazione, le fatture sono emesse pari all'importo del fatturato dello stesso mese dell'anno -1. Non appena l'MTR è validato si procederà ad effettuare il conguaglio sulla prima fattura utile.

29.2 Detto corrispettivo comprende tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel Contratto.

29.3 Retiambiente provvederà a fatturare mensilmente alle SOL i costi sostenuti per il proprio funzionamento ed i servizi erogati, oltre ad una quota di costi generali nella

misura del 10% dei suddetti costi in favore del Gruppo ripartiti in modo proporzionale sulla base del valore della produzione iscritto nell'ultimo bilancio depositato.

29.4 Retiambiente, nell'ultima fattura dell'anno, provvede ad un conguaglio della ripartizione dei costi allineandolo ai dati del bilancio dell'anno precedente. I prezzi dei servizi sono quelli che risultano dall'applicazione MTR ARERA come già contemplati e disciplinati nel CDS.

Articolo 30

(Rendicontazione e pagamenti)

30.1 Le SOL, ogni mese, emettono la fattura corrispondente ad 1/12 del PEF MTR competente per l'anno in cui avviene la fatturazione. In accompagnamento alla fattura, le SOL, presentano il dettaglio dei servizi eseguiti nel mese oggetto di fatturazione (c.d. rendicontazione) e sottoposti a verifica da parte di Retiambiente. Tali servizi saranno poi consuntivati al termine dell'annualità e il loro corrispettivo avverrà attraverso il meccanismo previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019.

Le fatture emesse dalle SOL devono essere intestate e inviate a Retiambiente s.p.a. al seguente indirizzo di posta elettronica: **retiambientespa@sicurezzapostale.it**

30.2 Le fatture emesse dalle SOL sono pagate entro 30 giorni da quando emesse, bonificando il seguente conto corrente:

ASCIT Spa: **IT48Z0503424736000000248364 BAPPIT21S32**
BASE srl: **IT60D0103070091000000947458**
SEA AMBIENTE: **IT 53 N 01005 70220 000000002680**
ERSU Spa: **IT 52X 08726 70220 000000034000**
ESA Spa: **IT72-U-01030-70740-000001610439**
REA Spa: **IT05B0637025100000010002893**
GEOFOR Spa: **IBAN IT 15 E 08562 70910 000000014148**

Sul ritardo per il pagamento sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Si precisa che i pagamenti delle fatture saranno subordinati alla verifica della positiva regolarità correttezza contributiva a mezzo (DURC).

Articolo 31

(Polizza Assicurativa)

31.1 Le SOL tengono completamente sollevata e indenne Retiambiente s.p.a. da ogni responsabilità amministrativa e civile diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del Contratto.

In particolare ciascuna SOL, per quanto di competenza, assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei servizi in oggetto del Contratto sotto il profilo giuridico, economico, igienico sanitario ed organizzativo, sollevando Retiambiente s.p.a. da qualsiasi responsabilità.

31.2 Le SOL consegnano ed allegano al presente contratto le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa (RCT)
- polizza assicurativa (R.C.A.)
- ulteriori ed eventuali polizze

31.3 Le predette garanzie assicurative devono garantire la copertura per l'intero periodo di durata del presente contratto.

31.4 Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non possono essere richiesti a Retiambiente s.p.a..

NORME SULLA SICUREZZA

Articolo 32

(Prescrizioni generali in materia di salute e di sicurezza)

Le parti considerano la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile a prioritario e per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo primario; pertanto i servizi che sono oggetto del Contratto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Articolo 33

(Oneri delle SOL in materia di sicurezza)

33.1 A fine di perseguire quanto sopra, le SOL si impegnano a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale adibito a svolgere le mansioni necessario all'esecuzione del Contratto deve essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.

33.2 Le SOL, attraverso la propria organizzazione ed, in particolare attraverso i propri dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, l'adempimento dei precetti e tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla vigente normativa. Assicurano, altresì, l'adempimento di tutte le eventuali disposizioni particolari impartite da Retiambiente s.p.a. all'interno dei propri insediamenti ed impianti.

Le SOL dichiarano di essere consapevoli dei rischi connessi alle attività svolte da Retiambiente s.p.a. negli insediamenti ed impianti e si obbliga ad informare, istruire e responsabilizzare in tal senso il proprio personale al fine di garantirne la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

33.3 Con la stipula del presente contratto Retiambiente s.p.a. consegna alle SOL una copia del D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenti) di cui all'art. 26 T.U.S. (D.Lgs 81/2008) rispettivamente per le sedi di:

- ✓ Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2;

Le SOL devono dare evidenza a Retiambiente s.p.a. che le informazioni di suddetti DUVRI siano stati trasmessi al personale interessato.

Art. 34

(Personale, Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)

34.1 Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, le SOL dovranno avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi di gestione integrata previsti e nel pieno rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali per il personale dipendente da imprese pubbliche esercenti servizi di igiene ambientale e smaltimento rifiuti, secondo le modalità indicate nel Contratto. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le SOL cono obbligate ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

34.2 I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dalle SOL a Retiambiente, secondo il sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati di cui all'art. 20 del presente contratto.

34.3 Le SOL devono osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

34.4 Le SOL devono applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (UTILITALIA ex FederAmbiente).

34.5 Le SOL si impegnano a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'incarico a terzi.

34.6 Nel caso in cui venga rilevata, da parte di soggetti all'uopo incaricati da Retiambiente s.p.a., la presenza di personale delle SOL incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, Retiambiente s.p.a. ne darà comunicazione alle SOL, salva la facoltà di applicare le sanzioni previste dal presente Contratto.

Articolo 35

(Stato delle macchine e sicurezza)

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera di proprietà di Retiambiente affidati alle SOL, che intendono usare nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza - esempio non esaustivo, rispettare i RES (requisiti essenziali di sicurezza) definiti dalla Direttiva 2006/42/CE, D.Lgs 09.04.08 n°81, D.Lgs 27.01.10 n°17, e norme tecniche di riferimento - I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica devono risultare in regola con tali controlli - esempio non esaustivo, rispettare le scadenze definite dal costruttore nel rispetto dei RES di cui sopra, nonché delle norme tecniche di prodotto richiamate dai RES.

Articolo 36

(Infortuni o incidenti)

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte delle SOL di situazioni di pericolo riguardanti i servizi in oggetto, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve informare tempestivamente Retiambiente s.p.a. per consentirle eventualmente di verificare le cause

che li hanno determinati. La notizia dell'infortunio deve avvenire il giorno medesimo dell'evento, in forma scritta, su specifica modulistica con resoconto d'indagine.

Articolo 37

(Segnaletica)

L'attività svolta deve rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal nuovo Codice della Strada e dal regolamento di attuazione dello stesso oltre che nel DuVRI o verbale di coordinamento redatto tra le SOL e la singola ditta, nell'ipotesi di svolgimento del servizio in proprietà privata.

Articolo 38

(Disposizioni di sicurezza)

38.1 Con la sottoscrizione del presente atto, le SOL si assumono l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sulle SOL, restandone sollevata Retiambiente s.p.a. indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

38.2 Le SOL sono obbligate ad osservare e a fare osservare a tutto il personale, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

38.3 In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Retiambiente s.p.a. avverte che nell'esecuzione del servizio potrà rendersi necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale D.P.I. secondo la valutazione dei rischi che ogni SOL effettua per le attività svolte per conto di Retiambiente, e quant'altro necessario a garantire il rispetto nelle disposizioni normative e di legge in merito alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (S.S.L.L.), il sopracitato DVR viene reso disponibile dalle SOL alla stipula del

presente contratto; Retiambiente si riserva in qualsiasi momento di eseguire le opportune verifiche anche mediante audit specifici od altra metodologia.

38.4 Le SOL si obbligano al rispetto delle disposizioni definite alla sezione VI del Titolo I del D.Lgs 81/08, RA si riserva in qualsiasi momento di eseguire le opportune verifiche anche mediante audit specifici od altra metodologia

Articolo 39

(Violazione di norme sulla sicurezza e sanzioni)

In caso di violazioni di quanto indicato ai precedenti artt. 32-38, Retiambiente s.p.a. si riserva la facoltà di adottare nei confronti delle SOL i seguenti provvedimenti:

- contestazione;
- richiesta di sostituzione dei preposti, degli operatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- sostituzione attrezzature;
- ristoro di eventuali disservizi dovuti alle mancanze di cui sopra, senza ulteriori oneri per il Gestore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

(Domicilio e Referenti)

40.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, le Parti eleggono il seguente domicilio:

Per **Retiambiente** a:
Retiambiente S.p.A.
Piazza V.Emanuele II, 2
56125 Pisa
Fax:
PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it

Per **ASCIT Spa** a:	Per **BASE Srl** a:
Ascit spa	Bagni di Lucca Servizi srl
Via San Cristoforo, 82 Fraz. Lammari	Via Val di Lima 10A
55013 Capannori (LU)	55022 Bagni di Lucca (LU)
Fax [•]	
PEC: protocollo@pec.ascit.it	PEC: bagnidiluccaservizisrl@legalmail.it

Per **ERSU S.p.A.** a:	Per **ESA Spa** a:
Via Pontenuovo, 22	Viale Elba n. 149
Pietrasanta (LU)	Portoferraio 57037 (LI)
Fax 0584/282230	Fax 0565/930722
PEC: ersu@postecert.it	PEC: elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it

Per **GEOFOR S.p.A.** a:	Per **REA Spa** a:
Geofor S.p.A.	REA Spa
Viale America, 105	Località Le Morelline 2 snc
56025 Pontedera (PI)	57016 Rosignano Marittimo
Fax 0587 291959	Fax
PEC geofor@legalmail.it	PEC: reaspa@pec.it

Per **SEA AMBIENTE Spa** a:
Vietta dei Comparini 186
Viareggio (LU)
Fax 0584 3860244
PEC: seambiente@postecert.it

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o tramite PEC agli indirizzi/riferimenti sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione alle SOL si intenderà validamente inoltrata se effettuata agli indirizzi di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile.

40.2 Eventuali variazioni dei dati inerenti a Retiambiente o alle SOL devono essere tempestivamente comunicati via Pec alla controparte ad ogni senso ed effetto di legge.

Articolo 41

(Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra validità e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Art. 42

(Clausola codice etico)

42.1 Le SOL dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;

- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs. 231/01 a carico di Retiambiente s.p.a., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D. Lgs. 231/01.

42.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente s.p.a. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 43

(Riservatezza)

43.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite da Retiambiente alle SOL per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza.

43.2 le SOL ed i loro dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti da Retiambiente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste nel Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra, osservando e mettendo in pratica tutte le disposizione in materia di tutela dei dati personali di cui al Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, a non cedere e a non divulgare, anche tramite la visualizzazione, i predetti dati; pertanto, le notizie, i dati e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'incarico.

43.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, Retiambiente s.p.a., previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni delle SOL, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

43.5 In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, le SOL sono tenute ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità di Retiambiente s.p.a. di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Articolo 44

(Privacy)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, le parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto e che gli stessi dati che entrambe hanno fornito in occasione della stipula del presente contratto saranno da ambo le parti raccolti in apposite banche dati e trattati con mezzi elettronici e cartacei al fine di adempiere agli obblighi scaturenti dal contratto stesso, degli obblighi fiscali e di quelli legali di registrazione contabile.

A tal fine le Parti dichiarano che Responsabile del trattamento dei dati sono i seguenti soggetti:

- per **Retiambiente** : [•];
- per **Ascit S.p.A Marchetti Giuseppe Alfa Service s.r.l.**
- per **Base S.r.l.** rag. Provini Michele
- per **Ersu S.p.A.** Avv. Debora Ianniello
- per **Esa S.p.A** Marcello Biancalani
- per **Geofo S.p.A.** titolare del trattamento è Geofor S.p.A., con sede in Viale America, 105 56025 Pontedera (PI) - E-mail: info@geofor.it, PEC: geofor@legalmail.it, telefono 0587.2619, Fax. 0587.291959. Il Responsabile per la protezione dati è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@geofor.it
- per **Rea S.p.A** Stefano Piccoli
- per **Sea Ambiente S.p.A** l'Amministratore Unico

Articolo 45

(Procedura per irrogazioni delle penali)

45.1 Qualora le violazioni, per cause imputabili alle SOL, degli obblighi previsti nel presente contratto determinino l'applicazione di penali al gestore da parte dell'Autorità d'Ambito, queste saranno riversate sulle SOL, mediante detrazione dalla fattura in pagamento, ai sensi del principio dell'obbligo solidale, contemplato nel Disciplinare Tecnico, unitamente agli eventuali costi accessori di natura diretta o indiretta che, per qualsiasi titolo o ragione, Retiambiente dovesse affrontare in conseguenza della predetta applicazione di penali.

45.2 Le fattispecie di inadempimento, la modalità di contestazione e di presentazione di controdeduzioni da parte delle SOL, nonché la misura e le modalità di riversamento della penale sulle SOL, sono regolate dal Contratto di servizio all'art. 57 e nella Sezione VIII del Disciplinare Tecnico ai quali si rinvia integralmente.

Articolo 46

(La Commissione di Gestione del Contratto)

46.1 Al fine di favorire la prevenzione e risoluzione di criticità sul servizio, convogliando in un unico organismo la sede per trattare criticità e malfunzionamenti; di costituire un ambito di conciliazione bonaria di eventuali posizioni divergenti sull'esecuzione del contratto e al fine di individuare, attraverso una valutazione congiunta, le responsabilità contrattuali con maggiore oggettività ed efficacia è costituita, di comune accordo tra Retiambiente e le SOL, una "Commissione di Gestione del Contratto" formato da rappresentanti di Retiambiene e delle SOL.

46.2 La Commissione di Gestione del Contratto ha le seguenti funzioni:

- verifica del rispetto degli obiettivi contrattuali e conformità del servizio svolto;
- analisi delle eventuali problematiche inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto, con particolare riguardo alla verifica dei risultati ed alla

determinazione delle penalità applicabili.

46.3 La Commissione sottopone al Consiglio di Amministrazione di Retiambiente l'esito della propria istruttoria.

Articolo 47

(Spese)

Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico delle SOL.

Articolo 48

(Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Retiambiente s.p.a. e le SOL sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 49

(Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Contratto di Servizio stipulato tra Retiambiente e ATO Toscana Costa e suo Disciplinare Tecnico, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici, nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Per **Retiambiente Spa**
Il Legale Rappresentante
Daniele Fortini

per **Ascit S.p.A**
Il Presidente del C.d.a.
Maurizio Giuseppe Gatti

per **Base S.r.l.**
L'Amministratore Unico
Riccardo Tocchini

---

per **Ersu S.p.A.**
Il Legale Rappresentante
Luca Nannini

per **Esa S.p.A**
Il Legale Rappresentante
Livio Giannotti

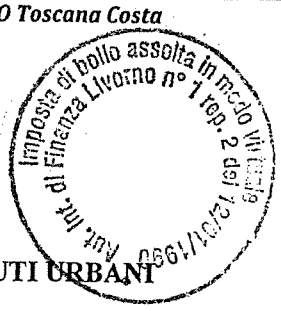
per **Geofo S.p.A**
L'Amministratore Unico
Rossano Signorini

per **Rea S.p.A.:**
il Presidente del Cda
Stefano Piccoli

per **Sea Ambiente S.p.A.**
L'Amministratore Unico
Emilio Bonifazi

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Versione definitiva del 16/11/2020



AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

ATO TOSCANA COSTA

e

RETIAMBIENTE S.P.A.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA COSTA PER IL PERIODO 2021 - 2035

SOMMARIO

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI 8

Articolo 1 Definizioni 9
Articolo 2 Affidamento del servizio 15
Articolo 3 Attività ricomprese nel Servizio 15
Articolo 4 Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta 16
Articolo 5 Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Straordinario 17
Articolo 6 Durata dell'affidamento 17
Articolo 7 Ambito territoriale del Contratto e termini di avvio del Servizio 18
Articolo 8 Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio 19
Articolo 9 Piano annuale delle attività 21

Capo II. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO 23

Articolo 10 Obblighi del Gestore 23
Articolo 11 Imposte, tasse, canoni 26
Articolo 12 Raccolta differenziata 26
Articolo 13 Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI 26
Articolo 14 Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI 26
Articolo 15 Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati 27
Articolo 16 Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati 28
Articolo 17 Obblighi del Gestore relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento 28
Articolo 18 Gestione post operativa delle discariche 29
Articolo 19 Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi 29
Articolo 20 Gestione degli impianti 29
Articolo 21 Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi 30

Capo III. BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO 30

Articolo 22 Beni strumentali al Servizio 30
Articolo 23 Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di proprietà di terzi al momento del subentro 32
Articolo 24 Gestione dei beni strumentali al Servizio 32
Articolo 25 Inventari dei beni strumentali al Servizio 32
Articolo 26 Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento 33
Articolo 27 Cessazione della strumentalità dei beni 34
Articolo 28 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento 34
Articolo 29 Canoni e contributi a carico del Gestore 34
Articolo 30 Clausola di sostituzione 35
Articolo 31 Opere, impianti e beni strumentali del Gestore trasferite al gestore subentrante 35

Capo IV. OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 35

Articolo 32 Passaggio del personale al Gestore 36
Articolo 33 Rapporto di lavoro del personale 36
Articolo 34 Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio 36
Articolo 35 Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento 37
Articolo 36 Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consumatori 37

Capo V. DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL GESTORE 37

Articolo 37 Il piano economico-finanziario del Gestore 38
Articolo 38 Corrispettivo del Gestore 38
Articolo 39 Contributo per la riduzione della produzione dei rifiuti 40
Articolo 40 Applicazione e riscossione della tariffa-corrispettivo 40

Capo VI. REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 40
Articolo 41 Cause per le quali il Gestore può richiedere la revisione del Corrispettivo 41
Articolo 42 Modifiche al Servizio richieste dall'Autorità 42
Articolo 43 Modifiche alle attività del PAA ed invarianza del corrispettivo 43
Articolo 44 Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione 44
Articolo 45 Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi) 44
Articolo 46 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario 44
Articolo 47 Divieto per il Gestore di disporre modifiche 45

Capo VII. RAPPORTI CON GLI UTENTI 45
Articolo 48 Carta della qualità dei Servizi 45

Capo VIII. MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI 46
Articolo 49 Controlli dell'Autorità 46
Articolo 50 Strumenti di controllo e obblighi del Gestore 47
Articolo 51 Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 50
Articolo 52 Obblighi contabili del Gestore 50
Articolo 53 Certificazione di Qualità 50
Articolo 54 Certificazione del bilancio 51

Capo IX. GARANZIE, PENALI E SANZIONI 51
Articolo 55 Garanzia definitiva 51
Articolo 56 Responsabilità e garanzie assicurative 52
Articolo 57 Penali per inadempimenti 52

Capo X. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 53
Articolo 58 Risoluzione del contratto 53

Capo XI. GESTIONE DEL CONTRATTO 54
Articolo 59 Interpretazione del Contratto 54
Articolo 60 Foro competente 54

Capo XII. CLAUSOLE FINALI 54
Articolo 61 Adeguamenti contrattuali in ottemperanza a provvedimenti ARERA 54
Articolo 62 Divieto di cessione del Contratto 54
Articolo 63 Modalità delle comunicazioni 55
Articolo 64 Spese contrattuali, di registrazione e tributi 55
Articolo 65 Fase transitoria 55
Articolo 66 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali 56
Articolo 67 Condizione sospensiva risolutiva 56

ALLEGATI:

ALLEGATO n. 1: **Disciplinare tecnico del Servizio (DTS)**

ALLEGATO n. 2: **Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A.**

ALLEGATO n. 3: **Schema della Carta della Qualità dei Servizi**

ALLEGATO n. 4: **Ricognizione del personale ex art. 202, comma 6, D. Lgs. 152/2006**



L'anno 2020, il giorno 17, del mese di novembre,

tra

1) **l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa**, di seguito denominata anche "Ente di governo dell'Ambito ", "Autorità" o "Amministrazione affidante", con sede in via Cogorano, 25, 57123 Livorno (LI), Codice Fiscale 01712270493, in persona del suo Direttore generale e legale rappresentante, Sig. Franco Borchi, nato a [redacted] il [redacted] domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto dall'art. 38 della legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69;

e

2) **Reti Ambiente S.p.A.**, di seguito denominata anche "Gestore" o "Gestore Unico del Servizio", "Contraente", con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, C.F./PI: 02031380500, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Daniele Fortini, nato a [redacted] domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato/a alla sottoscrizione del presente atto contratto giusta delibera del Coniglio di Amministrazione del 16/11/2020

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

VISTA

- La Parte IV, Capo III, del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, il relativo art. 203, comma 2, che fissa in quindici anni la durata minima degli affidamenti in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- La L.R. 18/05/1998, n. 25 e s.m.i. recante: "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.*";
- La L.R. Toscana 22/11/2007, n. 61 ed in particolare l'art. 26 comma 6 ai sensi del quale: "*Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l'approvazione del piano straordinario di cui all'articolo 27, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*";
- la L.R. n. 69/2011 della Regione Toscana, recante "Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007", come successivamente modificata ed in particolare gli artt. 31 e 36;

VISTO

- L'art. 3 *bis* (organizzazione territoriale) del d.l. 138/2011, come successivamente modificato;
- Il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.*" ed in particolare gli artt. 4 e 16;

- L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che comprende una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi)oggetto di apposito regolamento e nella tassa sui rifiuti (TaRi) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO

- Lo Statuto dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa approvato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 27/11/2012;
- L'atto costitutivo della società RetiAmbiente S.p.A. del 19/12/2011 giusto atto redatto in Pisa per Notaio, Dott. Massimo Cariello (rep. 18584/6623);
- Lo statuto della Società RetiAmbiente S.p.a.;
- La delibera dell'Assemblea dei soci della società RetiAmbiente S.p.A. del 20/12/2019 n. 15;
- Le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO CHE

- L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, istituita con legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è un ente rappresentativo dell'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- L'Autorità, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio, la sua Assemblea ed il suo Direttore generale svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui agli articoli 36 e 38 della medesima L.R. 69/2011;
- L'art. 36 della L.R. n. 69/2011 attribuisce all'Assemblea, oltre alle funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti, la scelta della forma di gestione, l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e l'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- RetiAmbiente S.p.A., è una società con capitale sociale interamente di proprietà pubblica, pari ad euro 21.537.979——— i cui soci sono tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ottimale Toscana Costa e verso i quali adotta il modello organizzativo in *house providing*;
- L'Assemblea dell'Autorità con la citata deliberazione n. 15 del 20.12.2019, sulla scorta ed in *continuum* con quanto già stabilito con le deliberazioni n. 14 del 19/12/2018 e n. 6 del

30/04/2019, ha fornito specifici indirizzi per la predisposizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con la modalità dell'*in house* "pluri-partecipato" a controllo analogo congiunto, in via esclusiva da RetiAmbiente (Società Operative Locali – SOL) previo espletamento delle valutazioni di cui all'art.34 c. 20 del D.L. 179/2012 ed all'art. 192 D.Lgs. 50/2016;

- Il Direttore Generale, con propria Determina n. 21 del 23.12.2019, in esito ed in considerazione del crono programma indicato nella suddetta delibera n. 15 del 20.12.2019, ha stabilito di dare seguito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito, sulla base di un "Documento Tecnico Attuativo", d'ora in poi anche solo "D.T.A.";
- il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni di cui al Piano Straordinario vigente, ma tenendo in considerazione le modificazioni e gli aggiornamenti intervenuti dalla data di approvazione del Piano Straordinario stesso avvenuta nel 2015, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;
- con la suddetta determinazione n. 21/2019, il Direttore Generale dell'Autorità ha approvato e trasmesso a RetiAmbiente S.p.A., oltre al Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario vigente, anche le Linee Guida per la stesura del Piano Industriale e per la strutturazione organizzativa di RetiAmbiente S.p.A. secondo la modalità *in house providing*;
- con Determina n. 29 - Direttore Generale del 23.06.2020 avente ad oggetto: "*Procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. Relazione Sul Perimetro dell'affidamento*" il Direttore, in coerenza con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità n.15/2019, ha provveduto ad aggiornare e definire compiutamente, sulla base di atti acquisiti formalmente, il perimetro dei servizi e degli impianti oggetto dell'affidamento. Con lettera protocollo N.0001263/2020 del 23/06/2020 tutti i sindaci dell'ATO Toscana Costa sono stati informati dell'avvenuta approvazione della suddetta determinazione 29/2020, con invito alla sua consultazione sull'albo *on line* dell'Autorità;
- Con successiva determina n. 55-DG del 20/10/2020, il Direttore Generale dell'Autorità ha approvato, in via cautelativa, l'aggiornamento della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020, mediante richiamo a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge, ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di 6 (sei) mesi sulle procedure di concordato preventivo. Ove effettivamente verificatesi questa possibilità si avrà un automatico differimento:

  I. dei termini per il conferimento delle aziende di gestione, interessate da procedura di concordato preventivo (AAMPS S.p.A. Livorno, GEA s.r.l. area Garfagnana), nel Gestore Unico del Servizio e per il conseguente avvio del servizio di gestione integrata rifiuti urbani presso i Comuni indicati al paragrafo 4.9 della relazione "Perimetro

dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020;

II. dei termini per il possibile conferimento nel Gestore Unico del Servizio dell'azienda di gestione degli impianti di compostaggio e Trattamento Meccanico Biologico, CERMEC S.p.A. di Massa, interessata da procedura di concordato preventivo, con avvio della gestione del medesimo da parte del Gestore Unico come indicato al paragrafo 6.3 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020.

- come già previsto nella delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 15/2019, e come ribadito nella relazione oggetto della suddetta determina D.G. n. 29/2020, così come aggiornata con la successiva Determina n. 55-DG/2020, l'assetto di gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani potrà effettivamente estendersi alla totalità dell'ambito attraverso passaggi successivi.
- Per le motivazioni integralmente riportate nella determina n. 29-DG/2020 così come aggiornata con la successiva Determina n. 55–DG del 20/10/2020, pertanto:
  - fino al 31/12/2021 RetiAmbiente S.p.A. non opererà in via diretta il servizio nei Comuni di Carrara, Livorno, Massa, né gestirà l'impianto Cermec di Massa. Il servizio continuerà ad essere erogato, in via transitoria, dai Gestori operanti su detti territori alla data del 31/12/2020;
  - l'avvio del servizio di gestione integrata da parte del gestore unico nell'area gestionale della Garfagnana (Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto, Villa Collemandina) è differito fino al 31.12.2025, salvo conferimento anticipato delle partecipazioni di GEA s.r.l. all'interno di RetiAmbiente spa previa intesa tra le parti (Comuni della Garfagnana, GEA s.r.l., RetiAmbiente S.p.A.);
  - fino al 31/12/2029, salvo risoluzione anticipata del contratto vigente, il servizio sul Comune di Lucca continuerà ad essere svolto dal Gestore Sistema Ambiente S.p.A., in ragione della salvaguardia concessa *ex lege*.
- Alla luce di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, i termini per il conferimento nel Gestore Unico delle aziende di gestione del servizio interessate dalle procedure di concordato preventivo, nonché i termini per il conferimento nel Gestore Unico e/o l'avvio della gestione da parte del gestore medesimo delle aziende di gestione degli impianti interessate dalle procedure di concordato, potranno subire un differimento di 6 (sei) mesi come specificatamente previsto con la suddetta determinazione n.55-DG/2020;
- Con la delibera n. 12 del 13.11.2020 l'Assemblea dell'Autorità, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha:
  a) approvato la relazione, pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, contenente la positiva verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto

prevista dall'art. 34, comma 20, del decreto legge 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché la positiva valutazione ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i. sulla congruità economica dell'offerta di RetiAmbiente S.p.A. avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché l'individuazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

b) individuato, in via definitiva, quale scelta della modalità di affidamento del servizio sull'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa l'affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. società "*in house*";
c) approvato il Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A., il Piano Economico Finanziario, il Disciplinare tecnico del servizio, lo schema di contratto di servizio ed i relativi allegati, lo schema di carta di qualità dei servizi;
d) disposto l'affidamento a RetiAmbiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa per 15 anni decorrenti dal 01/01/2021;

- L'organizzazione del servizio in essere, come confermata con il nuovo affidamento, risulta essere improntata a standard quali-quantitativi pienamente rispettosi - ed anzi significativamente migliorativi - dei criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), assicurando conseguentemente la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, che risulta pertanto qualificabile come "verde" ai fini del monitoraggio dell'ANAC;

- L'Autorità ATO Toscana Costa e RetiAmbiente S.p.A. intendono conseguentemente disciplinare con il presente contratto di servizio i rapporti contrattuali ed economici relativi all'affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO;

- La società RetiAmbiente, che si presenta come un Gruppo societario, dato dalla stessa RetiAmbiente, in qualità di Capogruppo, e dalle SOL - Società Operative Locali già esistenti, nonché da quelle non ancora conferite, quando cesserà il periodo di salvaguardia o la "finestra temporale" concessa da ATO;

- La società RetiAmbiente svolgerà il servizio, o direttamente o avvalendosi delle SOL, per la gestione di tutti i servizi di igiene urbana e ambientale e la raccolta dei rifiuti;

- contestualmente all'affidamento del servizio a RetiAmbiente, o entro 30 gg. dalla sottoscrizione, La società RetiAmbiente provvederà alla sottoscrizione dei contratti con le SOL, che contengono le modalità e condizioni tecniche ed economiche con le quali viene svolto il servizio dalle società controllate, per conto della Capogruppo, in un certo territorio dell'ambito;

- il contratto avrà un contenuto minimo e necessario, valido per tutte le SOL, salvo servizi aggiuntivi che ogni singola SOL dovesse chiedere per sé stessa o per singoli comuni serviti;

- l'Autorità, in forza della delibera n. 12 del 13.11.2020 d'Assemblea sopra richiamata provvederà ad inoltrare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto ai sensi de punto 9.2 delle Linee guida ANAC n° 7;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del d.lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 2 e le definizioni tecniche contenute nel Documento Tecnico Attuativo del Piano Straordinario vigente.

2. Qui di seguito si riportano le definizioni che assumono particolare rilievo ai fini di una immediata e corretta interpretazione del presente Contratto, che nel caso siano di natura normativa sono indicate nella versione attualmente vigente, precisandosi sin d'ora che l'eventuale variazione del testo normativo comporterà l'automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui riportata:

Territorio Servito –Norme Di Riferimento– Soggetti

- **"ATO Toscana Costa", "Ambito" o "ATO":** l'ambito geografico in cui sarà erogato il Servizio oggetto del presente Contratto, corrispondente all'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, costituito dal territorio dei Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, così come delimitato dalla L.R. n. 69/2011 e dagli ulteriori provvedimenti approvati in esecuzione di detta legge;
-
- "**ARERA**": indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **"Decreto":** indica il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **"Codice contratti pubblici":** indica il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **"Contratto":** indica il presente Contratto, e tutti i suoi Allegati, che regola l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, stipulato tra l'Autorità ed il Gestore;
- **"Autorità"** o **"Ente di governo d'Ambito"**, **"Amministrazione affidante":** indica l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa istituita dalla L.R n.

69/2011 che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito, nonché di controllo e monitoraggio;

- **"Gestore" o "Gestore del servizio", "Contraente"**: indica la Società RetiAmbiente S.p.A., operatore economico a cui l'Autorità ha affidato in *house* il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente Contratto; nell'ambito di quest'ultimo, i termini di cui sopra individuano altresì le società operative locali (SOL), controllate da RetiAmbiente, di cui quest'ultima si avvale per lo svolgimento dei servizi nelle diverse aree territoriali;
- **"Gestore subentrante":** indica il soggetto cui sarà affidata la gestione del Servizio al termine della durata dell'affidamento disciplinato dal presente Contratto o in caso di sua cessazione anticipata;
- **"Gestori uscenti":** indica le Società ed i Comuni che, in forza delle previsioni normative e di quanto disposto in sede di affidamento del Servizio, cessano la titolarità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in favore di RetiAmbiente S.p.A.;
- **"Società Operative Locali" o "S.O.L."**: le società facenti parte del Gruppo RetiAmbiente e da quest'ultima integralmente controllate a cui viene demandato lo svolgimento dei servizi di raccolta ed igiene urbana;
- **"Titolari di impianti e/o infrastrutture":** indica i Comuni, le società patrimoniali e comunque gli enti proprietari e/o titolari di diritti reali sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali per loro natura destinati allo svolgimento del Servizio, messi a disposizione del Gestore;

Materiali – Infrastrutture – Operazioni Sulla Raccolta e Trattamento

- "**rifiuto**": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- "**rifiuti urbani**": i rifiuti classificati come urbani, sulla base del criterio dell'origine, dall'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006, ossia:
  a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 152/2006;
  c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

- "**rifiuto bio-stabilizzato**": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

- "**gestione integrata dei rifiuti**": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

- "**prevenzione**": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- "**centro di raccolta**": indica le apposite aree di raccolta dei rifiuti, che rispettano le caratteristiche previste dal D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- "**centro del riuso**": apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente normativa;

- "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- "**avvio a recupero**": operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;

- "**recupero**": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

- "**riciclaggio**" o "**riciclo**": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

- "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- "**spazzamento delle strade**": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- "**compostaggio di comunità**": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- "**commercializzazione**": il complesso di attività amministrative e commerciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori condizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate;

Atti di Programmazione e Disciplina del Servizio

- **"Piano Straordinario"** o **"PS"**: indica il Piano vigente approvato ed aggiornato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 11 del 6.7.2015, con avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. n. 30 del 29/7/2015 dell'informazione sulla decisione finale ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.10/2010, e pubblicazione del relativo avviso di cui al comma 4 dell'art. 27 bis della L.R.T. 61/2007 e s.m.i. sul BURT n. 42 parte II del 21.10.2015;
- **"Documento Tecnico Attuativo"** o **"DTA":** indica il Documento, approvato dal Direttore Generale, con propria Determina n. 21 del 23.12.2019. Il DTA è stato predisposto in coerenza con le previsioni di cui al Piano Straordinario vigente, e con la finalità di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento aggiornato utile per elaborare la propria proposta di Piano Industriale;
- **"Disciplinare Tecnico del Servizio** o **"DTS"**: è contenuto l'Allegato n. 1 al presente Contratto e determina e disciplina le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto e le opere e gli impianti da realizzare, con l'indicazione delle specifiche tecniche prestazionali, del perimetro di affidamento, degli obblighi di Comunicazione e Penali e delle procedure e strumenti di verifica e controllo delle attività gestionali;
- **"Piano Industriale"** o **"PI"**: indica il Piano Industriale proposto da RetiAmbiente S.p.A. ed approvato dall'Autorità, Allegato n. 2 del presente Contratto;

Perimetro del Servizio

- **"Perimetro base":** indica il territorio su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto a partire dal 01/01/2021 e corrispondente con il territorio dei Comuni nel dettaglio indicati nel DTS;
- **"Perimetro differito"**: indica il territorio su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto successivamente al 31/12/2021 e corrispondente al "perimetro base" con l'aggiunta dei territori dei Comuni nel dettaglio indicati nel DTS e con le tempistiche ivi indicate;

- **"Perimetro completo":** indica il territorio complessivo e definitivo su cui il Gestore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con il presente Contratto, corrispondente all'ATO Toscana Costa. Il Gestore opererà sul "Perimetro completo" nel momento in cui il "Perimetro differito" sarà integrato dal territorio del Comune di Lucca, ciò avverrà quando cesseranno gli effetti del contratto di servizio tra il Comune e la società Sistema Ambiente S.p.A.;

Servizi – Lavori - Fasi Attuative del Servizio

- **"Servizio":** indica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto, ovvero le attività da espletare;

- **"Servizi base"**: sono i servizi erogati in via esclusiva dal Gestore dettagliatamente individuati nell'Allegato n. 1 del presente Contratto. Il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente Contratto nella misura e nelle modalità contenute nel "Piano industriale", in accordo agli standard definiti nel "Disciplinare Tecnico" e secondo le modalità operative definite annualmente nel "Piano annuale delle attività";

- **"Servizi aggiuntivi a richiesta"**: sono i servizi erogati dal Gestore, dettagliatamente individuati nell'Allegato n. 1 del presente Contratto e definiti al successivo 4;

- **"Servizi aggiuntivi programmabili"**: servizi aggiuntivi erogati dal Gestore, richiesti dai Comuni o dall'Autorità a monte della pianificazione finanziaria annuale;

- **"Servizi aggiuntivi non programmabili"**: servizi aggiuntivi erogati dal Gestore, richiesti dai Comuni o dall'Autorità in corso d'anno, non inclusi, in quanto non programmabili, nel Piano annuale delle attività e nella pianificazione finanziaria dell'anno corrente. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga ad erogarli nella quantità che gli viene richiesta e sulla base di una valutazione di coerenza tra quantità di servizio e costo proposto secondo la procedura di cui al successivo 38;

- **"Progettazione e realizzazione di impianti e/o infrastrutture"**: indica le prestazioni strumentali allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti specificati nell'Allegato n. 1, che il Gestore dovrà svolgere direttamente, o indirettamente mediante terzi selezionati secondo le procedure previste dalla legge. Esse dovranno essere svolte direttamente dal Gestore oppure da soggetti terzi individuati dal Gestore in base alla normativa vigente;

- **"Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio":** indica le attività che il Gestore è obbligato a porre in essere a partire dalla firma del presente Contratto per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche di subentro ai gestori uscenti previste nel presente Contratto, all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'ATO;

- **"Fase di start up" o "Fase di riorganizzazione dei servizi":** è l'arco temporale, quantificato nei successivi 24 mesi dall'effettivo avvio del Servizio nel singolo Comune, entro cui il Gestore è obbligato a concludere, nel Comune stesso, la riorganizzazione dei servizi di raccolta e igiene urbana, per adeguarli alle previsioni del Piano industriale nel rispetto di quanto regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio;

- **"Piano Annuale delle Attività o "PAA":** indica il piano, con carattere previsionale, redatto annualmente dal Gestore per definire puntualmente le modalità attuative del Servizio nell'anno di riferimento nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale e regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio;
- **"Sistema gestionale duale" e "Sistema Informativo Territoriale":** indicano i Sistemi software allestiti dal Gestore e messi a disposizione dell'Autorità al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo delle attività gestionali, le cui specifiche sono individuate nella Sezione IX dell'Allegato n. 1 al presente Contratto;
- **"Referente dell'impresa":** il soggetto nominato dal Gestore, avente il compito di rappresentare l'affidatario nei rapporti con l'Autorità;

Regolazione Economica

- **"Piano economico finanziario del servizio" o "PEF servizio"**: documento tecnico-contabile analitico rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, articolato per ciascun Comune dell'Ambito e redatto secondo il metodo previsto dalla Delibera ARERA 443/2019 R-RIF "metodo Tariffario" anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;
- **"Piano economico-finanziario del Gestore" o "PEF Gestore":** documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Gestore ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all'intero periodo di durata del contratto;
- **"Corrispettivo del Gestore"**: indica il corrispettivo annuale approvato dall'Autorità e spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto;
- **"Equilibrio economico e finanziario"**: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del **Piano Industriale.** Per convenienza economica si intende la capacità del Piano Industriale di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito. Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del Piano Industriale di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
- **"MTR":** indica il metodo di determinazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019/R/RIF;
- **"Tariffa Puntuale":** la tariffa di natura corrispettiva commisurata al servizio rifiuti in concreto organizzato e reso agli utenti, attualmente prevista dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013 e disciplinata dal DM 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" e applicata e riscossa dal Gestore;

- **"Valore residuo contabile" o "valore netto contabile"**: è il parametro sulla base del quale viene calcolato l'importo dovuto dal Gestore di ambito ai Gestori uscenti o ai Titolari di impianti, a titolo di indennizzo per il trasferimento dei beni. Esso è dato dalla differenza tra il costo storico del cespite, gli ammortamenti ed eventuali contributi pubblici erogati per l'acquisto di tale bene;
- **"Varianti ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta"**: indica le modifiche ai Servizi base e/o ai Servizi aggiuntivi a richiesta rispetto ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta indicati nel Piano Industriale approvato e nelle relative schede dei servizi;

3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche qualora non materialmente allegati, i seguenti documenti: *1)* Disciplinare tecnico del Servizio (DTS) e suoi allegati; *2)* Piano Industriale di RetiAmbiente S.p.A. e suoi allegati; *3)* Schema della Carta della Qualità dei Servizi e suoi allegati; *4)* Ricognizione del personale ex art. 202, comma 6, D. Lgs. 152/2006 e suoi allegati.

Articolo 2
Affidamento del servizio

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento secondo lo schema dell'*in house providing* del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. ll) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (d'ora in poi anche solo "Decreto") da svolgersi nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, comprendente i Comuni delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto (d'ora in poi anche solo "ATO"), secondo la scansione temporale di cui al successivo 7.

2. L'affidamento è effettuato garantendo che il Servizio sia rispettoso delle norme di attuazione contenute nel Decreto, di quanto contenuto nel D.T.S., di cui all'Allegato n.1, e venga reso secondo le modalità attuative definite nel Piano Industriale, di cui all'Allegato n. 2 e d'ora in poi definito anche solo "PI".

3. L'Autorità affida in via esclusiva e diretta con modalità *in house providing* al Gestore, che accetta, il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. ll) del Decreto (nel proseguo, anche solo "Servizio").

4. Il Servizio ha ad oggetto le attività di cui al successivo 3, da svolgersi alle condizioni indicate nel presente Contratto e nei relativi allegati;

5. Il Gestore si obbliga ad erogare il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*.

6. La Società RetiAmbiente, nel rispetto ed alle condizioni di quanto previsto nel proprio piano industriale, svolgerà il Servizio come specificato al successivo art. 3, direttamente o avvalendosi delle proprie Società Operative Locali (SOL).

7. La società RetiAmbiente, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto, provvede alla sottoscrizione con le SOL dei contratti contenenti le modalità e le condizioni tecniche ed

economiche con le quali esse svolgeranno il Servizio, per conto della Capogruppo, in un certo territorio dell'Ambito.

Articolo 3
Attività ricomprese nel Servizio

1. Rientrano nel Servizio oggetto di affidamento le seguenti attività che il Gestore dovrà svolgere secondo le modalità tecniche e gli standard di esecuzione contenuti nel DTS (Allegato n. 1) e nel PI (Allegato n 2):

a) Servizi base;

b) Servizi aggiuntivi a richiesta, complementari ai servizi base;

c) Gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza del presente Contratto;

d) Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Straordinario, nel DTA e nel DTS, secondo le tempistiche e nel dettaglio descritti nel Piano Industriale.

2. Costituiscono attività esterne al Servizio, ai sensi della regolazione di ARERA a titolo esemplificativo ma non esaustivo: derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero della neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione di manifesti abusivi, gestione dei servizi igienici pubblici, gestione del verde pubblico e manutenzione delle fontane. Il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente, nonché compatibilmente con il mantenimento dell'affidamento *in house*.

Articolo 4
Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta

1. I servizi base sono quelli in dettaglio elencati nella sezione III del DTS, Allegato n. 1 del Contratto ed il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente Contratto nella misura, con le modalità e nel rispetto degli standard definiti nel "Piano industriale" e nel "Disciplinare Tecnico", come dettagliate annualmente nel "Piano annuale delle attività".

2. I servizi aggiuntivi a richiesta sono quelli in dettaglio elencati nella sezione III del DTS, Allegato n. 1 del Contratto e sono complementari ai servizi base. Come questi ultimi sono erogati in via esclusiva ed obbligatoria dal Gestore ma con la differenza che la loro erogazione avviene solo se richiesta dalle Amministrazioni comunali, nella quantità da esse desiderata. Per la prima annualità del Servizio, se non diversamente richiesto dai Comuni, i servizi aggiuntivi previsti sono quelli inclusi nel PI e nelle schede comunali di cui all'Allegato n. 2 al presente Contratto, dettagliati nel Primo "Piano annuale delle attività" (PAA).

3. I Servizi, per tenere conto delle richieste dei Comuni che possono variare da un anno all'altro, sono per tutta la durata del Contratto annualmente programmati e dimensionati nel PAA nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale e regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio.

4. Ove, eccezionalmente, nel corso dell'anno i Comuni abbiano la necessità di Servizi in quantità ulteriori rispetto a quelle programmate nel PAA, dovranno farne richiesta all'Autorità, per le valutazioni necessarie, al fine di verificarne la compatibilità e il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione e tenendo conto di quanto prevede il metodo MTR vigente.

5. Le modalità e le tempistiche per recepire le richieste dei singoli Comuni relative all'erogazione annuale dei servizi, nell'ambito della redazione del Piano Annuale delle Attività, sono indicate nel successivo 9.

Articolo 5
Progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Straordinario

1. Tra le attività di cui al comma 1, lett. c) del precedente 3, che il Gestore deve, anche avvalendosi di soggetti esterni, utilizzando criteri di scelta di natura pubblicistica, svolgere, in coerenza all'art. 202, comma 5, del Decreto, vi è la progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture e degli impianti previsti nel Piano Industriale, che ne fissa anche le relative tempistiche di realizzazione e avvio.

2. La progettazione delle infrastrutture ed impianti dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e sopravvenuta in materia.

3. Il Gestore sottopone all'Autorità i progetti esecutivi per riceverne l'assenso alla realizzazione, sentiti i Comuni interessati.

4. In caso di modifiche sostanziali che determinino scostamenti motivati dei costi rispetto alla previsione di cui al PI, l'Autorità procederà alla revisione del corrispettivo di cui al successivo VI, secondo le procedure ivi indicate.

5. L'Autorità dovrà, per quanto di sua competenza, accertare la rispondenza degli investimenti realizzati agli strumenti di pianificazione/programmazione regionali o di Ambito ed all'oggetto del presente Contratto.

6. Il Gestore realizza le infrastrutture ed impianti nel rispetto delle norme pubblicistiche in materia di appalti, ivi compresi gli strumenti di partenariato pubblico – privato (fermo quanto all'art 22 c 1), nonché della tempistica prevista nel PI.

7. Ove per esigenze di pianificazione regionale o di Ambito, o per ragioni di interesse pubblico, le infrastrutture ed impianti previsti nel PI, ancora da realizzare non si rendano più necessari, di ciò si darà formale approvazione nelle revisioni degli strumenti di programmazione d'Ambito e si dovrà conseguentemente rimodulare il P.I. alla luce delle variazioni derivanti dalla mancata realizzazione degli impianti previsti; in ogni caso, nulla è dovuto al Gestore per la mancata costruzione e gestione, salvo per i costi già eventualmente sostenuti dallo stesso.

Articolo 6
Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento del Servizio disciplinato dal Contratto, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lett. c), dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006, è di anni 15 (quindici), decorrente dal 01/01/2021 e quindi fino al 31/12/2035.

2. Alla scadenza naturale del Contratto il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni, corrispettivo e prezzi unitari disciplinati nel Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. In tal caso nessun indennizzo o compenso aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del Servizio, potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla sua prosecuzione, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni eseguite. L'Autorità avvia le procedure di affidamento almeno un anno prima della data di naturale scadenza del presente Contratto.

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del Contratto e il subentro del nuovo gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nel Servizio esclusivamente previa comunicazione ed autorizzazione espressa da parte dell'Autorità. Di tali investimenti sarà riconosciuta al Gestore la parte effettivamente realizzata.

Articolo 7
Ambito territoriale del Contratto e termini di avvio del Servizio

1. Il Gestore con la sottoscrizione del Contratto si impegna a svolgere il Servizio all'interno del territorio dell'ATO alle condizioni previste dal DTS.

2. A partire dal 01/01/2021, data di decorrenza del Contratto, e fino alla sua scadenza, il Gestore dovrà erogare il Servizio sui Comuni dell'ATO elencati nella Sezione VII dell'Allegato n. 1 del Contratto.

3. A partire dal 01/01/2022, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore, in aggiunta ai Comuni di cui al precedente comma, dovrà avviare l'erogazione del Servizio anche nei confronti dei Comuni dell'ATO elencati nella Sezione VII dell'Allegato n. 1 del Contratto.

4. A partire dal 01/01/2026, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore, in aggiunta ai Comuni di cui al precedente comma 3, dovrà avviare l'erogazione del Servizio anche nei confronti dei Comuni dell'ATO elencati nella Sezione VII dell'Allegato n. 1 del Contratto.

5. A partire dal 01/01/2030, o in data antecedente in caso di risoluzione anticipata del relativo contratto di servizio, e fino alla scadenza del Contratto, il Gestore avvierà l'erogazione del Servizio anche sul Comune di Lucca, arrivando così a fornire il Servizio su tutti i Comuni dell'ATO.

6. Alla luce di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, i termini per il conferimento nel Gestore Unico delle aziende di gestione del servizio interessate dalle procedure di concordato preventivo, nonché i termini per il conferimento nel Gestore Unico e/o l'avvio della gestione da parte del gestore medesimo delle aziende di gestione

degli impianti interessate dalle procedure di concordato, potranno subire un differimento di sei mesi come specificatamente previsto con la suddetta Determina n. 55-DG del 20/10/2020.

7. I servizi di cui al presente Contratto sono espletati su aree pubbliche, ovvero su quelle private soggette ad uso pubblico, essendo escluso l'obbligo per il Gestore di espletare tali servizi in aree private, salvo diversi accordi tra Gestore, Amministrazioni Comunali ed Autorità, come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico del Servizio (DTS).

8. Ove per uno o più Comuni le date di subentro di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dovessero per qualsiasi ragione essere anticipate, il Gestore si impegna ad erogare il Servizio a partire dal nuovo termine anticipato al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico. In caso di subentro anticipato la comunicazione dovrà pervenire mediante PEC almeno 6 (sei) mesi antecedenti l'avvio del servizio da parte del Gestore in modo da garantire a quest'ultimo un tempo congruo per poter organizzare il servizio.

9. Nel caso di prestazione anticipata del servizio ai sensi del precedente comma, il corrispettivo in favore del Gestore sarà conseguentemente adeguato.

10. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita, oltre che dall'eventuale aggiornamento degli atti pianificatori di Ambito, tramite la revisione, per quanto necessario, del presente Contratto e dei suoi allegati.

Articolo 8
Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio

1. Per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche definite nell'7, all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'ATO, il Gestore è obbligato a porre in essere, a partire dalla firma del presente Contratto per i subentri di cui al comma 2 dell'art. 7 e con l'anticipo temporale necessario ad assicurare il loro svolgimento per i subentri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.7, i seguenti adempimenti:

a) Perfezionare il passaggio del personale proveniente dalle gestioni uscenti come individuato nell'Allegato n. 4 al presente Contratto sulla base della ricognizione svolta dall'Autorità alla data del 30 aprile 2020 ai sensi dell'art. 202, comma 6, del Decreto e come risultante dalla Determina n. 38-DG del 09.07.2020 "ricognizione del personale effettuata ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - presa d'atto" e successive di integrazione n. 44-DG del 28.07.2020 e n. 54-DG del 05.10.2020. Per quanto riguarda il personale dipendente di soggetti che svolgono servizi che passeranno obbligatoriamente in capo al Gestore e che non siano dipendenti delle SOL, il Gestore stesso dovrà provvedere in autonomia ai sensi di legge.

b) Svolgere tutte le attività e gli adempimenti formali, ivi comprese gli atti convenzionali, per il trasferimento e/o messa a disposizione, dei beni e delle attrezzature, necessari ai fini dello svolgimento del Servizio e di proprietà dei Gestori uscenti, dei Comuni o altri enti, accettandoli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna come da relativo verbale contenente tutta la documentazione tecnico – amministrativa necessaria alla prosecuzione del servizio. Nel caso di mancata consegna di detta documentazione o in cui siano necessari interventi di natura tecnico-amministrativa su

impianti, attrezzature, beni mobili ed automezzi e quant'altro necessario per consentire il corretto esercizio dell'impianto, quest'ultimo non passerà al Gestore fin tanto che non sarà completato il relativo *iter* di adeguamento. Resta inteso che, fermo restando la necessità di assicurare continuità del servizio da parte del gestore uscente, durante tale periodo le spese eccedenti rispetto a quelle preventivate sostenute dal Gestore sono interamente a carico del gestore uscente. Parimenti il Gestore dovrà provvedere alla stipula, con i Titolari di impianti, degli atti necessari per la presa in consegna degli impianti medesimi e delle altre dotazioni patrimoniali ai fini della loro gestione e del loro utilizzo nello svolgimento del servizio. A questo scopo i Titolari di impianti, i Gestori uscenti e il Gestore predisporranno i relativi inventari manlevando l'Autorità da qualsivoglia responsabilità. Ove avvenga il trasferimento della proprietà, il Gestore provvederà a versare a ciascun gestore uscente proprietario il relativo indennizzo, da determinarsi di comune accordo tra il Gestore ed il proprietario. Nel caso in cui tra i Soggetti precedenti non sia possibile raggiungere tale accordo, essi provvederanno a nominare un Perito che effettuerà la valutazione del bene. Se non vi fosse accordo neppure sulla nomina del Perito, tale nomina sarà riservata all'Autorità. I Gestori uscenti e il Gestore potranno concordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo periodico, per un tempo definito. Il Gestore dovrà altresì corrispondere ai Gestori Uscenti e/o ai Titolari di impianti eventuali canoni o contributi periodici ove stabiliti in atti stipulati dall'Autorità o da altri Soggetti aventi titolo.

Nel caso in cui, a causa di eventi imprevedibili al momento della stipula del presente contratto, tutte le attività e gli adempimenti formali relativi a quanto sopra previsto non potessero essere perfezionati entro l'avvio del servizio, il Gestore dovrà provvedervi entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dall'avvio della gestione integrata di Ambito: in tal caso e ferma restando la titolarità e la responsabilità nella gestione del servizio integrato in capo al Gestore, il Gestore medesimo potrà predisporre, in via di eccezionalità e previo nulla osta da parte dell'Autorità, accordi temporanei con i proprietari ed i soggetti gestori uscenti di tali beni e/o attrezzature, al fine di garantire la continuità del servizio per il semestre così come sopra determinato. Il trasferimento e/o la messa a disposizione di cui al presente punto avverrà alle stesse condizioni economiche attualmente praticate dal gestore uscente.

c) aggiornare o stipulare *ex novo* le convenzioni con i Titolari degli impianti di trattamento/smaltimento esterni al perimetro della presente Contratto, ove previsto nel PI;

d) effettuare il rinnovo, la voltura, il subentro nelle certificazioni, polizze, autorizzazioni, nonché predisporre la documentazione e gli adempimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli impianti oggetto di subentro e per le attività esercitate negli impianti oggetto di trasferimento;

e) effettuare tutte le attività, gli allestimenti tecnici e gli adempimenti attinenti alle procedure di verifica e controllo previsti nella Sezione IX dell'Allegato n. 1, incluso l'avvio della predisposizione del sistema gestionale duale e del Sistema informativo Territoriale che dovrà pienamente implementato entro 24 mesi dalla firma del Contratto;

f) svolgere ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria o opportuna per l'avvio del Servizio, anche se non espressamente elencata o prevista nel Contratto.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto il Gestore predispone e presenta all'Autorità la proposta del Primo Piano Annuale delle Attività, secondo quanto previsto dal successivo 9.

3. L'Autorità:

a) collabora con il Gestore, ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni e attrezzature oggetto di trasferimento, all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma ed in particolare nelle relazioni e nei rapporti con i Comuni, con i Gestori uscenti e con i Titolari di impianti, nonché con le Autorità competenti;

b) coadiuva il Gestore nell'acquisizione presso gli Enti locali, i Gestori uscenti ed i Titolari di impianti di tutta la documentazione necessaria ed utile a dare attuazione agli impegni assunti.

4. Nonostante le azioni di collaborazione e coadiuvazione di cui al precedente comma e fermo restando i termini fissati all'art 7 del presente contratto per l'avvio del servizio, nel caso in cui i Gestori uscenti, i comuni, i Titolari degli impianti ritardino, in maniera immotivata, a porre in essere le azioni necessarie agli adempimenti preliminari all'avvio del servizio, l'Autorità è sollevata da qualsivoglia responsabilità nei confronti del gestore. Nel caso in cui il Gestore valuti che i suddetti ritardi possano inficiare il rispetto dei termini di cui all'art. 7, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità per le azioni di sua competenza. A partire dalla comunicazione il Gestore è sollevato da qualsivoglia responsabilità. Resta inteso che il mancato trasferimento o messa a disposizione degli impianti da parte dei Comuni autorizzerà il Gestore a proporre revisioni nel PAA o ulteriori interventi tenuto conto degli effetti che il mancato trasferimento potrà implicare sulla corretta applicazione del PI.

Articolo 9
Piano annuale delle attività

1. Il Gestore è obbligato a predisporre e presentare all'Autorità e, per quanto riguarda i servizi effettuati sui singoli territori, a ciascun Comune, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento la proposta di Piano annuale delle attività (PAA), in conformità ai contenuti del PI e del DTS e della relativa pianificazione economica e finanziaria. Per il primo anno contrattuale si veda la previsione di cui al precedente 8, comma 2.

2. L'obbligo di predisporre e presentare la proposta di PAA è in capo al Gestore per ciascuna delle annualità di validità del presente Contratto.

3. Il PAA, in conformità alle prescrizioni contenute nel DTS, costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard contenuti nel PI e contiene in particolare l'indicazione delle quantità di Servizio e delle modalità attuative per l'anno a cui si riferisce nel rispetto di quanto previsto nel Piano Industriale e regolamentato nel Disciplinare Tecnico del Servizio, e il relativo costo.

4. Il PAA dovrà avere il seguente contenuto minimale:

a) Descrizione del territorio, Piani di lavoro, relative quantità di servizio (in termini di fabbisogni di mezzi, personale e attrezzature) e modalità attuative di dettaglio dei Servizi base ed aggiuntivi per tipologia e per singolo Comune previsti nell'anno a cui il PAA si riferisce;

b) Quadro economico derivato dai Piani di lavoro, sia secondo le componenti di costo di cui al Piano Finanziario Metodo Tariffario ARERA o successive modifiche normative, sia esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuati e descritti nel PAA, i relativi costi, evidenziando il dettaglio risultante dal dimensionamento in termini di fabbisogni di personale, mezzi, attrezzature, costi generali, etc., sulla base dei relativi costi unitari applicati secondo la tabella di cui DTS;

c) Schema Generale di Gestione dei rifiuti di dettaglio per l'anno di riferimento, ed elementi di revisione ed aggiornamento rispetto agli Schemi contenuti nel DTA e nel PI; lo schema è definito sulla base degli obiettivi e dei criteri tecnici, ambientali ed economici di allocazione dei flussi definiti annualmente dall'Autorità e nel rispetto della pianificazione;

d) Previsione per singolo Comune delle somme che il Gestore erogherà nell'anno di riferimento come quota di retrocessione ai Comuni sui ricavi dalle raccolte differenziate secondo i criteri definiti nel DTS in Allegato 1, verificatane la loro coerenza con il MTR ARERA vigente;

e) Previsione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) sulla base delle quantità stimate e relativi prezzi unitari applicati per fase di trattamento, con indicazione dello scostamento rispetto ai prezzi unitari indicati nel PI;

f) Previsione dei costi di trattamento e recupero dei rifiuti differenziati (CTR) sulla base delle quantità stimate e relativi prezzi unitari applicati per fase di trattamento, con indicazione dello scostamento rispetto ai prezzi unitari indicati nel PI;

g) Il PEF d'Ambito e per singolo Comune redatto secondo il MTR vigente per l'anno a cui il PAA si riferisce;

h) Piano annuale e triennale degli investimenti con particolare dettaglio riguardo agli interventi sugli impianti in essere e su quelli da realizzare e con specifica indicazione delle fonti di finanziamento;

i) Inventario dei beni strumentali aggiornato;

j) Altri contenuti specificati nel DTS in Allegato n. 1 al presente Contratto.

5. L'Autorità si riserva di richiedere al Gestore che il PAA preveda ulteriori contenuti rispetto a quanto indicato nel comma precedente.

6. Nel PAA relativo al primo anno contrattuale i servizi per cui i Comuni non richiederanno variazioni rispetto all'annualità precedente saranno dimensionati e valorizzati utilizzando i medesimi criteri tecnico economici già utilizzati dai gestori attuali per l'annualità 2020. Nel caso, invece, di variazioni, di natura qualitativa e/o quantitativa, rispetto all'anno precedente, dei servizi da applicare sul territorio dei singoli Comuni dell'ATO ed al fine di consentire alle Amministrazioni comunali valutazioni preliminari sulla ricaduta economica di tali variazioni sul PEF comunale, la proposta di PAA relativa al primo anno

contrattuale sarà predisposta dal Gestore facendo riferimento alla tabella dei prezzi unitari del personale – mezzi ed attrezzature che è inclusa nel DTS.

7. La tabella dei prezzi unitari, di cui al comma precedente, che sarà utilizzata ordinariamente a partire dalla definizione del PAA relativo al secondo anno contrattuale, e così per l'intera durata dello stesso, dietro richiesta motivata da parte del Gestore e previo il nulla osta da parte dell'Autorità, deve essere aggiornata, in aumento o in diminuzione, entro il primo anno e, successivamente, con periodicità triennale, sulla base delle possibili variazioni dei costi tecnici ed amministrativi connessi alle varie componenti del Servizio. In ogni caso, si potrà provvedere a una modifica con periodicità inferiore al triennio in riferimento alle fattispecie di cui all'art. 41. Resta invece annuale l'adeguamento ISTAT.

8. L'acquisizione degli elementi necessari per la predisposizione della proposta di PAA da presentare all'Autorità, e in particolare l'acquisizione delle richieste dei Comuni per il dimensionamento dei servizi aggiuntivi a conferma o variazione di quanto erogato nell'annualità precedente, sono a totale carico del Gestore.

9. L'Autorità, con il supporto delle Amministrazioni comunali interessate, procede alla valutazione di coerenza tecnica ed economica del PAA, acquisendo a tal fine il parere delle Amministrazioni Comunali preventivamente alla attivazione effettiva del PAA sul territorio comunale di pertinenza.

10. Accertata la sua coerenza da un punto di vista tecnico rispetto ai parametri standard di produttività fissati dall'Autorità e rispetto agli obiettivi fissati nel DTA (produzione rifiuti, % raccolta differenziata, etc.) e delle componenti economico-finanziari e rispetto al MTR per l'anno a cui il PAA si riferisce, il PAA viene approvato dal Direttore Generale dell'Autorità entro i termini previsti per la validazione del PEF secondo gli atti di regolazione vigenti.

11. Qualora fosse necessario per l'approvazione di cui al comma precedente, potranno essere richiesti al Gestore chiarimenti ed integrazioni rispetto alla proposta di PAA presentata cui il Gestore dovrà dare riscontro entro 10 giorni.

Capo II.
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 10
Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del Contratto. Il Gestore è responsabile diretto del buon funzionamento del Servizio affidatogli. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni definite nel DTS, Allegato n. 1 del Contratto, e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del Servizio indicate nel PI, Allegato n. 2 del Contratto, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti. Costituisce obbligo del Gestore il perseguimento degli obiettivi ed il rispetto delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel DTS.

2. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche risultanti dal PI come disciplinate dal presente contratto.

3. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento da parte delle imprese terze.

4. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Autorità e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal DTS e dal Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

5. Il Gestore, entro 15 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente Contratto, dovrà comunicare all'Autorità il nominativo del "*Direttore Esecutivo del Contratto*" e del suo sostituto, per gli adempimenti di cui al presente art. 10. Il Gestore, entro lo stesso suddetto termine, dovrà altresì indicare all'Autorità il nominativo del "Responsabile dei servizi informatici del Gestore".

6. Il Gestore è responsabile della gestione dei beni strumentali infrastrutturali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli (infrastrutturali e non) acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del Servizio.

7. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità ed i Comuni dell'ATO, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali da parte del Gestore stesso.

8. Il Gestore svolge i servizi direttamente e/o attraverso le società partecipate e/o attraverso affidamenti a terzi ai sensi di legge, ivi compreso il ricorso alla cooperazione sociale nei limiti del CCNL di categoria e delle previsioni di legge in materia. I servizi oggetto di affidamenti a terzi dovranno garantire il rispetto almeno dei livelli qualitativi e prestazionali analoghi a quelli prescritti per i servizi erogati direttamente dal Gestore.

9. Qualora la gestione da parte dei soggetti terzi appaltatori o concessionari non rispetti gli impegni presi e richieda uno straordinario intervento diretto del Gestore quest'ultimo dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità prima di modificare l'organizzazione del servizio programmato.

10. Il Gestore è tenuto, in via riassuntiva ed esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:

a. rispettare le previsioni/indicazioni del Contratto, del DTS e del PI, adeguandosi a tutte le modificazioni sopravvenute riguardanti tali atti;

b. rispettare i vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, nonché i regolamenti comunali;

c. raggiungere gli obiettivi posti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, dalla pianificazione d'Ambito dell'Autorità nonché da eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle Amministrazioni competenti, *ratione temporis* vigenti durante l'intera durata del presente Contratto;

d. rispettare i vincoli dalla regolazione dei rifiuti agli impianti, adeguandosi a tutte le loro successive modificazioni;

e. rispettare gli atti di regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati;

f. rispettare integralmente la Carta della qualità dei Servizi;

g. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dall'Autorità in ragione della sua attività istituzionale;

h. osservare la vigente normativa sul procedimento amministrativo e, in particolare, consentire l'accesso ai documenti amministrativi nei modi e tempi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. ed altre leggi di riferimento in materia;

i. sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata;

j. consentire all'Autorità l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportune e/o necessarie in relazione alle attività rientranti nel servizio, nonché ai beni ed impianti strumentali allo svolgimento del servizio medesimo;

k. garantire l'accesso telematico all'Autorità in relazione ai dati gestionali secondo le procedure e gli strumenti indicati nella Sezione IX dell'Allegato n. 1 del Contratto;

l. tenere sollevati ed indenni l'Autorità ed i Comuni dell'ATO, da ogni e qualsiasi responsabilità, direttamente e/o indirettamente connessa con la gestione del servizio;

m. osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

n. garantire relativamente al passaggio del personale il rispetto della vigente normativa di settore, anche tenendo conto degli accordi e protocolli sottoscritti tra il Gestore e le OO.SS. in sede di contrattazione aziendale e del Protocollo d'Intesa per il passaggio del personale sottoscritto tra Autorità e OO.SS. in data 03/07/2015, in Allegato n. 4 del Contratto. Applicare le norme contenute nei CCNL di categoria nonché adottare, o assicurarsi che siano adottati, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi, al fine di evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla D.G.R.T. 348/2020;

o. garantire periodici corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale, anche riguardo i temi della sicurezza, con specifica qualificazione per taluni operatori; in particolare, il Gestore si impegna a perseguire una politica di gestione delle risorse umane finalizzata a valorizzare ed aggiornare costantemente il personale di competenze e conoscenze, investendo in processi formativi di carattere gestionale/organizzativo e in

addestramento tecnico. A tal fine, il Gestore redige un programma biennale di formazione, che sarà trasmesso all'Autorità;

p. per nessun motivo interrompere e/o sospendere il servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;

q. rispettare la normativa vigente ed applicabile al servizio oggetto del presente Contratto per tutta la durata del medesimo;

r. raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Straordinario, nel DTS e nel PI;

s. rispettare la programmazione annuale del Servizio contenuta nel PAA;

t. versare all'Autorità la somma di cui all'49, per l'attività di controllo.

Articolo 11
Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti il Servizio oggetto del Contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al Servizio.

Articolo 12
Raccolta differenziata

1. Il Gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalità ed i tempi indicati nel PI e nel DTS. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto DTS, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'57.

2. Il Gestore, a partire dal 1° gennaio di ogni anno contrattuale, è obbligato a caricare sul portale ORSO della Regione Toscana, con cadenza non inferiore al trimestre ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati mensili comunali di produzione rifiuti e gestione impianti. Pertanto il caricamento dei dati relativi a ciascun anno solare dovrà essere completato dal Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Per quanto riguarda i dati comunali di produzione rifiuti, il caricamento di cui sopra riveste valenza di verifica del *trend*, rimanendo il dato certificato da ARRR S.p.A. quello su cui valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati nel PI secondo i criteri definiti nel DTS.

Articolo 13
Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi ANCI-CONAI

1. Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati perseguendo nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, nonché di quanto stabilito dall'15, la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali dei suddetti

rifiuti: a tal fine, per le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed libero mercato.

2. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché a comunicare i dati analitici relativi alle quantità, alla qualità ed agli importi annuali dei contributi e/o dei ricavi incassati per i rifiuti ceduti entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Autorità.

Articolo 14
Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI

1. Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali in materia di concorrenza, di quanto stabilito dall'15 e perseguendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

2. Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto.

3. Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi annuali dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Autorità.

Articolo 15
Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti dal presente Contratto e dai relativi allegati, in particolare il DTA e il PI, in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macro-filiere merceologiche:

a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006: Carta (include carta e cartone); Vetro (include vetro e vetro/barattoli); Plastica (include plastica e plastica/barattoli); Legno; Acciaio; Alluminio;

b) rifiuti organici: Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.); Verde (sfalci e potature);

c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento).

2. Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1, lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento degli standard di cui al comma 1. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in

raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, salvo quanto previsto dal successivo 21.

3. I ricavi per le attività di recupero e trattamento delle frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata di cui al comma 1, lettera a) sono disciplinati dall'Allegato n. 1 - Sezione XI al presente Contratto.

4. I costi/ricavi per le attività di recupero e trattamento/smaltimento di tutte le ulteriori frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata di cui al comma 1 sono disciplinati dall'Allegato n. 3 - Sezione XI al presente Contratto.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'ATO, in conformità alle previsioni di cui al successivo 50, gli atti e le informazioni relativi alle attività di commercializzazione, avvio a riciclo/recupero e recupero dei rifiuti differenziati.

6. Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

7. Gli oneri per il trattamento ed il recupero (CTR) dei rifiuti differenziati sono compresi nel corrispettivo di cui all'art. 38. Per i maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità effettive trattate o del prezzo unitario rispetto alle previsioni, si provvederà nei limiti consentiti dagli atti di regolazione di ARERA *pro tempore* vigenti.

8. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità i costi effettivamente sostenuti per il trattamento ed il recupero (CTR) dei rifiuti differenziati, nonché i relativi ricavi (AR, ARConai), con riferimento ad ogni semestre contrattuale. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 2 mesi dalla conclusione del semestre.

Articolo 16
Raccolta e avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati

1. Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative alle quantità, ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di recupero e/o smaltimento di destinazione, secondo quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, dagli atti di pianificazione adottati dall'Autorità e dagli altri soggetti pubblici eventualmente competenti, *ratione temporis* vigenti.

2. Il Gestore è tenuto al rispetto dell'allocazione dei flussi di rifiuto indifferenziato a trattamento e smaltimento cosi come contenuta nello Schema Generale di Gestione del PI approvato dall'Autorità, coerentemente con quanto previsto dal Piano Straordinario, e dal DTA;

3. Lo Schema Generale di Gestione, la relativa allocazione dei flussi, conseguentemente, il PEF, sono soggetti a revisione periodica secondo le procedure di cui al successivo VI, nei casi previsti dall'41 e 42.

4. Il Gestore è altresì obbligato a fornire all'Autorità i dati relativi ai quantitativi raccolti e avviati al trattamento, nonché i costi sostenuti entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo e comunque a richiesta motivata dall'Autorità.

Articolo 17

Obblighi del Gestore relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento

1. Fermo l'obbligo del Gestore di provvedere all'avvio a trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati, al fine di incentivare il raggiungimento degli standard minimi prestazionali e degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'Allegato n. 1 al presente contratto, in applicazione degli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti prodotti e miglioramento dei fattori ambientali, il mancato conseguimento di tali standard, con il superamento dei quantitativi avviati a trattamento a smaltimento, rispetto a quanto previsto dallo Schema Generale di Gestione, comporterà l'Applicazione delle relative Penali di cui al successivo 57.

2. Gli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) sono compresi nel corrispettivo di cui all'art. 38. Per i maggiori o minori costi dovuti allo scostamento delle quantità effettive trattate/smaltite o del prezzo unitario rispetto alle previsioni, si provvederà nei limiti consentiti dagli atti di regolazione di ARERA *pro tempore* vigenti.

3. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità i costi ed i ricavi effettivamente sostenuti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) con riferimento ad ogni semestre contrattuale. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 2 mesi dalla conclusione del semestre.

Articolo 18

Gestione post operativa delle discariche

1. Il servizio di gestione post operativa delle discariche sarà regolato, in conformità alle vigenti specifiche disposizioni legislative, ed alle indicazioni contenute nel DTS, e qualora inserito all'interno del perimetro dell'affidamento, sarà regolato secondo il metodo tariffario ARERA.

2. La gestione post operativa delle discariche è da considerarsi "servizio pubblico essenziale" ad ogni effetto di legge. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, non adeguatamente motivati da fatti eccezionali e imprevedibili e fatta salva ogni più grave conseguenza, l'Autorità sarà libera di provvedere all'esecuzione dei servizi nelle forme che riterrà più opportune e per la durata necessaria, in sostituzione del Gestore, cui saranno addebitati gli oneri conseguenti nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dai comportamenti sopra richiamati.

3. Il Gestore è tenuto ad adempiere alle prestazioni inerenti il servizio in oggetto adottando tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. Il Gestore è, altresì, obbligato a dotarsi di apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente contratto.

4. L'Autorità, anche in coerenza con le previsioni contenute nell'MTR e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti, può effettuare controlli sull'operato del Gestore, anche mediante sopralluogo, in qualunque momento senza che il Gestore possa opporsi. È inoltre facoltà dell'Autorità adottare tutti i metodi che riterrà opportuni per verificare la veridicità delle attestazioni e per monitorare in ogni modo e luogo i servizi svolti.

Articolo 19

Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal DTS, fermo il rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti comunali in materia delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Articolo 20

Gestione degli impianti

1. Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di gestione dell'impiantistica in conformità agli standard di cui all'Allegato n. 1 al presente Contratto, fermo il rispetto delle norme vigenti e delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Articolo 21

Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi

1. Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi (raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione di centri di raccolta, smaltimento finale), deve rispettare le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente ed introdurre nei contratti il rispetto del D.M. Ambiente del 10.4.2013 e s.m.i. e successive norme di attuazione.

2. Negli acquisti di materiali il Gestore deve tener conto delle norme unionali, nazionali, regionali che impongono per alcune categorie di beni l'acquisto di una percentuale di tali prodotti con materiali riciclati, oltre che del D.M. Ambiente del 10.4.2013 e s.m.i., nonché successive norme di attuazione.

3. Il Gestore resta, comunque, unico responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidategli. L'Autorità resta completamente estranea ai rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori e/o fornitori e questi ultimi non hanno diritto alcuno di avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere nei confronti dell'Autorità stessa.

4. Gli appalti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

5. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Autorità, mediante gli strumenti di cui all'50, i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

6. Nell'espletamento della procedura di affidamento di forniture e/o servizi per quanto riguarda l'impiego del personale, il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto a terzi.

Capo III.
BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO

Articolo 22
Beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore espleta il Servizio avvalendosi di due categorie di beni:
   a) beni per loro natura strumentali al Servizio;
   b) beni per destinazione strumentali al Servizio, attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Appartengono alla categoria a) di cui al comma 1, quei beni mobili ed immobili che per loro natura sono funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, ubicati nell'ATO. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dai precedenti gestori secondo le modalità stabilite dal successivo 23. Tra tali beni, quelli infrastrutturali sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.) e per essi è escluso l'utilizzo ai fini di garanzia: essi sono destinati esclusivamente alla gestione del Servizio nell'ATO, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti devono restare nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

3. Appartengono alla categoria b) di cui al comma 1, i beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale ossia quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del Servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

4. Per l'espletamento del Servizio il Gestore ha la disponibilità e si avvale dei beni strumentali individuati secondo le seguenti categorie:

   a) beni di proprietà dello stesso Gestore;

   b) beni di proprietà di uno o più Comuni dell'ATO (o loro forme associative) o di altri enti pubblici, dati in uso al Gestore dall'Ente titolare previa stipula di appositi accordi, previo nulla osta dell'Autorità, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;

   c) beni trasferiti dal precedente gestore, secondo le modalità stabilite dall'23;

   d) beni di proprietà di società patrimoniali interamente pubbliche, dati in uso al Gestore previa stipula di appositi accordi col soggetto proprietario, previo nulla osta dell'Autorità, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

5. L'Inventario dei beni strumentali è redatto secondo le modalità e tempistiche descritte nel successivo 25.

6. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nel DTS per l'espletamento del servizio, anche con l'obiettivo di costituire un parco mezzi adibiti al Servizio a basso impatto ambientale ed in particolare nei centri storici privilegiare l'utilizzo di mezzi elettrici.

7. Compatibilmente con la normativa vigente in materia e qualora non interamente già ammortizzati, il Gestore terminerà il periodo di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine di vigenza del presente Contratto.

Articolo 23

Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di proprietà di terzi al momento del subentro

1. Al fine di garantire la continuità del Servizio, salvo quanto previsto dall'art. 8 lett. b del presente Contratto, il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore dei beni strumentali di cui all'22, comma 4, lettere b), c) e d), deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente contratto;
b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

2. L'Autorità si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni di cui al comma precedente.

3. Il Gestore, con la firma del presente Contratto, si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni di terzi posti nella sua disponibilità in ragione dell'espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto.

4. Il Gestore, per l'intera durata del presente Contratto e fino alla loro restituzione secondo quanto disposto dall'28, è, altresì, responsabile della manutenzione ordinaria, in caso di proprietà, ed anche di quella straordinaria, nel caso di altri diritti reali minori, dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Articolo 24

Gestione dei beni strumentali al Servizio

1. La gestione dei beni strumentali al Servizio, ai sensi dell' 3, comma 1, lettera c), rientra tra le attività ricomprese nel Servizio medesimo.

2. Per gestione si intende il mantenimento in perfetta efficienza degli stessi, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di essere sempre nella condizione di essere funzionali al Servizio.

3. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo.

Articolo 25
Inventari dei beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore è obbligato a redigere e mantenere aggiornato l'inventario dei beni strumentali al Servizio, da classificarsi secondo le tipologie previste dall'22 comma 1 e dall'26, comma 2.

2. Tale inventario dovrà essere trasmesso all'Autorità per la prima volta entro 2 mesi dall'effettivo avvio del Servizio e poi entro il 15 di ottobre di ogni anno contestualmente alla presentazione del Piano Annuale delle Attività, per l'intera durata del presente Contratto e dovrà riferirsi alla situazione al 31/12 dell'anno precedente.

3. Se richiesto dall'Autorità, il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione relativa ai beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'22, comma 3.

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti informatici adeguati per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla formazione e l'aggiornamento degli inventari.

Articolo 26
Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

1. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del Servizio non ricompresi nel PAA dovrà essere previamente comunicata da parte del Gestore per iscritto all'Autorità che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Nel caso in cui l'acquisizione o realizzazione dei suddetti beni venga finanziata mediate fondi o contributi pubblici, tali beni rimangono di proprietà del Gestore e, come riportato al precedente art. 24, sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.); per essi è inoltre escluso l'utilizzo ai fini di garanzia. Tutti i beni sono trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore subentrante al quale spetterà la copertura della quota di ammortamento degli investimenti residua, riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente contratto, decurtata di eventuali contributi pubblici.

3. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata dall'Autorità, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore netto contabile ai sensi dei successivi 27 e 28, comma 4.

4. In questo ultimo caso l'Autorità si riserva la facoltà di imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*. In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo 57.

5. L'ammortamento dei beni è calcolato secondo le aliquote previste dalla regolazione; il trattamento del residuo da ammortizzare al termine del contratto di servizio sarà oggetto di specifiche determinazioni dell'Autorità, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del Gestore, anche correlate alla forma di gestione per l'affidamento successivo a quello di cui al presente contratto.

Articolo 27
Cessazione della strumentalità dei beni

1. La strumentalità dei beni di cui all'22, comma 2, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene stesso stabilita dal DTA anche commisurata al periodo di ammortamento.

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, il Gestore può esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità e delega del soggetto pubblico proprietario, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

Articolo 28
Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento

1. Alla cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente contratto il Gestore è obbligato a restituire all'Ente proprietario (Comuni ovvero società patrimoniali a totale partecipazione pubblica) nel rispetto della normativa pro tempore vigente i beni strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a trasferire al nuovo gestore i propri beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Più precisamente, alla scadenza dell'affidamento, devono essere:

a) restituiti senza ulteriori oneri al soggetto pubblico proprietario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto della normativa pro tempore vigente:

- i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento ai sensi dell'22, comma 4, lett. b) e d);

b) trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore entrante:

- i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Autorità o altro ente pubblico, ai sensi dell'26, comma 2, lett. a) e b);
- i beni strumentali finanziati tramite tariffa ai sensi dell'26, comma 2, lett. c), ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell'affidamento.

3. Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa, dovranno essere trasferiti in uso al Gestore entrante secondo le modalità di cui al precedente 26, comma 6.

4. Il pagamento, al Gestore da parte del successivo affidatario, avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo affidamento e, comunque, entro l'effettivo subentro

nella gestione del servizio attestata da relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. L'Autorità obbligherà il gestore entrante a presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del Gestore uscente, dandone comunicazione e copia all'Autorità.

Articolo 29
Canoni e contributi a carico del Gestore

1. Il Gestore per gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni che gli stessi gli conferiscono *ex lege*, è tenuto a versare ai Comuni stessi un canone annuo pari al valore delle quote residue di ammortamento iscritte in bilancio connesse alla loro realizzazione.

2. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di marzo di ogni anno le somme di cui al comma precedente relative all'annualità precedente, come indicate dall'Autorità ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base altri atti di regolazione approvati da ARERA. Il Gestore versa i canoni direttamente ai soggetti proprietari dei beni.

Articolo 30
Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del Servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (Autorità, Comuni o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pubblica) di cui all'22, comma 4, lettere b) e d), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Autorità la facoltà di sostituirsi al Gestore.

Articolo 31
Opere, impianti e beni strumentali del Gestore trasferite al gestore subentrante

1. Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, le opere, gli impianti e i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la gestione del servizio, sono ceduti al Gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali beni/opere/impianti non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabile dei beni/opere/impianti, al netto di eventuali contributi pubblici ad essi direttamente riferibili, inclusi gli oneri finanziari residui direttamente collegati agli stessi. Il Gestore ed il Gestore subentrante potranno concordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo periodico, per un tempo definito.

2. In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, il Gestore si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Contratto, il Gestore subentrante possa subentrare nel contratto di *project*, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso, facendosi interamente carico di un indennizzo. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il Gestore subentrante intenda provvedere direttamente alla realizzazione dell'impianto.

3. Il Gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel Contratto di *project* il metodo di calcolo dell'importo di cui al comma 2, che il Gestore subentrante dovrà versare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.

Capo IV.
OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Articolo 32
Passaggio del personale al Gestore

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 202, comma 6 del D.lgs. 152/2006, si impegna a garantire, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa, il passaggio nel proprio organico del personale operante nel servizio integrato di ATO 8 (otto) mesi prima dell'affidamento del servizio, con contratto e tempo indeterminato e determinato fino alla sua scadenza contrattuale, come censito dall'Autorità, come risultante dalla Determina n. 38-DG del 09.07.2020 "ricognizione del personale effettuata ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - presa d'atto" e successive di integrazione n. 44-DG del 28.07.2020 e n. 54-DG del 05.10.2020. Tale impegno si intende assunto dal Gestore in corrispondenza dell'evoluzione del perimetro di affidamento (differito e completo) come definito al precedente 7.-

2. Il Gestore si impegna a garantire, relativamente al passaggio del personale, il rispetto della vigente normativa di settore, anche tenendo conto del Protocollo d'Intesa per il passaggio del personale sottoscritto tra Autorità e OO.SS. in data 03/07/2015, in Allegato n. 4 del Contratto e successivi accordi e protocolli, sottoscritti tra il Gestore e le OO.SS. in sede di contrattazione aziendale.

3. Al termine del Contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il personale dipendente da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello dipendente del gestore uscente. Il trasferimento del personale è, altresì, regolato dalla contrattazione collettiva vigente.

Articolo 33
Rapporto di lavoro del personale

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi del proprio personale a vario titolo impiegato nel Servizio, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il contratto CCNL UtilItalia - Servizi ambientali.

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nel Servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di cui al precedente comma 2.

4. Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del Servizio.

5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2 è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite nell'58.

Articolo 34

Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio

1. Il Gestore, per e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente Contratto, si impegna, per l'intera durata del Contratto, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, a rispettare le "*Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle fasi di raccolta dei rifiuti nelle aziende toscane di igiene urbana*" stabilite dalla DGRT 348/2020, nonché la normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

2. Il Gestore si obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare attenzione al rispetto della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo la normativa vigente.

Articolo 35

Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento

1. Il Gestore è obbligato a trasferire al gestore subentrante il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva.

2. Il Gestore è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Autorità la banca dati degli utenti serviti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, facente parte del sistema informativo duale di cui all'50, comma 4, del Contratto.

Articolo 36

Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consumatori

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R.T. n. 28 del 1993 ed alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi L. 383/2000 e della L.R.T. 42/2002, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore. Di tali convenzioni è data comunicazione all'Autorità.

2. È data facoltà, altresì, alle Associazioni di tutela dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R.T. 9/2008 di svolgere le medesime attività di cui al comma precedente, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente, con il Gestore o con l'Autorità, anche nell'ambito della gestione della Carta della Qualità dei Servizi di cui al successivo Articolo 49.

3. Le attività di cui al comma 1, devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Capo V.
DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL GESTORE

Articolo 37
Il piano economico-finanziario del Gestore

1. Il Gestore con la sottoscrizione del presente Contratto dà atto che il Piano economico-finanziario dallo stesso proposto applicando il vigente MTR e contenuto nel Piano Industriale, Allegato n. 2 del Contratto, garantisce l'equilibrio economico e finanziario della gestione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera fff), del Dlgs n.50/2016, per l'intera durata del presente contratto.

2. Il Piano Economico Finanziario di cui al comma precedente include i costi riconosciuti dal MTR e derivanti da:

a) l'erogazione dei Servizi base ed aggiuntivi secondo le quantità e modalità definite nel PI e nelle relative schede di dettaglio elaborate dal Gestore ed approvate dall'Autorità, Allegato n. 2 del Contratto, sul territorio dei Comuni dell'ATO, di cui all'4 del Contratto; tali servizi includono la gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza del presente Contratto;

b) la progettazione e realizzazione degli impianti previsti nel Piano Straordinario e nel PI e ricompresi nell'oggetto di affidamento con le modalità e nelle tempistiche indicate nel PI Allegato n. 2 e nel DTS, Allegato n. 1 al Contratto;

c) l'erogazione di tutte le ulteriori prestazioni incluse nel Servizio di cui al presente Contratto.

3. L'equilibrio economico finanziario del PEF di cui al comma 1 si correla all'applicazione del MTR previsto dalla Deliberazione ARERA 443/2019.

4. Il PEF di cui al comma 1, in corrispondenza di un nuovo periodo regolatorio fissato da ARERA sarà, in accordo tra le parti, sottoposto a revisione in base alle previsioni regolatorie deliberate da ARERA *pro tempore* vigenti.

5. Per la revisione di cui al comma precedente, il Gestore si impegna a trasmettere all'Autorità, per le valutazioni conseguenti, la proposta di revisione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui la stessa avrà efficacia. La proposta di revisione dovrà riguardare l'intero periodo contrattuale residuale. Il PEF revisionato condiviso dalle parti dovrà essere, a cura del Gestore, sottoposto all'asseverazione di un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Articolo 38
Corrispettivo del Gestore

1. A fronte delle obbligazioni contrattuali, identificate nelle attività di cui al precedente 3, comma 1, spetta al Gestore un Corrispettivo in denaro, d'ora in poi anche solo "Corrispettivo", che, copre tutti, nessuno escluso, i costi di esercizio e di investimento del Servizio. L'entità del Corrispettivo garantisce l'equilibrio economico finanziario del PEF di cui al precedente 37.

2. Per quantificare l'ammontare del corrispettivo annuo da riconoscere al Gestore viene preso a riferimento il PEF contenuto nel Piano Industriale, proposto dal Gestore medesimo e costruito in applicazione del vigente MTR, tenuto conto delle variazioni conseguenti ai PAA e delle revisioni che nel corso del presente Contratto potrà subire, come previsto dall'art. 37.

3. La misura massima del Corrispettivo annuale da riconoscere al Gestore per il Servizio di cui al presente Contratto è quella derivante dall'applicazione del MTR *pro tempore* vigente calcolato e validato dall'Autorità, nella sua funzione di Ente territorialmente competente individuato dagli atti di regolazione approvati da ARERA, in corrispondenza di ogni singola annualità del presente Contratto, che ne definisce anche il limite di crescita rispetto all'anno precedente.

4. Ai fini del calcolo del Corrispettivo di cui al comma precedente, gli efficientamenti nel costo del Servizio proposti dal Gestore nel PI, nonché gli ulteriori che si potranno determinare annualmente in conseguenza dei PAA definiti nel corso del presente Contratto, saranno quantificati come detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF o con le modalità previste dagli atti di regolazione *pro tempore* vigenti.

5. Il corrispettivo del Gestore copre i costi riconosciuti dal MTR *pro tempore* vigente in via esemplificativa e non esaustiva afferenti a:

a) L'erogazione dei servizi base di cui al precedente e, in base alle quantità di servizio stabiliti nel Piano Annuale delle attività di cui al precedente 9 e in coerenza con il Piano Economico Finanziario del Gestore di cui al precedente 37;

b) L'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente 4, in base alle quantità di servizio stabiliti nel Piano Annuale delle attività di cui al precedente 9 e in coerenza con il Piano Economico Finanziario del Gestore di cui al precedente 37;

c) Alla gestione, progettazione e realizzazione di impianti ed infrastrutture;

d) Al trattamento, recupero e smaltimento.

6. Con le modalità definite nel DTS dal Corrispettivo saranno decurtate le penali che l'Autorità comminerà al Gestore.

7. I Contributi pubblici concessi al Gestore non devono in ogni caso essere mai duplicati nel Corrispettivo.

8. Il Corrispettivo annuale sarà annualmente fatturato dal Gestore direttamente ai Comuni dell'ATO serviti con ripartizione su 12 (dodici) mensilità. La fattura mensile, che dovrà obbligatoriamente recare il dettaglio analitico delle singole voci di costo e di ricavo previste dal MTR, nonché, come allegato, la segnalazione di dettaglio del quadro economico analitico dei servizi erogati in aggiunta o decremento rispetto a quanto programmato nel PAA, dovrà essere

emessa nell'intervallo temporale compreso tra il giorno 5 ed il giorno 10 giorno del mese successivo alla mensilità cui si riferisce. Tale fattura, dovrà essere pagata dai Comuni al Gestore entro la fine del mese successivo a quello a cui la stessa si riferisce.

9. Il Corrispettivo sarà fatturato direttamente agli utenti in caso di applicazione della tariffa - corrispettivo di cui al successivo 40.

10. Il rischio del ritardato o mancato pagamento del Corrispettivo da parte delle Amministrazioni comunali servite è a carico del Gestore che pertanto dovrà provvedere agli accantonamenti sul proprio bilancio prudenzialmente necessari. Tuttavia, ove, a giudizio del Gestore, l'inadempienza di uno o più Comuni raggiungesse valori critici, il Gestore medesimo, previa dimostrazione di avere provveduto a rilevare tale inadempienza nei confronti del Comune moroso, evidenzierà in modo formale, con apposita relazione, la situazione all'Autorità affinché le parti trovino soluzioni compensative al fine di ridurre l'impatto sull'equilibrio finanziario del Gestore. Pari soluzioni saranno ricercate tra le parti nel caso di atti formalmente assunti dai Comuni di dichiarazione di dissesto, o similari.

Articolo 39
Contributo per la riduzione della produzione dei rifiuti

1. In base alle previsioni del Piano Straordinario (art. 7) e del DTA (art. 7.8.), un ammontare pari all'1,5% del corrispettivo destinato ai servizi di raccolta, igiene e smaltimento, deve essere destinato alla realizzazione di azioni relative alla riduzione e al riutilizzo (inclusi i Centri per il riutilizzo) e alle relative attività di comunicazione.

2. L'Autorità, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di funzionamento del contributo di cui al comma precedente.

Articolo 40
Applicazione e riscossione della tariffa-corrispettivo

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013, il Gestore si obbliga ad accertare e riscuotere la tariffa avente natura corrispettiva per i tutti i Comuni che ne abbiano prevista l'applicazione in luogo del tributo.

2. Previa istituzione della tariffa puntuale da parte dei Comuni che ne abbiano prevista l'applicazione, il Gestore provvede all'applicazione e riscossione diretta agli utenti del servizio della tariffa in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e secondo le modalità previste nel PI nel DTS. La modalità di fatturazione da parte del Gestore avverrà in accordo con il Comune di riferimento.

3. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Per tali adempimenti, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione del Gestore le anagrafiche degli utenti serviti. Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti dell'utenza, una volta che il credito diventa inesigibile, sarà

fatto oggetto di adeguate soluzioni compensative al fine di mantenere l'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

Capo VI.
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 41
Cause per le quali il Gestore può richiedere la revisione del Corrispettivo

1. Il Gestore, fatto salvo quanto già previsto nel presente Contratto, può chiedere all'Autorità la revisione del PEF, di cui all'37, con la finalità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e nei limiti di quanto consentito dal metodo ARERA *pro tempore* vigente, per le seguenti cause:

a) Disposizioni normative, nuove o di modifica di quelle vigenti, che al fine di essere ottemperate implicano una variazione dei costi del Servizio, ivi compresi gli adeguamenti del CCNL del personale;

b) Atti di pianificazione emanati da Pubbliche Amministrazioni che al fine di essere ottemperati implicano una variazione dei costi del Servizio;

c) Atti di regolazione emessi da ARERA che al fine di essere ottemperati implicano una variazione dei costi del Servizio;

d) Richieste dell'Autorità (o dell'Autorità per conto dei Comuni) di cui all'42;

e) Allungamento nei tempi di realizzazione delle opere derivante da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa che implicano una variazione dei costi del Servizio;

f) Eventi di forza maggiore che implicano una variazione dei costi del Servizio, come ad esempio:

- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Gestore;
- guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- epidemie e contagi;
- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Gestore;
- impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione del Servizio.

g) adeguamento dei prezzi di accesso agli impianti di discarica, di trattamento termico, meccanico biologico, di bio-digestione della frazione organica, esterni al perimetro dell'affidamento indicati dall'Autorità o individuati dal Gestore previo assenso da parte dell'Autorità medesima;

h) erogazione del servizio ai sensi dell'7, comma 7 per risoluzione anticipata degli affidamenti non cessati;

i) mancata attivazione, anche temporanea, del perimetro dei servizi oggetto di affidamento, collegato al contenzioso attuale o potenziale *non oltre* il Perimetro di Base individuato nella Sezione VII dell'Allegato n. 1;

j) mancata attivazione, anche temporanea del perimetro dei servizi oggetto di affidamento oltre il Perimetro Base individuato nella Sezione VII dell'Allegato n.1;

k) in funzione delle scelte impiantistiche che saranno assunte in base alla lett. h) del Cap. 2 del Piano Straordinario e nel DTA (Recupero energetico di Ambito)

2. Le revisioni di cui al comma 1, se approvate, determinano l'aggiornamento del presente contratto e l'eventuale revisione del PEF del Gestore, nei limiti di quanto consentito dalla regolazione di ARERA, con decorrenza concordata tra le parti.

Articolo 42
Modifiche al Servizio richieste dall'Autorità

1. È facoltà dell'Autorità o dei Comuni per il tramite dell'Autorità medesima, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del Servizio, per:

a) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

b) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;

c) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi;

d) Variazione nel numero delle utenze, su base comunale, rispetto alla banca dati facente parte del sistema informativo duale di cui all'50 del Contratto che implicano una variazione dei costi in diminuzione per una percentuale superiore al 5% del Corrispettivo del Servizio così come individuati nel PEF;

e) per motivate esigenze dei singoli Comuni.

2. L'Autorità, o i Comuni per il tramite dell'Autorità medesima, possono richiedere al Gestore varianti ai servizi con la seguente procedura:

i) formale istanza al Gestore da parte dell'Autorità di predisposizione di uno specifico progetto tecnico illustrativo delle varianti ai servizi e stima dei relativi costi, calcolati coerentemente con il contenuto del DTS e del PI;

ii) entro 20 (venti) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al punto i), consegna da parte del Gestore del progetto tecnico descrittivo delle varianti contenente una congrua tempistica attuativa ed i relativi costi di attuazione secondo i prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS;

iii) entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al punto ii), approvazione da parte dell'Autorità della proposta avanzata dal Gestore;

iv) in caso di richiesta da parte dell'Autorità di ulteriori modifiche, chiarimenti, approfondimenti (ivi incluse proposte di modalità alternative di riequilibrio del piano economico e finanziario), il Gestore produrrà la nuova documentazione relativa alle varianti ai servizi che tiene conto delle richieste dell'Autorità entro 15 (quindici) giorni. Le nuove proposte saranno esaminate dall'Autorità nei successivi 10 (dieci) giorni;

All'esito di tale procedura, in caso di approvazione da parte dell'Autorità delle varianti ai servizi e delle modifiche al PEF, così come predisposte dal Gestore, lo stesso attiverà il relativo servizio nella tempistica indicata ed approvata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'approvazione;

3. Le varianti di cui al comma precedente determinano la modifica dei progetti esecutivi, integrando quindi il Piano industriale e le schede comunali dei servizi di cui in Allegato n. 2.

Articolo 43

Modifiche alle attività del PAA ed invarianza del corrispettivo

1. L'Autorità, o i Comuni per il tramite dell'Autorità, possono chiedere al Gestore varianti non sostanziali ai servizi, che non incidano nel quadro economico, il Gestore si impegna a metterle in atto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Le modifiche che comportano una variazione fino al 2 %, a livello comunale e su base annuale, in ordine all'organizzazione del Servizio, in termini d'impegno orario del servizio svolto, senza tuttavia comportare incrementi o riduzioni della quantità complessiva e qualità di servizio previste nel PAA (es. proposte di variazione del giorno o dell'itinerario di svolgimento di un determinato servizio), non determinano alcuna revisione del Corrispettivo. Tale condizione riguarda tutte quelle variazioni di servizio non preventivamente programmabili.

3. Le temporanee interruzioni, sospensioni o riduzioni del servizio da parte del Gestore per gli eventi di cui all'41, comma 1 lettera f) non comporteranno l'applicazione delle penali né la variazione del corrispettivo, ancorché eccedenti il limite di cui al precedente comma 2, a condizione che il Gestore stesso, dopo aver fornito comunicazione formale all'Autorità ed ai Comuni ed aver tempestivamente informato l'utenza, abbia provveduto a porre in essere soluzioni atte a contenere al minimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche con il ricorso a modalità di servizio sostitutive o alternative. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dal Gestore in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente essere verificate ed eventualmente modificate in accordo con l'Autorità, sentiti i Comuni. Le riduzioni del servizio dovranno essere debitamente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 1, il corrispettivo sarà incrementato, per la parte di variazione eccedente il limite, in base ai costi esplicitamente sostenuti, rendicontati sulla base dei prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS;

4. Nel caso di modifiche determinate da lavori o attività posti in essere dagli Enti Locali nonché da soggetti pubblici o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati, il comune si impegna a informare tempestivamente il gestore e l'Autorità, entro cinque giorni dal verificarsi dal verificarsi dell'evento. Il Gestore dovrà programmare e porre in essere in tempo utile, i provvedimenti adeguati per consentire il regolare svolgimento degli eventi di cui sopra, anche attraverso l'effettuazione di servizi aggiuntivi, dandone comunicazione all'Autorità ed ai comuni, anche al fine di individuare i soggetti cui faranno capo gli eventuali maggiori oneri di servizio derivanti. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 2, il corrispettivo sarà incrementato, per la parte di variazione eccedente il limite, in base ai costi esplicitamente sostenuti e rendicontati e sulla base dei prezzi unitari di cui alla tabella inclusa nel DTS.

Articolo 44
Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione

1. In caso di proclamazione di sciopero, il Gestore, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, deve avvertire tempestivamente l'Autorità, i Comuni e l'utenza, e garantire le prestazioni indispensabili disciplinate dagli accordi sindacali e riportate, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi. Il Corrispettivo del Gestore verrà ridotto sulla base dei servizi non effettuati e non recuperati.-

Articolo 45
Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi)

1. Su richiesta dell'Autorità, laddove ciò risulti compatibile con la normativa all'epoca vigente, al Gestore potrà essere richiesto di realizzare opere, impianti o interventi strumentali aggiuntivi, sempreché previsti dagli strumenti di programmazione all'epoca vigenti, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari.

2. Alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi, il Gestore potrà procedere purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, anche per quanto attiene le modalità di affidamento.

3. Il costo dei lavori strumentali aggiuntivi sarà considerato ai fini della revisione del corrispettivo di cui all'38, secondo la procedura di cui all'46. Si applica altresì l'art. 175 del Codice contratti pubblici.

4. Il Gestore presenta all'Autorità i progetti di fattibilità tecnico – economica, completi dei relativi piani economici e finanziari e dei termini previsti per l'avvio dei lavori strumentali aggiuntivi e per l'ultimazione degli stessi. Il costo degli interventi sarà calcolato sulla base dei prezziari al momento vigenti.

5. Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi. La progettazione predisposta dal Gestore sarà inviata agli enti competenti per la relativa approvazione.

Articolo 46
Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario

1. Nel caso in cui l'Autorità ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di disequilibrio economico e finanziario, il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previste dal vigente MTR, presenta all'ARERA, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato dal MTR vigente.

2. Qualora l'Autorità accerti eventuali situazioni di disequilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

3. Ulteriori misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso potranno essere dettagliatamente specificate anche sulla base della regolazione ARERA.

Articolo 47
Divieto per il Gestore di disporre modifiche

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal Contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del Servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Autorità.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

3. L'esecuzione di attività non previste dal presente Contratto o non autorizzate in forma scritta, non danno titolo al Gestore di pretendere alcun tipo di corrispettivo.

Capo VII. RAPPORTI CON GLI UTENTI

Articolo 48
Carta della qualità dei Servizi

1. Il Gestore, in ossequio alla disciplina dell'articolo 2, comma 461 della L.244/2007 (finanziaria 2008), si impegna a redigere, promuovere e rispettare la Carta della Qualità dei Servizi. Tale Carta dovrà essere redatta nel rispetto dello Schema di cui all'Allegato n. 3 del Contratto approvato dall'Assemblea con Delibera n. 12 del 13.11.2020, come condiviso dalle Associazioni di Tutela dei Consumatori inserite nell'elenco di cui alla L.R.T. 9/2008.

2. La Carta della Qualità dei Servizi dovrà essere redatta dal Gestore entro il 31.12.2021 affinché sia successivamente approvata dall'Autorità.

3. La Carta ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate dal Gestore in esecuzione del Contratto, attraverso contenuti specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per un'adeguata considerazione dei reclami degli utenti, comprese le procedure per gli indennizzi e i rimborsi, anche automatici, in caso di inadempimenti da parte del Gestore.

4. La Carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell'utenza.

5. Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare la Carta della Qualità dei Servizi ogni tre (3) anni e comunque su richiesta dell'Autorità o in esecuzione di obblighi derivanti da normative sopravvenute.

6. Gli aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi eventualmente previsti dal Gestore, devono comunque essere approvati dall'Autorità.

7. Il Gestore si impegna altresì a rispettare e dare piena efficacia ai contenuti dell'Accordo tra l'Autorità e il Tavolo regionale sulla Qualità dei Servizi (istituito ai sensi della DGRT 59/2014) sottoscritto in data 24.01.2017, che prevede azioni e contributi finalizzati a favorire il corretto adempimento delle previsioni della Carta della Qualità dei Servizi.

8. L'Accordo di cui al punto precedente costituisce parte integrante dell'Allegato n. 3 al presente Contratto.

Capo VIII.
MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

Articolo 49
Controlli dell'Autorità

1. Spetta all'Autorità esercitare la funzione di controllo sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni della pianificazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.

2. Per lo svolgimento della suddetta funzione di controllo l'Autorità si può avvalere del supporto dei Comuni, dell'ATO, mediante apposita convenzione, oppure, se del caso, di soggetti terzi incaricati.

3. A tal fine l'Autorità dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del Servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Autorità di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il Servizio, che l'Autorità stessa ritenga necessari.

4. Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni

forma di controllo e verifica. In ogni caso i dati di cui sopra dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Il controllo sul Servizio è in ogni caso assicurato anche dall'obbligatoria adozione degli strumenti di cui al successivo 50

6. L'Autorità esercita i poteri di controllo di cui al precedente comma 1 attraverso l'analisi dei documenti, degli atti e delle informazioni richieste, nonché mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del Contratto.

7. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.

8. L'attività di controllo ha in particolare ad oggetto:

a) la corretta applicazione della tariffa del servizio gestione rifiuti urbani;

b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;

c) l'andamento economico-finanziario della gestione;

d) il rispetto della Carta della qualità del servizio di cui all'48;

e) la realizzazione degli investimenti e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

f) la destinazione ed il recupero effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;

g) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte annualmente e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore;

h) la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'33.

i) Tempi di realizzazione degli impianti;

j) attività di ispezione e controllo della qualità del servizio erogato;

k) le comunicazioni di cui agli articoli 15, comma 8, e 17, comma 3.

9. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Gestore, metterà a disposizione dell'Autorità le risorse finanziarie necessarie, per un importo annuo di € 200.000,00 (duecentomila/00) a partire dal primo anno di vigenza del Contratto e per ciascuno dei successivi. La somma, che dovrà essere versata entro il 30/06 di ogni anno, sarà annualmente soggetta a rivalutazione in applicazione della variazione dell'indice ISTAT.

10. Il Gestore si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Autorità l'accesso, anche *on line* o con strumenti informatici condivisi, ai dati delle attività riguardanti la quantità di servizio effettuato. Tale attività di controllo sarà effettuata anche attraverso la messa a disposizione del "Sistema gestionale duale" e del Sistema informativo territoriale" secondo le modalità precisate nella Sezione IX dell'Allegato n.1.

Articolo 50

Strumenti di controllo e obblighi del Gestore

1. L'Autorità esercita il controllo sull'applicazione del Contratto attraverso vari strumenti, tra i quali:

a) dati e relazioni sul Servizio comunicati dal Gestore ai sensi del presente articolo;

b) visite ed ispezioni presso il Gestore e sopralluoghi sul territorio oggetto del Servizio;

c) indagini ed analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza;

d) procedure, tecnologie, mezzi e dotazioni *hardware* e *software* individuati nella sezione IX dell'Allegato n. 1.

2. Il sistema duale di controllo di cui alla Sezione IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali) dell'Allegato n. 1 dovrà essere implementato, reso pienamente operativo e messo a disposizione da parte del Gestore, entro 24 mesi dalla firma del Contratto.

3. Il Gestore si obbliga a fornire all'Autorità ogni dato relativo al Servizio nelle modalità indicate nel Contratto, nel DTS o in altro documento di regolazione approvato dall'Autorità o da altri enti o organismi pubblici.

4. In particolare il Gestore si obbliga a fornire, nelle forme richieste dall'Autorità e secondo le procedure e gli strumenti contenuti nella Sezione VIII e IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali, Obblighi di comunicazione e penali) dell'Allegato n. 1 i seguenti dati, relativi al Servizio:

a) i quantitativi di rifiuti raccolti in ogni Comune dell'ATO in forma indifferenziata e differenziata suddivisi per tipologia;

b) i dati relativi alla tipologia, alla provenienza, alla destinazione, alla quantità e alla qualità dei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti, tramite la compilazione dei dati mensili di gestione impiantistica sulla banca dati ORSO Impianti (con cadenza trimestrale);

c) le informazioni sull'organizzazione del Servizio e, in particolare, sulla dotazione di mezzi e contenitori e sul personale impiegato;

d) data base, rappresentazione e codifica delle utenze servite e aggiornamento periodico con le anagrafiche comunali;

e) le informazioni relative agli utenti e alle utenze servite, all'aggiornamento dei dettagli operativi in tempo reale (compatibilmente con il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori), ai servizi svolti all'interno dell'ATO con georeferenziazione degli stessi, le informazioni relative alle voci di fatturazione secondo le modalità dettagliatamente stabilite nella sezione IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali) dell'Allegato n. 1;

f) le informazioni sulla gestione degli impianti e sulla relativa dotazione di attrezzature, mezzi, prodotti e personale impiegato;

g) il conto economico e lo stato patrimoniale relativi al Servizio;

h) il libro cespiti;

i) l'elenco dei contratti attivati;

j) atti attestanti l'assegnazione di contributi pubblici a fondo perduto;

k) le componenti di costo delle singole fasi: spazzamento, raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, nonché le componenti relative ai costi generali;

l) le componenti di costo specifiche di ciascun impianto gestito di recupero, di trattamento e smaltimento, nonché i relativi costi generali;

m) il numero e il contenuto dei reclami pervenuti al Gestore inerenti lo svolgimento del Servizio, le risposte ai reclami e la relativa tempistica e i rimborsi automatici agli utenti, e tutti gli altri adempimenti previsti dalla Carta della Qualità dei Servizi;

n) ogni altro dato che l'Autorità ritenga utile per lo svolgimento dei propri scopi istituzionali;

e) Il Gestore si obbliga altresì a produrre tutte le comunicazioni, così come previste nella sezione IX (Procedure e strumenti di controllo delle attività gestionali) dell'Allegato n. 1e a presentare una relazione annuale in cui siano contenuti i dati relativi agli investimenti, ai loro tempi di realizzazione, ai cespiti ammortizzabili ed agli eventuali contributi pubblici ricevuti a supporto di detti investimenti.

5. Inoltre, il Gestore trasmetterà trimestralmente all'Autorità un "Rendiconto dell'attività svolta" evidenziando nello stesso le attività svolte e le relative modalità.

6. Le visite e le ispezioni presso il Gestore, nonché le indagini e le analisi sul Servizio, effettuate al fine di assicurare che il Servizio stesso sia realizzato nel rispetto del Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento, anche sulla base di quanto previsto nell'Allegato n. 1.

7. In occasione delle ispezioni di cui al precedente comma possono essere effettuati, in contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente e la tutela delle conoscenze tecniche e gestionali del Gestore.

8. Il Servizio sarà monitorato dal Gestore che si impegna a verificare la qualità del Servizio espletato e quella percepita dagli utenti, in relazione agli *standard* di efficienza ed affidabilità di cui all'Allegato n.1, sotto la diretta supervisione dell'Autorità.

9. Il Gestore si obbliga a prestare all'Autorità ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

10. Il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti dall'Autorità, dall'Arpat e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati tenuti dal Gestore stesso. Il Gestore si obbliga altresì, ove necessario, a mettere a disposizione degli enti e dei soggetti deputati ai controlli i necessari spazi ed attrezzature. Il Gestore dovrà fornire i dati richiesti, altresì, ad altri soggetti pubblici (es. Protezione Civile) per motivi di comprovata utilità pubblica.

11. Nelle more dell'implementazione di un sistema di controllo unico secondo le modalità descritte nei commi precedenti, devono essere utilizzati i sistemi di controllo già in uso presso i Comuni dell'ATO e deve essere garantito senza soluzione di continuità il flusso delle informazioni che attualmente fluiscono dal gestore verso il Comune.

12. Nei comuni in cui è affidata al Gestore l'attivazione e gestione della tariffazione puntuale il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.

13. Alla scadenza dell'affidamento, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito all'Autorità la banca dati degli utenti serviti contenuta nel Sistema Informativo duale completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'Allegato n. 1.

Articolo 51
Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

1. Alla conclusione del periodo di riorganizzazione dei servizi l'eventuale mancato raggiungimento da parte del Gestore, per cause imputabili allo stesso, degli obiettivi complessivi a livello di intero ATO relativi alla raccolta differenziata stabiliti nel DTS (Allegato n. 1) e nel PI (Allegato n 2), comporta una penale nella misura stabilita nella Sezione VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali) dell'Allegato n. 1.

2. In tale ipotesi, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'58.

Articolo 52
Obblighi contabili del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a:

a) redigere bilanci separati per servizio / attività in ossequio a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA 443 e 444/2019 nonché dall'art 6 DLgs 175/ 2016;

b) sottoporre a certificazione, ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio da parte di una società abilitata;

c) relazionare annualmente in merito alle attività extra Contratto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 50/2016, attestando che tali attività non superano il 20% del fatturato del bilancio consolidato (capogruppo + società operative controllate) e che sono funzionali allo svolgimento del servizio svolto nell'ambito del Contratto.

2. Il Gestore struttura la contabilità regolatoria sulla base dei criteri di ripartizione del PEF tra i singoli Comuni.

Articolo 53
Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 9001 o equivalente, nonché il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS o equivalenti, nonché BS OHSAS 18001 – Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL) - UNI EN ISO 37001 – Certificazione

Anticorruzione Anti-bribery - UNI EN ISO 27001 – Sistemi di Gestione per la Sicurezza Informatica, ed a trasmettere annualmente all'Autorità copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate nella sezione VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali). dell'Allegato n.1.

2. Ove, a causa della sua recente costituzione, il Gestore non possa essere già in possesso di tali certificazioni, lo stesso è obbligato ad avviare il processo di certificazione entro 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto e concluderlo entro 24 mesi dalla medesima data.

3. Il Gestore si impegna per tutta la durata del Contratto a conseguire e mantenere per ciascun impianto ubicato nell'ATO ed in sua gestione, la certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO o EMAS.

4. Il Gestore è tenuto, altresì a consentire all'Autorità l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del Servizio.

Articolo 54
Certificazione del bilancio

1. Il Gestore è obbligato a proprie spese a far certificare il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge. Qualora il Gestore svolga attività ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Contratto, tale certificazione si riferisce al bilancio di esercizio relativo alle attività di cui al presente Contratto.

Capo IX.
GARANZIE, PENALI E SANZIONI

Articolo 55
Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del raggiungimento degli obiettivi previsti nel DTS e nel PI, del risarcimento dei danni derivanti dal loro eventuale inadempimento, il Gestore, è obbligato a prestare idonea fideiussione, bancaria o assicurativa, per un importo annuale pari al 10% (diecipercento) del valore mensile del Corrispettivo del Servizio.

2. La garanzia viene rilasciata su base biennale con obbligo di rinnovo per il biennio successivo entro il 15/12 del secondo anno del biennio in scadenza e ciò al fine di garantire l'intera copertura del periodo contrattuale. L'ultimo rinnovo avrà durata annuale. A partire dal secondo biennio contrattuale, il valore del corrispettivo su cui calcolare la garanzia è quello dell'anno precedente.

3. La fideiussione è idonea a garantire ogni anno di vigenza del Contratto per tutta la sua durata ed avrà scadenza una volta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla fine del rapporto contrattuale

4. La mancata costituzione o il mancato rinnovo della garanzia, di cui al comma 1, costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'58 dello stesso.

5. In caso di prelievo della garanzia di cui al precedente comma 1, il Gestore reintegra la stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data del prelievo medesimo, secondo quanto stabilito nel Contratto

Quadro. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite nell'58.

6. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma II, c.c., nonché l'impegno del garante a pagare entro 15 (quindici) giorni.

7. La Garanzia potrà altresì essere escussa al verificarsi di ogni altro fatto o evento previsto nel disciplinare o negli atti che regolano il rapporto come causa di escussione della stessa.

Articolo 56
Responsabilità e garanzie assicurative

1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del Servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico dell'Autorità.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del Servizio.

3. Il massimale della polizza di cui al comma 2 sarà, in linea con quanto previsto dalla prassi del mercato assicurativo per affidamenti di valore analogo a quello oggetto del Contratto, non inferiore ad euro 5.000.000 (cinquemilioni).

4. La polizza (o le polizze) dovrà garantire la copertura del danno ininterrottamente per l'intera durata del Contratto.

5. La polizza, o le polizze, stipulate dal Gestore dovranno essere consegnate all'Autorità all'avvio del Servizio.

6. La mancata stipula della polizza assicurativa di cui al comma 2 ed eventuali sue interruzioni saranno causa di risoluzione del Contratto secondo le modalità stabilite nel successivo 58.

7. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

Articolo 57
Penali per inadempimenti

1. La violazione, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel Contratto costituisce inadempimento e comporta l'applicazione di penali. Le penali sono escluse dai costi di gestione riconosciuti nel corrispettivo del Gestore.

2. Le fattispecie di inadempimento, la modalità di contestazione e di presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore, nonché la misura e le modalità di applicazione della penale sono descritte nella Sezione VIII (Obblighi di Comunicazione e Penali) dell'Allegato n.1.

3. Nel caso in cui le penali siano comminate a seguito di inadempimenti legati ai servizi svolti sui Comuni, l'ammontare complessivo sarà detratto dal corrispettivo del servizio. L'importo della penale potrà inoltre essere riconosciuto in forma di ulteriori servizi da svolgere sui medesimi

Comuni, per una quantità di servizio avente un valore analogo a quello dell'importo della penale stessa.

4. Nel caso in cui le penali siano comminate a seguito di inadempimenti legati a servizi generali oppure ad obblighi del Gestore nei confronti dell'Autorità o comunque ad eventi non ascrivibili ad alcun Comune, la somma versata dal Gestore sarà destinata ad un fondo specifico costituito presso l'Autorità stessa, che verrà disciplinato con successivo atto.

5. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Autorità nella lettera di contestazione.

6. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del Servizio, l'Autorità procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente – avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Contratto è risolto di diritto, con le modalità di cui all'58. È comunque fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

7. L'Autorità potrà recuperare la somma corrispondente alla penale anche mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno essere reintegrate dal Gestore nei successivi 30 (trenta) giorni. In tal caso, si applica il comma 5 dell'55. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore.

8. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempimenti, superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale su base annuale, il presente Contratto si riterrà risolto senza necessità di previa diffida e messa in mora, ai sensi del seguente 58.

Capo X.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 58
Risoluzione del contratto

1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'57, comma 2, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il Contratto è risolto di diritto:

a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, di cui agli 51, 32, 33, 55, 56, 62 e l'Autorità dichiari al Gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui all'57, comma 6, fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.;

c) nel caso in cui il Gestore perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del Contratto;

d) nel caso di superamento di limite complessivo di penali comminate (10%) di cui al precedente 57, comma 8.

2. L'interruzione immotivata del Servizio per una durata superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi per colpa imputabile esclusivamente al Gestore, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente comma 1, lett. a).

3. Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, che avverrà tramite comunicazione scritta tramite PEC, l'Autorità avvia le procedure per l'affidamento del servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del Servizio.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, commi 6 e 7, del D.L. n. 1/2012 e dalle altre norme vigenti in materia, il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità tutti i dati relativi al Servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.

5. Al momento della risoluzione del Contratto, l'Autorità procede all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Capo XI.
GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 59
Interpretazione del Contratto

1. Il presente Contratto dovrà essere interpretato nel modo più favorevole agli utenti, riconoscendo al Servizio la preminente funzione sociale.

Articolo 60
Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Livorno.

2. In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a dare piena esecuzione al presente Contratto.

Capo XII.
CLAUSOLE FINALI

Articolo 61
Adeguamenti contrattuali in ottemperanza a provvedimenti ARERA

1. Ogni modifica o novazione in ordine alla natura e alla struttura dei Contratti di Servizio, agli standard e alla qualità dei servizi, agli strumenti di regolazione e controllo, alle regole tariffare e

agli strumenti di tutela degli utenti, che verrà introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), verrà recepita dal presente Contratto, previa integrazione da sottoscrivere tra le parti, senza che il Gestore possa obiettare o vantare alcunché, salvo quanto previsto all'articolo 42.

Articolo 62
Divieto di cessione del Contratto

1. Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni. La cessione non è in ogni caso opponibile all'Autorità.

Articolo 63
Modalità delle comunicazioni

1. Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:

a) per il Gestore: **PEC: retiambientespa@sicurezzapostale.it**

b) per l'Autorità: **PEC: atotoscanacosta@postacert.toscana.it**

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.

3. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Articolo 64
Spese contrattuali, di registrazione e tributi

1. Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specificatamente previsto dalle norme nazionali.

2. Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.

3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Articolo 65
Fase transitoria

1. Il presente contratto si applicherà, *ipso iure* alla fine del periodo transitorio, ai Comuni dell'ATO che alla data di perfezionamento dell'affidamento (sottoscrizione del contratto di servizio) sono serviti da società non confluite interamente in RetiAmbiente o nel Gruppo RetiAmbiente e ai quali l'Autorità con Determina n. 29-DG del 23.06.2020, avente ad

oggetto "*procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. RELAZIONE SUL PERIMETRO DELL'AFFIDAMENTO*" e con Determina n. 55-DG del 20.10.2020, ha concesso un periodo transitorio, ai sensi della delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 15/2019, fatte salve le eventuali gestioni salvaguardate *ex lege* (Es: società miste con soci operatori individuati con gara).

2. Per poter beneficiare della suddetta finestra temporale, dovrà, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Contratto, sottoscriversi apposito contratto tra l'Autorità, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, pena la decadenza del servizio e l'estensione, *ipso iure*, del presente contratto. In detto contratto tra l'Autorità, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, sarà previsto che le società possano continuare, fino al 31/12/2021, a svolgere il servizio nel territorio di loro competenza esclusivamente sotto la direzione ed il coordinamento del Gestore Unico in conformità al Piano Industriale ed agli obiettivi di legge assegnati al Gestore Unico dall'Autorità. L'adesione formale alla regolamentazione contrattuale «transitoria» da parte delle Società non ancora confluite nel Gruppo sarà condizione necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta e/o gestione degli impianti da parte di queste ultime nei territori di competenza; la mancata formale adesione alla regolamentazione contrattuale transitoria suddetta, entro il termine perentorio sopra menzionato, comporterà il trasferimento del servizio/gestione a RetiAmbiente o società del gruppo, con contestuale passaggio di personale ed applicazione del presente contratto.
3. È fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 7 del presente contratto.

Articolo 66
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Gestore, nell'espletamento delle attività affidategli, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi nonché a trattare i dati personali, di cui venga a conoscenza, in conformità ai principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii. (T.U sulla Privacy) nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità.
2. Le parti rinviano ad apposito e distinto atto la nomina, da parte dell'Autorità in qualità di Titolare del trattamento dati, del Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dati.

Articolo 67
Condizione sospensiva risolutiva

1. Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto di servizio si risolve in caso di diniego definitivo della richiesta di iscrizione o di revoca dell'iscrizione, da parte dell'ANAC, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. Avverandosi la suddetta condizione risolutiva, l'Autorità ne dà comunicazione al Gestore a mezzo posta elettronica certificata; ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile. Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Gestore. Al verificarsi della condizione risolutiva, non spetta al Gestore alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento allo stesso di quanto dovuto per le attività svolte fino al giorno della risoluzione.

Repertorio n. 60534 del 17 novembre 2020

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020) e questo dì diciassette del mese di novembre in Livorno in una sala del Palazzo Comunale, posto in Piazza del Municipio n° 1.

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Massai Maria Luisa Segretario Generale del Comune di Livorno, in tale veste autorizzata a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse della Civica Amministrazione, che i signori:

- Franco Borchi nato a Pontedera il 18.11.1953
- Daniele Fortini nato a Orbetello il 28.08.1955

della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, previo accertamento dei poteri, hanno apposto in mia presenza le firme che precedono in calce all'atto e margine di tutti i precedenti fogli, da me letto, ed a margine dei fogli dell'allegato, della cui lettura le parti mi hanno dispensato.

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO AFFIDATO A RETIAMBIENTE S.P.A. PER IL PERIODO 2021 -2035

Allegato I al Contratto di Servizio

Rev_30/10/2020

I DISPOSIZIONI GENERALI 8

I.1 SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 8

I.2 CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO 12

I.3 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO 12

I.4 SCHEMA GENERALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA FASE DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E NEL PERIODO A REGIME 13

I.5 ASSETTO DEGLI IMPIANTI E DETERMINAZIONE DEI FLUSSI 15

II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 16

II.1 AUTOMEZZI 16

II.2 ATTREZZATURE 17

II.3 PERSONALE 19

III MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 20

III.1 Criteri generali 20
III.1.1 Servizi di raccolta fondamentali: RUI, FORSU, carta, imballaggi in plastica, vetro e metalli 20
III.1.2 Servizi di raccolta per altre frazioni 22
III.1.3 Frequenze di servizio delle raccolte 24
III.1.4 Efficienze di intercettazione per le diverse tipologie di servizi 24
III.1.5 Prescrizioni relative ai servizi di raccolta 26
III.1.6 Sistemi di raccolta e applicazioni di meccanismi di misurazione puntuale 26

III.2 Servizi stradali e di prossimità di raccolta dei rifiuti (SERVIZIO BASE) 27
III.2.1 Modelli organizzativi del servizio stradale 27
III.2.2 Volumetria disponibile e densità contenitori 28
III.2.3 Contenitori e veicoli 29
III.2.4 Rur (rifiuto urbano residuo) 30
III.2.5 Forsu (frazione organica) e verde 31
III.2.6 Imballaggi in vetro e/o plastica e/o metalli 32
III.2.7 Carta e Cartone 32
III.2.8 Abiti usati 32
III.2.9 Lavaggio e/o sanificazione contenitori 33

III.3 Servizi domiciliari di raccolta dei rifiuti 35
III.3.1 Tipologie di utenze servite da raccolte domiciliari 39
III.3.2 Servizi domiciliari "on demand" 40
III.3.3 Rur - rifiuto urbano residuo (servizio base) 42
III.3.4 Forsu - rifiuto organico (servizio base) 42
III.3.5 Vetro (servizio base) 43
III.3.6 Imballaggi in plastica e metalli (servizio base) 43
III.3.7 Carta e cartone (servizio base) 43
III.3.8 Verde (sfalci, ramaglie, potature) (servizio aggiuntivo) 44

III.3.9 Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (PSA) (servizio aggiuntivo) 44
III.3.10 Oli vegetali esausti (servizio aggiuntivo) 44

III.4 Servizi a chiamata 45
III.4.1 Rifiuti urbani pericolosi (RUP), quali pile e farmaci (servizio base) 45
III.4.2 Ingombranti e beni durevoli (servizio base) 46
III.4.3 Raccolte dedicate per utenze non domestiche (tutte le frazioni) (servizio aggiuntivo) 47
III.4.4 Verde (sfalci, ramaglie, potature) (servizio aggiuntivo) 48
III.4.5 Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (PSA) (servizio base) 48
III.4.6 Oli vegetali esausti (servizio base) 49

III.5 Servizi di raccolta puntuali 50
III.5.1 Raccolta puntuale grandi utenze (servizio aggiuntivo) 50
III.5.2 Raccolta amianto da piccoli lavori domestici (servizio aggiuntivo) 52
III.5.3 Raccolta Rifiuti Cimiteriali (servizio base) 52

III.6 Servizi di raccolta a centri comunali di raccolta (ccr) e gestione dei centri (servizio base) 53
III.6.1 Integrazioni con centri di riutilizzo 55

III.7 Servizi di igiene urbana 56
III.7.1 Modalità operative del servizio di spazzamento e lavaggio strade 56
III.7.2 Requisiti generali del servizio di spazzamento e lavaggio strade 57
III.7.3 Standard qualitativo del servizio di spazzamento 59
III.7.4 Spazzamento Manuale (servizio base) 59
III.7.5 Spazzamento Meccanizzato (servizio base) 60
III.7.6 Spazzamento Combinato/Misto (servizio base) 61
III.7.7 Lavaggio Strade (servizio base) 62
III.7.8 Servizi accessori di pulizia e igiene urbana 62
III.7.8.1 Raccolta e pulizia fiere e mercati, manifestazioni (servizio aggiuntivo) 63
III.7.8.2 Servizio di rimozione foglie (servizio aggiuntivo) 64
III.7.8.3 Posizionamento occasionale/stagionale/straordinario contenitori (servizio aggiuntivo) 65
III.7.8.4 Posizionamento isole ecologiche mobili, anche di tipo automatizzato (servizio aggiuntivo) 65
III.7.8.5 Svuotamento aggiuntivo e/o manutenzione e/o installazione e/o sostituzione di cestini (servizio aggiuntivo) 66
III.7.8.6 Servizio di rimozione deiezioni animali (servizio aggiuntivo) 66
III.7.8.7 Raccolta dei rifiuti presso le spiagge libere ed altri tratti di costa balneabili e fruibili liberamente tramite contenitori posizionati in appositi punti di raccolta (servizio aggiuntivo) 66
III.7.8.8 Pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio 67
III.7.9 Rimozione rifiuti abbandonati, inclusi carcasse animali, relitti di veicoli abbandonati, rifiuti abbandonati su spiagge, arenili e rive lacuali e fluviali (servizi base) 68
III.7.9.1 Rimozione rifiuti abbandonati 68
III.7.9.2 Rimozione rifiuti costituiti da relitti di veicoli abbandonati 70
III.7.9.3 Servizio rimozione carcasse animali 70
III.7.9.4 Rimozione rifiuti abbandonati su spiagge e arenili 71
III.7.9.5 Rimozione rifiuti abbandonati su sponde fluviali 71

III.8 Fornitura di sacchi e contenitori all'utenza, incluso kit per raccolta organico domestico e per autocompostaggio (servizio BASE) 71

III.9 Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo (servizio base) 72

III.10 Gestione degli impianti inclusi nel perimetro di affidamento ai fini del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti (servizio base); 74

III.11 Trasporto dei rifiuti ai siti di conferimento (servizio base) 75

III.12 Valorizzazione e cessione dei materiali destinati a trattamento e riciclo/recupero (servizio base) 75

III.12.1 Frazioni secche da raccolta differenziata di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.LGS n. 152/2006 e altre frazioni valorizzabili 75

III.12.2 Ulteriori frazioni da raccolta differenziata 76

III.12.3 Forsu 76

III.12.4 Rifiuti da spazzamento 76

III.12.5 Prodotti Sanitari assorbenti 76

III.12.6 Frazioni destinabili a recupero energetico 77

III.12.7 Compost 77

III.12.8 FOS (frazione organica stabilizzata) 77

III.13 Gestione del rapporto con l'utente, informazione e comunicazione (servizio base) 77

III.13.1 Obiettivi, strumenti di comunicazione e standard 77

III.13.2 Obblighi del Gestore relativamente all'attività di informazione e comunicazione 79

III.13.3 Redazione, aggiornamento e diffusione della Carta della Qualità dei Servizi e monitoraggio della qualità dei servizi 81

III.13.4 Avvio e messa a regime di nuovi servizi 83

III.14 Attivita di monitoraggio, controllo e reporting (servizio base) 84

III.15 Servizi preliminari alla determinazione degli importi tributari e alla riscossione della tassa sulla gestione rifiuti (Gestione TARI) (SERVIZIO AGGIUNTIVO) 84

III.16 Servizio di Applicazione tariffa in base all'effettiva produzione di rifiuti D.M. 20 Aprile 2017 (servizio aggiuntivo) 85

III.16.1 Tecnologie di gestione della misurazione puntuale 86

III.16.2 Determinazione della quota variabile della tariffa sulla base della misurazione puntuale 86

III.17 Supporto compostaggio domestico, monitoraggio e certificazione (servizio aggiuntivo) 87

III.18 Servizi di vigilanza sul rispetto della regolamentazione della gestione dei rifiuti (Servizio aggiuntivo) 88

III.19 Siti inquinati riferibili a passate attività di gestione rifiuti urbani (art 27 c1 lett. c) L.R 25/98) e post gestione (servizio aggiuntivo) 89

III.20 Gestione impianti compostaggio di comunità/prossimità (SERVIZIO AGGIUNTIVO) 90

III.21 Piano annuale delle attività 90

IV PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE/LAVORI PREVISTI DALLA PIANIFICAZIONE 95

IV.1 Centri di raccolta rifiuti 95

IV.1.1 Prescrizioni relative ai centri di raccolta 100

IV.1.2 Specifiche tecniche per la realizzazione dei Centri di Raccolta 101

IV.1.2.1 Indicazioni delle specifiche tecniche 102

IV.1.2.2 Scavi e movimenti terra 102
IV.1.2.3 Piantumazione 102
IV.1.2.4 Recinzione 102
IV.1.2.5 Pavimentazione 103
IV.1.2.6 Deposito RUP 104
IV.1.2.7 Uffici e spogliatoi 104
IV.1.2.8 Stazione di pesatura 104
IV.1.2.9 Impianto elettrico 105
IV.1.2.10 Raccolta acqua di prima pioggia e scarichi 105
IV.1.2.11 Impianto di videosorveglianza 106
IV.1.2.12 Approvvigionamento idrico 106
IV.1.3 Integrazioni con centri di riutilizzo 106

IV.2 Impianti previsti dalla pianificazione 106

IV.3 Prescrizioni relative all'impatto acustico degli impianti 107

IV.4 Prescrizioni relative alla coerenza con i piani di competenza dellE Autorità di Bacino 107

V STANDARD DI PRODUTTIVITA DEI SERVIZI 108

V.1 Produttività dei servizi domiciliari 108

V.2 Produttività dei servizi stradali e di prossimità 109

V.3 Produttività dei servizi a chiamata 111

V.4 Produttività dei servizi puntuali 112

V.5 Produttività dei servizi a centro di raccolta 112

V.6 Produttività dei servizi di igiene urbana 113

VI STANDARD MINIMALI RICHIESTI NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI TRASFERITI 115

VI.1 Piano di gestione operativa 115

VI.2 Programma di manutenzione ordinaria 116

VI.3 Certificazione del sistema di gestione ambientale 119

VI.4 Programma di gestione dei dati ambientali e della loro comunicazione al pubblico interessato 119

VI.5 Standard di gestione impianti TM, TMB, Compostaggio 119

VI.6 Standard di gestione discariche in esercizio 120

VI.7 Standard per la messa in manutenzione degli impianti trasferiti attivi 120

VII - PERIMETRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO 121

VII.1 SEZIONE A - Comuni oggetto di erogazione del servizio ed impianti in affidamento a partire dalla sottoscrizione del contratto (perimetro base) 121
VII.1.1 SEZIONE A/1 – Comuni oggetto di erogazione del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto .121
VII.1.2 SEZIONE A/2 – Impianti oggetto di gestione a partire dalla sottoscrizione del contratto. 123

VII.2 SEZIONE B - Comuni/servizi ed impianti oggetto di affidamento SUCCESSIVAMENTE al 01.01.2021 (perimetro differito) 124
VII.2.1 SEZIONE B/1 – Comuni oggetto di affidamento successivo alla scadenza dei rispettivi contratti con i Gestori Uscenti. 124
VII.2.2 SEZIONE B/2 – Impianti oggetto di gestione successiva alla scadenza dei rispettivi contratti con i Gestori Uscenti 125

VII.3 SEZIONE C - Estensione del "perimetro completo" 125
VII.3.1 SEZIONE C/1 – Perimetro completo di esecuzione del servizio 125

VIII OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PENALI.....126

VIII.1 PROCEDURA PER IRROGAZIONE PENALI..... 126

VIII.2 CONTROLLO DA PARTE DELL'AUTORITà E DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI..... 127

VIII.3 PENALIZZAZIONI CORRELATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 128

VIII.4 PENALIZZAZIONI CORRELATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO A DISCARICA e DI RECUPERO ENERGETICO 129

VIII.5 COMUNICAZIONI E PENALI: SERVIZI BASE ED AGGIUNTIVI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO 129
VIII.5.1 Programma dei servizi 129
VIII.5.2 Piano annuale delle attività.....130
VIII.5.3 Esecuzione dei servizi di raccolta ed igiene urbana 131
VIII.5.4 Ulteriori penali 134

VIII.6 COMUNICAZIONI E PENALI: Gestione rapporto con l'utenza, informazione e comunicazione 137
VIII.6.1 Report mensile dei quantitativi raccolti 137
VIII.6.2 Relazione tecnico-economica.....138
VIII.6.3 Piano di comunicazione e Carta dei Servizi 138
VIII.6.4 Gestione rapporto con l'utenza 139

VIII.7 COMUNICAZIONI E PENALI: SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 139
VIII.7.1 Realizzazione impianti e obbiettivi di gestione 139
VIII.7.2 Consuntivo annuale impianti 142
VIII.7.3 Analisi merceologiche 142
VIII.7.4 Ulteriori penali 143

IX PROCEDURE E STRUMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI – SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DUALE (SIT) 144

IX.1 Premessa 144

IX.2 Organizzazione generale della procedura di controllo 144

IX.3 Specifiche dei sistemi di localizzazione flotta mezzi via gps 149

X ALLEGATO I: RIEPILOGO STANDARD TECNICI 152

XI ALLEGATO II - CRITERI PER LA REGOLAZIONE ECONOMICA DEI COSTI RICAVI PER IL RECUPERO/SMALTIMENTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE 157

XI.1 REGOLAZIONE ECONOMICA DEI RICAVI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ALLEGATO E ALLA PARTE IV DEL D.LGS N. 152/2006 ed ALTRe FRAZIONI A VALORIZZIONE ... 157

XI.2 REGOLAZIONE ECONOMICA DEI COSTI/RICAVI PER IL TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DI ULTERIORI FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 163

XII ALLEGATO III – PREZZIARIO DEI SERVIZI 165

I DISPOSIZIONI GENERALI

I.1 SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Disciplinare contiene la regolamentazione del Servizio oggetto di affidamento alla Società *in house* RetiAmbiente S.p.A. individuata con Delibera dell'Assemblea n. [●] del [●] quale gestione unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'A.T.O. Toscana Costa[1].

Il Servizio che l'Autorità d'Ambito per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani (d'ora in poi anche solo "Autorità") affida al Gestore Unico è così composto:

- ***"Servizi base"***, ovvero servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio di Ambito;
- ***"Servizi aggiuntivi a richiesta"***, ovvero servizi complementari ai servizi base la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali;
- ***"Progettazione e Realizzazione delle infrastrutture e degli impianti opere/lavori attualmente previsti dalla Pianificazione di Ambito, dal DTA e dal Piano Industriale di RetiAmbiente"***, secondo le tempistiche e nel dettaglio descritti nel Piano Industriale, ovvero le attività di progettazione e le attività di realizzazione di impianti previsti dalla programmazione/pianificazione del Servizio (Piano Straordinario) e rientranti nel perimetro di estensione del Servizio di Ambito e delle ulteriori previsioni impiantistiche contenute nel Piano Industriale del Gestore, allegato al Contratto.

In particolare, il Gestore dovrà svolgere, sul territorio dei Comuni dell'A.T.O. Toscana Costa, i servizi di seguito indicati:

A) **SERVIZI BASE, che il Gestore è obbligato a svolgere in tutti i Comuni,** secondo gli standard tecnici di cui al Cap. III:

A.1 - Servizi fondamentali di raccolta

a. Servizi di Raccolta stradale, anche mediante campane o contenitori di tipo interrato, dei rifiuti indifferenziati e differenziati costituiti da:
   - Raccolta stradale Rur (rifiuto urbano residuo indifferenziato);
   - Raccolta stradale rifiuto organico (frazione organica-Forsu e Verde);
   - Raccolta stradale carta e cartone;
   - Raccolta stradale imballaggi in vetro e/o plastica e/o metalli;
   - Raccolta stradale abiti usati;
   - Lavaggio e/o sanificazione contenitori stradali;
b. Servizi di Raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati e indifferenziati costituiti da:
   - Raccolta domiciliare Rur (rifiuto urbano residuo indifferenziato);
   - Raccolta domiciliare rifiuto organico (Forsu);
   - Raccolta domiciliare carta e cartone;
   - Raccolta domiciliare vetro;

[1] Comprende i Comuni delle Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, esclusi per quest'ultima quelli di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, Sassetta, San Vincenzo e Suvereto.

- Raccolta domiciliare imballaggi in plastica e imballaggi metallici (modalità cosiddetta multimateriale leggero Mml);

c. Servizi di raccolta a chiamata dei rifiuti costituiti da:
   - Rifiuti urbani pericolosi (Rup), quali Pile e Farmaci;
   - Rifiuti ingombranti/RAEE e beni durevoli;
   - Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (Psa)
     - oppure raccolti in modo integrato ad altre raccolte (fino a 3/7);
   - Oli vegetali esausti
     - oppure raccolti in modo integrato ad altra raccolta (1/7);

d. Servizi di raccolta puntuale:
   - Raccolta puntuale rifiuti cimiteriali;

A.2 - Servizi fondamentali di igiene urbana

a. Servizi di spazzamento e lavaggio strade:
   - Spazzamento manuale, incluso svuotamento cestini;
   - Spazzamento meccanizzato;
   - Spazzamento misto/combinato;
   - Lavaggio strade.

b. Rimozione rifiuti abbandonati, inclusi carcasse animali, relitti di veicoli abbandonati, rimozione di rifiuti abbandonati su spiagge, arenili e rive lacuali e fluviali.

A.3 - Servizi di raccolta a Centri di raccolta e gestione dei Centri di raccolta e isole di raccolta mobili;

A.4 - Fornitura di sacchi e contenitori all'utenza, incluso kit per raccolta organico domestico e per autocompostaggio;

A.5 - Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero;

A.6 -Gestione del rapporto con l'utente e comunicazione;

A.7 - Attività di monitoraggio, controllo e reporting;

A.8 - Commercializzazione dei rifiuti e/o materie prime e/o materie prime secondarie e/o dei sottoprodotti, derivanti dalle operazioni di raccolta, trattamento, recupero e/o smaltimento;

A.9 - Gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza del Contratto di Servizio;

A.10 - Gestione di nuovi impianti;

A.11 - Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo;

B) SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA, da attivarsi solo se richiesti dai Comuni e secondo le specifiche richieste dei Comuni per quanto attiene al dimensionamento degli stessi, che il Gestore è obbligato a svolgere:

B.1 - Servizi aggiuntivi di raccolta

a. Servizi di raccolta domiciliare:
   - Raccolta domiciliare di rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, potature);

- Raccolta domiciliare rifiuti di prodotti sanitari assorbenti;
- Raccolta domiciliare oli vegetali esausti.

b. Servizi di raccolta a chiamata:
   - Raccolta a chiamata di rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, potature);
   - Raccolte dedicate per utenze non domestiche (tutte le frazioni);

c. Servizi di raccolta puntuale:
   - Servizi di raccolta puntuale grandi utenze;
   - Raccolta amianto da piccoli lavori domestici (e smaltimento).

B.2 - Servizi aggiuntivi di igiene urbana (servizi accessori di pulizia e igiene urbana)

a. Raccolta e pulizia fiere e mercati, manifestazioni;
b. Servizio aggiuntivo di rimozione foglie;
c. Posizionamento contenitori;
d. Posizionamento isole ecologiche mobili;
e. Svuotamento aggiuntivo e/o manutenzione e/o installazione e/o sostituzione di cestini;
f. Servizio aggiuntivo di rimozione deiezioni animali;
g. Raccolta dei rifiuti presso le spiagge libere ed altri tratti di costa balneabili e fruibili liberamente tramite contenitori posizionati in appositi punti di raccolta e montaggio/smontaggio di attrezzature funzionali alla raccolta dei rifiuti;
h. Pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio

B.3 - Servizio di applicazione tariffa in base all'effettiva produzione di rifiuti;

B.4 - Supporto compostaggio domestico, monitoraggio e certificazione;

B.5 - Servizi preliminari alla determinazione degli importi tributari e alla riscossione della tassa sulla gestione dei rifiuti;

B.6 - Servizi di vigilanza sul rispetto della regolamentazione della gestione dei rifiuti e in particolare sul corretto conferimento dei rifiuti attraverso appositi agenti accertatori;

B.7 - Gestione post chiusura e/o bonifica discariche esaurite;

B.8 - Gestione impianti compostaggio di comunità/prossimità

C) **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI OPERE/LAVORI attualmente previsti dalla Pianificazione di Ambito, nel DTA e nel Piano Industriale di RetiAmbiente, secondo le tempistiche e nel dettaglio descritti nel Piano Industriale.**

Si tratta delle attività strumentali al servizio di gestione integrata dei rifiuti identificate nella progettazione e realizzazione di opere ed impianti, riferiti a:

1) realizzazione di N. 36 nuovi Centri di raccolta, come nel dettaglio indicati al Par. IV.1;
2) riconversione dell'impianto sito in loc. Pioppogatto (Massarosa) in impianto di selezione e stabilizzazione con potenzialità massima pari a 140.000 t/a finalizzata alla selezione spinta del rifiuto indifferenziato per massimizzare il recupero di materia e la produzione di CSS di alta qualità. Nelle more della conclusione dell'intervento, qualora autorizzato, attivazione di una linea di compostaggio aerobico della frazione organica finalizzata alla riduzione del deficit di trattamento di ambito (sino a 40.000 t/a di frazione organica più 10.000 t/a di frazione verde)

e contemporanea riduzione della capacità di trattamento della frazione indifferenziata sino a 100.000 t/a;

3) adeguamento, successivamente all'ingresso nel perimetro di affidamento, dell'impianto Cermec di Gotara (Massa): l'intervento prevede un ampliamento della capacità complessiva di trattamento della frazione organica e verde (compreso eventualmente biomasse, rifiuti spiaggiati e legno) con rifacimento dell'intero impianto fino alla potenzialità al servizio dell'Ambito di 60.000 t/a di frazione organica e 37.000 t/a di frazione verde e contestuale chiusura e riconversione dell'impianto TMB la cui area dovrà essere destinata alle funzioni sopra indicate;
4) revamping dell'impianto sito in loc. Buraccio (Porto Azzurro), al fine di consentire un funzionamento ottimale per il trattamento della frazione organica e verde raccolta sul territorio dell'Isola d'Elba con la potenzialità di 8.000 t/a (6.000 t/a di organico e 2.000 t/a di verde);
5) realizzazione di un impianto di recupero materia mineralizzata e bio-metano derivante dal trattamento del sottovaglio (FOP) in uscita da TM da realizzare per un flusso di circa 42.000 t/a presso l'impianto di loc. Pioppogatto (Massarosa) o in alternativa in loc. Ospedaletto (PI);
6) realizzazione di 4 nuove "Ri-fabbriche dei Materiali", una per provincia, piattaforme di pre-pulitura e preparazione al riciclo delle frazioni secche da RD raccolte con sistemi domiciliari spinti di "porta a porta" o tramite il conferimento presso i CCR (carta e cartone, plastica e metalli);
7) realizzazione di riciclerie;
8) realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti ingombranti con due linee di trattamento per una potenzialità complessiva di 50.000 t/a in loc. Ospedaletto (Pisa);
9) realizzazione di un impianto per il trattamento delle terre di spazzamento (integrabile con trattamento alghe e rifiuti provenienti da spiagge e coste) per il recupero di sabbia e materiali lapidei con una potenzialità di 30.000 t/a;
10) realizzazione di un impianto per l'avvio a recupero di prodotti assorbenti per l'igiene della persona a Capannori (LU), con una potenzialità di 15-30.000 t/a.
11) chiusura e/o post-gestione delle seguenti discariche (da parte del Gestore nel caso in cui venga esercitata formalmente la relativa opzione da parte dei soggetti od enti proprietari degli impianti e venga stipulato specifico accordo tra l'Autorità ed i medesimi soggetti od enti proprietari dell'impianto), anche mediante il completamento delle volumetrie previste e/o pianificate:
    - discarica di Campo nell'Elba-Literno;
    - discarica di Molazzana-Selve di Castellana;
    - discarica di Croce al Marmo-Pisa;
    - discarica delle Selvette-Capannori;
12) post-gestione della discarica di Montecatini Val di Cecina-Buriano così come regolata da Accordo del 15.10.2018 tra Autorità ed i Comuni di Casale Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

Il Piano Industriale approvato dall'Autorità e allegato al Contratto di Servizio, comprende un servizio di recupero energetico dei flussi previsti (frazione secca, css, scarti), inclusi i quantitativi eccedenti le disponibilità previste all'interno dell'Ambito. Tale servizio costituisce parte del corrispettivo, incluso nel Piano Economico Finanziario, allegato al Contratto di Servizio.

Entro il 2023, a valle dell'affidamento e sulla base degli scenari contenuti all'interno del Piano Industriale, è prevista la conclusione delle verifiche tecnico-economiche relative al soddisfacimento del fabbisogno di recupero energetico e, sulla base delle risultanze di tali verifiche e anche alla luce di possibili nuove determinazioni derivanti dall'aggiornamento della Pianificazione Regionale, l'Autorità effettuerà le proprie scelte e procederà, se necessario, alla revisione ed aggiornamento del Piano Straordinario o di analogo strumento di pianificazione e/o programmazione dei servizi a scala di Ambito.
Tali revisioni porteranno, se necessario ad una verifica ed aggiornamento del Contratto di servizio e della relativa Pianificazione Economica e finanziaria, secondo la procedura di cui all'Art. 41 del Contratto di Servizio.

I.2 CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO

I servizi soggetti al presente Disciplinare sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse.

Ai sensi dell'Art. 178 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

A tal fine, la stessa dovrà essere effettuata altresì secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all'Autorità.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, il Gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il Gestore si farà carico della dovuta informazione agli uffici comunali competenti e agli utenti (come disciplinato nella Carta della Qualità dei Servizi, di cui al successivo par. III.13.3) attraverso gli organi di stampa e televisioni nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. Qualora lo sciopero coincidesse con eventi o iniziative di interesse pubblico dove è generalmente richiesta una maggiore attenzione per il decoro o la sicurezza, fermo restando che per i casi più rilevanti, potrà essere richiesto di provvedere, a onere e cura del Gestore, alla distribuzione alle utenze dell'area interessata di apposito avviso una settimana prima dello sciopero.

I.3 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO

L'area di riferimento per l'erogazione del servizio è costituita dal territorio dei Comuni dell'A.T.O. Toscana Costa, così come individuati nel successivo Cap.VII.

Il perimetro di esercizio del servizio rappresenta la delimitazione del territorio nel quale viene effettivamente svolto il servizio.

I servizi di cui al presente Disciplinare sono espletati su aree pubbliche ovvero su quelle private soggette ad uso pubblico, essendo escluso l'obbligo per il Gestore di espletare tali servizi in aree private, salvo diversi accordi tra Gestore e amministrazioni comunali.

Ai fini della valutazione della produttività dei servizi, è adottata la classificazione empirica per i Comuni secondo la metodologia individuata dal Documento Tecnico Attuativo (par. 5.3.1 – Dispersione della popolazione e standard di produttività dei servizi):

- alta dispersione;
- alta concentrazione;
- normale.

Tale classificazione, che viene riportata nel Piano Annuale delle Attività, potrà essere periodicamente aggiornata, ai fini della verifica della coerenza degli standard di produttività dei servizi adottati, e in caso di sua variazione nei riguardi di uno o più Comuni, potrà dar luogo a procedura di revisione del corrispettivo secondo la procedura prevista all'Art. 41 del Contratto di servizio.

I.4 SCHEMA GENERALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA FASE DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E NEL PERIODO A REGIME

Lo Schema Generale di Gestione di riferimento, per quanto riguarda l'articolazione complessiva del sistema di gestione dei rifiuti nell'Ambito (raccolta, trasporto, igiene, trattamento), nel periodo di affidamento, è contenuto nel Piano Industriale allegato al Contratto di Servizio.

Tale Schema è stato sviluppato sulla base ed in coerenza con lo Schema generale di Gestione di ambito, contenuto nel Documento Tecnico Attuativo del PS, sviluppato dall'autorità ed approvato con Determina N. 21 DG del 23/12/2019.

Esso costituisce pertanto lo Schema di riferimento per quanto riguarda l'evoluzione dei servizi, degli obiettivi di raccolta differenziata, dell'evoluzione impiantistica e della conseguente allocazione dei flussi di rifiuti, per il periodo di Affidamento previsto.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei servizi, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti, sono individuati due distinte fasi:

- **"Fase di riorganizzazione dei servizi":** è l'arco temporale, quantificato nei successivi 24 mesi dall'effettivo avvio del Servizio nel singolo Comune, entro cui il Gestore è obbligato a concludere, nel Comune stesso, la riorganizzazione dei servizi di raccolta e igiene urbana, per adeguarli alle previsioni del Piano industriale nel rispetto di quanto regolamentato nel presente Disciplinare Tecnico del Servizio;
- **"Periodo a regime"**: è il periodo che inizia in corrispondenza della conclusione della "Fase di riorganizzazione dei servizi" e si protrae per l'intera durata residuale dell'affidamento. Tale periodo, per il Comune in cui il servizio decorre dal 01/01/2021, sarà compreso tra il terzo ed il quindicesimo anno contrattuale.

Poiché al 01/01/2021 il Servizio non sarà avviato simultaneamente per tutti i Comuni dell'ATO, ma avverrà secondo la tempistica di cui al successivo Cap. VII, il conteggio dei 24 mesi sarà computato per singolo Comune sulla base della data di effettivo avvio del Servizio.

Si prevede in ogni caso che la strutturazione del sistema di raccolta, per i Comuni oggetto di erogazione del servizio a partire da 01/01/2021, debba raggiungere l'assetto definitivo entro il 31/12/2022 in modo tale da rispettare, con riferimento al territorio servito, gli obiettivi di raccolta e riciclo previsti dal Presente Schema, consistenti in:

a) Tasso di raccolta differenziata netta, inteso come rapporto netto tra raccolta differenziata e produzione totale, pari al 75% al 2023 (dato riferito all'anno solare);
b) Tasso di riciclo del 60% al netto degli scarti di trattamento biologico e di preparazione al riciclo al 2023 (dato riferito all'anno solare).

Ai fini della determinazione della raccolta differenziata netta si considerano le frazioni merceologiche raccolte di cui al metodo di certificazione della Regione Toscana, che comprendono i rifiuti ingombranti avviati a recupero e lo spazzamento effettivamente avviato a recupero, al netto della quota di recupero materiali inerti e del rifiuto a compostaggio domestico.

Gli obbiettivi di raccolta differenziata per singolo Comune, come indicati in Tabella 38 del Piano Industriale e nelle schede comunali dei servizi allegate al medesimo Piano Industriale, sulla base dei quali verranno effettuate le verifiche per l'applicazione di eventuali penali in base all'Art. 12 del Contratto ed in base al successivo par. VIII.3, dovranno pertanto essere calibrati alle tempistiche di ingresso nel perimetro gestionale.

Pertanto, per i Comuni oggetto di erogazione del servizio a partire dal 01/01/2021 gli obiettivi di raccolta differenziata "a regime" potranno essere valutati a partire dall'anno solare 2023 sulla base della certificazione della produzione di rifiuti svolta dall'ente regionale competente (ARRR) nel corso dell'anno 2024. Mentre per i Comuni oggetto di erogazione del servizio dal 01/01/2022 gli obiettivi potranno essere verificati sull'anno solare 2024, certificati nell'anno 2025. E con le stesse tempistiche saranno valutati gli obiettivi di raccolta differenziata dei Comuni oggetto di successivo ingresso nel perimetro gestionale. In particolare, gli obiettivi specifici per i comuni oggetto di ingresso successivamente al 2022, verranno approvati preventivamente, attraverso l'aggiornamento da parte del Gestore delle schede di servizio (Allegato B al Piano Industriale), sulla base della situazione effettiva esistente al momento dell'affidamento.

Tali schede costituiranno un aggiornamento del Piano Industriale stesso e dovranno essere approvate da Autorità e amministrazioni comunali interessate nell'anno precedente all'avvio del Servizio, unitamente alla predetta Tabella 38 del Piano Industriale (Struttura del sistema di raccolta prevista a regime).

Per quanto riguarda la configurazione impiantistica, il periodo previsto per la piena entrata in funzione dell'impiantistica prevista dal Piano Straordinario (esclusa la configurazione relativa all'impiantistica di recupero energetico, per cui si rimanda alle considerazioni di cui al precedente par. I.1), è quello previsto nel Piano Industriale approvato dalla presente Autorità (Paragrafo 2.2 e Figura 167 del Piano Industriale).

Il Gestore di Ambito, ai fini del trattamento/smaltimento dei rifiuti, dovrà pertanto attenersi a quanto previsto nello Schema Generale di Gestione indicato nel Piano Industriale approvato dall'Autorità, in particolare per quanto riguarda la gestione di flussi non allocati (flussi a recupero energetico, flussi da raccolta differenziata organico e verde nel transitorio (sino alla completa realizzazione dell'impiantistica di Ambito), scarti del trattamento delle raccolte differenziate).

Gli impianti previsti dallo Schema Generale di Gestione sono classificati come segue:

1) *Impianti esistenti oggetto di trasferimento al Gestore:* gli impianti dei precedenti Gestori di ATO Toscana Costa inclusi nel perimetro di affidamento e trasferiti al Gestore ai fini della gestione, così come elencati nel successivo par.III.10;

2) *Impianti fuori perimetro convenzionati:* gli impianti non trasferiti e quindi non gestiti dal Gestore, a cui il Gestore è tenuto a conferire rifiuti, secondo i vincoli e le regole di cui allo Schema Generale di Gestione (oltre che delle previste deliberazioni di ARERA in merito) ed alle convenzioni che saranno stipulate dal Gestore in aggiunta o ad integrazione di quelle già stipulate dall'Autorità d'Ambito che il Gestore è comunque tenuto a valutare e nel caso ad aggiornare di concerto con la medesima Autorità d'Ambito. Essi sono oggetto di pianificazione di Ambito;

3) *Impianti fuori perimetro non convenzionati:* gli impianti non trasferiti e non gestiti dal Gestore, a cui l'Autorità potrà valutare annualmente, nell'ambito della propria attività di regolazione dei flussi, l'opportunità di conferire, su proposta del Gestore e previa stipula di apposita convenzione. Essi, pur indicati dal Piano Straordinario, non rientrano nel perimetro d'affidamento;

4) *Impianti di mercato:* gli impianti a cui il Gestore si propone di conferire i rifiuti raccolti da RD ed i prodotti del trattamento dei rifiuti derivanti dagli *impianti attivi gestiti* destinati a recupero, e diversi dagli impianti di cui al precedente punto 3. Tali impianti vengono scelti liberamente dal Gestore, negli anni dell'affidamento, nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Essi includono le piattaforme CONAI e le eventuali piattaforme del Gestore. Essi includono inoltre gli impianti a cui conferire l'eventuale frazione Combustibile Solido Secondario (CSS) destinata a recupero energetico, e a cui conferire la Forsu/verde da raccolta differenziata nel transitorio (sino alla completa realizzazione dell'impiantistica di Ambito), indicati come *"Flussi Forsu/verde da allocare"*, proposti dal Gestore nella propria proposta di Piano Annuale delle Attività. Tali impianti non sono oggetto di pianificazione di Ambito.

Le caratteristiche, l'estensione e la quantità di servizi che il Gestore dovrà garantire, così come gli standard prestazionali minimi che il Gestore dovrà rispettare nell'esecuzione dei servizi, sono identificati nel dettaglio nel Cap. III del Presente disciplinare nonché nelle schede di dettaglio dei servizi a livello comunale allegate al Piano Industriale.

I.5 ASSETTO DEGLI IMPIANTI E DETERMINAZIONE DEI FLUSSI

La quantificazione dei flussi e la relativa allocazione nei diversi impianti, come indicati nello Schema Generale di Gestione del PI, in particolare per i flussi oggetto di un servizio di recupero energetico e di recupero della frazione organica, saranno sottoposti all'approvazione dell'Autorità da parte del Gestore nel Piano Annuale delle attività, secondo l'offerta impiantistica disponibile al momento e secondo criteri di economicità ed efficienza in conformità al Piano Industriale, sulla base di quanto disposto all'art. 9 del Contratto.

II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

II.1 AUTOMEZZI

Il Gestore, a partire dalla data di inizio di svolgimento del Servizio, dovrà disporre di automezzi idonei, in numero e tipologia, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

Il Gestore, per l'esecuzione dei Servizio, all'avvio del Periodo a regime di cui al precedente Par. I.4, ossia dal terzo anno di affidamento, dovrà utilizzare veicoli:

- conformi con i vigenti standard europei sulle emissioni inquinanti (atmosferiche e acustiche) e in particolare in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera;
- conformi alle normative tecniche vigenti;
- rispondenti alla vigente normativa in materia di circolazione stradale;
- dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi, compresi eventuali sistemi contenimento che impediscono la fuoriuscita dei rifiuti traportati durante la circolazione (es. reti);
- muniti di sistema di comunicazione radio e/o cellulare al fine di rendere immediate le comunicazioni per l'espletamento del servizio;
- dotati in maniera chiaramente visibile almeno delle seguenti indicazioni:

[logo del Gestore/SOL]
[logo del Gestore unico]
RetiAmbiente S.p.A.
[sito internet del Gestore]
[numero progressivo attribuito al veicolo]

- rispondenti alle vigenti norme igieniche e antinfortunistiche di sicurezza dei lavoratori;
- sempre in ottime condizioni di efficienza, sicurezza e igiene provvedendo ad eseguire periodici interventi di pulizia e disinfezione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- rispondenti alle caratteristiche del servizio reso e conformi alle tipologie definite nel presente Disciplinare per i singoli servizi;
- dotati di sistema di tracciabilità satellitare con frequenza di trasmissione dati indicata dall'Autorità e sistemi per controllo remoto del funzionamento dei mezzi come da criteri individuati nel successivo capitolo IX e nel rispetto della normativa pro tempore vigente (es. spazzole abbassate nel servizio di spazzamento o sportello aperto nel caso di PAP);
- dotati di dispositivi *on board* per la lettura di dati ai fini del rilevamento delle fasi di raccolta e pesatura;
- rispondenti alle indicazioni riportate nella Carta della Qualità dei Servizi (vedi par. III.13.3).

Eventuali veicoli utilizzati da soggetti sub-appaltatori dovranno avere le medesime caratteristiche tecniche sopra indicate e inoltre riportare in evidenza la dicitura: "*per conto di RetiAmbiente spa*".

Il gestore dovrà prediligere veicoli a basso impatto ambientale (rumorosità ed emissioni) e veicoli elettrici, in particolare nei centri storici, e si dovrà dotare di un adeguato numero di veicoli di scorta in un numero adeguato in modo da garantire la copertura per le diverse tipologie del parco mezzi, e comunque in modo da garantire la continuità del servizio.

Al fine di contenere la rumorosità, l'allarme acustico (cosiddetto "cicalino") che entra in funzione per particolari manovre del mezzo (es. retromarcia) dovrà essere costituto da un segnalatore acustico a "suono bianco", che emette un suono inferiore in termini di decibel rispetto al tradizionale allarme tonale.

I mezzi adibiti alla raccolta domiciliare dovranno avere caratteristiche tali consentire un progressivo efficientamento del servizio e al contempo prevedere una riduzione del carico di lavoro sugli operatori ed in particolare: sospensioni idropneumatiche o pneumatiche, sedili anatomici e ammortizzati, guida a destra; doppio freno di stazionamento e cambio automatico (con l'eccezione di mezzi utilizzati in aree caratterizzate da elevate pendenze stradali); cabina ribassata e bocca di carico sotto 120 cm, in coerenza con la "*Proposta linea di indirizzo per la gestione in sicurezza delle fasi di raccolta dei rifiuti nelle aziende toscane di igiene ambientale*" di cui alla DGRT 348/2020.

Il Gestore dovrà favorire l'installazione sugli automezzi di dispositivi (mini vasche, contenitori, ecc.) che permettano la raccolta domiciliare, congiunta e integrata ad altre raccolte, di particolari tipologie di rifiuti (es. oli esausti, prodotti sanitari assorbenti) ai Comuni che ne faranno richiesta.

Il Gestore dovrà installare sugli automezzi eventuali ulteriori sistemi tecnologici di controllo e/o efficientamento del servizio che si dovessero rendere necessari nel corso dell'affidamento, anche ai fini del monitoraggio e/o dell'applicazione di sistemi di contabilizzazione dei conferimenti ai fini di tariffazioni puntuali.

I mezzi operativi adibiti alla raccolta e al trasporto di rifiuti dovranno avere una vetustà non superiore al periodo di ammortamento assunto a riferimento, come da regolazione ARERA (attualmente 8 anni) ed eventuali sue modifiche/aggiornamenti.

È consentita una deroga per i mezzi destinati a riserva.

Il Gestore dovrà definire un Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi che costituisce componente del Piano Annuale delle attività (vedi par. III.21).

II.2 ATTREZZATURE

Il Gestore, a partire dalla data di inizio di svolgimento del Servizio, dovrà disporre di attrezzature di raccolta (quali scarrabili, campane, cassonetti, bidoni, etc) idonee, in numero e tipologia, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

Il Gestore, per l'esecuzione del servizio, all'avvio del Periodo a regime di cui al precedente Par. I.4, ossia dal terzo anno di affidamento, dovrà utilizzare attrezzature:

- conformi alle normative tecniche vigenti;
- (per campane, cassonetti e bidoni – ≥ 120 lt rivolti all'utenza) dotate in maniera chiaramente visibile delle seguenti indicazioni:

Frazione merceologica da conferire
[[logo del Gestore/SOL]
RetiAmbiente S.p.A.
[sito internet del Gestore]
[numero progressivo attribuito all'attrezzatura]

- in ottime condizioni di efficienza, sicurezza e igiene provvedendo ad eseguire periodici interventi di pulizia e disinfezione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di contenitori permanentemente su suolo pubblico rotti/difettosi (ivi compresi i relativi sistemi di apertura tramite riconoscimento utente con tessera) il Gestore dovrà provvedere alla sostituzione ovvero alla manutenzione adeguata dello stesso che ne ripristini la piena funzionalità ed efficienza entro 48 ore rispetto alla segnalazione ricevuta, esclusi, domenica e festivi; con la medesima tempistica deve essere garantita la sostituzione di tutte le serigrafie presenti sui contenitori in caso di ammaloramento, rottura ecc. e la cancellazione da scritte vandaliche. Per questi ultimi interventi tale tempistica è ridotta a 24 ore, esclusi domenica e festivi, in caso di contenitori localizzati in aree di particolare pregio (Centri storici, lungomare, aree pedonali, etc).
- rispondenti alle caratteristiche del servizio reso e conformi alle tipologie definite nel presente Disciplinare per i singoli servizi;
- dotati di sistema di sistema di rilevazione (tag) come da specifiche indicate al par. III.3.

Per quanto attiene al colore di riferimento dei contenitori per ciascuna frazione, questo sarà definito sulla base della vigente pianificazione e tenuto conto delle disposizioni normative e delle codifiche UE. Pertanto, salvo eventuali modifiche, la codifica dei colori dei contenitori e dei sacchi dovrà tendere progressivamente alla seguente classificazione:

- Indifferenziato: grigio
- Carta e cartone: blu
- Organico: marrone
- Plastica e imballaggi metallici, cosiddetto multimateriale leggero: giallo
- Vetro: verde

Il Gestore dovrà inoltre provvedere alla realizzazione e manutenzione dei manufatti occorrenti e necessari al posizionamento delle attrezzature e di quant'altro necessario al buon andamento della raccolta (comprese le protezioni, le piazzole, i basamenti, i parapetti, gli adesivi, ecc.). Sarà cura del Gestore dotarsi delle autorizzazioni/nulla osta necessarie da parte del Comune o altri soggetti competenti.

Il Gestore si dovrà dotare di un adeguato numero di attrezzature di scorta (almeno 5% per ciascuna tipologia di attrezzatura) in modo da garantire la continuità del servizio.

Tutti i contenitori utilizzati per la raccolta, orientativamente, dovranno avere una vetustà non superiore al periodo di ammortamento assunto a riferimento come da regolazione MTR ARERA (attualmente 5 anni) ed eventuali sue modifiche/aggiornamenti. Pertanto, le amministrazioni comunali o gli utenti che ne faranno richiesta, avranno diritto alla sostituzione del contenitore. Per motivata richiesta le amm.ni comunali o gli utenti potranno fare richiesta di sostituzione anche prima della scadenza (5 anni).

Tuttavia, al fine del contenimento del livello tariffario, qualora il Gestore per taluni contenitori ne possa attestare (anche a campione) la piena efficienza in termini di funzionamento, pulizia e decoro, ne potrà proporre all'Autorità il mantenimento in esercizio oltre il periodo di ammortamento (max ulteriori 3 anni), in sede di predisposizione del Piano Annuale delle Attività.

Il Gestore dovrà definire un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tenendo in considerazione i seguenti aspetti minimali:

- dotazione di servizio stabilmente impiegato;
- modalità di ricognizione/riconoscimento eventi;
- modalità di sostituzione o manutenzione straordinaria delle attrezzature danneggiate o non funzionali;
- frequenza delle manutenzioni ordinarie e modalità di applicazione sul territorio.

II.3 PERSONALE

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Disciplinare, il Gestore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi di gestione integrata previsti e nel pieno rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali per il personale dipendente da imprese pubbliche esercenti servizi di igiene ambientale e smaltimento rifiuti, secondo le modalità indicate nel Contratto.

Per gli obblighi relativi alla gestione dei dispositivi in dotazione al personale si veda quanto indicato al par. III.13.3.

III MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

III.1 CRITERI GENERALI

Si intendono come servizi di base (fondamentali) i servizi quantificabili a preventivo e ordinariamente presenti nel sistema di gestione integrata dei rifiuti (servizi di raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti, gestione e prelievo dai centri di raccolta, servizi ordinari di spazzamento e lavaggio strade, trasporto e avvio a smaltimento), mentre sono servizi aggiuntivi altre tipologie di servizio, di esclusiva competenza del Gestore, programmate per i soli Comuni che ne facciano domanda.

Alcuni servizi (vedi elenco completo di cui al Par. I.1), quali ad esempio i servizi di raccolta a chiamata del verde, o le raccolte dedicate per le utenze non domestiche, non sono infatti necessariamente previsti o richiesti da tutti i Comuni. I servizi accessori di pulizia ed igiene sono anch'essi da considerarsi come aggiuntivi, in quanto svolti nei Comuni in base alla quantità e alla modalità richieste dai Comuni (salvo alcuni servizi accessori considerati fondamentali da svolgersi obbligatoriamente, quali la rimozione rifiuti abbandonati, etc.), atteso che, tali servizi, in base alle norme vigenti, potranno essere svolti esclusivamente dal Gestore.

Si precisa quindi che con la definizione "a richiesta" non si intendono servizi attivati episodicamente o saltuariamente, ma servizi comunque programmati (richiesti) su base annuale.

In particolare, di tali servizi, sono fornite di seguito le definizioni, le descrizioni generali e gli standard di servizio.

III.1.1 Servizi di raccolta fondamentali: RUI, FORSU, carta, imballaggi in plastica, vetro e metalli

Per quanto riguarda i servizi di raccolta fondamentali, entro 2 anni dall'avvio del servizio in ciascun Comune è previsto il completamento dell'attivazione di servizi di raccolta differenziata intensiva in una delle tre seguenti modalità:

- raccolta domiciliare ad esposizione con contenitore per singola utenza o per utenza condominiale;
- raccolta di prossimità, con contenitori su suolo pubblico a disposizione di un limitato numero di utenze, anche con accesso controllato;
- raccolta stradale con postazioni integrate (tutte le frazioni in postazione), anche con accesso controllato e mediante l'utilizzo di postazioni interrate.

Per i servizi stradali e di prossimità, sono in ogni caso, per le utenze domestiche, escluse configurazioni di servizio che prevedano una disponibilità di punti di conferimento per ciascuna delle frazioni riciclabili inferiori a quelli del rifiuto indifferenziato (con la sola eccezione della possibilità di esentare dalla raccolta della frazione organica aree rurali con ampio ricorso ad autocompostaggio e di specifiche previsioni per centri abitati e case sparse montane).

Ciascuna modalità è applicata omogeneamente su scala almeno comunale, con la possibilità di abbinare domiciliare e prossimità (per aree a bassa densità abitative) e specifiche eccezioni per centri storici di interesse artistico o aree con oggettivi vincoli urbanistici o logistici. L'adozione di modalità uniformi - e in particolare l'assenza di commistione tra raccolta domiciliare e raccolta stradale (ad eccezione della sola modalità di raccolta centralizzata con accesso controllato) - è essenziale per una efficiente gestione dei servizi.

Tabella 1 - Caratteristiche delle tipologie di servizio fondamentali

Tipo	Aree	Modalità	Frazioni	Frequenza standard settimanale (gg)
Domiciliare	Modalità di riferimento applicabile in tutte le aree	raccolta con contenitori (sacco, mastello o bidone carrellato fino a cassonetto per aree condominiali) per singola utenza/numero civico	RUI (1)	1
			FORSU	2
			CARTA	1
			PLASTICA	1
			VETRO (2)	0,5
Prossimità	Modalità di supporto abbinabile o sostitutivo del domiciliare o dello stradale a postazioni integrate in aree a bassa densità	postazioni stradali a bidoni al servizio di un numero limitato di utenze	RUI (1)	Secondo necessità, con obiettivo di riempimento > 60%. Almeno 1/7 per RUI e 1/7 o 2/7 (secondo area) per Forsu
			FORSU	
			CARTA	
			PLASTICA	
			VETRO (2)	
Stradale postazione integrata	Modalità limitata a comuni con alta densità condominiale o aree rurali	Postazioni stradali (cassonetto - campana) integrate (presenti tutte le frazioni nella stessa postazione)	RUI (1)	Secondo necessità, con obiettivo di riempimento > 60%. Almeno 1/7 per RUI e 1/7 o 2/7 (secondo area) per Forsu
			FORSU	
			CARTA	
			PLASTICA	
			VETRO (2)	

(1) In sistemi a tariffazione puntuale la raccolta dell'indifferenziato può essere svolta, anche in aree con servizi domiciliari o di prossimità, per mezzo di contenitori (cassonetti, press container, campane, anche interrati) con accesso controllato e registrazione volumetrica o di peso.
(2) La raccolta del vetro può essere svolta, anche in aree con servizi domiciliari o di prossimità, per mezzo di campane.

Si precisa che per "Plastica" si intendono gli imballaggi plastici e imballaggi metallici, ovvero il cosiddetto "Multimateriale leggero MML", come meglio specificato nei successivi paragrafi III.2.6, III.3.6.

All'interno della tipologia di organizzazione del servizio, le specifiche modalità operative (tipologia di contenitore, frequenze, mezzi di raccolta, etc.) sono adattate agli specifici contesti territoriali e insediativi e all'integrazione con schemi di tariffazione puntuale.

Al fine di favorire l'ottimizzazione e l'efficientamento dei servizi di raccolta attraverso un aumento delle produttività e conseguente riduzione dei costi, il Gestore dovrà favorire e promuovere l'attivazione di servizi di tipo intercomunale, ove la configurazione urbanistica e territoriale e i limiti amministrativi rendano lo svolgimento dei servizi con tale modalità convenienti. In tal caso, il Gestore dovrà dotarsi di apposita strumentazione o metodologia di stima certificata ed approvata dall'Autorità che consenta di quantificare la ripartizione del carico dei rifiuti raccolti tra i comuni coinvolti (operazioni di pesatura, conteggio degli svuotamenti, analisi di tipo statistico, etc.) e dell'impegno di personale e mezzi, al fine di consentire una equa ripartizione dei costi dei servizi tra i comuni coinvolti.

Specifiche e puntuali varianti - ad esempio esenzione di raccolta Forsu in aree rurali, diversificazione delle frequenze di raccolta, particolari previsioni in aree montane - sono applicabili anche su richiesta dei singoli Comuni, approvata dall'Autorità.

Alcuni Comuni, per loro caratteristiche, hanno una presenza effettiva di utenze sul territorio diversificata nel corso dell'anno, in particolare per motivi legati all'andamento dei flussi turistici, come evidenziato anche dalle analisi riportate nel Documento Tecnico Attuativo e come rilevabile dal rapporto tra numero di utenze domestiche e famiglie residenti evidenziato anche nelle schede comunali di progetto allegate al

Piano industriale del Gestore e approvate dall'Autorità. Per tali Comuni, fermi restando gli standard minimi di servizio descritti nel seguito, il dimensionamento dei servizi dovrà tenere conto di tale stagionalità, sia per quanto riguarda le frequenze effettive di servizio, sia in qualche caso, anche per quanto riguarda il dimensionamento del numero di postazioni/contenitori dislocati sul territorio. In particolare, per i Comuni con servizio stradale/di prossimità con un rapporto *famiglie (abitazioni occupate da residenti) /utenze domestiche* inferiore 60%, si prevede la possibilità di posizionamento di un numero di postazioni di raccolta differenziate nel corso dell'anno, dimensionate sia rispetto al numero di residenti (standard pro capite), sia in base al numero di utenze effettivamente presenti nei periodi di punta.

In determinati contesti, a discrezione del Gestore ed in accordo con le amministrazioni comunali interessate e con l'Autorità d'Ambito, potranno inoltre essere previste particolari raccolte "a chiamata" (cosiddette "on demand") attivabili direttamente dal singolo utente (domestico e/o non domestico) al riempimento del singolo contenitore, tramite svariati strumenti di comunicazione (App, per smartphone o tablet, telefono, sito web, sms, etc.) per il rifiuto urbano residuo e/o altre frazioni merceologiche, qualora venga riscontrato un efficientamento ed un'ottimizzazione complessiva del servizio (ad esempio: per contesti di case sparse, agriturismi, ecc). Si veda in proposito quanto specificato al successivo paragrafo III.3.2.

III.1.2 Servizi di raccolta per altre frazioni

Nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti sono previste ulteriori tipologie di servizio, che possono essere svolte come:

- servizi domiciliari ad esposizione, in analogia con i criteri previsti per le raccolte delle frazioni fondamentali;
- servizi stradali, in analogia con i criteri previsti per le frazioni fondamentali;
- servizi a chiamata, intesi come:
  a) servizi svolti su prenotazione con ritiro entro un limite di tempo rispetto alla data di richiesta (ad esempio: rifiuti ingombranti);
  b) per utenze registrate, inteso come un servizio con proprio calendario riservato ad una predefinita lista di utenze (ad esempio: utenze con produzione di prodotti per incontinenza; utenze con contenitori per pile e farmaci);
- servizi puntuali, intesi come servizi rivolti a singole specifiche utenze, in genere da intendersi come singole grandi utenze con scarrabili, press-container, o batterie di cassonetti; si ricomprende in questo concetto anche la raccolta di rifiuti cimiteriali e ulteriori servizi analoghi;
- servizi presso centri di raccolta;
- isole ecologiche mobili, anche di tipo automatizzato (utilizzate anche, in alcuni casi, ad integrazione delle tipologie di raccolta fondamentali in contesti di forte afflusso turistico o condizioni logistiche particolari).

Le seguenti frazioni di rifiuto devono essere oggetto di raccolta in una o più delle forme sopra indicate, come di seguito specificato, secondo lo schema indicato in tabella.

Tabella 2 - Caratteristiche delle tipologie di servizio per le diverse frazioni

	Codice CER	centro di raccolta	stradale	domiciliare	chiamata	puntuale	Isole mobili
Abiti (tessili) usati	20.01.10- 20.01.11	x	x	x	x		x
Verde (sfalci, ramaglie)	20.02.01	x		x	x		
Ingombranti	20.03.07	x			x		
Inerti da demolizioni domestiche	17.01.07- 17.09.04	x			x		
Legno	15.01.03 20-01-37* 20.01.38	x			x		
Pile e batterie	20.01.33*- 20.01.34	x			x		x
Farmaci scaduti	20.01.32	x			x		x
Raee	20.01.21*- 20.01.23*- 20.01.35*- 20.01.36- 160210*- 160211* 160212*- 160213* 160214	x			x		x
Oli alimentari	20.01.25	x	x	x	x		x
Oli minerali	20.01.26*	x					
Vernici	20.01.27*- 20.01.28	x					
Contenitori etichettati T &/o F	15.01.10*- 15.01.11*	x					x
Toner	08.03.18 16.02.16	x			x		x
Pneumatici	16.01.03	x					
Plastiche diverse dagli imballaggi	20.01.39	x					
Vetro diverso dagli imballaggi	20.01.02	x					
Prodotti metallici diversi dagli imballaggi	20.01.40	x					
Prodotti sanitari assorbenti (pannolini, prodotti per incontinenza)	20.03.01	x		x	x		x
Cimiteriali	20.03.99- 17.09.04- 17.01.07- 17.04.04					x	
Frazioni anche fondamentali da grandi utenze		x				x	

*pericolosi

III.1.3 Frequenze di servizio delle raccolte

La frequenza standard è la frequenza di riferimento ai fini della progettazione. Laddove necessario in funzione della produzione attesa dei rifiuti (ad esempio aree ad alta densità turistica), o su richiesta del Comune, potranno essere applicate opportune frequenze di raccolta, anche superiori allo standard.

La frequenza minima di raccolta costituisce un limite non negoziabile di quantità di servizio. Frequenze inferiori allo standard potranno essere applicate in funzione dell'effettiva produzione dei rifiuti, solo in accordo con l'Autorità e l'Amministrazione Comunale.

Ove presenti sistemi evoluti di misurazioni del grado di riempimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti le frequenze potranno essere pianificate in modo dinamico.

Tabella 3 - Frequenze standard e frequenze minime e massime

Tipo	Frazioni	Criterio generale	Frequenza standard	Frequenza minima	Frequenza Massima
Domiciliare	RUI	Sistema ad esposizione. Le frequenze sono prefissate, con possibile variazione stagionale	1/7	1/14	A discrezione del comune. I costi delle maggiori frequenze rispetto allo standard sono a carico del singolo comune
	FORSU		2/7	1/7 (aree montane)	
	CARTA		1/7	1/14	
	PLASTICA		1/7	1/14	
	VETRO		1/14	1/21	
Domiciliare prossimità	RUI	Sistema a contenitore permanente su suolo pubblico. Frequenze standard come domiciliare, da verificare in funzione obiettivo; tasso riempimento > 60%	1/7	1/14	A discrezione del comune. I costi delle maggiori frequenze rispetto allo standard sono a carico del singolo comune
	FORSU		2/7	1/7 (aree montane)	
	CARTA		1/7	1/14	
	PLASTICA		1/7	1/14	
	VETRO		1/14	1/21	
Stradale postazione integrata	RUI	Sistema a contenitore permanente su suolo pubblico. Svuotamento secondo necessità	Secondo necessità, con obiettivo di riempimento > 60% (50% per Forsu)	1/7	Non applicabile
	FORSU			1/7	
	CARTA			1/21	
	PLASTICA			1/21	
	VETRO			1/21	

Per le altre frazioni di rifiuto, diverse da quelle fondamentali, le frequenze di servizio devono essere stabilite garantendo efficienza ed efficacia del servizio.

III.1.4 Efficienze di intercettazione per le diverse tipologie di servizi

Ai fini del raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata di qualità superiori al 70%, sulla base di pluriennali esperienze, la modalità di raccolta consolidata e validata come la più efficiente è la raccolta domiciliare ad esposizione, in particolare all'interno di schemi con tariffazione puntuale. Le altre modalità presentano un minor grado di affidabilità, anche in termini di qualità del rifiuto differenziato raccolto, ma sono previste con un ambito più limitato di applicazione al fine di ottimizzare la raccolta in ambiti territoriali a bassa densità (ad es: case sparse in aree montane o collinari), a forte congestione, oppure in contesti privi di spazi adeguati.

I tassi di intercettazione ai fini della raccolta e ai fini del riciclo (inteso come al netto degli scarti di raccolta, dei processi di preparazione al riciclo e dei processi di trattamento biologico) variano in funzione delle modalità di raccolta, della tipologia di insediamento, della presenza di schemi di tariffazione puntuale. Sulla base delle esperienze nazionali e internazionali, si possono associare le maggiori prestazioni di recupero e avvio a riciclo, sia in termini quantitativi che qualitativi, alle raccolte domiciliari in particolare

in aree a media e bassa densità e in presenza di schemi di tariffazione puntuale. I tassi di intercettazione riportati incorporano i recuperi ottenuti da una capillare rete di centri di raccolta.

Per quanto riguarda la raccolta con postazioni stradali ad accesso controllato (anche di tipo interrato), in quanto previste come abbinate e/o integrativa rispetto alla raccolta domiciliare, si adottano obiettivi prestazionali analoghi a quelli previsti per le raccolte di prossimità.

Tabella 4 - Prestazioni di RD e Avvio a riciclo associate alle diverse tipologia di raccolta

	% RD	% avvio a riciclo (netto scarti)
Domiciliare	75 (65 - 85%)	90% (85 - 95%)
Prossimità/postazioni stradali con accesso controllato	60 (55 - 85%)	85% (80 - 90 %)
Postazioni stradali	55 (45 - 65%)	80% (75 - 85%)

Nelle simulazioni effettuate si sono considerati i seguenti rendimenti standard specifici di intercettazione delle diverse modalità di raccolta.

Tabella 5 - Prestazioni stimate dei servizi di raccolta differenziata per ciascuna frazione

Tassi di intercettazione standard							
	% in comp merceolog.	RD domiciliare		RD prossimità/accesso controllato		RD postazioni stradali	
		intercettazione % frazione	% totale	intercettazione % frazione	% totale	intercettazione % frazione	% totale
organico	26,0%	80%	20,8%	64%	16,6%	59%	15,2%
verde	8,0%	80%	6,4%	64%	5,1%	59%	4,7%
Carta-Cartone	21,5%	75%	16,1%	60%	12,9%	55%	11,8%
tessili	2,0%	75%	1,5%	60%	1,2%	55%	1,1%
plastica imb	10,0%	75%	7,5%	60%	6,0%	55%	5,5%
vetro	12,0%	90%	10,8%	72%	8,6%	66%	7,9%
metalli imb	1,0%	90%	0,9%	72%	0,7%	66%	0,7%
ingombranti/RAEE	10,0%	95%	9,5%	76%	7,6%	70%	7,0%
psa	1,8%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%
rup	0,5%	75%	0,4%	60%	0,3%	55%	0,3%
altri rec	3,0%	50%	1,5%	40%	1,2%	37%	1,1%
spazzamento	1,5%	100%	1,5%	100%	1,5%	100%	1,5%
fine e non rec	2,7%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%
Totale	100,0%		76,9%		61,8%		56,8%

Nel contesto precedentemente delineato, il Piano Industriale delinea comune per comune i servizi affidati al Gestore unico a partire dal 2021.

Fermo restando l'obbligo di conseguire gli obiettivi di legge e della pianificazione, l'articolazione delle tipologie di servizio e dei tempi di attivazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite dai Comuni.

In particolare:

- l'organizzazione dei servizi principali di raccolta (RUI, FORSU, CARTA, VETRO, PLASTICA) è definita in maniera tale da conseguire gli obiettivi del sistema di gestione dei rifiuti, considerando le indicazioni dei Comuni;
- l'individuazione dei Centri di Raccolta è definita sulla base dei criteri individuati dal Piano Regionale, tenendo conto anche delle indicazioni dei Comuni;

- l'organizzazione e l'attivazione degli altri servizi di raccolta (quali ingombranti, verde ed altri servizi aggiuntivi ed accessori) è definita dai Comuni, all'interno dei criteri generali previsti;
- l'organizzazione e l'attivazione dei servizi di igiene urbana è definita dai Comuni, all'interno dei criteri generali previsti.

Si prevede di conseguire tassativamente entro il 2022 la riorganizzazione del sistema di raccolta per i Comuni oggetto di erogazione del servizio dal 01/01/2021.

I criteri di massima individuati per definire la priorità di attivazione dei servizi di raccolta domiciliare sono i seguenti:

- comuni con servizi di raccolta domiciliare già attivi sull'intero territorio;
- comuni con servizi di raccolta domiciliare già attivi su quote significative del territorio (completamento);
- comuni con distribuzione della popolazione prevalentemente in centri abitati con oltre 1.500 abitanti e senza elevata concentrazione di insediamenti condominiali.

III.1.5 Prescrizioni relative ai servizi di raccolta

La progettazione esecutiva e l'implementazione entro i termini prescritti dei servizi di raccolta differenziata domiciliare, di prossimità o stradale a postazioni integrate è di competenza del Gestore Unico.

Al fine di garantire la necessaria tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico prevista dalla normativa, in fase di programmazione dei percorsi e delle procedure e/o negli eventuali atti regolamentari comunali sussidiari al Piano (piani particolareggiati, progetti esecutivi, ecc.), dovranno essere eseguite specifiche valutazioni relative al possibile impatto acustico locale legato sia alle operazioni in sé sia al traffico indotto (quello relativo alla raccolta rifiuti presso gli utenti e quello afferente agli impianti di trattamento o raccolta), soprattutto modulando in modo opportuno gli orari previsti per la raccolta e per i transiti, verificando sia la possibilità di criticità acustiche sia la conseguente necessita di azioni migliorative, anche ai sensi dell'art. 8 della LR n.89/98 e ss.mm.

Le quantità di rifiuti e i livelli di raccolta differenziata programmati a livello comunale al termine del periodo di riorganizzazione dei servizi (primi 2 anni di esecuzione del servizio) sono individuate nel Piano industriale del Gestore, approvato dalla presente Autorità.

Si ricorda che tali valori stimati, coerenti con le previsioni di flusso degli scenari, potranno assumere durante la "fase di riorganizzazione dei servizi" rendimenti di raccolta inferiori ai valori standard, in considerazione di periodi di attivazione parziali e stimando cautelativamente una intercettazione iniziale più bassa del rendimento rispetto al "periodo a regime" anche per la non completa attivazione di tutte le strutture e azioni di supporto (ad es. centri di raccolta).

III.1.6 Sistemi di raccolta e applicazioni di meccanismi di misurazione puntuale

In caso di adozione di sistemi a misurazione puntuale, i sistemi di raccolta dei rifiuti devono consentire una misurazione dei conferimenti - in volume o in peso - da parte di ciascun utente.

In caso di misurazione puntuale, nei sistemi di raccolta domiciliare sono adottabili due principali modalità:

- misurazione della frequenza e volume dei conferimenti attraverso l'utilizzo dei tag RFID applicati ai contenitori impiegati per il conferimento del RUR, ed eventualmente dell'organico ed altre frazioni, nella raccolta domiciliare (sacchi, mastelli, bidoni carrellati) (Vedi par. III.3);

- misurazione del peso (o volume) del RUR conferito attraverso l'impiego di contenitori centralizzati, con apertura limitata e controllata da una scheda utente di riconoscimento; in tal caso la raccolta del RUR non è domiciliare, ma a "punto di conferimento", con una distribuzione di tali contenitori (cassonetti con limitatore volumetrico, press-container o simili) a bassa densità in ragione di 1:>250/500 abitanti, tale da costituire un effettivo scoraggiamento all'utente; tali contenitori possono essere utilizzati anche in abbinamento a tradizionali sistemi di misurazione puntuale (con tag RFID e raccolta domiciliare del RUR) come alternativa disponibile ad utenze che per ragioni di preferenza, lavoro o presenza saltuaria hanno difficoltà con la raccolta domiciliare in giorni fissi.

Esistono inoltre ulteriori sistemi di contabilizzazione dei rifiuti conferiti che tuttavia riscontrano una minore diffusione, quali ad esempio:

- possibilità di contabilizzare il peso del rifiuto conferito tramite apposite bilance poste a fianco della postazione integrata di contenitori (bidoni/cassonetti) posti su suolo pubblico;
- possibilità di contabilizzare il volume dei rifiuti conferiti tramite sacchi cosiddetti "prepagati" (generalmente muniti di codice a barre o qr-code) acquistati direttamente dall'utenza.

III.2 SERVIZI STRADALI E DI PROSSIMITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (SERVIZIO BASE)

Il servizio di raccolta stradale è il servizio di raccolta nel quale gli utenti conferiscono i rifiuti in cassonetti, bidoni o altri contenitori posizionati permanentemente su suolo pubblico o ad uso pubblico. Il servizio di raccolta stradale di base interessa le seguenti frazioni di rifiuti: carta e cartone (Carta), frazione organica (Forsu), imballaggi in vetro (Vetro), imballaggi in plastica (Plastica), imballaggi metallici (Lattine) e poliaccoppiati (Poliaccoppiati), rifiuto urbano residuo indifferenziato (Rur), abiti e tessili usati (Abiti Usati). Le frazioni di imballaggio di vetro, plastica, metalli possono essere conferite anche in forma totalmente congiunta (cosiddetto multimateriale pesante, Vpl), in via straordinaria solo in una fase di transizione e comunque fino all'attivazione del servizio a regime, nel quale esclusivamente gli imballaggi in plastica e metallici sono raccolti in modo congiunto, cosiddetto multimateriale leggero (Mml).

Di norma il servizio di raccolta, per qualsiasi frazione, prevede lo svuotamento di contenitori stradali ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento. Per l'efficienza del servizio, il Piano Annuale delle attività (vedi par. III.21) può prevedere per alcuni Comuni il conferimento intermedio di specifiche frazioni raccolte presso i Centri di raccolta (o Centri comunali di raccolta - CCR) o presso eventuali stazioni di trasferenza. In tal caso il servizio di raccolta prevede l'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali siti.

Le raccolte possono essere effettuate in turno meridiano, pomeridiano o serale, con prelievi tra le ore 6.00 e le 22.00, salvo diversi accordi tra il Gestore, l'Autorità d'Ambito e il Comune.

III.2.1 Modelli organizzativi del servizio stradale

Col termine di raccolta stradale con postazioni integrate si intende la raccolta di tutte le frazioni fondamentali (Rur, Forsu, carta, imballaggi in vetro, plastica e metallici) con batterie di contenitori, tipicamente di grande capienza e posizionati a bordo di strada, al servizio di un ampio gruppo di utenze.

La raccolta stradale con postazioni integrate richiede che in ciascuna postazione sia ordinariamente prevista la presenza di contenitori destinati al conferimento di ciascuna delle frazioni fondamentali (Rur, Forsu, carta, imballaggi di vetro, plastica e metallici).

Qualora per motivi logistici e di spazi non sia possibile allestire in ogni postazione batterie complete di contenitori, le batterie potranno essere frazionati in più spazi, garantendo le distanze massime dalle utenze almeno per i contenitori RSU e organico. La collocazione delle postazioni deve essere comunque

La raccolta stradale con postazioni integrate può essere anche svolta, laddove condizioni di particolare pregio dell'insediamento lo richiedano, anche con contenitori interrati.

La raccolta con postazioni integrate, purché ad accesso controllato, può essere prevista nei Comuni serviti da raccolta domiciliare anche come modalità integrativa o sostitutiva in aree ove, per ragioni logistiche o di tipologia di edifici, non siano praticabili raccolte domiciliari ad esposizione (come in centri storici con insediamenti disagiati, aree di particolare pregio nei quali è inopportuna l'esposizione di rifiuti, aree ad altissima densità turistica).

Col termine di raccolta di prossimità si intende la raccolta di tutte le frazioni fondamentali (Rur, Forsu, carta, imballaggi in vetro, plastica e metallici) con contenitori posizionati a bordo di strada al servizio di un gruppo ristretto di utenze - orientativamente 6 - 12 utenze - prevalentemente in ambiti caratterizzati da insediamenti di case sparse o nuclei minori e, ove necessario, ad accesso controllato.

La raccolta di prossimità è anche condotta come modalità integrativa in aree ad elevata dispersione dei comuni serviti principalmente da raccolta domiciliare o da raccolta stradale con postazioni integrate.

Tale modalità di raccolta può eccezionalmente essere prevista anche in aree ove, per ragioni logistiche o di tipologia di edifici, non siano praticabili raccolte domiciliari ad esposizione.

III.2.2 Volumetria disponibile e densità contenitori

La volumetria resa disponibile - intesa come il prodotto della volumetria installata dei contenitori per frequenza di svuotamento - deve essere dimensionata, nel caso di servizi stradali e di prossimità considerando una disponibilità giornaliera minima pro capite pari a quella indicata in Tabella 6:

Tabella 6 - Prescrizioni relative alla volumetria minima resa disponibile

	volumetria disponibile giornaliera pro-capite (l)	
	Stradale	prossimità domestica
RUR	13	7,5
FORSU	2	1
CARTA	5	3
PL	5	3
VETRO	1	0,5
ABITI	Disponibilità installata di almeno 1 contenitore (> 2 mc) ogni 1.000 abitanti	

*(l) Nota: la volumetria da installare è calcolabile come "volumetria giornaliera pro-capite" * "numero abitanti serviti" * "giorni di intervallo di svuotamento". Nel caso della Carta stradale, con 70 abitanti medi per contenitore e svuotamento 1 volta a settimana, la volumetria da installare sarà pari a 5*70*7*

La densità dei contenitori (espressa in numero di contenitori per abitanti nel Comune o - laddove la tipologia di servizio riguardi una porzione del territorio, ad esempio un solo centro abitato - per zona servita) dovrà garantire un'adeguata distanza dall'utenza.

I criteri di densità e distanza da applicare per servizi di prossimità e stradali, ad eccezione degli abiti usati, sono descritti nella seguente Tabella 7:

Tabella 7 - Prescrizioni relative a distanza contenitori-utenti e densità contenitori

Tipo raccolta	Distanza contenitori – utenti	Densità (abitanti per contenitore)
Raccolte di prossimità	All'interno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 98% degli utenti con contenitore a una distanza massima di 250 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico). All'esterno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 95% degli utenti con contenitore a una distanza massima di 500 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico). I punti di raccolta dovranno essere individuati dal Gestore in accordo con i Comuni interessati.	La densità di contenitori per le raccolte di prossimità deve essere in ragione di max. 1:30 abitanti
Raccolte stradali	All'interno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 98% degli utenti con contenitore a una distanza massima di 150 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico). All'esterno dei centri abitati (come definiti da Codice della Strada): 95% degli utenti con contenitore a una distanza massima di 300 m (escludendo dalla misurazione le strade private e vicinali, anche se di uso pubblico). I punti di raccolta dovranno essere individuati dal Gestore in accordo con i Comuni interessati.	La densità di contenitori per le raccolte stradali deve essere in ragione di max. 1:100 abitanti, derogabile in presenza di elevate concentrazioni abitative

III.2.3 Contenitori e veicoli

Il Gestore definisce la struttura del servizio e delle squadre nell'ambito dei vincoli sotto-indicati per quanto attiene a contenitori e veicoli utilizzabili.

Il ricorso a contenitori interrati è consentito, su richiesta del Comune.

Tabella 8 - Prescrizioni relative a contenitori e veicoli impiegabili per la raccolta

		Contenitori ammessi	Veicoli ammessi
RUR	Stradali e prossimità	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; *cassonetti stazionari (o equivalenti) 2000 - 3500 l; contenitori interrati fino a 5.000 l*	Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori side-loader e up-loader
	Stradali		
FORSU	Stradali e prossimità	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; *cassonetti stazionari (o equivalenti) 2000 - 3500 l; contenitori interrati*	Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori side-loader e up-loader
	Stradali		

		Contenitori ammessi	Veicoli ammessi
CARTA	Stradali e prossimità *Stradali*	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; *cassonetti stazionari (o equivalenti) 2000 - 3500 l; campane interrate*	Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori side-loader e up-loader
VETRO	Stradali e prossimità *Stradali*	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; *campane fuori terra 2000 - 3500 l; contenitori interrati*	Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori up-loader; autocarri con gru
VPL (transitorio)	Stradali e prossimità *Stradali*	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; *campane fuori terra 2000 - 3500 l; contenitori interrati*	Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori up-loader; autocarri con gru
PL	Stradali e prossimità *Stradali*	Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; *cassonetti stazionari (o equivalenti) 2000 – 3500 l; contenitori interrati*	Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori side-loader e up-loader
Abiti usati	Tutte	Contenitori appositi > 2 mc o dispositivi equivalenti	Mezzi idonei al contenitore

I contenitori utilizzati per la raccolta stradale e di prossimità dovranno essere dotati di sistemi di rilevazione che ne consentano la rilevazione in tempo reale dell'avvenuto svuotamento - o comunque che ne registrino lo svuotamento in un determinato momento - a partire dall'anno 2023.

I contenitori utilizzati per la raccolta di prossimità, inoltre, ovunque si renda necessario, dovranno essere dotati di sistemi che consentano l'accesso controllato esclusivo degli utenti a cui sono dedicati (apertura con chiave, tessera magnetica, etc.) al fine di escludere conferimenti impropri o incontrollati.

Nel caso in cui i contenitori vengano dotati di sistemi di conferimento ad accesso controllato da parte degli utenti, è obbligo del Gestore la stampa e consegna all'utenza, tramite servizio dedicato, delle tessere per l'apertura dei contenitori ad accesso controllato, nonché la gestione del sistema informativo per la registrazione dei conferimenti nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui al successivo Cap. IX.

Al fine di facilitare le operazioni di conferimento, il Gestore dovrà prevedere, qualora richiesto dal Comune, l'apertura dei contenitori ad accesso controllato, oltre che con tessera magnetica, anche tramite dispositivi mobili (es. smartphone), previo scaricamento di specifica App che consenta di associare il codice univoco dell'utente con il/i dispositivo/i a sua disposizione.

III.2.4 Rur (rifiuto urbano residuo)

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti urbani residui indifferenziati (Rur), cioè della frazione indifferenziata restante dopo le raccolte differenziate delle altre frazioni oggetto di recupero, ad esclusione dei rifiuti ingombranti, attraverso contenitori posti permanentemente su suolo pubblico.

La raccolta dei rifiuti è eseguita sul territorio di riferimento senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico).

Il servizio di raccolta prevede lo svuotamento di contenitori stradali ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali siti.

Dopo ogni svuotamento del contenitore, che dovrà essere effettuato con i mezzi idonei in considerazione della posizione dello stesso, questo dovrà essere ricollocato nella posizione originaria in modo da non creare difficoltà alla viabilità stradale e dovrà essere frenato (qualora non trattasi di contenitore stazionario), per evitare che, anche a causa di eventi atmosferici/atti vandalici, possa accidentalmente causare danni a persone e beni pubblici e/o privati. È fatto obbligo agli operatori addetti alla raccolta di adottare le cautele necessarie per evitare danneggiamenti agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche e a qualsiasi altro bene pubblico o privato.

Il servizio di raccolta dovrà avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere durante le operazioni.

Le raccolte possono essere effettuate in turno meridiano, pomeridiano o serale, con prelievi tra le ore 6.00 e le 22.00, salvo diversi accordi tra il Gestore, l'Autorità d'ambito e il Comune.

Il Gestore dovrà mantenere le postazioni dei contenitori in condizioni di decoro, in relazione alla tipologia della postazione stessa, anche tenendo conto delle indicazioni emergenti dalla Carta della Qualità dei Servizi (vedi par.III.13.3) e di quanto indicato nel precedente par. II.2.

Gli operatori dovranno prelevare eventuali rifiuti depositati in prossimità dei contenitori. Laddove tali operazioni non possano essere eseguite contestualmente allo svuotamento dei contenitori, il Gestore dovrà provvedere a pianificare interventi aggiuntivi di pulizia nell'intorno delle postazioni dei contenitori. In ogni caso, il Gestore dovrà intervenire entro 48 ore, esclusi domenica e festivi dalla segnalazione ricevuta. Tale tempistica è ridotta a 24 ore, esclusi domenica e festivi, in caso di contenitori localizzati in aree di particolare pregio (Centri storici, lungomare, aree pedonali, etc).

Il servizio dovrà essere espletato in modo da tener conto dello specifico contesto territoriale, in particolare dovrà tenere conto delle condizioni di variabilità stagionale della produzione di rifiuti nel corso dell'anno.

Il Gestore avrà l'onere di effettuare ogni spostamento e posizionamento dei contenitori utilizzati, nonché la rimozione e sostituzione dei contenitori dismessi al fine di garantire il numero costante di contenitori sul territorio.

Qualora, durante l'esecuzione del servizio di raccolta, il Gestore trovasse impedimenti imprevisti per il corretto svolgimento dello stesso (es. autovetture in sosta, strade interrotte, ecc.) dovrà registrare il problema insorto informando tempestivamente l'Autorità e ai Comuni interessati nei modi indicati nel successivo Par.VIII.5.1, e se del caso l'utenza, come previsto nella Carta della qualità dei Servizi (vedi par. III.13.3).

Per lo svolgimento del servizio, al fine di consentire il trasporto dei rifiuti con economicità operativa, il Gestore potrà eseguire il travaso/trasbordo di rifiuti da un mezzo ad un altro, in luogo prefissato, purché vengano rispettate tutte le condizioni igieniche e di sicurezza ai sensi della vigente normativa.

III.2.5 Forsu (frazione organica) e verde

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti organici, intesi come i residui a base vegetale e animale dell'alimentazione oltre a fiori e simili materiali vegetali, con contenitori stradali.

È consentita, in presenza di raccolta stradale con contenitori di adeguata dimensione, la raccolta congiunta di sfalci e ramaglie, in funzione della compatibilità con l'impiantistica di destinazione.

Il servizio di raccolta prevede lo svuotamento di contenitori stradali ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali siti.

Il servizio è da attuarsi con le medesime prescrizioni previste per il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

L'utenza domestica sarà dotata di biopattumiera areata sottolavello al fine di favorire la corretta gestione del rifiuto organico all'interno dell'abitazione.

III.2.6 Imballaggi in vetro e/o plastica e/o metalli

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata dei soli imballaggi in vetro e/o plastica e/o metalli tramite contenitori stradali.

L'intercettazione dei suddetti rifiuti può avvenire sia in modalità di raccolta congiunta che di raccolta selettiva ovvero ogni altra modalità vigente ai sensi delle norme ovvero degli accordi in materia di riciclaggio delle raccolte differenziate.

La modalità di riferimento di esecuzione di tale servizio, prevista nel periodo "a regime", è la seguente:

- raccolta di multimateriale leggero Mml (imballaggi in plastica e metalli) e raccolta selettiva degli imballaggi di vetro (Vetro);

Il servizio di raccolta prevede lo svuotamento di contenitori stradali ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali siti.

Il servizio deve essere espletato con le medesime prescrizioni previste per il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

III.2.7 Carta e Cartone

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata di carta e imballaggi in cartone tramite contenitori stradali. La raccolta è di norma condotta in maniera congiunta, ad eccezione di specifici servizi rivolti alle utenze non domestiche di raccolta del cartone.

La raccolta di carta e di imballaggi di carta e cartone include, salvo diversa regolamentazione, la raccolta di imballaggi poliaccoppiati a prevalente componente cellulosica.

Il servizio di raccolta prevede lo svuotamento di contenitori stradali ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali siti.

Il servizio deve essere espletato con le medesime prescrizioni previste per il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

III.2.8 Abiti usati

La raccolta di rifiuti di indumenti e frazioni tessili di uso domestico (abiti usati) è una raccolta stradale finalizzata alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione al riciclo.

Si ricorda che la cessione a titolo gratuito di indumenti usati o di altri prodotti tessili di uso domestico in condizioni idonee al riutilizzo, in forme e luoghi diversi da quelli qui identificati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presso enti non profit o in campagne commerciali di take-back) non costituisce attività di raccolta e di gestione dei rifiuti e pertanto non è sottoposta alla vigente regolazione.

Poiché il servizio è, attualmente, un servizio svolto anche in appalto o con forme di collaborazione con enti non profit, le modalità operative del servizio potranno essere diversificate al fine di valorizzare tali collaborazioni.

Di norma, salvo diversi accordi comunali, la raccolta stradale è condotta con contenitori ad armadio della capacità approssimativa > 2 mc.

La disponibilità di contenitori è stimata – sulla base anche dell'attuale diffusione nelle migliori esperienze locali – in ragione di un minimo di 1:1000 abitanti.

La frequenza di raccolta è diversificata in funzione dei Comuni, della densità di contenitori, della resa storica della raccolta di abiti usati. La frequenza minima di raccolta è di 1 volta al mese (1/30), da incrementare in funzione delle utenze e della quantità di produzione presunta.

III.2.9 Lavaggio e/o sanificazione contenitori

Il servizio di lavaggio e/o sanificazione contenitori è un servizio integrato al servizio di raccolta stradale e di prossimità che prevede la rimozione di ogni residuo solido o liquido nonché la completa igienizzazione dalla flora batterica patogena dei contenitori installati sul territorio (bidoni, cassonetti e campane).

Il Gestore provvede al lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione, mediante l'uso di prodotti igienicamente idonei e l'impiego di automezzi ed attrezzature tecnicamente adeguate, di tutti i contenitori installati sul territorio destinati alla raccolta dei rifiuti urbani per i quali è attivata la modalità di raccolta stradale e di prossimità.

Il servizio di lavaggio e/o sanificazione contenitori prevede due possibili modalità da individuare da parte del Comune, anche in ragione della tipologia di contenitori dislocati sul proprio territorio e della loro localizzazione (aree extraurbane, aree urbane, centri storici, aree di particolare pregio, etc). Per entrambe le modalità si indica lo standard minimo di esecuzione del servizio, fermo restando che il Comune potrà prevedere di integrare tali modalità e relative frequenza su tutto o parte del proprio territorio:

1. <u>Lavaggio</u>

   Lavaggio con acqua in pressione e idonei detergenti effettuato con lavacassonetti, lavacampane e lavabidoni, al termine del ciclo di raccolta; per quanto attiene specificamente ai cassonetti, il lavaggio è effettuato direttamente in sito e all'interno delle camere di lavaggio delle lavacassonetti; Il servizio di lavaggio è eseguito con l'impiego di mezzi di classe corrispondente ai mezzi di raccolta, in funzione del tipo di contenitore e delle limitazioni logistiche e viabilistiche.

2. <u>Sanificazione</u>

   Sanificazione con l'impiego di complessi enzimatici e batterici atossici, attraverso nebulizzazione del prodotto, dopo lo svuotamento, sulle pareti interne del contenitore. Il servizio di sanificazione dei contenitori ha la funzione di ridurre le esalazioni maleodoranti emesse dai contenitori (carrellati,

cassonetti e campane) a causa dei materiali e liquidi che fuoriuscendo dai sacchetti vanno a depositarsi sulle pareti e sul fondo del contenitore.

Il trattamento consta di due fasi:

1° fase: trattamento con bioattivatore in polvere che verrà immesso all'interno del contenitore con funzione di sanificante naturale, che sfrutta l'azione di enzimi e microorganismi attivi.

2° fase: trattamento deodorizzante con idoneo prodotto liquido da darsi con nebulizzatore, per irrorare la superficie interna e del coperchio del contenitore.

I prodotti utilizzati dovranno garantire:

- Eliminazione delle maleodoranze
- Disgregazione delle parti grossolane aderenti alle pareti
- Riduzione della formazione di percolato
- Riduzione dei fenomeni di proliferazione di microrganismi patogeni
- Igienizzazione dei cassonetti
- Deodorizzazione con conseguente miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie per i conferitori

Il servizio potrà essere svolto anche con contenitori non completamente vuoti.

Il servizio di aspersione del prodotto in polvere potrà essere svolto o con veicolo dotato di apposito insufflatore e / o utilizzando confezioni monodose introdotte manualmente nel contenitore.

Il servizio di sanificazione può essere effettuato, specie nel periodo estivo, anche ad integrazione del servizio di lavaggio, sui cassonetti per RUR e FORSU.

La frequenza del servizio di lavaggio e/o sanificazione è rappresentata nella seguente Tabella 9:

Tabella 9 - Frequenze del servizio di lavaggio e sanificazione

Frazione	Estate (01/04-30/09)	Inverno (01/10-31/03)
LAVAGGIO		
RUR	1: 60 gg 1:30 nel periodo giugno-settembre nei centri storici, turistici e in aree di pregio	1: 90 gg
Forsu	1:30	1:60
Carta	1:180	1:180
VPL – PL - Vetro	1:180	1:180
SANIFICAZIONE		
RUR **Forsu**	1: 15 gg 1:10 nel periodo luglio-agosto nei centri storici, turistici e in aree di pregio	1: 30 gg
Carta	1:15	1:30
VPL – PL - Vetro	1:15	1:30

Resta invece a carico delle utenze private il lavaggio dei contenitori dedicati alla raccolta domiciliare, anche condominiale, forniti in comodato d'uso.

Il Gestore dovrà rendersi disponibile per l'effettuazione di ulteriori servizi di lavaggio e/o sanificazione contenitori oltre a quelli programmati, qualora venisse riscontrata la presenza di particolari situazioni di igiene e disagio da parte degli utenti tramite gli strumenti di segnalazione previsti dalla Carta della Qualità dei Servizi (vedi par. III.13.3).

Dopo ogni lavaggio del contenitore, questo dovrà essere ricollocato nella posizione originaria in modo da non creare difficoltà alla viabilità stradale e dovrà essere frenato (qualora non trattasi di contenitore stazionario), per evitare che, anche a causa di eventi atmosferici/atti vandalici, possa accidentalmente causare danni a persone e beni pubblici e/o privati. È fatto obbligo agli operatori addetti al lavaggio di adottare le cautele necessarie per evitare danneggiamenti agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche e a qualsiasi altro bene pubblico o privato.

Il servizio dovrà avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere durante le operazioni.

Qualora, durante l'esecuzione del servizio, il Gestore trovasse impedimenti imprevisti per il corretto svolgimento dello stesso (es. autovetture in sosta, strade interrotte, ecc.) dovrà registrare il problema insorto, informando tempestivamente l'Autorità e ai Comuni interessati nei modi indicati nel successivo Par.VIII.5.1, e se del caso l'utenza, come previsto nella Carta della Qualità dei Servizi (vedi par. III.13.3) e provvedere alla programmazione dell'espletamento di tale servizio in un momento successivo.

Laddove vi sia la possibilità di accesso alla rete idrica, e comunque previo accordo con le amministrazioni competenti, sarà consentito per lo svolgimento del servizio il rifornimento a carico del Comune dell'acqua necessaria alle macchine utilizzate.

Nel caso di contenitori interrati dovrà essere previsto il lavaggio del torrino e delle pedane garantendo il massimo decoro e igiene.

III.3 SERVIZI DOMICILIARI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il servizio di raccolta domiciliare (o porta a porta) è da intendersi come il servizio nel quale il conferimento dei rifiuti è effettuato attraverso l'esposizione (di norma a carico dell'utente) di sacchi, bidoncini (mastelli), bidoni carrellati (cassonetti in casi di grandi utenze o condomini) o di materiale sfuso in giorni prestabiliti, diversificati in funzione della frazione raccolta.

Nel sistema domiciliare i contenitori sono nell'esclusiva disponibilità di utenze predefinite, singole o collettive (quali i condomini).

Il servizio di raccolta domiciliare è svolto per:

- Rifiuto urbano residuo (Rur)
- Carta e cartone, imballaggi e non (Carta)
- Frazione organica (Forsu), con esclusione di sfalci e ramaglie
- Imballaggi in vetro (Vetro)
- Imballaggi in plastica e metalli (modalità cosiddetta multimateriale leggero Mml)
- in via transitoria per imballaggi in vetro, plastica e metalli (modalità cosiddetta multimateriale pesante Vpl)

- come servizio aggiuntivo, per la frazione verde (sfalci e ramaglie)
- come servizio aggiuntivo (se non effettuato in maniera integrata ad altra raccolta), per gli oli vegetali esausti e i prodotti sanitari assorbenti (Psa).

Il servizio domiciliare prevede:

1. di norma, la raccolta dei contenitori esposti a cura dell'utente all'esterno della propria abitazione sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico; eccezionalmente, la raccolta di contenitori permanentemente posizionati a bordo strada di strade pubbliche per utenze identificate, limitatamente a quelle ubicate in condizioni disagiate sotto il profilo urbanistico o con accertata impossibilità di contenimento di contenitori all'interno dell'abitazione, o a disposizione di utenze isolate quali quelle altrimenti raggiungibili solo con strade poderali o private;

2. la possibilità, per garantire efficienza ed economicità del servizio, di effettuare travaso/trasbordo di rifiuti da un mezzo ad un altro, in luogo prefissato, purché vengano rispettate tutte le condizioni igieniche e di sicurezza ai sensi della vigente normativa;

3. il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro recupero, trattamento o smaltimento; laddove necessario per l'efficienza del servizio, il Piano Annuale delle attività (vedi par. III.21) prevede la possibilità di conferimento intermedio di specifiche frazioni raccolte presso i Centri di Raccolta o Stazioni di trasferenza, in conformità alle autorizzazioni per tali centri, prevedendo in ogni caso un deposito massimo di 72 ore per Forsu e Rur.

Il Gestore dovrà dotare i contenitori della raccolta di dispositivi RFID (o altro certificato sistema univoco di riconoscimento) idonei all'identificazione dell'utenza e alla contabilizzazione del numero di conferimenti e/o del volume e/o della quantità conferita attraverso l'utilizzo di sistemi in dotazione agli addetti e/o *on board* ai veicoli adibiti ai servizi di raccolta; nel caso di raccolta a sacchi l'identificazione dell'utenza potrà essere garantita, oltre che da sistemi di riconoscimento univoco (codice a barre o qr-code), anche attraverso la distribuzione di sacchi dedicati idonei allo scopo con RFID (o altro certificato sistema univoco di riconoscimento) integrato.

Tipologia consentita e volumetria minima resa disponibile sono prescritti nella seguente tabella:

Tabella 10 - Prescrizioni relative alla tipologia di contenitori per i servizi di raccolta domiciliari

RUR	Sacco semi-trasparente (con tag) oppure mastello (25 - 40 litri) (con tag); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag); Possono essere previsti inoltre: sacchi pre-acquistati; cassonetti con limitatore volumetrico e card utente; presscontainer con card utente.
FORSU	Biopattumiera areata sottolavello; mastello (25 litri) (con tag) con sacco biodegradabile (film o carta); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag).
CARTA	Sacco in carta; mastello (30 – 40 litri) (con tag); cesta; cartone sfuso; bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag).
PL	Sacco semi-trasparente (60 – 110 litri); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag).
VETRO	Mastello (30 – 40 litri) (con tag); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag).

VPL (transitorio)	Come per Vetro
PSA	Appositi sacchi e/o contenitori
VERDE	Materiale sfuso legato; big-bag; bidoni carrellati o cassonetto su ruote
OLI VEGETALI	Contenitore (es. bottiglia o flacone) da esporre

L'acquisto del kit per la raccolta domiciliare è a cura del Gestore e quindi ricompreso nel servizio, così come il servizio di consegna (fornitura) all'utenza, che potrà essere realizzato nelle forme concordate con le amministrazioni comunali interessate.

Il kit di base per la raccolta domiciliare che il Gestore deve garantire all'utenza comprende:

- **kit per utenze domestiche non condominiali:**
  - mastello grigio (o sacco semi-trasparente grigio) per indifferenziato con tag;
  - mastello marrone con tag e biopattumiera areata sottolavello per organico;
  - sacchi di carta per carta;
  - sacchi semi-trasparenti gialli per PL;
  - mastello verde per vetro con tag, in presenza di raccolta domiciliare del vetro.
- **kit per utenze domestiche condominiali:**
  - biopattumiera areata sottolavello per organico alla singola utenza;
  - bidoni condominiali secondo necessità con tag per: indifferenziato (grigio); organico (marrone); carta (blu); PL (giallo) e vetro (verde).
- **kit per utenze non domestiche:** bidoni personalizzati secondo necessità con tag per indifferenziato (grigio); organico (marrone); carta (blu); PL (giallo) e vetro (verde).
- **Sacchi e/o contenitori per raccolta prodotti sanitari assorbenti (PSA)** alle utenze interessate.

Il Gestore dovrà provvedere alla raccolta del materiale, depositato dall'utenza al piano strada, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. In casi particolari e per motivate esigenze il Gestore dovrà accedere alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

Nel caso di aree private (strade, corti ecc.) di accesso a proprietà plurime non costituite in condominio, il Gestore, previa verifica dell'accessibilità e valutazione tecnica ed esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto da proprietari, accede con i propri operatori e mezzi per svuotare i contenitori e riporli nella postazione originaria.

Nel caso specifico dei condomini, il Gestore può accedere (anche attraverso sistemi di apertura universale) con i propri operatori e/o mezzi nelle aree private per prelevare, eventualmente trascinare su suolo pubblico e svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria, solo nel caso sussistano le condizioni di accesso (assenza di barriere architettoniche, spazi limitati etc.), preventivamente verificate, e esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto dall'Amministratore/Assemblea di Condominio.

L'operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si renda necessario.

È obbligo della singola utenza o del condominio provvedere all'esposizione sulla pubblica via dei contenitori, da ubicare in prossimità della strada pubblica. Per motivate esigenze, con il consenso del Comune e in accordo col Gestore, la proprietà condominiale potrà richiedere, con l'autorizzazione dei proprietari e degli aventi diritto, che il prelievo avvenga con l'accesso nella proprietà condominiale nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

La pulizia e la manutenzione dei contenitori in dotazione alle utenze saranno a carico delle stesse utenze.

Al fine di facilitare la localizzazione, il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza ed il ritiro dei rifiuti da parte degli addetti, è possibile individuare ed allestire a cura e manutenzione da parte del condominio ed in conformità ai regolamenti edilizi comunali, punti di raccolta dei contenitori aventi elementi di delimitazione e schermatura in materiale idoneo (preferibilmente riciclato) a garantire un adeguato profilo di decoro, di sicurezza e di inserimento nel contesto urbano.

Con le medesime finalità, nella raccolta di prossimità, potranno essere allestite a cura e responsabilità del Gestore previo accordo e verifica d'idoneità con il Comune interessato al fine dell'individuazione degli spazi per l'accessibilità, per i materiali da utilizzare e l'inserimento ambientale.

La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente (compreso il furto), per dolo o colpa grave, sono a carico del Gestore. In caso diverso, la manutenzione e la sostituzione sono effettuate previo risarcimento del danno arrecato da parte dell'utente.

Successivamente alla consegna, al termine del periodo di ammortamento individuato sulla base della vita utile regolatoria (attualmente 5 anni), la sostituzione dei contenitori potrà avvenire, su richiesta dell'utente, a cura del Gestore. A tal fine il Gestore si impegna informare gli utenti relativamente a tale possibilità.

Il servizio di raccolta deve avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere.

Le raccolte possono essere effettuate in turno meridiano, pomeridiano o serale, con prelievi tra le ore 6.00 e le 22.00, salvo diversi accordi tra il Gestore e il Comune.

Qualora, durante l'esecuzione del servizio di raccolta, il Gestore trovasse impedimenti imprevisti per il corretto svolgimento dello stesso (es. autovetture in sosta, strade interrotte, inaccessibilità, ecc.) dovrà registrare il problema insorto informando tempestivamente l'Autorità e il Comune nei modi indicati nel successivo Par.VIII.5.1, nel Contratto di Servizio e se del caso l'utenza, come previsto nella Carta della qualità dei Servizi (vedi par. III.13.3) e provvedere alla programmazione dell'espletamento di tale servizio in un momento successivo. Il ritiro dovrà comunque essere recuperato entro le ore 24,00 dello stesso giorno, qualora la causa nel frattempo sia stata rimossa. Tale previsione non è valida in caso di sciopero.

Il Gestore individua nel Piano Annuale delle attività (par. III.21) giorno e turno del servizio per ciascuna frazione merceologica e per ciascun Comune o area sub-comunale.

L'esposizione dovrà avvenire in una fascia oraria antecedente all'inizio del turno di raccolta, definita in accordo con il Comune.

Il calendario di raccolta dovrà essere stilato tenendo presente che in un medesimo giorno, non potranno essere raccolti più di 3 diverse frazioni merceologiche a meno di successive determinazioni.

Ogni modifica del calendario di raccolta, dovuta ad esigenze di organizzazione del servizio da parte del Gestore ovvero a richieste specifiche da parte dell'amministrazione comunale, dovrà essere concordata tra le parti ed essere tempestivamente ed adeguatamente comunicata dal Gestore alle utenze interessate e comunque in coerenza con quanto previsto nella Carta della Qualità dei Servizi (vedi par. III.13.3).

Nel caso di una festività che ricada nel giorno stabilito per lo svuotamento dei contenitori, il servizio potrà essere anticipato al giorno precedente o posticipato al giorno successivo la stessa giornata festiva.

Il Gestore garantisce la raccolta di tutti i rifiuti esposti nei giorni e negli orari concordati dalla programmazione, ad eccezione di:

1. gravi difformità e irregolarità nei conferimenti (esposizioni in contenitori inidonei allo svuotamento, frazioni merceologiche difformi da quelle previste nel caso di raccolte destinate a recupero, orari di esposizione difformi da quelli previsti);
2. cause di forza maggiore.

Durante le operazioni di svuotamento contenitori/presa sarà compito del Gestore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti, attivando una adeguata modalità di segnalazione all'utente dell'errore compiuto ovvero della non conformità del rifiuto esposto (es. apposizione di specifico adesivo).

Il servizio di consegna di sacchi e contenitori all'utenza potrà essere svolto mediante consegna diretta da parte del Gestore al domicilio/residenza/attività dell'utente, oppure attraverso i Centri di Raccolta o altri *front office*, anche appositamente costituiti e gestiti dal Gestore stesso, in accordo con le amministrazioni comunali interessate.

È onere del Gestore provvedere ad individuare miglioramenti continui del percorso ottimale da compiere per la raccolta e lo svuotamento dei contenitori in relazione alla sicurezza del lavoro e nel rispetto del codice della strada.

Nel primo anno di attivazione delle nuove raccolte domiciliari il Gestore, in collaborazione con i Comuni, dovrà prestare particolare cura nel calibrare i servizi al fine di ridurre al minimo eventuali disagi dovuti a scostamenti tra quanto previsto nella progettazione e le reali esigenze di servizio, soprattutto per le utenze non domestiche.

III.3.1 Tipologie di utenze servite da raccolte domiciliari

Le raccolte di prossimità o stradali con postazioni integrate sono ordinariamente raccolte dirette alla generalità delle utenze, anche qualora si adottino, anche in schemi di tariffario con misurazione puntuale, sistemi di limitazione o controllo del conferimento (ad esempio con contenitori ad accesso controllato).

Le raccolte domiciliari sono ordinariamente - salvo verifica e richiesta di specifica utenza - rivolte alla totalità delle utenze domestiche e a specifiche categorie di utenze non domestiche in funzione della frazione raccolta, come descritto in Tabella 11.

III.3.2 Servizi domiciliari "on demand"

Su richiesta delle Amministrazioni comunali, i servizi di tipo domiciliare potranno essere svolti anche mediante sistemi di raccolta innovativi, su prenotazione semplificata dei servizi a beneficio di alcune utenze domestiche o non domestiche ubicate nelle zone a bassa e bassissima densità abitativa. Si deve infatti segnalare che la gestione della raccolta domiciliare al di fuori dei centri abitati principali, e in particolare in aree a bassa densità abitativa, risulta spesso assai complessa ed onerosa perché le distanze da percorrere per collegare ogni singolo punto di ritiro sono spesso molto elevate. Per tali ragioni in tali zone a bassa e bassissima densità abitativa la raccolta viene spesso operata con servizi di prossimità che risultano certamente meno onerosi ma possono risultare problematici in alcune zone a fronte della scarsa qualità dei materiali conferiti e/o per la frequente presenza di rifiuti abbandonati nei pressi dei tali punti di raccolta.

Pertanto, su richiesta del Comune, il Gestore dovrà mettere a disposizione dei Comuni anche un'ulteriore possibile opzione per i servizi di raccolta nelle aree a bassa densità abitativa, mediante sistemi di prenotazione semplificata dell'intervento da parte dell'utente.

Tale opzione prevede la possibilità per gli utenti domestici o non domestici situati in edifici isolati di segnalare la richiesta con una telefonata gratuita (componendo un numero dedicato associato alla raccolta di uno specifico rifiuto - secco residuo, plastica/imballaggi, carta/cartone, organico, vetro) e mediante forme più evolute di comunicazione come la prenotazione online o specifiche applicazioni per smartphone.

Sulla base di questa informazione proveniente da un numero di telefono/sito/app precedentemente associato ad un punto geocodificato di ritiro, la centrale operativa è in grado di vagliare la richiesta e caricarla, anche in modo automatico, ai giri di raccolta previsti per la data di prenotazione.

Il Gestore potrà gestire tale modalità di raccolta anche attraverso l'utilizzo di specifiche applicazioni collegate a sistemi di navigazione installati sui mezzi, al fine di guidare l'autista verso il luogo di raccolta, semplificando l'attività ed ottimizzando le tempistiche di svolgimento del servizio.

Parallelamente è auspicabile l'adozione di sistemi di feedback di conferma e di certificazione dell'avvenuto ritiro da parte dell'operatore sul mezzo che può a sua volta essere trasmessa in automatico all'utenza. L'on demand system prevede pertanto in linea generale le seguenti fasi:

1) L'utente riceve un sms di promemoria per rammentare le giornate di possibile intervento in base ad un calendario prestabilito (frequenze e giorni di raccolta domiciliare);

2) L'utente può far squillare il numero da cui ha ricevuto il promemoria per confermare in automatico la sua richiesta del servizio;

3) In alternativa, se l'utente non può ricevere sms o avvisi tramite app dedicate, l'utente può effettuare una chiamata gratuita dal proprio numero di telefono (cellulare o fisso) al call center;

4) Il sistema riceve il numero del chiamante e determina la posizione geografica del punto di prelievo/contenitore associato a quel numero;

5) Ciascun autista riceverà ogni mattina il "piano di raccolta" per la giornata caricato in automatico sul monitor del sistema di navigazione a bordo del mezzo in grado di visualizzare il percorso da effettuare, la navigazione satellitare e la comunicazione con la centrale operativa;

6) Il sistema permetterà di visualizzare dalla sede centrale la posizione attuale dei veicoli che stanno effettuando gli svuotamenti e con simboli idonei visualizzare i punti di svuotamento programmati e quelli già effettuati;

7) Il sistema può comunicare in automatico all'utenza l'avvenuto ritiro.

L'algoritmo implementato per tali servizi "on-demand può tener conto non solo di parametri quali la capacità di carico del mezzo, del tipo di materiale da raccogliere (peso specifico, volume, fattore di compressione) e delle dimensioni dei contenitori, ma anche della distanza dal punto di partenza e tra i punti di intervento successivi.

Il sistema informativo così implementato, dovrà essere collegato al sistema di controllo di cui al successivo Par. IX.

Tabella 11 - Categorie di utenze oggetto di servizio di raccolta domiciliare

categoria utenza	RUR	Forsu	carta	imballaggi vetro plastica metalli
(cat. 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	X		X	X
(cat. 2) Cinematografi e teatri	X		X	X
(cat. 3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	X		X	
(cat. 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	X	X	X	X
(cat. 5) Stabilimenti balneari	X	X	X	X
(cat. 6) Esposizioni, autosaloni	X		X	
(cat. 7) Alberghi con ristorante	X	X	X	X
(cat. 8) Alberghi senza ristorante	X	X	X	X
(cat. 9) Case di cura e riposo	X	X	X	X
(cat. 10) Ospedali	X	X	X	X
(cat. 11) Uffici, agenzie, studi professionali	X		X	X
(cat. 12) Banche ed istituti di credito	X		X	X
(cat. 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram., altri beni durev.	X		X	X
(cat. 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	X		X	X
(cat. 15) Negozi particolari (filatelia,tende,tessuti,tappeti,cappelli,ombrelli,antiquar.)	X		X	X
(cat. 16) Banchi di mercato beni durevoli	X		X	X
(cat. 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	X		X	X
(cat. 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	X		X	
(cat. 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	X		X	
(cat. 20) Attività industriali con capannoni di produzione	X		X	
(cat. 21) Attività artigianali di produzione beni specifici	X		X	X
(cat. 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	X	X	X	X
(cat. 23) Mense, birrerie, amburgherie	X	X	X	X
(cat. 24) Bar, caffè, pasticceria	X	X	X	X
(cat. 25) Supermercato, pane/pasta, macelleria, salumi/formaggi, generi alimentari	X	X	X	X
(cat. 26) Plurilicenze alimentari e/o miste	X	X	X	X
(cat. 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	X	X	X	X
(cat. 28) Ipermercati di generi misti	X		X	X
(cat. 29) Banchi di mercato genere alimentari	X	X	X	
(cat. 30) Discoteche, night club	X		X	X

III.3.3 Rur - rifiuto urbano residuo (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti urbani residui, cioè della frazione indifferenziata restante dopo le raccolte differenziate delle altre frazioni oggetto di recupero, ad esclusione dei rifiuti ingombranti, ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con Piano Annuale delle attività (vedi par. III.21).

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani residui indifferenziati è svolto con frequenza standard di 1 volta/settimana.

Su richiesta del Comune il servizio potrà avere una frequenza maggiore. Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte, il servizio potrà avere frequenza inferiore, comunque non minore di 1/14 giorni.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.3.4 Forsu - rifiuto organico (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti organici, intesi come i residui a base vegetale e animale dell'alimentazione oltre a fiori e simili materiali vegetali - esclusi sfalci e ramaglie - ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

L'utenza sarà dotata di biopattumiera areata sottolavello, oltre che di contenitori individuali (mastelli) o collettivi (bidoni) per il conferimento.

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con Piano Annuale delle attività (vedi par. III.21).

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio.

Il servizio di raccolta della Forsu è svolto con frequenza standard di 2 volte/settimana.

Su richiesta del Comune il servizio potrà avere una frequenza maggiore (tipicamente 3 volte/settimana). Le frequenze aggiuntive possono essere stagionali o permanenti.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte ed i livelli e la qualità della raccolta differenziata effettuata, il servizio potrà avere frequenza inferiore.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.3.5 Vetro (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro recupero, trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con il Piano Annuale delle attività (vedi par. III.21).

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio.

Il servizio di raccolta del vetro è svolto con frequenza standard di 1 volta/ogni due settimane (1/14).

Su richiesta del Comune il servizio potrà avere una frequenza maggiore. Le frequenze aggiuntive possono essere stagionali o permanenti.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte, il servizio potrà avere frequenza inferiore, comunque non minore di 1/21 giorni.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.3.6 Imballaggi in plastica e metalli (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica, metalli e materiali similari anche non imballaggio consentiti dagli accordi con i consorzi di filiera (cosiddetta modalità multimateriale leggero - Mml) ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica e metalli è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con Piano Annuale delle attività (vedi par. III.21).

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio.

Il servizio di raccolta di plastica e metalli è svolto con frequenza standard di 1 volta/settimana.

Su richiesta del Comune il servizio potrà avere una frequenza maggiore. Le frequenze aggiuntive possono essere stagionali o permanenti.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte, il servizio potrà avere frequenza inferiore, comunque non minore di 1/14 giorni.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.3.7 Carta e cartone (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta di rifiuti di carta e cartone, imballaggi e non (carta) di norma in maniera congiunta ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

Per utenze commerciali può essere previsto un servizio specifico di raccolta della sola frazione costituita da imballaggi (vedi raccolta a chiamata).

Il servizio di raccolta dei rifiuti di carta e cartone è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori/sacchi ammessi, in accordo con il Piano annuale delle attività (vedi par. III.21).

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio.

Il servizio di raccolta di carta è svolto con frequenza standard di 1 volta/settimana.

Su richiesta del Comune il servizio potrà avere una frequenza maggiore. Le frequenze aggiuntive possono essere stagionali o permanenti.

Su richiesta del Comune, verificate le effettive quantità prodotte, il servizio potrà avere frequenza inferiore, comunque non minore di 1/14 giorni.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.3.8 Verde (sfalci, ramaglie, potature) (servizio aggiuntivo)

La raccolta domiciliare del verde costituisce un servizio di tipo aggiuntivo, attivato su richiesta dei Comuni, essendo prevista come servizio di base la raccolta di tale frazione presso i Centri di raccolta.

Per le modalità operative di svolgimento del servizio, si veda quanto indicato al Par. III.4.3.

III.3.9 Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (PSA) (servizio aggiuntivo)

La raccolta domiciliare dedicata dei prodotti sanitari assorbenti quali pannolini e prodotti per l'incontinenza costituisce un servizio di tipo aggiuntivo, attivato su richiesta dei Comuni, essendo prevista come servizio di base la raccolta dedicata di tale frazione con modalità a chiamata, intesa come servizio per le sole utenze che ne fanno richiesta registrandosi in apposita lista, come descritta al successivo Par. III.4.5.

Qualora invece il servizio, su richiesta del Comune sia svolto in maniera integrata ai normali servizi di raccolta domiciliare con l'utilizzo del medesimo personale e mezzi (opportunamente attrezzati) nell'ambito dei giri di raccolta delle frazioni fondamentali (ove tecnicamente possibile per quanto riguarda la tipologia di personale e mezzi utilizzati), ad esempio integrato con indifferenziato, fino ad un massimo di 3 ritiri a settimana, è da considerarsi come servizio di base e quindi non oggetto di specifico corrispettivo.

Per i dettagli operativi e le prescrizioni del servizio si veda quanto previsto al Par.III.4.5

III.3.10 Oli vegetali esausti (servizio aggiuntivo)

La raccolta domiciliare dedicata degli oli vegetali esausti costituisce un servizio di tipo aggiuntivo, attivato su richiesta dei Comuni, essendo prevista come servizio di base la raccolta di tale frazione a chiamata, intesa come servizio per le sole utenze che ne fanno richiesta registrandosi in apposita lista, come descritta al successivo Par. III.4.6.

Qualora invece il servizio, su richiesta del Comune sia svolto in maniera integrata ai normali servizi di raccolta domiciliare con l'utilizzo del medesimo personale e mezzi (opportunamente attrezzati) nell'ambito dei giri di raccolta delle frazioni fondamentali (ove tecnicamente possibile per quanto riguarda la tipologia di personale e mezzi utilizzati), ad esempio integrato con indifferenziato, fino ad un massimo di 1 ritiro a settimana, è da considerarsi come servizio di base e quindi non oggetto di specifico corrispettivo.

Per i dettagli operativi e le prescrizioni del servizio si veda quanto previsto al Par. III.4.6.

III.4 SERVIZI A CHIAMATA

Si intendono servizi a chiamata, i servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista (per rifiuti urbani pericolosi, per rifiuti di prodotti sanitari assorbenti, raccolte dedicate per utenze non domestiche o per rifiuti verdi), sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento (ingombranti e beni durevoli, inclusi RAEE).

I servizi di raccolta a chiamata di rifiuti urbani pericolosi (Rup), di prodotti sanitari assorbenti (Psa), di rifiuti ingombranti/RAEE e di oli vegetali esausti sono servizi di base programmati per tutti i Comuni.

Sono invece servizi aggiuntivi, attivati su richiesta dei Comuni, le raccolte dedicate presso utenze non domestiche (registrate) e la raccolta di rifiuti verdi (quest'ultima prevista come servizio di base soltanto presso i Centri di raccolta).

Il Gestore dovrà provvedere alla raccolta del materiale, depositato dall'utenza al piano strada, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. In casi particolari e per motivate esigenze il Gestore dovrà accedere alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

Laddove il servizio preveda anche il posizionamento di contenitori e laddove gli stessi contenitori facciano parte del perimetro di fornitura del Gestore, questo dovrà effettuare ogni integrazione, spostamento, posizionamento e sostituzione dei contenitori utilizzati per la raccolta.

III.4.1 Rifiuti urbani pericolosi (RUP), quali pile e farmaci (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta di pile e famaci ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, smaltimento, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

Il servizio di raccolta di pile e farmaci è svolto mediante prelievo dei contenitori dedicati, forniti dal Gestore, e distinti per pile e farmaci ubicati in luogo protetto dagli agenti atmosferici presso le utenze che commerciano le stesse o in altre localizzazioni aperte al pubblico individuate dall'amministrazione comunale.

La disponibilità di contenitori per Rup dovrà coprire tutte le farmacie e i principali centri di vendita di pile e batterie portatili, garantendo un minimo comunque di 2 punti di raccolta (uno per farmaci e uno per pile e batterie portatili) e una disponibilità pari a 1:1000 abitanti.

Il servizio standard di raccolta di pile e farmaci ha una frequenza di una volta ogni quindici giorni (1/15).

La raccolta è di norma svolta secondo frequenze di svuotamento predeterminate, che non possono comunque essere inferiori a 6 volte/anno, ma le utenze presso cui sono collocati i contenitori possono richiedere svuotamenti anticipati secondo necessità. In questo caso il tempo di evasione non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.4.2 Ingombranti e beni durevoli (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti mediante il ritiro dei materiali presso l'utenza, a seguito di una richiesta inoltrata dalla stessa, ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, valorizzazione e smaltimento ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

Come rifiuti ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi prodotti nell'ambito dei locali propri dell'utenza, di provenienza domestica e non domestica costituiti a titolo esemplificativo e non esaustivo da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 151/2005 (RAEE), attrezzi sportivi, caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario e quindi superiori ad un volume indicativo di 50 litri.

Lo stesso servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è adibito anche alla raccolta dei RAEE quali rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche normati dal decreto legislativo 151/2005.

Il servizio standard di raccolta degli ingombranti a chiamata garantisce l'evasione entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta.

I Comuni potranno richiedere un tempo massimo di evasione inferiore (es. 7 gg), previo accordo con il Gestore.

Il mancato rispetto dei 15 gg per l'evasione della richiesta, o il mancato rispetto dell'appuntamento fissato in accordo con l'utente, fanno scattare le penali di cui al successivo Par.VIII.5.4, oltre a quanto disciplinato dalla Carta della Qualità dei Servizi (vedi Par. III.13.3).

Si intende come intervento il ritiro di massimo 2 pezzi (inteso il "pezzo" come il prodotto completo, indipendentemente dal fatto che sia conferito smontato) per un peso complessivo non superiore a 100 kg.

Il Comune potrà richiedere la possibilità di consentire ritiri di un maggior numero di pezzi e di un maggior quantitativo per utente, salvo il rispetto del criterio di calcolo sopra descritto ai fini della determinazione del corrispettivo.

Ogni utente avrà diritto ad un massimo di 3 interventi/anno, intervallati l'uno dall'altro di almeno n. 30 giorni.

Quantità superiori, o numero di interventi maggiori di 3/annui per utente, o richieste di intervento con intervalli di tempo inferiore a 30 giorni, potranno costituire interventi a pagamento da parte dell'utente, anche direttamente a favore del Gestore, secondo gli accordi intercorsi con il Comune, restando inteso che in tali casi attese oltre i 15 gg non fanno scattare alcun rimborso.

Per avanzare le richieste di ritiro gli utenti potranno avvalersi di tutti gli strumenti messi a disposizione dal Gestore, tra cui:

- sportelli sul territorio;
- sito internet;
- numero verde;
- e-mail;
- app per smartphone.

Le modalità di effettuazione del servizio dovranno essere conformi alla vigente normativa, nonché alla Carta della Qualità dei Servizi (vedi Par. III.13.3).

Il Gestore dovrà provvedere alla raccolta del materiale, depositato dall'utenza al piano strada, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico in specifici punti di raccolta concordati, coerentemente con la vigente regolazione. In casi particolari e per motivate esigenze il Gestore dovrà accedere alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto, comunque in conformità con la vigente regolazione.

Durante le fasi di raccolta il Gestore dovrà prestare la massima attenzione affinché, soprattutto per alcune tipologie di RAEE, non sia causata la rottura dell'apparecchiatura con conseguente perdita di sostanze pericolose. Il servizio di raccolta avviene in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere.

Nel caso di ritiro di RAEE il Gestore dovrà provvedere, salvo casi specifici che dovranno essere adeguatamente giustificati, al conferimento degli stessi presso il sito di conferimento convenzionato più vicino.

III.4.3 Raccolte dedicate per utenze non domestiche (tutte le frazioni) (servizio aggiuntivo)

Si intendono come raccolte dedicate per utenze non domestiche i servizi di raccolta, condotti in analogia ai servizi domiciliari, ma riservati esclusivamente (quindi con circuiti e giorni di esecuzione diversi da quelli riservati alle utenze domestiche o alla generalità delle utenze) a utenze non domestiche, laddove queste raccolte non si configurino come servizi puntuali a grandi utenze, ma come servizi disponibili per un significativo numero di utenze (quali, a titolo esemplificativo, raccolte di cartone da utenze commerciali, raccolte di Forsu da utenze di ristorazione, etc.) dotate di contenitori quali sacchi, mastelli, bidoni carrellati, cassonetti su ruote.

Il Gestore attiva il servizio per gli utenti, registrati in apposita lista, comunicati dal Comune.

Il servizio di raccolta a chiamata per le utenze non domestiche è un servizio di raccolta aggiuntivo rispetto ai servizi di base.

Le raccolte possono riguardare tutte le frazioni previste per le raccolte domiciliari.

Il servizio di raccolta è svolto secondo le frequenze settimanali richieste dal Comune, anche solo per specifici periodi.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.4.4 Verde (sfalci, ramaglie, potature) (servizio aggiuntivo)

La frazione verde è prioritariamente recuperata sul luogo di produzione per autocompostaggio e il servizio di raccolta del verde è usualmente svolto presso i Centri di raccolta.

Il servizio di raccolta domiciliare o a chiamata del verde è un servizio di raccolta aggiuntivo rispetto ai servizi fondamentali di raccolta, ed è pertanto attivato a domanda del Comune.

In tal caso, a richiesta del Comune può essere attivato, anche per un periodo stagionale, un servizio di raccolta domiciliare, a calendario, rivolto alla generalità delle utenze, oppure a chiamata rivolto alle sole utenze che ne fanno richiesta.

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti vegetali da giardino (verde) - costituiti da residui di potature, rami e tronchi di albero, ceppaie, sfalci di erba di prato e altri rifiuti ingombranti di natura vegetale - ed il trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento e valorizzazione, ovvero all'espletamento di tutte le fasi propedeutiche al trasporto presso tali punti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi è svolto mediante prelievo a domicilio dei contenitori ammessi, in accordo con il Piano annuale delle attività (vedi Par. III.21).

All'interno delle tipologie previste, il Gestore identifica per le varie utenze la tipologia di contenitori idonea all'efficienza ed efficacia del servizio.

Il servizio di raccolta del verde – domiciliare o a chiamata - è svolto con frequenza concordata con il Comune, di norma, ove attivato, una volta a settimana (1/7) e può essere attivato anche solo per determinati periodi.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

Il servizio prevede il ritiro presso l'utenza servita dei contenitori dedicati ammessi (vedi Tabella 10). In caso di raccolta di materiale sfuso, si prevede un ritiro per ciascuna utenza per un massimo di 9 colli dal peso massimo di 10 kg cadauno, previa esposizione su suolo pubblico nel giorno e nell'orario previsto dal calendario di raccolta o comunicato dall'operatore all'atto della prenotazione (servizio su prenotazione).

Il servizio di raccolta domiciliare o a chiamata del verde dovrebbe essere gestito prevedendo preferibilmente (in particolare ove è presente per l'utenza il servizio di conferimento gratuito presso Centro di Raccolta) il pagamento di uno specifico costo da parte delle utenze che ne fanno richiesta (anche all'interno della TARI). Tale modalità consentirebbe di evitare l'addebito da parte del Comune di quota parte del costo di raccolta anche alle utenze che, non disponendo di aree a verde, non possono usufruire di tale servizio e che quindi si farebbero carico impropriamente di un costo non correttamente addebitato.

III.4.5 Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (PSA) (servizio base)

Tale servizio base riguarda la raccolta dei rifiuti costituiti da prodotti sanitari assorbenti - quali pannolini e prodotti per l'incontinenza - mediante il servizio dedicato di ritiro dei materiali presso le sole utenze iscritte in apposita lista.

Il servizio di raccolta Psa, tuttavia, su richiesta del Comune, qualora le condizioni tecnico organizzative lo consentano (in riferimento alla tipologia dei mezzi utilizzati), può essere svolto anche in modalità integrata ai normali servizi di raccolta domiciliare con l'utilizzo del medesimo personale e mezzi (opportunamente

attrezzati) nell'ambito dei giri di raccolta delle frazioni fondamentali, ad esempio integrato con indifferenziato e organico. Qualora sia svolto, in questa modalità, fino ad un massimo di 3 ritiri/settimana è da considerarsi, al pari del ritiro a chiamata con frequenza 1 volta/settimana, come servizio base e quindi non oggetto di specifico corrispettivo.

I rifiuti di prodotti sanitari assorbenti sono conferiti in sacchi chiusi specificamente predisposti o in bidoni (mastelli), secondo le indicazioni fornite dal Gestore, che provvederà a fornire apposito *kit* all'utenza interessata e trasportati presso siti di conferimento idonei al loro recupero, trattamento, smaltimento.

Qualora tali rifiuti siano destinati a riciclo o altra forma di recupero potranno essere previste e concordate con le amministrazioni comunali modalità alternative e innovative di conferimento.

Il servizio di raccolta a chiamata di Psa è svolto con frequenza standard settimanale (1/7), ma in alternativa può essere svolto con frequenza standard, e quindi come servizio base, anche in modalità integrata ad altre raccolte, fino ad un massimo di 3 volte/settimana.

Il servizio è svolto secondo le prescrizioni e adottando le precauzioni definite in linea generale per i servizi di raccolta domiciliare.

III.4.6 Oli vegetali esausti (servizio base)

Tale servizio riguarda la raccolta mediante giro dedicato degli oli vegetali e grassi animali, provenienti dallo scarto di operazioni relative alla ristorazione domestica destinati a recupero presso una lista di utenze predeterminata.

Il servizio di raccolta degli oli vegetali e grassi animali, tuttavia, su richiesta del Comune, qualora le condizioni tecnico organizzative lo consentano (in riferimento alla tipologia dei mezzi utilizzati) può essere svolto anche in modalità integrata ai normali servizi di raccolta domiciliare con l'utilizzo del medesimo personale e mezzi (opportunamente attrezzati) nell'ambito dei giri di raccolta delle frazioni fondamentali, ad esempio integrato con indifferenziato. Qualora sia svolto, in questa modalità, fino ad un massimo di 1 volta/settimana, è da considerarsi come servizio base e quindi non oggetto di specifico corrispettivo.

Inoltre, su richiesta del Comune, potranno essere collocati sul territorio comunale:

- adeguati contenitori in HDPE a doppia camicia, con indicatori di livello e filtro sulla bocca di scarico, del volume massimo di lt. 250, opportunamente segnalati, in cui l'utente possa versare l'olio vegetale esausto;
- adeguati contenitori rispondenti alle norme di sicurezza del volume massimo di 250 lt., opportunamente segnalati, in cui l'utente possa conferire l'olio vegetale esausto in flaconi e bottiglie.

I contenitori, nel caso vengano installati sul territorio, assicurano una capillarità della rete di raccolta pari indicativamente ad un massimo 1.000 abitanti per contenitore, come valore medio sull'area interessata del singolo Comune.

Il servizio di raccolta a chiamata degli oli vegetali esausti avviene con frequenza standard 1 volta/mese (1/30), ma in alternativa può essere svolto con frequenza standard, e quindi come servizio base, anche in modalità integrata ad altra raccolta, fino ad un massimo di 1 volta/settimana.

La raccolta è di norma svolta secondo frequenze di svuotamento predeterminate, che non possono comunque essere inferiori a 6 volte/anno, ma le utenze presso cui sono collocati i contenitori possono richiedere svuotamenti anticipati secondo necessità. In questo caso il tempo di evasione non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi.

Al termine della raccolta, il mezzo utilizzato dal Gestore provvede al trasporto al centro di stoccaggio o all'impianto di destino individuato dal Gestore stesso.

III.5 SERVIZI DI RACCOLTA PUNTUALI

Sono intesi come servizi di raccolta puntuale quei servizi di raccolta aggiuntivi, attivati a richiesta dal Comune, diretti a singole grandi utenze, ricompresi all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, generalmente svolti con l'ausilio di scarrabili o presscontainer.

Sono altresì intesi come servizi puntuali i servizi relativi ai rifiuti cimiteriali.

III.5.1 Raccolta puntuale grandi utenze (servizio aggiuntivo)

Tale servizio riguarda la raccolta:

- presso singole grandi utenze, ricomprese all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, generalmente svolta con l'ausilio di scarrabili o presscontainer;
- effettuata straordinariamente o episodicamente - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli svolti in occasione di fiere, manifestazioni, etc. - che richiede anche il posizionamento di contenitori di raccolta.

La raccolta è di norma effettuata per singole frazioni - Forsu, verde, carta e cartone, film plastici, imballaggi plastici, imballaggi vetro, altro vetro, imballaggi metallici, altro metallo, legno, tessili, rifiuto urbano residuo - con l'obiettivo prioritario di massimizzare il recupero di materia.

La raccolta è effettuata limitatamente alle frazioni di rifiuto assimilabili e assimilate al rifiuto urbano e provenienti da aree non produttive. In caso contrario tali attività non sono ricomprese nel perimetro di affidamento.

La raccolta è normalmente effettuata con autocarro e scarrabili o press-container o con compattatore e cassonetti o bidoni.

Il Gestore dovrà provvedere alla fornitura (laddove non presente), al posizionamento, allo svuotamento o al prelievo dei contenitori scarrabili o stazionari (benne, scarrabili, press-container, ecc.) necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto degli standard tecnici di seguito descritti:

- sulle pubbliche aree, vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. Resta inteso che in tale situazione l'accesso al contenitore dovrà essere precluso al pubblico;
- su aree, vie o strade private; in questo caso l'utente (proprietario o avente diritto) garantirà, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private e che le suddette aree, vie o strade private sono accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscono la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

La raccolta, potrà avvenire con le seguenti modalità:

- prelievo del contenitore scarrabile presso l'utenza, trasporto all'impianto di destinazione e successivo riporto del contenitore presso il punto in cui è stato prelevato; il riporto del contenitore deve avvenire nella stessa giornata in cui è avvenuto il prelievo;
- carico presso il cantiere di contenitore scarrabile della stessa dimensione e tipologia di quello da svuotare; sostituzione del contenitore presente presso l'utenza con quello di cui sopra e successivo trasporto all'impianto di destinazione con riporto del contenitore al cantiere;
- trasferimento del materiale dal contenitore stazionario dell'utenza ad un idoneo mezzo dotato di cassone e successivo trasporto presso l'impianto di destinazione.

È facoltà dell'Amministrazione comunale prevedere modalità di raccolta diverse da quelle indicate.

La raccolta potrà essere:

- programmata preventivamente;
- richiesta dell'utenza (a chiamata, con tempi di prelievo massimi previsti di 48 ore, esclusi domenica e festivi);
- mediante l'ausilio di sensori di riempimento.

Nel caso di contenitori posizionati su aree private, la raccolta dovrà essere effettuata nei giorni e negli orari in cui è garantito l'accesso alla proprietà. Giorni ed orari verranno comunicati al Gestore prima della partenza del servizio.

Prima di prelevare il materiale, il Gestore ha l'obbligo di ispezionare visivamente il rifiuto per verificare l'eventuale presenza di materiale non conforme, anche nel caso di contenitori dotati di chiusura (ove tecnicamente possibile e senza prevedere operazioni di apertura manuale di sacchi).

La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- contenitori contenenti materiali impropri;
- contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati;
- contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura (solo per i contenitori scarrabili).

In tali casi il Gestore provvederà a comunicare all'utenza e all'Autorità/Amministrazione Comunale, immediatamente dopo il termine della raccolta, e comunque non oltre le ore 8.00 del giorno successivo a quello di raccolta, l'ubicazione dei contenitori in questione, onde consentire l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle norme legislative e/o regolamentari in materia.

Il prelievo dei rifiuti deve avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere. Qualora si verificassero spargimenti di materiale, il Gestore è obbligato all'immediata ed accurata pulizia del sito.

È fatto tassativo obbligo agli operatori addetti allo svuotamento di ricollocare i contenitori, ad operazione avvenuta, nella posizione di prelievo adottando le cautele necessarie per evitare danneggiamenti ai contenitori stessi, agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche, ecc. Qualora si verificasse il danneggiamento dei contenitori derivante da un uso improprio o non cautelativo da parte del Gestore, a quest'ultimo verranno imputati i costi per la riparazione dei contenitori, oltre l'applicazione delle penali previste.

Durante le operazioni di raccolta il Gestore dovrà provvedere alla segnalazione all'Autorità e all'amministrazione Comunale di qualsiasi anomalia (es.: abbandono rifiuti, contenitori rotti, accumulo rifiuti all'esterno dei contenitori, ...) sia presente sul territorio in cui viene effettuata la raccolta.

Nel corso del contratto l'Autorità può introdurre variazioni alle modalità di esecuzione del servizio stesso previa intesa con il Gestore.

Il Gestore dovrà provvedere al trasporto dei rifiuti raccolti presso siti di conferimento idonei.

III.5.2 Raccolta amianto da piccoli lavori domestici (servizio aggiuntivo)

Il servizio prevede il ritiro di manufatti in amianto o cemento amianto (Eternit), esclusivamente da utenze domestiche, secondo i criteri definiti dalla Linee Guida emanate dalla Regione Toscana "Linee guida sull'amianto", approvate con Delibera n. 378 del 09.04.2018 e successivamente aggiornate con Delibera n. 386 del 25.03.2019.

Le Linee Guida definiscono i criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta), tipologia e quantitativi che possono essere rimossi e relative modalità di rimozione, nonché le procedure amministrative per l'esecuzione del servizio di ritiro e smaltimento.

Nell'ambito della procedura, si prevede la fornitura all'utente di appositi kit composti da tuta, guanti, mascherina, sovrascarpe e sacco apposito; verrà fornito inoltre un manuale di istruzioni per il confezionamento.

Il ritiro del kit è effettuato presso apposita sede del Gestore (o sportello) e prevede un costo di acquisto a carico dell'utente stesso, che copre il solo costo del kit stesso, escluso quindi il costo di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

III.5.3 Raccolta Rifiuti Cimiteriali (servizio base)

Tale servizio riguarda esclusivamente la raccolta dei rifiuti derivanti da esumazioni e estumulazioni e dalle altre attività cimiteriali, ai sensi della vigente normativa, ovvero sono esclusi i rifiuti urbani indifferenziati (ceri, plastiche etc.) e la frazione organica (fiori, materiale verde in genere) prodotti all'interno dei cimiteri per i quali sono attivati circuiti di raccolta diversi, per i quali si fa riferimento ai servizi di base.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite una volta scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni (in caso di loculo stagno) e a 10 anni in caso di loculo areato autorizzato. Le esumazioni sono eseguite scaduto il turno ordinario di inumazione, di norma pari a 10 anni per cadaveri.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.

I resti metallici sono trattati a parte e, nella misura del possibile, destinati a recupero.

Il Gestore fornisce agli enti gli appositi contenitori a doppio involucro, di norma costituiti da sacchi/ big bag in materiale poliolefinico con sacco interno in polietilene, opportunamente etichettati e del prodotto disinfettante con cui effettuare il trattamento dei rifiuti. I contenitori sono conformi alle prescrizioni del D.L. 254/2003 e s.m.i. ed il prodotto disinfettante è preventivamente concordato con l'Azienda USL competente per territorio, così pure dovranno essere concordati con l'Azienda USL i tempi e le modalità di effettuazione del trattamento e del confezionamento dei rifiuti.

La raccolta rifiuti cimiteriali è una raccolta con frequenze variabili in funzione della dimensione dell'utenza cimiteriale. Il servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, può altresì essere organizzato con modalità a chiamata, comunque con tempi di prelievo massimi di 48 ore, esclusi domenica e festivi).

Il Gestore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti in oggetto ed al loro trasporto presso siti di conferimento idonei, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti cimiteriali.

Il Gestore fornisce all'Autorità tutti gli elementi atti a definire il servizio erogato, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Servizio.

III.6 SERVIZI DI RACCOLTA A CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR) E GESTIONE DEI CENTRI (SERVIZIO BASE)

A supporto dei servizi di raccolta, il Gestore dovrà provvedere alla gestione (come previsto dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i.) e alla manutenzione dei Centri di Raccolta diffusi sul territorio.

Il Comune, nel trasferimento della gestione del Centro di Raccolta al Gestore, assicura la conformità del Centro stesso alle vigenti prescrizioni normative e urbanistiche. Qualora il Gestore accerti l'insussistenza dei requisiti di conformità normativa, identifica gli interventi necessari al ripristino o al mantenimento della conformità normativa e predispone un progetto di adeguamento o di nuova realizzazione da sottoporre all'amministrazione comunale.

I Centri di Raccolta sono attrezzati, a cura del Gestore, con contenitori e cassoni scarrabili idonei per il conferimento da parte delle utenze delle varie tipologie di rifiuti.

I Centri di Raccolta possono essere utilizzati anche per il deposito funzionale al trasbordo delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata domiciliare effettuata dal Gestore, se tali frazioni sono coerenti con i permessi del Centro. Poiché il corrispettivo per i prelievi da Centro di Raccolta si applica alla sola quota di rifiuti conferita direttamente al Centro stesso - e non ai trasbordi da raccolte differenziate - il Gestore quantifica separatamente i conferimenti diretti degli utenti, e i propri conferimenti per trasbordi e depositi temporanei.

La gestione dei Centri di Raccolta consiste in:

- apertura e chiusura dell'accesso all'impianto secondo il calendario e gli orari indicati, per ciascun Centro di Raccolta, ai sensi del Piano Annuale delle attività (vedi Par. III.21).
- presidio di personale durante gli orari di apertura;
- gestione e/o registrazione degli accessi in coerenza con la normativa vigente e sulla base del Piano Annuale relativamente a: utenti, tipologia e quantità dei conferimenti e delle eventuali non conformità;

- organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi e supporto agli utenti in conformità con la Carta della Qualità dei Servizi (vedi Par. III.13.3). L'attesa massima per l'utente non potrà superare i 15 minuti, salvi casi eccezionali che il Gestore dovrà documentare;
- prelievo dei contenitori e trasporto dei rifiuti presso impianti di valorizzazione, recupero ovvero smaltimento autorizzati;
- il mantenimento della cartellonistica e del piazzale in stato decoroso, oltre che di sicurezza attraverso attività di pulizia ordinaria con adeguate modalità di svolgimento del servizio (solo operatore o con automezzi) e attività di disinfezione periodica così come previsto dalla vigente normativa;
- comunicazione all'Autorità dei conferimenti degli utenti, trasmettendo il numero di ingressi, la frazione merceologica e la quantità dei materiali conferiti, numero e portate dei ritiri, attraverso gli strumenti di monitoraggio, controllo e reporting cui al successivo Par. III.14;
- organizzazione dei servizi di ritiro in presenza di eventuali convenzioni per specifiche frazioni;
- organizzazione dei servizi di ritiro con modalità di gestione specifica per specifiche frazioni o per particolari categorie di utenze (es. apertura garantita a chiamata/appuntamento dedicata alle utenze non domestiche di Centri di raccolta RAEE).

Le frazioni per cui il Gestore dovrà garantire il ritiro presso tali strutture sono quelle definite nel Piano Annuale delle attività (vedi Par. III.21).

Il conferimento presso il Centro di Raccolta, di norma, è consentito esclusivamente alle utenze dei Comuni dell'ATO Toscana Costa, salvo diverse specifiche indicazioni inerenti le aree ad alta presenza turistica.

Resta comunque inteso che l'accesso ai Centri di Raccolta può essere esteso ad utenze o tipologie di rifiuti sulla base di successivi accordi o richieste da parte delle amministrazioni comunali, laddove ricorrano gli elementi di coerenza con i permessi.

Il conferimento dei rifiuti ai cassoni ed ai contenitori predisposti presso i Centri di Raccolta sarà effettuato direttamente a cura degli stessi utenti, con il supporto del personale addetto al presidio.

Il prelievo dei materiali da parte del Gestore dovrà avvenire con mezzi idonei, al di fuori delle ore destinate al conferimento da parte degli utenti, non appena i contenitori risultano riempiti, con la frequenza minima indicata per ciascuna frazione merceologica nel Piano Annuale e comunque non inferiore a 4 volte annue.

Per quanto riguarda la gestione dei RAEE, il Gestore dovrà attivare la convenzione con il Consorzio RAEE e pertanto non dovranno essere addebitati costi alle amministrazioni comunali, ovvero agli utenti, per il trasporto ed il trattamento/smaltimento di tali rifiuti. I contributi RAEE ovvero i premi di efficienza sono considerati come ricavi e, secondo i criteri di determinazione del corrispettivo, come tali calcolati ai fini del corrispettivo.

Per quanto riguarda la gestione delle pile e degli accumulatori portatili, il Gestore dovrà attivare la convenzione con il "Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori" e pertanto non dovranno essere addebitati costi alle amministrazioni comunali, ovvero agli utenti, per il trasporto ed il trattamento/smaltimento di tali rifiuti. I contributi derivanti dall'accordo con CDCNPA sono considerati come ricavi e, secondo i criteri di determinazione del corrispettivo, come tali calcolati ai fini del corrispettivo.

Il Gestore dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione di adeguata cartellonistica atta ad informare l'utente sulla localizzazione del Centro di Raccolta, sulle modalità di conferimento dei materiali, sull'orario di apertura e chiusura, nonché la cartellonistica antinfortunistica, riguardante l'edificio ed i macchinari presenti, previsti dalla vigente normativa.

Il Gestore sarà responsabile di qualsiasi azione intrapresa da terzi in relazione alla non corretta gestione del Centro di Raccolta in riferimento alla vigente normativa. In particolare il Gestore è responsabile:

- del rinnovo o dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa per il corretto funzionamento della struttura;
- della corretta tenuta dei registri previsti dalla vigente normativa;
- di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

All'interno del Centro di Raccolta sono vietate successivamente al conferimento: la cernita, salvo per suddividere in modo corretto le tipologie di rifiuti conferiti ed il loro deposito nel corrispondente contenitore, i trattamenti e la trasformazione dei rifiuti, la vendita dei materiali e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Nel Par. IV.1 è riportato l'elenco con l'indicazione del numero dei Centri di Raccolta esistenti, nonché di quelli nuovi che dovranno essere realizzati e gestiti nell'ambito dell'affidamento del servizio e del relativo cronoprogramma.

Per i suddetti Centri di Raccolta dovranno essere garantiti gli standard di gestione di cui alla seguente Tabella 12.

Tabella 12 - Standard relativi ai Centri di Raccolta

Tipologia comune	Standard	
	Giorni di apertura settimanali *Numero minimo di giorni di apertura settimanali per singolo Centro di Raccolta. L'eventuale revisione in riduzione dello standard indicato dovrà essere approvata da ATO di concerto con il Comune interessato. La distribuzione dei giorni di apertura nel corso della settimana è comunque soggetta ad approvazione da parte di ATO di concerto con i Comuni interessati.*	Ore di apertura settimanali *Numero minimo di ore di apertura settimanali per singolo Centro di Raccolta. L'eventuale revisione in riduzione dello standard indicato dovrà essere approvata da ATO di concerto con il Comune interessato. La distribuzione dell'orario di apertura nel corso della giornata (fasce orarie) è comunque soggetta ad approvazione da parte di ATO di concerto con i Comuni interessati.*
Normale	5	30
Alta dispersione	3	18
Alta concentrazione	6	36

III.6.1 Integrazioni con centri di riutilizzo

Per una parte dei nuovi Centri di Raccolta e dei Centri di Raccolta esistenti, secondo un programma idoneo a garantire una buona copertura territoriale, come individuato nel Piano Industriale del Gestore, potrà essere prevista la realizzazione congiunta di aree distinte finalizzate al riutilizzo, manutenzione e preparazione di manufatti conferiti dagli utenti che risultano in condizioni idonee al riutilizzo.

Il riutilizzo costituisce obiettivo prioritario di pianificazione.

Pertanto l'Autorità, nella predisposizione del "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" di cui al Par. III.9 prevederà specifici programmi di promozione del riutilizzo, anche allo scopo di attivare nuove iniziative imprenditoriali a sostegno di organizzazioni no-profit.

Le attività di recupero, riciclo e riutilizzo costituiscono attività di mercato non riconducibili all'affidamento al Gestore, che però l'Autorità si impegna a promuovere.

Infatti l'Autorità favorisce l'adeguamento delle capacità di riciclo e di preparazione al riutilizzo in relazione a:

- recupero e valorizzazione della carta;
- selezione e valorizzazione della frazione plastica e del multimateriale leggero;
- selezione e valorizzazione, ai fini del riutilizzo e del riciclo, dei rifiuti ingombranti, con particolare riguardo alla mobilia e ai materassi;
- recupero e riciclo di altre frazioni potenzialmente valorizzabili, quali rifiuti tessili, rifiuti di prodotti sanitari assorbenti, rifiuti inerti, oli vegetali esausti.

III.7 SERVIZI DI IGIENE URBANA

I servizi di igiene urbana sono servizi da attivarsi secondo le specifiche richieste dagli stessi per quanto attiene al dimensionamento degli stessi.

I servizi di igiene urbana si distinguono in:

1) servizi di base:
- Servizi di spazzamento e lavaggio a misurazione puntuale: sono i servizi di spazzamento manuale, meccanizzato o combinato e i servizi di lavaggio strade che prevedono interventi di pulizia programmata per una definita dimensione della rete stradale e con definita frequenza; per tale servizio si definiscono standard di produttività oraria in funzione dell'estensione della rete servita;
- Servizi di spazzamento di mantenimento a misurazione oraria: sono servizi di spazzamento manuale, meccanizzato o combinato orientati prevalentemente al presidio del territorio e prevedono il passaggio della squadra su tutta la rete servita con funzioni di controllo per erogare l'intervento a necessità, nei punti dove si rilevi la presenza di rifiuti; per tale servizio si definiscono standard di prestazione oraria di servizio;

Costituiscono servizi di base di igiene urbana, comunque attivati, anche i seguenti servizi considerati fondamentali (vedi Cap. I):

- rimozione di rifiuti abbandonati, inclusi carcasse animali, relitti di veicoli abbandonati, rifiuti abbandonati su arenili e rive fluviali;

2) servizi aggiuntivi:
- Servizi accessori di pulizia e igiene urbana: servizi puntuali e integrativi quali pulizia mercati, rimozione deiezioni animali, rimozione foglie, posizionamento isole ecologiche mobili.

III.7.1 Modalità operative del servizio di spazzamento e lavaggio strade

Il servizio di spazzamento è svolto con quattro distinte modalità:

1. **Servizio combinato**: è un servizio di pulizia puntuale del territorio; la squadra tipo, ai fini della determinazione dello standard di produttività, è composta da spazzatrice (da piccola a grande in funzione delle condizioni di viabilità), autista e un operatore in appoggio con o senza mezzo ausiliario. Gli operatori sono dedicati all'attività di pulizia integrativa alla spazzatrice e per gli interventi in tratti non accessibili alla spazzatrice stessa. Essi sono dotati di idonea attrezzatura per il convogliamento dei rifiuti verso la spazzatrice (scopa, soffiatore spalleggiato, ecc.). I rifiuti raccolti sono conferiti nei contenitori stradali perimetrali all'area servita o trasbordati a veicoli di raccolta rifiuto o conferiti direttamente a trattamento e/o smaltimento. Il servizio combinato costituisce il servizio di riferimento nelle aree a maggiori densità residenziale e produttiva dei centri laddove le condizioni di viabilità consentano l'impiego di spazzatrici.
2. **Servizio meccanizzato**: è un servizio di pulizia ad alta produttività, basato sul solo impiego della spazzatrice senza operatori integrativi. Il servizio meccanizzato è tipicamente svolto con spazzatrice grande o media ed è il sistema di riferimento per lo spazzamento nelle aree urbane a minor densità di traffico e di attività.
3. **Servizio manuale:** è un servizio di pulizia puntuale del territorio, complementare per territorio al servizio combinato/misto, erogato cioè nelle aree dove non è possibile o non richiesto l'utilizzo della spazzatrice. Il servizio manuale è tipicamente svolto da una squadra composta da 1 operatore e 1 veicolo leggero o attrezzatura mobile di pulizia/aspirazione. Il servizio manuale, benché meno produttivo, costituisce un servizio di riferimento per larga parte dei centri storici che costituiscono spesso le aree a maggiore intensità di presenza umana e di attività di servizi.
4. **Servizio di lavaggio strade:** è un servizio svolto con l'impiego di lavastrade, di capacità adeguata al territorio e al livello di frequentazione dei centri abitati, con o senza 1 addetto di supporto.

I servizi di spazzamento di norma sono sempre presenti, con intensità determinate in funzione della complessità della rete stradale, del carico di generazione dei rifiuti e delle esigenze di decoro.

III.7.2 Requisiti generali del servizio di spazzamento e lavaggio strade

I servizi di spazzamento manuale, meccanizzato o combinato - sia a misurazione puntuale che di mantenimento a misurazione oraria - includono:

- rimozione dalla sede stradale dei rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;
- rimozione dalla sede stradale dei rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia e simili) prodotti da cause climatiche naturali (o da azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;
- rimozione dalla sede stradale e dalle vicinanze dei punti di conferimento dei rifiuti, intesi come cestini portarifiuti e altre postazioni, dei rifiuti a terra (es: cartacce, bottiglie, piccoli rifiuti sparsi);
- svuotamento dei cestini portarifiuti ed eventuale sostituzione dei sacchi, limitatamente alle aree servite da spazzamento manuale o misto; su richiesta specifica del Comune il Gestore dovrà dotare i cestini portarifiuti di TAG RFID, al fine di consentire il controllo e la certificazione dell'avvenuta presa in carico da parte dell'operatore;
- rimozione di rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali, anche abbastanza voluminosi, che l'utente sporadicamente abbandona sulla strada e che non configurano o richiedono l'intervento di specifici mezzi di raccolta rifiuti (con l'attivazione dei servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati), qualora si trovino nelle aree servite da spazzamento manuale o misto;
- rimozione dei rifiuti presenti su panchine, fontanelle, pensiline di attesa autobus, limitatamente alle aree servite da spazzamento manuale o misto.

I servizi di lavaggio includono:

- lavaggio della superficie stradale con mezzi meccanici e con l'impiego di getti d'acqua in pressione e prodotti detergenti e disinfettanti;
- eventuale pulizia di supporto.

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade deve essere effettuato da parte di personale ad esso appositamente addetto, dotato delle attrezzature necessarie ed idonee per lo svolgimento del servizio a regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa.

Per quanto riguarda le modalità operative dei servizi, al fine di garantire la necessaria tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico prevista dalla normativa, in fase di programmazione dei percorsi e delle procedure e/o negli eventuali atti regolamentari comunali sussidiari al Piano (piani particolareggiati, progetti esecutivi, ecc.), dovranno essere eseguite specifiche valutazioni relative al possibile impatto acustico locale legato sia alle operazioni in sé sia al traffico indotto (quello relativo all'esecuzione del servizio e quello afferente agli impianti di trattamento o raccolta), soprattutto modulando in modo opportuno gli orari previsti per la pulizia strade e per i transiti, verificando sia la possibilità di criticità acustiche sia la conseguente necessita di azioni migliorative, anche ai sensi dell'art. 8 della LR n.89/98 e ss.mm.

Nell'effettuare le operazioni di spazzamento e lavaggio strade gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'immotivato sollevamento di polvere e per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico.

In via generale, il servizio di spazzamento e lavaggio strade dovrà:

- essere garantito (ad eccezione dello spazzamento meccanizzato programmato con divieti di sosta) anche in caso di programmazione del servizio coincidente con festività infrasettimanali, anticipando o posticipando di un solo giorno nelle sole zone interessate, salvo diverso accordo col Comune interessato;
- essere sospeso, per il periodo strettamente correlato alla distribuzione dei prodotti antigelo ed unicamente sulle strade interessante da tale attività, in modo da assicurare la permanenza dei prodotti sulla sede stradale;
- essere spostato e riprogrammato, in accordo con le amministrazioni comunali, qualora siano presenti condizioni meteorologiche avverse, tali da rendere completamente inutile il servizio.

Il personale addetto alle operazioni di spazzamento e lavaggio strade dovrà provvedere alla segnalazione di qualsiasi anomalia imprevista (es. presenza di discariche abusive, cestini stradali danneggiati, contenitori esposti erroneamente su strada, ecc.) riscontrata sul territorio in cui viene effettuato il servizio, dandone evidenza all'Autorità con le modalità indicate nel successivo Cap. VIII.

Lo svolgimento del servizio include anche la raccolta dei rifiuti di spazzamento e il loro trasporto presso siti di conferimento idonei al loro trattamento, valorizzazione, smaltimento. I rifiuti originati dalle attività di spazzamento, fatto salvo per i rifiuti particolari quali quelli potenzialmente infetti, dovranno essere conferiti presso strutture autorizzate a ricevere tale tipologia di rifiuto urbano (codice CER 200303).

Laddove vi sia la possibilità di accesso alla rete idrica, e comunque previo accordo con le amministrazioni competenti, sarà consentito per lo svolgimento del servizio il rifornimento gratuito dell'acqua necessaria alle macchine utilizzate.

Il servizio di spazzamento manuale, in aree di particolare pregio e previo accordo con il Comune, potrà avvalersi di ulteriore strumentazione (ad es. aspiratori elettrici a traino manuale).

Il Gestore inoltre dovrà adeguare i servizi d'igiene urbana alle previsioni dell'art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) del D.Lgs. 152/2006 che prevede che i Comuni provvedano a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

III.7.3 Standard qualitativo del servizio di spazzamento

Il servizio di spazzamento dovrà garantire il conseguimento di uno standard qualitativo minimo.

Lo standard qualitativo è determinato attraverso verifiche effettuate dall'Autorità, dai Comuni o da terza parte incaricata dall'Autorità. Le verifiche sono effettuate senza preavviso al Gestore.

Con il servizio di spazzamento dovrà essere raccolto qualsiasi rifiuto raccoglibile per mezzo di granatone, bottiglie/bottigliette (di vetro o di plastica), lattine, cartacce, sacchettini, tagliandini pubblicitari, residui organici (bucce), fogli di carta o nylon, cicche di sigarette, foglie e deiezioni canine.

La verifica sul servizio di spazzamento dovrà appurare l'avvenuta pulizia ammettendo su un tratto strada del tipo con marciapiede fino alla larghezza di 2 m. con riferimento a 100 mq, la sola presenza di rifiuti non particolarmente visibili (es. cicche o carta di caramelle, aghi di pino, coriandoli o altri rifiuti di grandezza similare) non raggruppati e compatibili con la possibilità di non essere stati trascinati dalla scopa o dalla spazzola della spazzatrice o dall'attrezzatura mobile aspirante, e comunque l'impatto visivo generale deve essere di pulizia diffusa.

III.7.4 Spazzamento Manuale (servizio base)

Il servizio di spazzamento manuale è effettuato nelle aree individuate dal Piano Annuale delle attività (vedi Par. III.21).

Nelle aree individuate il servizio dovrà essere effettuato nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marciapiedi, vie, strade, piazze, aree gioco bimbi, aree di parcheggio veicolare, spartitraffico, camminamenti pedonali, fermate dei mezzi di trasporto, ecc. Se previsto è effettuato anche in parchi e giardini (ove non si applicano standard su foglie ed erbacce).

Lo spazzamento manuale richiede la rimozione sistematica di rifiuti, quali cartacce, foglie, escrementi, etc., sia derivanti da comportamenti degli utenti che dagli agenti naturali e giacenti al suolo. Il servizio di spazzamento manuale, salvo diverse disposizioni normative, include con appropriate misure di sicurezza anche la rimozione di rifiuti particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, siringhe, piccole carogne di animali, la rimozione dal suolo di ghiaia, sabbia, detriti, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte, comprese le deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette e lattine, e rimozione dei rifiuti, foglie, erbe dalla parte esterna delle bocche di lupo e delle griglie delle caditoie della rete fognaria etc, purché compatibili con la normale modalità di effettuazione del servizio (operatore dotato di veicolo leggero o attrezzatura mobile di pulizia/aspirazione).

Nello svolgimento del servizio, il Gestore dovrà garantire i livelli qualitativi di riferimento del servizio.

Il servizio deve essere effettuato ponendo particolare cura alla rimozione di rifiuti dalle cunette stradali.

Il servizio include pulizia svuotamento ed eventuale sostituzione dei sacchi dei cestini stradali, limitatamente a quelli presenti nel percorso di svolgimento del servizio.

Il servizio deve prevedere lo svuotamento e la pulizia dei cestini getta carta e gli eventuali posacenere, la sostituzione dei sacchetti a perdere, la pulizia da ogni tipo di rifiuto intorno ai cestini, e la verifica da parte dell'operatore che il cestino sia perfettamente funzionante ed in particolare sia verificata la corretta chiusura delle ante ed il corretto posizionamento del cestino stesso.

Il servizio include il prelievo dei rifiuti urbani eventualmente giacenti sulle banchine stradali anche non pavimentate e movimentabili da singolo operatore, la pulizia ordinaria delle panchine e delle attrezzature poste nei parchi e giardini pubblici e la pulizia delle fontanelle presenti ai bordi delle strade o nelle piazze.

Lo svolgimento del servizio in orario non compreso nella fascia 6.00 – 22.00 costituisce elemento di Revisione dei Costi Standard.

Per la pulizia di specifiche zone quali piazze, zone pedonali, porticati e percorsi ad alta frequentazione dove è indicata particolare attenzione e cura, in alternativa o in via complementare allo spazzamento manuale classico, è raccomandato l'utilizzo di macchinari elettrici a basso impatto acustico e l'utilizzo di attrezzature mobili aspiranti.

Qualora l'area servita sia soggetta a particolari standard di qualità (es. requisiti per il conseguimento/mantenimento della Bandiera Blu), il Gestore nell'esecuzione del servizio è tenuto al rispetto di tali standard, come comunicati dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione può richiedere l'attivazione di servizi specifici aggiuntivi quali ad esempio la rimozione chewing-gum da terra e dagli arredi urbani (panchine e cestini ecc..), la pulizia delle scogliere, ecc.

III.7.5 Spazzamento Meccanizzato (servizio base)

Il servizio di spazzamento meccanizzato è effettuato nelle aree individuate dal Piano Annuale delle attività (vedi Par.III.21). Nelle aree individuate, il servizio dovrà essere effettuato nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vie, strade, piazze, aree di parcheggio veicolare, spartitraffico, etc.

Lo spazzamento meccanizzato richiede la rimozione sistematica di rifiuti, quali cartacce, foglie, deiezioni solide degli animali, ecc., sia derivanti da comportamenti degli utenti che dagli agenti naturali.

Il Servizio prevede lo spazzamento di tutta la superficie della carreggiata, compreso il bordo della stessa e il cordolo del marciapiede.

Lo spazzamento meccanizzato deve essere effettuato con l'impiego di mezzi autospazzatrici idonee ad asportare sabbia e ogni altro rifiuto presente. Le autospazzatrici dovranno essere dotate di cassone di adeguata capacità e di un sistema che consenta, con un'opportuna riserva d'acqua, l'abbattimento delle polveri mediante umidificazione, coerentemente con gli obiettivi del servizio.

I mezzi dovranno essere idonei al contesto viabilistico.

Poiché il servizio è svolto frequentemente in orario notturno mezzi e attrezzature devono essere insonorizzate in maniera adeguata al rispetto dei limiti vigenti per il rumore.

Il Gestore si dovrà attenere ad ogni eventuale misura si rendesse necessaria da parte dell'amministrazione comunale relativamente alle modalità di segnalazione dell'espletamento del servizio.

Nello svolgimento del servizio, il Gestore dovrà garantire i livelli qualitativi di riferimento del servizio.

Lo svolgimento del servizio in orario non compreso nella fascia 6.00 – 22.00 costituisce elemento di Revisione dei Costi Standard.

III.7.6 Spazzamento Combinato/Misto (servizio base)

Il servizio di spazzamento combinato è effettuato nelle aree individuate dal Piano Annuale delle attività (vedi Par. III.21).

Lo spazzamento combinato dovrà essere svolto prevedendo che gli interventi della spazzatrice siano coadiuvati dal supporto di uno o due addetti in appoggio, almeno uno dei quali generalmente munito di dispositivo ("soffiatore") idoneo a convogliare i rifiuti sulla sede stradale agibile dalla spazzatrice. Tali addetti potranno anche essere muniti di veicolo leggero.

Alternativamente tale servizio può essere svolto con l'utilizzo di spazzatrici tipo "sweepy jet".

Il servizio deve essere effettuato nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marciapiedi, vie, strade, piazze, aree di parcheggio veicolare, spartitraffico, camminamenti pedonali, fermate dei mezzi di trasporto, etc.

Lo spazzamento combinato richiede la rimozione sistematica dei rifiuti a terra, quali in modo esemplificativo ma non esaustivo bottiglie/bottigliette (di vetro o di plastica), lattine, cartacce, sacchettini, tagliandini pubblicitari, residui organici (bucce), foglie di carta o nylon, cicche di sigarette, foglie e deiezioni canine, ovvero tutti i rifiuti "aspirabili" dalla auto-spazzatrice. Saranno rimossi anche i rifiuti insistenti su panchine bordo strada, intorno a pensiline fermate autobus e i rifiuti caduti e presenti a terra intorno a cestini gettacarte.

Il Servizio prevede lo spazzamento di tutta la superficie della carreggiata, compreso il bordo della stessa e il cordolo del marciapiede, la pulizia del marciapiede, dove presente deve essere garantita dall'operatore a terra. Prevedere anche la rimozione dei rifiuti, foglie, erbe dalla parte esterna delle bocche di lupo e delle griglie delle caditoie della rete fognaria etc.

Lo spazzamento combinato include pulizia svuotamento ed eventuale sostituzione dei sacchi dei cestini stradali, limitatamente a quelli presenti nel percorso di svolgimento del servizio.

Poiché il servizio può essere svolto in orario notturno, mezzi e attrezzature devono essere insonorizzate in maniera adeguata al rispetto dei limiti vigenti per il rumore, al fine di ridurre al massimo il disagio per l'utenza.

Il servizio deve essere effettuato con l'impiego di mezzi autospazzatrici idonee ad asportare sabbia e ogni altro rifiuto presente. Le autospazzatrici dovranno essere dotate di cassone di adeguata capacita e di un sistema che consenta, con un'opportuna riserva d'acqua, l'abbattimento delle polveri mediante umidificazione, coerentemente con gli obiettivi del servizio.

Il Gestore si dovrà attenere ad ogni eventuale misura si rendesse necessaria da parte dell'amministrazione comunale relativamente alle modalità di segnalazione dell'espletamento del servizio.

Lo svolgimento del servizio in orario non compreso nella fascia 6.00 – 22.00 costituisce elemento di Revisione dei Costi Standard.

III.7.7 Lavaggio Strade (servizio base)

Il lavaggio strade è effettuato nelle aree individuate dal Piano Annuale delle attività (vedi Par. III.21).

Il servizio dovrà essere effettuato nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marciapiedi, vie, strade, piazze, aree di parcheggio veicolare, camminamenti pedonali, fermate dei mezzi di trasporto, porticati, etc.

Il lavaggio strade deve essere effettuato garantendo il lavaggio sistematico del suolo con l'impiego di un getto d'acqua in pressione ed eventualmente ulteriori prodotti detergenti e/o disinfettanti.

Il lavaggio strade deve essere effettuato con l'impiego di automezzi dotati di idoneo allestimento o automezzi lavastrade con un cassone di adeguata capacita che consenta un'opportuna riserva d'acqua, coerentemente con gli obiettivi del servizio.

Il servizio di lavaggio dovrà prevedere preferibilmente l'uso di acqua non potabile prelevata eventualmente dai pozzi di proprietà o nella disponibilità del Gestore ovvero di proprietà comunale, che verranno indicati in fase di avviamento del servizio. L'acqua dovrà essere additivata con idonei prodotti detergenti e disinfettanti, privilegiando prodotti a ridotto impatto ambientale certificati e compatibili con le vigenti disposizioni legislative in materia, e comunicando al Comune la tipologia di detergenti e disinfettanti che si intendono utilizzare.

I mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio devono consentire il lavaggio all'interno di vicoli/viottoli di difficile accesso, dei porticati, sui marciapiedi e negli spazi circostanti i contenitori e altri oggetti fissi.

Il servizio di lavaggio di porticati o logge, ove presenti, deve essere effettuato con idonee attrezzature (lava-pavimenti industriale e/o lancia). Il lavaggio deve essere svolto avendo cura di evitare di sporcare e/o danneggiare le superfici e/o le strutture prossime all'area d'intervento, e avendo predisposto idonee protezioni a tutela degli utenti che dovessero transitare sull'area oggetto dell'intervento di lavaggio e che siano rimossi imbrattamenti e/o rifiuti ed in particolare le incrostazioni presenti negli angoli di edifici/colonne porticati.

Il Gestore si dovrà attenere ad ogni eventuale misura si rendesse necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale relativamente alle modalità di segnalazione dell'espletamento del servizio.

Lo svolgimento del servizio in orario non compreso nella fascia 6.00 – 22.00 costituisce elemento di Revisione dei Costi Standard.

III.7.8 Servizi accessori di pulizia e igiene urbana

I servizi accessori elencati nel seguito si effettuano previa attivazione degli stessi su richiesta inoltrata al Gestore da parte dei Comuni interessati di concerto con l'Autorità. Tali servizi sono obbligatoriamente ed esclusivamente svolti dal Gestore, nell'ambito dell'affidamento, alla stessa stregua dei servizi base. Per le tipologie e le quantità di servizio richieste dall'Amministrazione Comunale. Il relativo corrispettivo sarà determinato sulla base di costi operativi standard evidenziati nell'Ambito del Piano Annuale dei Servizi.

Ad eccezione dei servizi intrinsecamente non programmabili (manifestazioni estemporanee, eventi accidentali), i servizi accessori sono inseriti nel Piano Annuale delle attività (vedi Par. III.21).

Le amministrazioni comunali possono richiedere, con almeno 2 mesi di preavviso, l'attivazione dei servizi accessori.

Rientrano nell'ambito dei servizi accessori che devono essere eseguiti (esclusivamente) dal Gestore, se richiesti dal Comune, le seguenti tipologie di servizi:

1. Raccolta e pulizia fiere e mercati, manifestazioni;
2. Servizio aggiuntivo di rimozione foglie;
3. Posizionamento occasionale/straordinario contenitori;
4. Posizionamento isole ecologiche mobili;
5. Svuotamento aggiuntivo di cestini;
6. Servizio aggiuntivo di rimozione deiezioni animali;
7. Raccolta dei rifiuti presso le spiagge libere tramite contenitori posizionati in appositi punti di raccolta;
8. Pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio

Nell'esecuzione dei servizi accessori il Gestore dovrà rispettare gli standard prestazionali di seguito indicati.

III.7.8.1 Raccolta e pulizia fiere e mercati, manifestazioni (servizio aggiuntivo)

Il servizio di raccolta e pulizia fiere e mercati è relativo agli interventi effettuati per mercati ambulanti, fiere, manifestazioni programmabili e non programmabili.

La quantità di servizio ed il relativo corrispettivo sono individuati nel Piano Annuale delle Attività, per quanto riguarda le attività programmabili. Per quanto riguarda le attività non programmabili, il corrispettivo è determinato a rendiconto, con le modalità individuate nel Contratto di servizio.

Il servizio fiere e mercati ordinariamente comprende:

- la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti prodotti nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati ambulanti ordinari (giornalieri, settimanali, mensili, ecc), fiere e manifestazioni programmabili;

- pulizia al suolo - svolta con servizi di spazzamento manuale o combinato o meccanico e/o con lavaggio stradale - nelle aree soggette allo svolgimento dei mercati e fiere e manifestazioni programmabili. Laddove necessario, la pulizia deve essere effettuata utilizzando prodotti che abbattono rapidamente i cattivi odori.

Il servizio può richiedere la temporanea installazione e rimozione dei contenitori, strettamente finalizzata all'espletamento dei servizi. Tali attività saranno contabilizzate come servizio accessorio "Posizionamento Contenitori".

Il servizio può altresì includere la distribuzione di sacchi per la raccolta dei rifiuti ad inizio attività (es. mercati ambulanti), secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il Gestore dovrà organizzare, laddove previsto o richiesto, un servizio di raccolta avente come obiettivo prioritario la massimizzazione della raccolta differenziata.

A tal fine, il Servizio può prevedere anche la possibilità di utilizzare punti di conferimento comuni destinati alla raccolta dei rifiuti voluminosi, quali cartone, cassette in legno e in plastica ecc.

Per lo svolgimento del servizio, al fine di consentire il trasporto dei rifiuti con economicità operativa, il Gestore potrà eseguire il travaso/trasbordo di rifiuti da un mezzo ad un altro, in luogo prefissato, purché vengano rispettate tutte le condizioni igieniche e di sicurezza ai sensi della vigente normativa.

Il Gestore si dovrà attenere ad ogni eventuale misura si rendesse necessaria da parte dell'amministrazione comunale relativamente alle modalità di segnalazione dell'espletamento del servizio.

Il servizio di raccolta e pulizia fiere e mercati dovrà essere avviato immediatamente al termine dell'orario di svolgimento degli eventi, oppure in orari richiesti specificatamente dalle amministrazioni comunali.

Pertanto, il servizio svolto presso i mercati ambulanti ordinari dovrà essere avviato in tempi rapidi dalla conclusione del mercato, al massimo entro 2 ore se l'area da spazzare e ripulire è chiusa al traffico e ai pedoni da parte della Polizia Municipale; per le manifestazioni pubbliche/eventi non ordinari, il servizio dovrà essere avviato al massimo entro 6 ore dalla conclusione, salvo diversi accordi di tipo contrattuale.

Lo svolgimento del servizio in orario non compreso nella fascia 6.00 – 22.00 costituisce elemento di revisione dei costi standard.

Se al previsto termine di orario di effettuazione dell'evento le aree oggetto del servizio dovessero essere ancora occupate dai venditori ambulanti che, con la loro presenza, impediscono l'esecuzione del servizio di pulizia, oltre a provvedere per le vie ordinarie alla segnalazione alle autorità competenti al fine di rimuovere tali impedimenti alla corretta effettuazione del servizio e comunque ad evitarne il ripetersi, il Gestore dovrà informare l'Autorità ed il Comune nei modi indicati nel successivo Cap. VIII.

III.7.8.2 Servizio di rimozione foglie (servizio aggiuntivo)

La rimozione delle foglie dal suolo pubblico e già compresa nelle operazioni di spazzamento di base e potrà essere svolta con servizio aggiuntivo specifico laddove sia necessario incrementare il servizio ordinario.

Il servizio consiste nella rimozione di tutte le foglie e degli altri rifiuti presenti nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico, con particolare attenzione alla rimozione delle foglie in prossimità delle caditoie stradali.

Il servizio sarà svolto secondo la programmazione concertata con le amministrazioni comunali secondo le modalità previste per gli altri servizi di spazzamento di base, di norma con l'impiego di spazzatrici meccaniche o aspiranti e con l'ausilio di operatori che manualmente o con soffiatori convogliano le foglie dai bordi strade e marciapiedi verso l'area di operatività degli automezzi.

Il Gestore potrà proporre l'esecuzione dei servizi con gli automezzi e le modalità ritenute più opportune in funzione della conformazione urbanistica delle aree servite, del periodo temporale di esecuzione dei servizi, o di altri elementi ritenuti utili.

Il materiale raccolto dovrà essere conferito presso idonei siti di conferimento.

III.7.8.3 Posizionamento occasionale/stagionale/straordinario contenitori (servizio aggiuntivo)

Tale servizio prevede il posizionamento di contenitori o attrezzature per l'espletamento di servizi di natura occasionale/stagionale, ad esclusione quindi della prima installazione e della gestione ordinaria dei contenitori utilizzati per la raccolta stradale, ovvero della prima installazione dei contenitori utilizzati presso le strutture di supporto alla raccolta.

Il corrispettivo per il servizio verrà calcolato sulla base dell'effettiva quantità e modalità di servizio erogato e dei costi standard di automezzi, personale e attrezzature.

III.7.8.4 Posizionamento isole ecologiche mobili, anche di tipo automatizzato (servizio aggiuntivo)

Qualora richiesto dalle Amministrazioni Comunali, il Gestore dovrà garantire la presenza di isole ecologiche mobili nei tempi e nelle quantità richieste. Il Gestore, pertanto, dovrà garantire la presenza di idonei automezzi e personale, in grado di raccogliere separatamente le frazioni di carta, vetro, plastica/metalli e rifiuto secco non riciclabile, oltre che eventuali materiali di piccola taglia (es. piccoli RAEE, pile esauste, farmaci scaduti). Durante la durata del servizio dovrà sempre essere presente personale del Gestore per coadiuvare gli utenti e per garantire la sorveglianza di mezzi e materiale raccolto. L'attività verrà svolta su un'area pubblica da concordare con le amministrazioni comunali.

I calendari di raccolta dovranno essere programmati tenendo in considerazione le specifiche esigenze dei Comuni. Qualora richiesto, le isole ecologiche potranno essere utilizzate anche come Ecopunti Informativi a servizio delle utenze (vedi par.III.13.1). I punti di sosta delle isole ecologiche mobili, individuati in modo da garantirne stazionamento e manovre, se richiesto dal Comune, possono anche essere identificati con un cartello posizionato sul posto.

La presenza delle Isole ecologiche mobili, se richiesto dal Comune, potrà in particolare avvenire durante i mercati, le fiere e le manifestazioni in genere soprattutto nel periodo estivo caratterizzato da elevata presenza di flussi turistici.

Le isole ecologiche potranno essere anche di tipo automatizzato (in questo caso senza la presenza dell'operatore), ad esempio nella forma di container scarrabili posizionati al fine di agevolare le utenze nel conferimento differenziato di numerose tipologie di rifiuto urbano in prossimità delle proprie abitazioni.

In tal caso il conferimento avviene previo riconoscimento utente tramite tessera ed è riservato agli iscritti al ruolo della TARI.

Tutti i contenitori presenti all'interno delle isole ecologiche devono essere svuotati con una frequenza minima predeterminata, in funzione delle specifiche necessità di servizio o in funzione dei tempi massimi di stoccaggio previsti dalla normativa di riferimento, e comunque in modo tale da garantire costantemente la possibilità di conferimento da parte degli utenti.

I rifiuti conferibili all'interno delle isole ecologiche mobili, oltre alle frazioni oggetto dei servizi fondamentali di cui al precedente Par. III.1.1., sono quelli individuati in Tabella 2.

Per le isole ecologiche mobili è prevista una pulizia delle bocche di conferimento su base settimanale e cancellazione scritte vandaliche entro 48 ore, esclusi domenica e giorni festivi (24 ore, esclusi domenica e festivi, in caso di contenitori localizzati in aree di particolare pregio (Centri storici, lungomare, aree pedonali, etc).

III.7.8.5 Svuotamento aggiuntivo e/o manutenzione e/o installazione e/o sostituzione di cestini (servizio aggiuntivo)

Il suddetto servizio riguarda in primo luogo le vuotature aggiuntive di cestini oltre a quelle già eseguite contestualmente ai servizi di spazzamento manuale.

Il servizio di svuotamento cestini prevede lo svuotamento e l'eventuale sostituzione dei sacchi al loro interno con cadenza tale da evitare il verificarsi di situazioni di disagio per le utenze e per tutelare il decoro cittadino. È compresa in tale servizio la rimozione di rifiuti eventualmente presenti in prossimità delle postazioni dei cestini.

Il servizio deve prevedere lo svuotamento e la pulizia dei cestini getta carta e gli eventuali posacenere, la sostituzione dei sacchetti a perdere, la pulizia da ogni tipo di rifiuto intorno ai cestini, e la verifica da parte dell'operatore che il cestino sia perfettamente funzionante ed in particolare sia verificata la corretta chiusura delle ante ed il corretto posizionamento del cestino stesso.

Su richiesta specifica del Comune il Gestore dovrà dotare i cestini portarifiuti di TAG RFID, al fine di consentire il controllo e la certificazione dell'avvenuto svuotamento degli stessi;

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, il Gestore potrà provvedere all'acquisto di nuovi cestini, previo accordo con il Comune.

Sempre su richiesta dell'Amministrazione comunale, potrà essere attivato il servizio di manutenzione e gestione dei cestini, ed ulteriori servizi relativi alla loro installazione e/o sostituzione. In caso di attivazione, tale servizio prevede anche la cancellazione delle scritte vandaliche. Il Gestore dovrà provvedere alla sostituzione ovvero alla manutenzione adeguata degli stessi che ne ripristini la piena funzionalità ed efficienza entro 48 ore rispetto alla segnalazione ricevuta, esclusi, domenica e festivi. Tale tempistica è ridotta a 24 ore, esclusi domenica e festivi, in caso di cestini localizzati in aree di particolare pregio (centri storici, lungomare, aree pedonali, etc).

III.7.8.6 Servizio di rimozione deiezioni animali (servizio aggiuntivo)

La rimozione delle deiezioni animali dal suolo pubblico è già compresa nelle operazioni di spazzamento di base e, laddove sia necessario incrementare il servizio ordinario, l'amministrazione comunale può richiedere il servizio di cui al presente paragrafo come servizio accessorio.

Il servizio potrà comprendere anche la fornitura e la collocazione di appositi sacchetti per le deiezioni canine nei dispenser dedicati.

Il servizio consiste nella rimozione, eventualmente con lavaggio del suolo, delle deiezioni animali presenti nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico.

La squadra operativa è tipicamente costituita da 1 operatore con veicolo leggero.

III.7.8.7 Raccolta dei rifiuti presso le spiagge libere ed altri tratti di costa balneabili e fruibili liberamente tramite contenitori posizionati in appositi punti di raccolta (servizio aggiuntivo)

Il servizio consiste nell'installazione e nello svuotamento dei contenitori portarifiuti, anche di tipo carrellato, posizionati nelle spiagge libere presenti nel territorio dell'Ambito.

Le tipologie di rifiuti differenziati sono di norma carta, multimateriale leggero, vetro e indifferenziato collocati in postazioni posizionate sulle spiagge o sugli accessi delle stesse.

Qualora il servizio sia effettuato su base stagionale, il servizio consiste nell'installazione, svuotamento e rimozione a fine stagione, dei contenitori, secondo le tempistiche richieste dall'amministrazione comunale.

Il servizio prevede l'allestimento dei punti di raccolta e relativa cartellonistica ad inizio stagione balneare e successivo smontaggio al termine della stessa, oltre che la cancellazione di scritte vandaliche sulle attrezzature entro 48 ore rispetto alla segnalazione ricevuta, esclusi, domenica e festivi. Tale tempistica è ridotta a 24 ore, esclusi domenica e festivi, in caso di punti di raccolta localizzati in aree di particolare pregio.

I contenitori devono essere svuotati secondo un calendario che tiene conto della stagionalità, della tipologia e della fruizione della spiaggia.

È compresa la fornitura ed il posizionamento dei sacchi interni ai contenitori.

È compresa la sostituzione dei contenitori portarifiuti quando necessario.

In base alla tipologia di rifiuto contenuto al loro interno (carta, vetro, MML, indifferenziato) i sacchi prelevati dai contenitori portarifiuti posizionati sulle spiagge libere dovranno essere chiusi e trasportati presso autorizzati impianti di destino anche utilizzando eventuali aree di stoccaggio intermedie.

E' compresa la manutenzione degli stessi contenitori ogni qual volta si renda necessario in modo da garantire la piena fruibilità ed il decoro degli stessi.

Dopo la prima installazione stagionale, in caso di necessità l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, potrà chiedere al Gestore di eseguire lo spostamento dei contenitori portarifiuti posti lungo gli accessi delle spiagge e/o all'interno delle spiagge libere. Il Gestore dovrà eseguire tutti gli spostamenti richiesti dall'Amministrazione entro i termini da quest'ultima indicati, senza ulteriori oneri per l'Autorità e i Comuni.

III.7.8.8 Pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio

Il servizio consiste nella pulizia, lavaggio e eventuale disinfezione, con prodotti specifici, di superfici pubbliche di particolare pregio.

Il servizio deve essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi appropriati ad effettuare la pulizia completa delle superfici in oggetto, compresa la copertura o rimozione di scritte, senza danni ai materiali.

L'eventuale disinfezione deve essere eseguita mediante l'impiego di deodoranti e disinfettanti approvati dall'autorità competente, idonei ad evitare qualsiasi danneggiamento delle superfici.

Nel caso di lavaggio dei portici, tale interventi sarà effettuato mediante l'utilizzo di una idropulitrice ad alta pressione e/o una lavapavimenti industriale adatta ad i pavimenti in marmo.

In occasione di tali interventi sarà necessario preventivamente informare gli esercizi commerciali di somministrazione (bar ristoranti), in modo tale da far loro rimuovere gli arredi esterni (sedie e tavoli) a garanzia del buon risultato del lavoro. In occasione di ogni evento di pulizia saranno posizionati appositi

cartelli segnaletici di attenzione per indirizzare i pedoni in percorsi alternativi e prevenire cadute accidentali.

Le frequenze di questa tipologia di servizio sono concordate con le amministrazioni comunali.

La squadra operativa è tipicamente composta da 1 operatore con 1 veicolo leggero e attrezzature appropriate.

Nel caso di interventi non programmati, il servizio deve essere effettuato entro 48 ore, esclusi domenica e festivi, dalla richiesta.

III.7.9 Rimozione rifiuti abbandonati, inclusi carcasse animali, relitti di veicoli abbandonati, rifiuti abbandonati su spiagge, arenili e rive lacuali e fluviali (servizi base)

I seguenti servizi accessori di pulizia e igiene urbana costituiscono servizi base, comunque attivati.

Ad eccezione dei servizi intrinsecamente non programmabili (eventi accidentali, incidenti, pronto intervento, rimozione rifiuti abbandonati eccedenti gli standard previsti), i servizi stessi sono inseriti nel Piano Annuale dei servizi.

III.7.9.1 Rimozione rifiuti abbandonati

Il Gestore dovrà intervenire, su segnalazione e specifica richiesta da parte delle amministrazioni comunali, laddove vi siano rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Qualora i rifiuti abbandonati si trovino in prossimità di contenitori o altri punti di prelievo già oggetto dei servizi di raccolta stradale, se è possibile gestire tali materiali procedendo al conferimento degli stessi nelle attrezzature presenti ovvero in coerenza rispetto alla dotazione di automezzi e personale del servizio effettuato, il loro ritiro non è da considerare come un servizio accessorio ma come parte integrante del servizio di raccolta stradale.

Gli interventi potranno essere richiesti dalle amministrazioni comunali, ovvero segnalati direttamente dagli utenti tramite gli appositi canali comunicativi indicati nella Carta della Qualità dei Servizi (par. III.13.3).

Il Gestore provvederà alla rimozione dei rifiuti previa autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali, ove necessario, tranne nel caso in cui ricorrano le condizioni di abbandono nell'ambito delle postazioni ordinariamente dedicate al servizio di raccolta, per cui il Gestore dovrà provvedere in modo automatico.

Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei sia per asportare il rifiuto abbandonato sia per effettuare le eventuali operazioni di spazzamento e lavaggio del sito.

La rimozione di tali rifiuti, gestibili come normali rifiuti urbani (ovvero che non necessitano di analisi, o che non debbano essere gestiti di fatto come rifiuti speciali purché rinvenuti su suolo pubblico) dovrà essere effettuata, di norma, entro 48 ore, esclusi domenica e giorni festivi dalla richiesta dell'amministrazione comunale o della segnalazione dell'utente (purché ben circostanziata). Tale tempistica è ridotta a 24 ore, esclusi domenica e festivi, in caso di localizzazione in aree di particolare pregio (Centri storici, lungomare, aree pedonali, etc).

Nel caso in cui tali rifiuti possano costituire situazioni di pericolo ovvero in caso di richiesta specifica da parte delle autorità competenti (o la messa in sicurezza attraverso apposita transennatura), dovrà essere effettuata nello stretto tempo tecnico necessario.

Il servizio dovrà essere erogato senza ulteriori oneri per la collettività:

- ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo;
- per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 3 interventi/anno più 1 intervento aggiuntivo ogni 5.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso).

Interventi eccedenti tali standard e la volumetria eccedente i 5 mc sono individuati come servizi aggiuntivi non programmabili e come tali rendicontati in fase di consuntivazione. Nel caso in cui il Gestore non ottemperasse all'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati con dimensione inferiore a 5 mc nelle modalità e nei tempi stabiliti, oltre alla possibilità di applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo VIII.1, nulla sarà dovuto al Gestore stesso se i cumuli di rifiuti abbandonati nel tempo dovessero superare i 5 mc. In tal caso, il Gestore dovrà rimuovere i rifiuti abbandonati gratuitamente.

Oltre ai servizi previsti sulla base dei predetti standard, le Amministrazioni Comunali potranno richiedere l'attivazione di specifici circuiti dedicati per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Tali servizi potranno essere programmati e dimensionati annualmente nell'Ambito del Piano Annuale dei servizi. In particolare nel caso di servizi dedicati alla rimozione di rifiuti abbandonati in prossimità dei contenitori di tipo stradale e/o di prossimità, oltre alla rimozione del rifiuto a terra (e quando possibile il conferimento negli stessi contenitori della raccolta differenziata), nel caso di presenza di contenitori ad accesso controllato, qualora richiesto, il servizio dovrà prevedere per ogni postazione (almeno una volta per turno di servizio) la verifica del funzionamento dell'elettronica, la verifica della chiusura del contenitore (nel caso di cassonetto aperto dovrà essere richiuso tramite la chiave in dotazione) e la disostruzione delle bocche di conferimento con particolare attenzione alle eventuali postazioni interrate. Nel corso del turno lavorativo potranno essere previsti più passaggi per le postazioni che abitualmente siano più interessate dal fenomeno dell'abbandono a terra e delle ostruzioni (es. interrate). La natura del servizio è sviluppata in funzione delle esigenze operative legate al servizio stesso, che prevede, oltre alla rimozione dei materiali ingombranti, anche lo spazzamento manuale dell'area circostante le campane, per la rimozione della minutaglia accumulata a fianco dei contenitori. Il servizio è articolato in turni, effettuati secondo percorsi (giri) di raccolta sul territorio, identificati con apposito codice.

Il Gestore dovrà provvedere a suddividere il rifiuto nelle varie tipologie di frazioni merceologiche differenziate (ingombranti, legno, ferro, RAEE, etc.) e successivamente provvedere al loro trasporto presso gli idonei siti di valorizzazione, recupero e/o smaltimento.

Qualora venissero rinvenuti rifiuti classificabili come speciali e/o pericolosi, il Gestore dovrà provvedere alla raccolta, al trasporto e all'avvio a smaltimento presso impianti autorizzati, fatto salve specifiche normative per le quali concorderà con gli Enti competenti le modalità di esecuzione.

Nel caso di rifiuti contenenti amianto l'intervento verrà effettuato sulla base del "Piano di Lavoro e di Sicurezza" da depositare presso l'ASL competente e nel rispetto di ogni altro adempimento amministrativo.

Ove l'area o le aree risultassero di frequente smaltimento abusivo, il Gestore potrà richiedere al Comune l'autorizzazione per l'installazione di sistemi di video sorveglianza. Analogamente lo stesso Comune potrà prevedere l'installazione di sistemi di video sorveglianza. Fermo restando, ove richiesto, che i relativi dati dovranno essere affidati alla Polizia Municipale per azioni di competenza, le spese di installazione, autorizzazione e gestione del sistema resteranno totalmente a carico del Gestore.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, gli attuali sistemi di videosorveglianza fissa e mobile in uso potranno essere integralmente presi in carico dal Gestore con relativi contratti di manutenzione o ripristino.

In caso di situazioni di abbandono superiori a 5 mc il Gestore deve inoltrare all'Autorità ed al Comune una relazione dettagliata con documentazione fotografica comprendente:

1. luogo ritrovamento;

2. descrizione delle tipologie di rifiuto presenti con stima delle relative quantità;

3. eventuale necessità di svolgere analisi chimiche per l'individuazione del CER e della composizione del rifiuto;

4. descrizione delle modalità di intervento ritenute idonee con la quantificazione delle ore di utilizzo di mezzi ed operai;

5. stima costi dell'intervento compreso lo smaltimento.

III.7.9.2 Rimozione rifiuti costituiti da relitti di veicoli abbandonati

Nell'ambito del servizio di rimozione di rifiuti abbandonati è ricompreso - con specifiche modalità - anche il servizio di rimozione veicoli abbandonati.

Il servizio riguarda la rimozione di relitti o parte di veicoli abbandonati sul suolo pubblico secondo interventi programmati con il Comando di Polizia Municipale che ne dispone la consegna al Gestore una volta eseguito l'accertamento dell'effettivo stato di abbandono. I rifiuti sono avviati a demolizione e recupero presso rottamatori autorizzati.

La squadra operativa è tipicamente costituita da 2 operatori con mezzo a pianale per biciclette e motoveicoli e 1 operatore e carro attrezzi per autoveicoli.

III.7.9.3 Servizio rimozione carcasse animali

Il servizio riguarda la raccolta delle carcasse animali giacenti su suolo pubblico e comprende l'eventuale deposito in cella frigorifera per il successivo conferimento delle carcasse presso impianto di trattamento e smaltimento dedicato. L'attività è condotta nel rispetto del regolamento C.E. n 1069/2009 e s.m.i.

Il servizio è effettuato impiegando particolari attrezzature, materiali e precauzioni sanitarie per consentire agli operatori di effettuare le operazioni in assoluta sicurezza al fine di non causare inconvenienti per sé e/o per i cittadini.

La squadra operativa è tipicamente costituita 1 operatore con 1 veicolo leggero attrezzato per il trasporto di carcasse animali.

III.7.9.4 Rimozione rifiuti abbandonati su spiagge e arenili

Il servizio si effettua secondo un programma di lavoro definito, da predisporsi a cura del Gestore su richiesta dei Comuni interessati di concerto con l'Autorità.

Il servizio consiste nella raccolta e trasporto agli impianti di destino dei rifiuti abbandonati giacenti su spiagge e arenili a seguito di attività di pulizia e mantenimento delle stesse.

Sono da intendersi esclusi gli interventi che richiedano l'utilizzo di speciali attrezzature e specifiche procedure di sicurezza per l'accesso ai luoghi di raccolta e per la rimozione dei materiali.

III.7.9.5 Rimozione rifiuti abbandonati su sponde fluviali

Il servizio si effettua secondo un programma di lavoro definito, da predisporsi a cura del Gestore su richiesta dei Comuni interessati di concerto con l'Autorità e con gli enti interessati (es. Consorzio di bonifica, Autorità di bacino, ecc.).

Il servizio consiste nella raccolta e trasporto agli impianti di destino dei rifiuti abbandonati giacenti sugli argini e sulle rive dei corsi d'acqua compresi i rifiuti ingombranti e i beni durevoli. Il servizio non interessa i materiali di risulta delle operazioni di pulizia e manutenzione del corso d'acqua e del taglio e dello sfalcio della vegetazione.

Il modulo operativo indicativo per l'effettuazione dell'attività si considera costituito da 2 operatori ed un automezzo a pianale con gru.
Nelle aree urbane, in presenza di spallette o sponde, il servizio prevede la rimozione di detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte se presenti.

Ove richiesto, il servizio è comprensivo della rimozione di sabbia e ghiaia nei tratti cementati anche al fine di prevenire la crescita di erbe infestanti.

Sono da intendersi esclusi gli interventi che richiedano l'utilizzo di speciali attrezzature e specifiche procedure di sicurezza per l'accesso ai luoghi di raccolta e per la rimozione dei materiali.

III.8 FORNITURA DI SACCHI E CONTENITORI ALL'UTENZA, INCLUSO KIT PER RACCOLTA ORGANICO DOMESTICO E PER AUTOCOMPOSTAGGIO (SERVIZIO BASE)

Il servizio di fornitura consiste nelle seguenti, anche singole, operazioni:

- acquisto e fornitura (consegna) di beni e dotazioni funzionali al conferimento dei rifiuti da parte di ciascuna utenza nei servizi domiciliari ad esposizione – non previsti nel kit standard fornito a tutte le utenze, di cui al Par. III.3, secondo le specifiche richieste di ciascun Comune, quali ad esempio sacchi in materiale plastico biodegradabile e compostabile per organico, bidoncini, mastelli o ceste per la carta, bidoni carrellati; etc.;
- fornitura (consegna) dei beni e dotazioni funzionali al conferimento (kit standard ed eventuale ulteriore dotazione) direttamente presso il domicilio/residenza/attività di ciascuna utenza;
- acquisto e fornitura (consegna) di *composter* per autocompostaggio alle utenze che ne facciano richiesta;

Essendo il servizio di fornitura (consegna) ricompreso tra i servizi base, il corrispettivo ricomprende l'acquisto e gestione delle diverse tipologie di servizi e dotazioni sopra descritte, previste in base al livello di servizio di progetto.

Il servizio può includere altresì la fornitura (consegna) di bidoni carrellati agli utenti in comodato gratuito da parte del Gestore - senza alcun onere per i Comuni - al fine di ottimizzare la produttività dei servizi di raccolta.

III.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E AL RIUTILIZZO (SERVIZIO BASE)

L'Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, successivamente al primo anno di affidamento (quindi entro il 15 ottobre 2021), nell'ambito del Piano Annuale delle Attività di cui al Par. III.21 redigerà un "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo"

Nella consapevolezza che contribuire al miglioramento degli aspetti sociali, ambientali ed economici non deriva solo da interventi "interni" all'organizzazione aziendale, ma anche dai comportamenti dei cittadini in generale, è fondamentale operare con campagne di informazione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili e di educazione e ove presenti i centri didattici dedicati con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado. Il "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" deve essere orientato a sensibilizzare tutti gli stakeholders sui vantaggi e sull'importanza della corretta gestione del ciclo dei rifiuti sia da un punto di vista sociale, ambientale ed economico sviluppando in modo chiaro ed esaustivo le tematiche legate alle modalità di riuso, alla raccolta differenziata, al trasporto, allo smaltimento finalizzato al riciclo fino al conferimento in discarica.

Il Piano potrà includere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti tipologie di azioni:

- Promozione del compostaggio domestico e dell'utilizzo del compost: promozione del compostaggio domestico da parte delle famiglie, attraverso la distribuzione di compostiere o l'informazione sulla realizzazione e gestione di altre forme di compostaggio (es. la "buca" dalla tradizione rurale delle zone montane), l'organizzazione di incontri informativi e formativi sul compostaggio domestico e l'utilizzo del compost e di eventi di distribuzione gratuita ai cittadini del compost di qualità prodotto (ad esempio nell'ambito dei mercati settimanali)
- Realizzazione e gestione di Centri didattici e del Riuso/Riutilizzo: realizzazione di Centri del Riuso, presso alcuni dei Centri di Raccolta (CCR). Individuato il CCR come luogo chiave per l'intercettazione dei beni riutilizzabili, in attesa dell'adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, dei Decreti che definiscano le modalità operative per la costituzione e il sostengo di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, analizzando le migliori esperienze già in atto sul territorio nazionale ed europeo è possibile ipotizzare due opzioni di intercettazione:
    1. all'interno del Centro di Raccolta o in centri dedicati, considerando in tal caso la frazione del riutilizzabile alla stregua delle altre frazioni differenziate. Questa opzione implica dunque un'integrazione totale al sistema operativo del CCR, con passaggio da autorizzazione comunale a autorizzazione D.lgs. 152/06 ex art.208;
    2. all'esterno del Centro di Raccolta su beni ancora non diventati rifiuti, opzione spesso adottata dai Comuni per semplicità autorizzativa e burocratica, ma che presenta alcuni problemi operativi ed economici e spesso non garantisce gradi di intercettazione soddisfacenti.
- Mercatini del riuso: supporto alle amministrazioni comunali per l'organizzazione periodica di mercatini dedicati allo scambio e alla vendita di beni usati, da realizzare in alcuni luoghi di

aggregazione. La partecipazione sarà riservata ai soli residenti che intendono cedere, scambiare oggetti di proprietà di cui vogliono disfarsi, sono quindi escluse le attività commerciali.

- Mercato del riuso virtuale: creazione, nell'ambito del sito web dedicato ai servizi, di una piattaforma in cui gli utenti, dopo l'iscrizione al servizio, possono cedere o scambiare oggetti e materiali destinati altrimenti allo smaltimento.
- Riduzione dei rifiuti nel commercio: supporto alle amministrazioni comunali per la definizione di accordi/protocolli d'intesa per l'adesione volontaria da parte della produzione e della distribuzione (piccola, media e grande) a programmi di promozione di prodotti a "bassa intensità di rifiuti", quali ad esempio prodotti sfusi, riutilizzabili, a rendere o in imballi biodegradabili, alla promozione dell'impiego e vendita di prodotti a filiera corta, alla realizzazione di iniziative di recupero dei beni alimentari invenduti (sul modello di iniziative di "Banco alimentare" o di "last minute market") e in generale all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.
- Riduzione della posta indesiderata ed anonima: lancio di opportune campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulla riduzione di questa tipologia di rifiuti.
- Riduzione del consumo di acqua in bottiglia: supporto alle amministrazioni comunali e alle scuole nella promozione del consumo di acqua di rete, attraverso il lancio di opportune campagne di comunicazione e sensibilizzazione e la realizzazione di fontanelli pubblici di alta qualità ("case dell'acqua"), o l'installazione di erogatori di acqua di rete di qualità nei principali edifici pubblici di aggregazione sociale e nelle scuole presenti sul territorio comunale.
- Riduzione dei consumi di carta negli uffici: rendere più efficiente l'uso della carta, individuando una molteplicità di soluzioni gestionali, organizzative, tecnologiche e di materiali con le quali massimizzare l'intensità d'uso della carta nei propri uffici e promuovendo la realizzazione di tali attività da parte delle utenze non domestiche servite.
- Riduzione dei rifiuti nell'ambito dei mercati di distribuzione di ortaggi e frutta: promuovere, in collaborazione con le amministrazioni comunali, l'utilizzo di cassette pluriuso e la raccolta differenziata degli scarti organici e degli imballaggi non riutilizzabili nei mercati ambulanti, attraverso la predisposizione di appositi regolamenti e l'attenta predisposizione di servizi dedicati di prevenzione e raccolta dei rifiuti nelle aree mercatali.
- Ecofeste-ecomense: supporto alle amministrazioni comunali nella definizione e approvazione di regolamenti per la "gestione sostenibile" e "plastic free" delle manifestazioni pubbliche e dei servizi di mensa scolastica sul proprio territorio, con introduzione di specifiche misure e modalità di gestione tali da conseguire la riduzione della quantità di rifiuti generati da feste, sagre e servizi mensa, imputabili soprattutto all'elevato utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate) monouso e al ricorso ad acqua e bevande in bottiglia.

Il "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" sarà sottoposto all'attenzione dei Comuni al fine di recepire proposte e suggerimenti di modifica/integrazione da parte degli stessi prima dell'approvazione da parte dell'Autorità.

Una parte delle azioni di prevenzione contenute nel "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" approvato dall'Autorità potranno essere attuate dal Gestore attraverso la predisposizione di specifici progetti.

Le azioni del "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" dovranno contenere una progettazione di dettaglio delle attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti che saranno ritenute significative e fattibili, nell'intervallo di tempo considerato, nella realtà territoriale dei diversi Comuni serviti. Nell'ambito dei programmi operativi, per ogni azione individuata, saranno specificate le modalità di attuazione, le potenzialità di riduzione dei rifiuti, le responsabilità, i costi e i tempi di

realizzazione e sarà predisposta una progettazione di dettaglio, comprendente il dimensionamento del personale e delle attrezzature necessarie per la piena ed efficace attuazione dell'azione stessa.

Le azioni del "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" saranno inoltre accompagnate da specifiche attività d'informazione e comunicazione sui temi della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti mirate a promuovere comportamenti e stili di vita "eco sostenibili" al fine di ridurre la produzione di rifiuti alla fonte, quali ad esempio: riduzione acquisto prodotti con imballaggio non (o difficilmente) riciclabile, riduzione acquisto prodotti "usa e getta", ecc. Tali azioni devono far parte ed integrarsi con le attività di comunicazione a cura del Gestore di cui al successivo Par. III.13.

Per la realizzazione delle azioni previste nel "Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" (inclusi i Centri per il Riutilizzo) e le relative attività di comunicazione, ai sensi dell'Art. 39 del Contratto è previsto che sia destinato annualmente almeno l'1,5% del corrispettivo destinato ai servizi di raccolta, igiene e smaltimento.

Le azioni del "Piano Annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo" saranno basate su apposito progetto tecnico predisposto dal Gestore ed approvato dall'Autorità.

III.10 GESTIONE DEGLI IMPIANTI INCLUSI NEL PERIMETRO DI AFFIDAMENTO AI FINI DEL TRATTAMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (SERVIZIO BASE);

Con il Contratto è affidata al Gestore l'attività di gestione impianti inclusi nel perimetro di affidamento, come individuati dal Piano Industriale ed elencati, con riferimento alla relativa tempistica di ingresso nel perimetro di gestione, nel Successivo Cap. VII.

Il Gestore deve garantire la conduzione di tali impianti nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni. Le modalità gestionali ed i risultati di produzione conseguiti derivano dalle assunzioni dello Schema Generale di Gestione approvato, secondo gli standard di cui al Cap. VI.

Il Gestore si obbliga a comunicare all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, secondo lo schema predisposto dall'Autorità, le seguenti informazioni relative all'anno precedente ("Consuntivo annuale impianti"):

- la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'ATO, in ingresso agli impianti gestiti relativi al trattamento, recupero e smaltimento;
- la quantità, la tipologia, la destinazione e la tipologia di destinazione (recupero R o smaltimento D) dei rifiuti/materiali in uscita dagli impianti gestiti;
- le informazioni sulle modalità di gestione degli impianti gestiti e sullo stato di manutenzione e mantenimento in sicurezza degli impianti attivi non gestiti e degli impianti non attivi;
- la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'ATO avviati agli impianti non gestiti, nonché i relativi prezzi di accesso a tali impianti.

Rimane l'obbligo, da parte del Gestore, di rendere disponibili in tempo reale tramite il sistema informativo duale di cui al successivo Par. IX tutte le informazioni di base precedentemente descritte.

Inoltre il Gestore comunica annualmente all'Autorità e rende comunque disponibili tramite il predetto sistema informativo:

- entro il 15 ottobre di ogni anno, come parte integrante del Piano Annuale delle Attività, di cui al Par.III.21, la previsione per l'anno successivo dei dati e delle informazioni precedentemente elencate ("Previsionale annuale impianti");
- entro il 31 marzo, relativamente ai rifiuti urbani collocati in discarica, l'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) e il potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti/materiali smaltiti durante l'anno precedente per ogni tipologia, nelle modalità previste dal punto 5 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica.

III.11 TRASPORTO DEI RIFIUTI AI SITI DI CONFERIMENTO (SERVIZIO BASE)

Il Gestore dovrà garantire il trasporto dei rifiuti risultanti dai trattamenti negli impianti attivi gestiti verso le destinazioni finali di recupero e di smaltimento in conformità al Documento tecnico attuativo, al Piano Industriale e a quanto descritto nel Contratto.

III.12 VALORIZZAZIONE E CESSIONE DEI MATERIALI DESTINATI A TRATTAMENTO E RICICLO/RECUPERO (SERVIZIO BASE)

III.12.1 Frazioni secche da raccolta differenziata di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D.LGS n. 152/2006 e altre frazioni valorizzabili

Ai fini della valorizzazione delle seguenti frazioni destinate a riciclo:

- Vetro
- Carta e Cartone
- Plastica
- Legno
- Acciaio
- Alluminio

nonchè di ulteriori frazioni soggette a ricavi, quali:

- Oli vegetali esausti
- Pile
- RAEE

il Gestore si impegna a massimizzare sia la quota destinata ad effettivo riciclo di materia che i ricavi dalla cessione di materia. Il Gestore stabilisce in autonomia, anche ricorrendo a propri impianti o selezionando impianti di terzi con procedure ad evidenza pubblica, trattamenti e destinazioni dei materiali provenienti da raccolte differenziate.

Come descritto nel successivo Cap.XI (Allegato II), il Gestore garantisce ai Comuni i ricavi provenienti dalla cessione dei materiali, al netto di ogni altro costo preliminare o successivo alla cessione, calcolato sulla quantità raccolta (in funzione del meccanismo retributivo previsto per la specifica fascia qualitativa del valore di riferimento da considerarsi al netto o al lordo delle frazioni estranee), secondo un meccanismo incentivante che prevede un ricavo minimo garantito per i Comuni da portare in detrazione del corrispettivo tariffario, con il riconoscimento al Gestore stesso dei ricavi eccedenti l'obiettivo dovuti alla ulteriore ottimizzazione del processo di valorizzazione.

I ricavi eccedenti, saranno in parte messi a riserva da parte del Gestore, per una quota pari almeno al 50%, per la restante parte dedicati a investimenti per l'ottimizzazione dei servizi e la promozione dell'efficienza e dell'efficacia finalizzata al riciclo (es. attività di comunicazione, incentivi al personale addetto alla raccolta, etc.).

III.12.2 Ulteriori frazioni da raccolta differenziata

Per gli altri flussi di rifiuto derivanti da raccolta differenziata sono riconosciuti al Gestore i costi effettivi, risultanti da affidamenti selezionati con evidenza pubblica o dall'utilizzo di impianti propri del Gestore unico, sostenuti per lo smaltimento della frazione (se non avviabile a recupero), per le eventuali lavorazioni preliminari al conferimento e alla cessione – se preventivamente autorizzati dall'Autorità -, per i costi di trasporto e lo smaltimento di eventuali frazioni estranee.

Per tali flussi, il Gestore riconosce all'Autorità i costi ed i ricavi effettivi, come stabiliti nei contratti di conferimento e cessioni assegnati con procedure di evidenza pubblica. I costi previsti per ciascuna annualità sono esplicitati nel Piano Annuale dell'Attività predisposto dal Gestore ed approvato dall'Autorità

III.12.3 Forsu

La frazione organica del rifiuto solido urbano (Forsu) raccolta in maniera differenziata, potrà essere destinata innanzitutto al trattamento finalizzato alla produzione di compost verso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica trasferiti al Gestore.

La Forsu avviata a recupero potrà essere altresì destinata verso impianti fuori dal perimetro, in convenzione e, nel periodo transitorio, fino alla completa realizzazione dell'impiantistica di Ambito, stante che i flussi attesi di frazione organica e verde potranno essere superiori alle potenzialità di trattamento esistenti e pianificate, la copertura dei fabbisogni non soddisfatti potrà essere assicurata altresì da:

- collocamento presso impianti di mercato, anche extra ambito;
- trattamento presso gli impianti TMB esistenti;
- realizzazione, anche con impianti mobili e transitori, presso siti di trattamento e smaltimento esistenti, di una potenzialità di trattamento aggiuntiva all'esistente.

Per tali flussi, il Gestore riconosce all'Autorità i costi ed i ricavi effettivi, come stabiliti nei contratti di conferimento e cessioni assegnati con procedure di evidenza pubblica. I criteri e i costi previsti sono individuati successivo Cap.XI (Allegato II).

III.12.4 Rifiuti da spazzamento

In assenza di impianti di recupero per tale tipologia nel territorio dell'ambito, si prevede l'avvio a recupero di tale frazione presso impianti dedicati. Il Piano Industriale sviluppato dal Gestore prevede la realizzazione di impiantistica di Ambito dedicata al recupero di tale frazione.

III.12.5 Prodotti Sanitari assorbenti

In assenza di impianti di recupero per tale tipologia nel territorio dell'ambito, si prevede l'avvio a smaltimento di tale frazione presso. Il Piano Industriale sviluppato dal Gestore prevede la realizzazione di impiantistica di Ambito dedicata al recupero di tale frazione.

III.12.6 Frazioni destinabili a recupero energetico

Il Gestore avvia agli impianti di recupero energetico di ambito i flussi di rifiuto residuo e la frazione secca combustibile in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, secondo quanto previsto nel modello gestionale indicato nel Piano Industriale approvato dall'Autorità. In attesa del completamento della configurazione impiantistica prevista a regime, sono individuati conferimenti presso impianti di mercato, a condizioni e regole definite dal Contratto di servizio.

III.12.7 Compost

Il Gestore deve avviare il compost prodotto a valorizzazione agronomica o altri impieghi di equivalente pregio, garantendo che il compost prodotto sia un compost di qualità, a norma di legge e conseguentemente un concime equilibrato.

III.12.8 FOS (frazione organica stabilizzata)

Il Gestore conferisce la frazione organica stabilizzata (FOS) a smaltimento nelle discariche previste dal Piano Straordinario secondo il modello gestionale nello stesso individuato. Per la FOS sono possibili destinazioni alternative allo smaltimento, qualora il Gestore individui, nel rispetto della concorrenza, ed a costi sostenibili, possibilità di impiego in interventi/attività di recupero, regolarmente autorizzati ai sensi della normativa ambientale vigente.

III.13 GESTIONE DEL RAPPORTO CON L'UTENTE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (SERVIZIO BASE)

III.13.1 Obiettivi, strumenti di comunicazione e standard

L'attività d'informazione e comunicazione rivolta agli utenti costituisce una componente essenziale e strategica dei servizi. Tale attività, in coerenza con le disposizioni della Delibera ARERA 444/2019/R/RIF "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e dei successivi provvedimenti in materia adottati da ARERA, viene programmata in una proposta progettuale del Gestore, costituita dal "Piano pluriennale di informazione e comunicazione" sulla base della proposta progettuale contenuta nel Piano Industriale.

Il "Piano pluriennale di informazione e comunicazione" dovrà essere prodotto entro 6 mesi dall'avvio del servizio e sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità e dei Comuni, che potranno proporre modifiche e/o integrazioni. Successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità sarà attuato dal Gestore attraverso il Piano Annuale delle Attività al fine di perseguire due scopi principali:

- sensibilizzare i cittadini e gli attori locali (utenze domestiche e non domestiche) sull'impatto dei propri stili di vita sulla produzione dei rifiuti e sul consumo delle risorse naturali, fornendo informazioni di carattere generale sull'importanza della prevenzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali, nonché sull'economia circolare nel suo complesso, sui rischi derivanti dalla dispersione di plastiche in mare, e sulle conseguenze dell'indiscriminato conferimento in discarica e dell'abbandono dei rifiuti;
- informare le utenze sulle modalità di erogazione dei servizi, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e su ogni altra esigenza correlata all'erogazione dei servizi.

La strategia di comunicazione definita nel Piano di informazione e comunicazione, articolata su più linee d'azione, dovrà essere indirizzata a promuovere:

a) la massima diffusione e pubblicizzazione della Carta della Qualità dei Servizi (vedi Par. III.13.3);
b) l'attivazione di tutti i canali di comunicazione (sito internet, numero verde, sportelli, App per smartphone e tablet, canali social, ecc.) che consentano e favoriscano l'accessibilità alle informazioni, per assicurare un ampio e facile accesso degli utenti alle informazioni sui servizi e a facilitare l'inoltro di richieste, suggerimenti, osservazioni e reclami;
c) l'informazione mirata agli utenti e ai Comuni, finalizzata ad assicurare una continua e completa informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e il miglior utilizzo degli stessi, focalizzata in particolare sulla promozione delle modalità attuative di, ove previsti, nuovi sistemi raccolta e di gestione dei rifiuti, con una campagna informativa dedicata agli interventi/servizi specifici previsti (es. riorganizzazione dei servizi di raccolta, modalità di fruizione dei Centri di Raccolta, etc.) e finalizzata a far capire agli utenti l'utilità e/o la necessità di alcune scelte comportamentali, indirizzandoli ad un corretto utilizzo dei servizi offerti sul proprio Comune.

Quanto di seguito specificato deve essere garantito per l'intera durata dell'affidamento.

Il Piano d'informazione e comunicazione potrà essere rivisto e aggiornato quando ciò si renda necessario e comunque ogni 5 anni, e le variazioni proposte saranno validate dall'Autorità, sentite le Amministrazioni Comunali.

Gli standard minimi da garantirsi dei vari servizi di seguito descritti, sono contenuti nella seguente Tabella 13.

Tabella 13 – Standard comunicazione

	Tipologia
Tipologia dello standard	**Dettaglio dello standard**
Sito internet	Il Sito internet, aggiornato con cadenza quotidiana, dovrà permettere all'utente – munito del proprio codice cliente e/o del proprio codice fiscale/partita IVA – di interfacciarsi direttamente con il Gestore in modalità on-line per chiedere informazioni, presentare richieste di servizi, inviare reclami.
Sportelli informativi e Sportelli di contatto	Il Gestore deve garantire l'apertura di un adeguato numero di "Sportelli informativi" ad apertura quotidiana (almeno 20 ore/settimana), indicativamente uno per ogni Comune superiore a 10.000 abitanti, attraverso cui gli utenti potranno interfacciarsi direttamente con il Gestore per chiedere informazioni, presentare reclami, ritirare materiale, richiedere servizi, ecc. L'attesa allo sportello non potrà superare 30 minuti. Il Gestore, ad integrazione della rete degli Sportelli informativi, dovrà assicurare inoltre l'apertura di adeguati "Sportelli di contatto" (allestiti anche su strutture mobili), con lo stesso fine, a servizio di ogni singolo Comune, con un orario di apertura, di norma, non inferiore a quanto indicato nell'elenco sottostante, in base alla dimensione del Comune. • Comune con popolazione < a 1500 abitanti: 3 ore/mese • Comune con popolazione < a 3000 abitanti: 5 ore/mese • Comune con popolazione < a 5000 abitanti: 7 ore/mese • Comune con popolazione < a 10.000 abitanti: 10 ore/mese

	L'attività di "Sportello di contatto" potrà essere integrata ad altra attività prevista sul Comune (es. raccolta ingombranti/RAEE con postazione mobile, consegna kit raccolta domiciliare, etc.).
Numero verde	Il Gestore metterà a disposizione degli utenti un numero verde - attivo almeno dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00 - attraverso cui sarà possibile chiedere informazioni, servizi, presentare segnalazioni, etc. L'attesa per parlare con l'operatore non potrà superare mediamente 3 minuti. Per le chiamate da telefono mobile sarà messo a disposizione un apposito numero di telefono a tariffa agevolata, attivo anch'esso attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00. L'attesa per parlare con l'operatore non potrà superare mediamente 3 minuti. Negli orari in cui il servizio non è attivo, sarà attiva la segreteria telefonica attraverso cui l'utente potrà porre quesiti, prenotare servizi, segnalare disservizi, presentare segnalazioni, formulare osservazioni.
App per smartphone e tablet	Il Gestore metterà a disposizione degli utenti un'applicazione (App) scaricabile gratuitamente su tutti i principali sistemi operativi per smartphone attraverso cui gli utenti – registrandosi con il proprio codice utente e/o codice fiscale – potranno interfacciarsi direttamente con il Gestore per chiedere informazioni, attivare servizi, inviare reclami, ecc.
Nuovi strumenti di comunicazione (*social media*)	Il Gestore dovrà promuovere l'utilizzo di tutti i nuovi canali di comunicazione, compresi quelli che si svilupperanno nel corso del periodo d'affidamento, per facilitare l'accesso alle informazioni e il dialogo con gli utenti in tempo reale. Pertanto dovrà attivare e gestire quotidianamente un profilo Facebook e Twitter e un contatto WhatsApp.
Reclami e tempi di risposta	Il Gestore dovrà attenersi alla disciplina sui reclami di cui alla Carta della Qualità dei servizi.

III.13.2 Obblighi del Gestore relativamente all'attività di informazione e comunicazione

Il Gestore garantisce agli utenti il diritto di accesso agli atti in conformità alla L. 241/1990, anche tramite le Associazione dei Consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui alla L.R.T. 9/2008, ed in ossequio alla Delibera ARERA 444/2019/R/RIF "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

In particolare, ciascun utente avrà diritto di esaminare documenti o atti che lo riguardino direttamente e di farne copia a sue spese.

Il trattamento dei dati sensibili riguardanti gli utenti avverrà secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. Tali dati potranno essere trattati solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati, nel caso di registrazione in apposite banche dati elettroniche di dati afferenti la situazione economico-patrimoniale degli utenti, è soggetto a notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, lettera f, del D.lgs. 196/2003.

Il Gestore pubblicherà sul proprio sito internet - entro il giorno 15 del mese successivo – un Report mensile contenente i dati relativi alla raccolta per singolo Comune, specificando, almeno:

- quantità di rifiuti differenziati raccolti, suddivisi per frazione merceologica;
- quantità di rifiuti indifferenziati raccolti;
- quantità di rifiuti conferiti presso gli impianti di trattamento/recupero e smaltimento;

- ore totali di servizi di igiene urbana svolte.

Il Gestore pubblicherà altresì annualmente sul proprio sito internet – entro il 31 marzo dell'anno successivo - una Relazione contenente i dati tecnico-economici relativi al servizio reso, alle performance ambientali raggiunte e agli obiettivi dell'anno in corso.

Tale Relazione, unitamente al Rapporto sulla Qualità del Servizio (RQS), contenente l'indagine sulla soddisfazione degli utenti, e curato dall'Autorità, sarà oggetto di una conferenza pubblica annuale promossa dal Gestore in collaborazione con l'Autorità.

Rimane l'obbligo, da parte del Gestore, di rendere disponibili in tempo reale o dal momento della validazione e comunque non oltre il giorno 15 del mese successivo, anche tramite il sistema informativo duale dal momento della sua effettiva implementazione, tutte le informazioni di base precedentemente descritte.

Inoltre il Gestore dovrà assicurare una continua e completa informazione ai cittadini e agli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi, il miglior utilizzo degli stessi e su ogni altra iniziativa promossa dallo stesso, favorendo al tempo stesso la partecipazione degli stessi ai processi decisionali, anche mediante le Associazioni per la tutela dei Consumatori iscritte nell'elenco di cui alla L.R.T. 9/2008 e le Associazioni imprenditoriali interessate.

A tal fine, le modifiche e/o interruzioni di servizi rivolti direttamente all'utenza (es. raccolte domiciliari o a chiamata), purché programmabili, dovranno essere comunicate secondo le tempistiche indicate nel successivo Par. VIII.5.1.

In tutti gli altri casi il Gestore, sarà tenuto a comunicare all'Autorità e alle amministrazioni comunali interessate le eventuali variazioni delle modalità di erogazione dei servizi programmati, purché programmabili, rispetto a quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività, indicandone le motivazioni, con un preavviso di almeno 24 ore prima del verificarsi di tali eventuali variazioni, come indicato nel successivo Par. VIII.5.1

Gli strumenti d'informazione che saranno utilizzati e che il Gestore avrà cura di portare a conoscenza dell'utenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno i seguenti:

- campagne informative e promozionali, realizzate per l'avvio o l'estensione di servizi e per la sensibilizzazione degli utenti alla corretta fruizione del servizio (quali, quando, dove);
- materiale informativo inviato ai cittadini-utenti sull'attività svolta e sull'andamento dei servizi, da fornire agli utenti ad esempio in occasione dell'invio del documento di riscossione in base alle previsioni della Delibera 444/2019 ARERA; (in particolare dovrà essere fornito con periodicità almeno annuale a tutti gli utenti apposito Calendario dei servizi di raccolta);
- comunicati stampa e servizi televisivi;
- incontri informativi con i cittadini o loro rappresentanti territoriali;
- punti di informazione in occasione di eventi particolarmente frequentati;
- attività di educazione ambientale nelle scuole;
- video e altri strumenti di comunicazione a carattere divulgativo;
- istruzione e accesso guidato agli impianti.

Il Gestore si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità di tutto ciò che viene segnalato all'utente adottando un linguaggio semplice e comprensibile.

Al fine di favorire la comunicazione con tutti gli utenti, i principali strumenti di comunicazione utilizzati dal Gestore (es. home page sito internet) e la Carta della Qualità dei Servizi (vedi Par. III.13.3) dovranno essere realizzati anche in lingua straniera (almeno inglese). Ove utile e/o necessario, dovranno essere previste peculiari campagne informative con l'utilizzo di materiale informativo prodotto in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese).

Tutto il personale del Gestore sarà impegnato a soddisfare le richieste degli utenti e a migliorare il livello qualitativo del servizio.

Il personale del Gestore impiegato sui servizi operativi dovrà essere munito di divisa regolamentare e dispositivi di protezione individuale, mantenuti sempre in perfette condizioni.

Il personale del Gestore inoltre dovrà essere sempre ben riconoscibile e gli addetti impiegati in servizi rivolti all'utenza e/o che si recheranno presso il domicilio dell'utente dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento e comportarsi in modo rispettoso e gentile nei confronti dell'utente.

Eventuali addetti di soggetti sub-appaltatori dovranno garantire le medesime prescrizioni e le divise degli addetti dovranno riportare oltre al proprio logo, anche quello del Gestore.

III.13.3 Redazione, aggiornamento e diffusione della Carta della Qualità dei Servizi e monitoraggio della qualità dei servizi

Al fine di garantire un'esecuzione del servizio efficiente il Gestore dovrà effettuare un attento e puntuale monitoraggio delle attività svolte e dovrà comunicare periodicamente all'Autorità, ai Comuni e agli utenti del servizio, i valori rilevati.

A tal fine:

- il Gestore, dovrà redigere e tenere aggiornata apposita Carta della Qualità dei Servizi, redatta sulla base dello Schema predisposto dall'Autorità e sottoscritto dalle Associazioni di tutela dei Consumatori nella quale dovrà indicare puntualmente gli indicatori e gli standard di qualità dei servizi;
- il Gestore, in allegato alla propria Carta dei Servizi, per una migliore comprensibilità e leggibilità della stessa da parte dell'utente, dovrà predisporre una tabella riassuntiva degli standard di servizio (tabella con indicatori e standard);
- il Gestore, nel redigere la Carta della Qualità dei Servizi, dovrà renderla disponibile, in forma sintetizzata, a tutti gli utenti e consegnata a ciascun nuovo utente al momento della sottoscrizione del contratto di utenza. La stessa Carta, in versione integrale, sarà altresì scaricabile dal sito internet del Gestore e dall'App per smartphone e tablet, e disponibile presso gli Sportelli informativi e gli Sportelli di contatto, gli URP dei Comuni e gli sportelli delle Associazioni dei Consumatori;
- il Gestore deve indicare le caratteristiche, l'ubicazione, le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento, nonché gli orari di apertura dei Centri di Raccolta;
- il Gestore trasporta i rifiuti raccolti in modo differenziato agli impianti individuati (come da pubblicazione mensile sul sito del Gestore), impegnandosi a dimostrare in ogni momento la destinazione e il corretto riciclo (garanzia del riciclo);

Il sistema di monitoraggio e controllo predisposto dal Gestore dovrà essere articolato su due livelli:

- monitoraggio e controllo sugli utenti, al fine di verificarne la correttezza dei comportamenti rispetto ai servizi di raccolta previsti, nonché il grado di soddisfazione per la qualità dei servizi offerti;
- monitoraggio, controllo e ottimizzazione della qualità dei servizi erogati, al fine di registrare e mantenere costantemente aggiornati le informazioni e i dati relativi ai livelli di qualità e quantità del servizio fornito e valutarne e verificarne l'efficienza ed efficacia, attraverso l'utilizzo di appositi sistemi informatici.

Rimane l'obbligo, da parte del Gestore di rendere disponibili in tempo reale o dal momento della validazione e comunque non oltre il giorno 15 del mese successivo, tramite il sistema informativo duale di cui al successivo Par. IX, tutte le informazioni di base relative al sistema di monitoraggio.

Il Gestore dovrà assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per assicurarne la verificabilità per un periodo non inferiore a 3 anni successivi a quello della registrazione.

Il Gestore, con la partecipazione delle Ass.ni dei Consumatori iscritte nell'elenco di cui alla L.R.T. 9/2008, svolgerà verifiche periodiche sulla qualità dei servizi prestati e sul rispetto degli standard definiti nella Carta.

L'Autorità, anche avvalendosi di un soggetto indipendente, e con la partecipazione delle Ass.ni di tutela dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla L.R.T. 9/2008 effettuerà ogni anno l'indagine sulla soddisfazione degli utenti - Rapporto sulla Qualità dei Servizi (RQS) - per verificare la percezione che essi hanno rispetto agli standard e alla qualità dei servizi erogati.

Le Associazioni dei consumatori verranno adeguatamente informate sulla metodologia e i sui criteri dell'indagine e potranno avanzare richiesta di compartecipare a eventuali sopralluoghi e verifiche sul campo.

Tale indagine verrà pubblicata sul sito internet dell'Autorità, del Gestore e delle Ass.ni dei Consumatori, e verrà trasmessa ai Comuni dell'ATO.

Nei tre mesi seguenti alla pubblicazione del Rapporto sulla Qualità del Servizio (RQS), verrà allestito un tavolo di confronto tra Autorità, Gestore e Ass.ni di consumatori per monitorare i servizi che hanno presentato le maggiori criticità e verificare – a seguito di adeguate misure adottate dal Gestore - il miglioramento degli stessi.

Il Gestore dovrà provvedere a monitorare costantemente:

- le prestazioni effettivamente fornite in relazione ai livelli di servizio definiti e promessi;
- gli indicatori di gestione;
- le cause del mancato rispetto degli stessi;
- le azioni correttive intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti ed il seguito dato ad essi (confronto con l'anno precedente);
- la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente).

Per indicatori di gestione si intendono quei parametri di natura tecnica che, essendo misurabili, possono rappresentare in forma sintetica ed esaustiva lo stato delle gestioni e fornire indicazioni quali-quantitative sul livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio attraverso l'identificazione di appositi *range* di variazione e di valore limite/obiettivo.

Il Gestore dovrà istituire un apposito Ufficio interno che svolga funzioni di valutazione dei risultati conseguiti e di controllo del corretto adempimento delle procedure e del rispetto degli standard indicati nella Carta della Qualità dei Servizi.

III.13.4 Avvio e messa a regime di nuovi servizi

Il rinnovo dei servizi di raccolta dei rifiuti costituisce un elemento particolarmente delicato poiché spesso impatta con usi ed abitudini degli utenti consolidati nel tempo ma soprattutto perché comporta un cambio delle modalità di conferimento.

I modelli di raccolta previsti, da un lato permettono di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di avvio al recupero di rifiuti urbani previsti dalla normativa, dall'altro in molte aree segnano un'evoluzione rispetto a precedenti comportamenti rendendo necessaria un'attività di informazione, comunicazione ed accompagnamento da effettuarsi prima dell'avvio del nuovo servizio che consenta una transizione efficace e capace di generare circoli virtuosi nel precorso di cambiamento.

Di qui la necessità di programmare l'accompagnamento del passaggio dai tradizionali servizi stradali a quelli domiciliari, utilizzando strumenti e sistemi di comunicazione più o meno tradizionali da integrarsi con interventi diretti di informazione puntuale alle utenze coinvolte.

Il Gestore dovrà pertanto dotarsi di strumenti per una comunicazione tanto ampia quanto efficace e contemporaneamente garantire un servizio di accompagnamento che minimizzi le difficoltà che un cambio di abitudini inevitabilmente crea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono elencate le tipologie di strumenti e azioni che il Gestore dovrà adottare all'avvio di nuovi servizi:

- azioni da svolgere entro 3 mesi prima dell'avvio e per i primi 2 mesi dopo l'avvio (totale 5 mesi) dei nuovi servizi (*start up*): incontri di presentazione del nuovo servizio per le utenze domestiche, articolato per diverse aree urbanistiche e con differente densità abitativa; incontri di presentazione del nuovo servizio per le utenze non domestiche; progettazione grafica coordinata e produzione di adeguato materiale informativo; riunioni di supporto secondo un calendario definito; manifesti e striscioni stradali per richiamare l'attenzione sul nuovo servizio; sito internet collegato al sito delle amministrazioni comunali; diffusione delle info sulle modalità operative di raccolta (calendario, consegna kit, sacchi, ecc.) anche attraverso nuovi strumenti di comunicazione (App per smartphone, social media, ecc.); punti informativi itineranti presso luoghi particolarmente frequentati dai cittadini; "Festa/inaugurazione" del nuovo servizio di igiene ambientale;
- azioni da svolgere dopo il I° anno di attivazione dei nuovi servizi, con cadenza annuale o biennale, secondo necessità: campagne di sostegno delle attività e dei risultati del servizio, indagini a campione sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai nuovi servizi, assistenza da parte del personale selezionato; attivazione di una sezione di controllo dell'utenza inosservante la cui attività deve essere opportunamente inclusa nelle informazioni da fornire all'utenza.
- a prescindere dall'attivazione di nuovi servizi, anche nei territori ove il servizio non subirà modifiche sostanziali all'avvio del Gestore, occorrerà promuovere adeguate campagne di comunicazione per informare l'utenza sulle novità gestionali introdotte e sui nuovi riferimenti del Gestore.

III.14 ATTIVITA DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E REPORTING (SERVIZIO BASE)

Al fine di consentire il controllo della quantità e qualità dei servizi erogati da parte dell'Autorità e delle amministrazioni comunali, il Gestore, secondo quanto specificato nel successivo Cap. IX, dovrà prevedere un sistema di monitoraggio, controllo e reporting, composto da:

- Un sistema di comunicazione da parte del Gestore sui servizi affidati, verifiche della qualità del servizio e supporto per le attività di controllo all'Autorità e agli altri enti competenti;
- Attività e comunicazione per l'assolvimento degli obblighi contabili del Gestore.

In particolare, il sistema è basato su:

a. Attivazione di un sistema informatico e telematico di condivisione on-line e in tempo reale delle informazioni di natura tecnica sullo svolgimento dei servizi di gestione integrata rifiuti urbani;
b. Strumenti di reportistica e rendicontazione periodica, come individuati nel successivo Cap. IX.

Il Gestore dovrà altresì fornire, almeno 15 giorni prima del termine previsto dalla legge, i dati necessari per la compilazione del M.U.D, riferiti all'anno precedente. I dati dovranno riguardare i rifiuti conferiti per conto del Comuni dell'ATO ai vari impianti di destinazione finale, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER, il destinatario finale, i quantitativi trasportati e ogni altra informazione che gli uffici preposti ritengano necessario di richiedere.

Il Gestore dovrà altresì coadiuvare i Comuni nella compilazione della scheda predisposta secondo il sistema di rilevamento regionale (O.R.S.O) e eventuali futuri adempimenti di legge.

III.15 SERVIZI PRELIMINARI ALLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI TRIBUTARI E ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLA GESTIONE RIFIUTI (GESTIONE TARI) (SERVIZIO AGGIUNTIVO)

I servizi di determinazione della tariffa rifiuti (Tassa Rifiuti - TARI) relativi alla bollettazione ed eventuale riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 691 L. 147/2013, possono essere affidati al Gestore. I costi previsti per tale servizio aggiuntivo sono evidenziati nel Piano Annuale dei Servizi sulla base dei costi standard del Gestore sottoposti alla verifica dell'Autorità.

I Comuni che richiedano al Gestore tali servizi aggiuntivi potranno individuare, nel rispetto di standard tecnici di efficienza e in accordo con le OO.SS. di categoria, il personale comunale da trasferire al Gestore per l'intera durata del servizio opzionato.

I Comuni che richiedano al Gestore tali servizi aggiuntivi devono preventivamente mettere a disposizione del Gestore tutte le informazioni anagrafiche (anagrafica dell'utenza) necessarie al corretto ed efficiente espletamento del servizio.

Nell'ambito di tali servizi, può essere affidata al Gestore la determinazione dei bonus (ecobonus) annuali sulla TARI in base ai conferimenti virtuosi delle utenze, che consiste di norma nell'estrazione ed elaborazione dati finalizzate alla gestione dei conferimenti effettuati dagli utenti registrati nell'anno precedente e al relativo calcolo dei punteggi conseguiti in base alla regolamentazione comunale.

III.16 SERVIZIO DI APPLICAZIONE TARIFFA IN BASE ALL'EFFETTIVA PRODUZIONE DI RIFIUTI D.M. 20 APRILE 2017 (SERVIZIO AGGIUNTIVO)

In caso di applicazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di servizio erogato a ciascuna utenza (contabilizzazione prelievi/svuotamenti), ai sensi dell'art. 1, comma 668 della L. 147/2013, potranno essere affidate al Gestore le attività di accertamento e riscossione (tramite fattura agli utenti) della tariffa avente natura corrispettiva (cosiddetta tariffa puntuale). Il costo per tale servizio (di tipo aggiuntivo) è evidenziato nel Piano Annuale dei Servizi sulla base dei costi standard del Gestore sottoposti alla verifica dell'Autorità.

In caso di applicazione del cosiddetto tributo puntuale, invece,

La ripartizione tariffaria alle singole utenze avviene a valle della ripartizione e attribuzione a ciascun Comune dei costi del servizio.

Ogni decisione riguardo ai criteri di ripartizione tariffaria appartiene ai Comuni, salvo diversa indicazione da parte di ARERA.

I sistemi di misurazione puntuale rappresentano lo strumento per la determinazione, in funzione delle quantità di rifiuti conferiti, della componente variabile della tariffa dei rifiuti.
I sistemi di misurazione puntuale si applicano obbligatoriamente alla frazione costituita dal rifiuto urbano residuo (RUR, detto anche "rifiuto urbano non differenziato"). La misurazione del rifiuto urbano residuo costituisce la forma ordinaria di gestione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, in analogia con le modalità generalmente in uso sia in Italia che a scala internazionale. L'applicazione al rifiuto urbano residuo, in quanto misura diretta a favorire sia la prevenzione che il riciclo, è conforme alla gerarchia di gestione dei rifiuti comunitaria e nazionale.
I sistemi di misurazione puntuale possono, oltre che al rifiuto urbano residuo, essere applicati anche ad altre frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata o a chiamata o a richiesta, quali a titolo esemplificativo i rifiuti ingombranti, i rifiuti biodegradabili da giardini e parchi vegetali (cosiddetti "verdi"), rifiuti biodegradabili (Forsu), i rifiuti ingombranti, i rifiuti da giardini e parchi (verde).

I sistemi di misurazione puntuale, applicati almeno al rifiuto urbano residuo, devono consentire di:

a. identificare univocamente il soggetto che effettua i conferimenti, attraverso l'identificazione dello specifico utente o di uno specifico contenitore associato a un singolo utente o a una utenza aggregata (ad esempio un condominio);
b. registrare il numero dei conferimenti - attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata o in centri di raccolta - effettuati da ciascun soggetto; i dispositivi e le modalità organizzative adottate debbono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associata all'identificativo utente o contenitore, con indicazione di giorno e orario del prelievo e, ove possibile, delle coordinate geografiche del punto di prelievo;
c. misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o sulla base del volume dei contenitori conferiti applicando opportuni coefficienti di conversione;
d. a condizione che sia attivata almeno la misurazione puntuale del rifiuto urbano residuo conformemente ai requisiti di cui ai precedenti punti da "a" a "c", possono essere istituite tariffe aggiuntive per la gestione di particolari tipologie di rifiuti - quali i rifiuti oggetto di raccolta a

chiamata o a richiesta o altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata finalizzata a riciclo o smaltimento separato – articolate:

a. per unità di chiamata o di accesso al servizio a quantità definite (es. ingombranti a domicilio, accesso agli ecocentri);
b. per unità di contenitore a volume definito assegnato all'utente, fissata la frequenza di servizio (es. "abbonamenti" annuali per servizio, fissata la tipologia di rifiuto, la frequenza del servizio e la quantità massima per prelievo).

Il Gestore acquisirà la banca dati cartacea e/o informatica degli utenti dai Comuni, o dal precedente Gestore, e provvederà al suo costante aggiornamento per il calcolo tariffario.
Il Gestore provvederà nel corso della durata contrattuale all'accertamento della tariffa monitorando elusioni ed evasioni da verificarsi anche in relazione al servizio rifiuti offerto alle utenze.
I Comuni si impegnano, anche con mezzi telematici, a mettere a disposizione del Gestore, che si farà comunque parte attiva, tutti i dati in loro possesso ritenuti necessari alla corretta ed efficiente gestione della tariffa, ed in particolare le variazioni anagrafiche delle utenze domestiche e le variazioni delle utenze non domestiche di competenza comunale o ad altre informazioni comunque disponibili.

III.16.1 Tecnologie di gestione della misurazione puntuale

Nei sistemi a "identificazione utente", l'identificazione dell'utente avviene di norma attraverso dispositivi elettronici di regolazione dell'accesso a un contenitore ad apertura controllata o un centro di raccolta in funzione di un codice personale univocamente associato ad un utente (a titolo esemplificativo il sistema può essere costituito da un contenitore con apertura regolata da un dispositivo di lettura del codice utente inserito nel tag RFID contenuto in un supporto di cui è dotato l'utente), ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione del conferimento dell'utente.

Nei sistemi ad "identificazione contenitore", l'identificazione del contenitore avviene di norma attraverso dispositivi elettronici di lettura del codice integrato nel contenitore dei rifiuti o attraverso altre modalità chiaramente identificative del contenitore; ciascun singolo contenitore (bidone, mastello, sacco etc.) deve possedere un codice univoco associato ad una utenza singola o collettiva (a titolo esemplificativo il sistema può essere costituito da un dispositivo di lettura, a bordo veicolo o palmare gestito da operatore, del codice del tag RFID inserito nel contenitore svuotato).
Le scelte circa il software applicativo (adattabile alle modifiche normative ed al passaggio da Tributo a Tariffa di natura corrispettiva), collegabile anche ai sistemi di misurazione dei rifiuti, restano nella piena discrezionalità del Gestore che ne sostiene direttamente i costi per tutto il restante periodo della Concessione e indipendentemente dalle modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari.
Possono, su richiesta dei Comuni, essere previsti ulteriori sistemi di contabilizzazione e tariffazione, anche semplificati, quali la fornitura all'utenza di sacchi di tipo prepagato.

III.16.2 Determinazione della quota variabile della tariffa sulla base della misurazione puntuale

Nei sistemi di misurazione puntuale, in quanto diretti ad allocare la quota variabile della tariffa in funzione dei rifiuti conferiti e in quanto strumento di applicazione della gerarchia comunitaria dei rifiuti e del principio "chi inquina paga", l'applicazione di un numero minimo di conferimenti - in termini di contenitori, volumi o pesi - a ciascuna utenza è consentita, oltre che per allocare i costi variabili minimi in ragione dei servizi comunque resi all'utenza a motivo dei costi residui di altre raccolte minori, al solo scopo di

dissuasione da smaltimenti impropri e abbandoni. Il conferimento minimo (RIFmin), espresso in kg per utenza, è applicabile solo al rifiuto urbano residuo.
La misurazione puntuale richiede, in via ottimale, una misurazione al livello di ciascun utente. Nel caso di "utenze aggregate" (intese come quelle utenze che risiedono in un medesimo edificio o unità condominiale e che hanno un medesimo punto di conferimento del rifiuto residuo), qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le varie utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità di rifiuto attribuite all'utenza aggregata possono essere ripartite tra le singole utenze secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero di componenti dell'utenza, salvo diversa determinazione del condominio o accordo tra gli utenti.

Nel caso di misurazione puntuale, la tariffa per l'utente sarà composta da una quota fissa basata su usuali criteri di attribuzione (mq, componenti, tipologia attività) e da una quota variabile basata (in tutto o in parte) sull'effettiva misurazione.

III.17 SUPPORTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO, MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE (SERVIZIO AGGIUNTIVO)

L'autocompostaggio (o compostaggio domestico) consiste nel trasformare gli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost) mediante un processo biologico di ossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un contenitore chiamato composter, dotato di accorgimenti necessari per garantire una buona aerazione, per il passaggio di organismi utili dal terreno, e per impedire l'accesso da parte di animali indesiderati.

L'autocompostaggio è una tecnica applicabile da parte delle famiglie o dei piccoli condomini aventi una superficie a verde che consenta l'impiego del compost prodotto, la localizzazione dell'apposito contenitore, la fornitura di rifiuto verde.

Affinché la diffusione del compostaggio domestico possa avvenire in modo proficuo devono essere attuate campagne informative sul suo utilizzo e devono essere previsti opportuni incentivi (stabiliti dal Comune).

In merito alla diffusione della pratica del compostaggio domestico, il Gestore su richiesta del Comune, dovrà curare l'acquisto e la distribuzione dei composter a tutti gli utenti che ne faranno richiesta, la formazione per l'uso dell'attrezzatura e dovrà effettuare successive visite a domicilio per verificare l'effettivo e corretto impiego del composter. Dovrà inoltre essere garantita una costante assistenza tecnica ai cittadini (telefonica, via e-mail, con sopralluoghi, ecc.) con personale tecnico specializzato.

Ulteriori forme di compostaggio domestico, che non prevedano l'utilizzo del composter, potranno essere previste e incentivate, previo accordo tra Gestore, Comuni e Autorità.

Il monitoraggio e la certificazione della corretta efficienza di utilizzo delle attrezzature (biocomposter) e/o concimaie in uso alle utenze domestiche in ambito territoriale comunale, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento dei punti percentuali aggiuntivi, sul totale di raccolta differenziata dei rifiuti, certificata annualmente dalla Regione Toscana tramite l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (A.R.R.R.), consiste principalmente nelle seguenti attività:

- Contatto con gli utenti selezionati assegnatari dei biocomposter e fissazione appuntamento.

- Visita di controllo del corretto utilizzo del biocomposter e/o della concimaia da parte di personale tecnico in grado di eseguire tale valutazione con apposizione della firma da parte degli utilizzatori oggetto di visita; le visite di controllo dovranno essere in numero necessario ad ottenere la percentuale di controlli positivi con apposizione della firma dell'utente in numero superiore a quanto stabilito nella normativa regionale (25% delle compostiere censite).
- Predisposizione della banca dati in formato Excel dei controlli effettuati, oltre che inserimento dei dati nel DB del Sistema informativo di cui al successivo Par. IX.
- Trasmissione al Comune delle schede compilate entro il 31 dicembre e consegna in formato Excel della banca dati globale delle utenze al termine del servizio, oltre che inserimento dei dati nel DB del Sistema informativo di cui al successivo Par. IX.

Al fine di georeferenziare ed informatizzare il sistema dei controlli, i Comuni potranno richiedere al Gestore l'apposizione di specifici TAG Rfid sui composter che permettano la lettura da parte dell'operatore al momento della verifica in loco.

III.18 SERVIZI DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (SERVIZIO AGGIUNTIVO)

Al Gestore possono essere affidati da parte del Comune i servizi sul rispetto della regolamentazione della gestione dei rifiuti e, in particolare, sul corretto conferimento dei rifiuti attraverso appositi agenti accertatori.

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Municipale alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, le attività di vigilanza possono essere affidate al Gestore, attraverso l'impiego di appositi agenti accertatori, di nomina delle Amministrazioni Comunali.

L'agente accertatore si identifica in un soggetto qualificato per svolgere le seguenti attività:

- Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale e in coordinamento con la stessa, per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.
- L'attività di vigilanza, controllo e accertamento dell'agente accertatore sarà in generale, salvo diverse disposizioni, limitata alla verifica delle seguenti violazioni:
    - Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti ed ingombranti;
    - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
    - Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
    - Conferimento nei contenitori (sacchi) per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;

- Mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione e asportazione delle deiezioni dei cani;
- Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi.

L'Agente sarà adeguatamente formato dal Gestore, congiuntamente al comando di Polizia Municipale, allo specifico ruolo ed in particolare, relativamente a:

- la figura e i compiti dell'Agente accertatore;
- esame della normativa in materia ambientale, regionale, statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
- esami di regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale;
- gli illeciti amministrativi e i reati in materia ambientale;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo.

III.19 SITI INQUINATI RIFERIBILI A PASSATE ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (ART 27 C1 LETT. C) L.R 25/98) E POST GESTIONE (SERVIZIO AGGIUNTIVO)

Ai sensi dell'art. 27, comma1, lett. C, L.R. 25/1998, si prevede che, nella gestione complessiva del servizio di raccolta e smaltimento affidato al Gestore unico, sia inclusa l'opzione dell'esecuzione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili e precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio e non incluse nel perimetro del Gestore unico, quali:

- gestione post-chiusura, delle discariche al momento non più in esercizio, ma autorizzate e utilizzate nel passato per lo smaltimento dei RSU;
- "decommissioning" degli impianti di trattamento e smaltimento al momento non più in esercizio e quindi non ricompresi nel Piano Straordinario ma autorizzati e utilizzati nel passato per il trattamento e lo smaltimento dei RSU.

Per tutte le discariche già esaurite o in esaurimento, a copertura dei costi di post-gestione, il Gestore unico utilizzerà in via prioritaria i fondi accantonati dal soggetto proprietario e/o gestore della discarica, e trasferiti al Gestore unico di Ambito, ovvero per le quote mancanti alla post-gestione, utilizzerà apposite quote apposte nel corrispettivo tariffario per gli anni di post-gestione a gravare sulle tariffe dei comuni proprietari (e/o eventualmente dei comuni utilizzatori delle medesime discariche), previa specifica determinazione/deliberazione dell'ATO relativamente alla modalità di copertura di tali costi.

Per le discariche esaurite per le quali sia stata certificata l'indisponibilità di accantonamenti, i costi di post-gestione graveranno sulle tariffe dei comuni (e/o eventualmente dei comuni utilizzatori delle medesime discariche), previa specifica determinazione/deliberazione dell'Autorità relativamente alla modalità di copertura di tali costi.

Analogamente, per gli impianti non più in esercizio e quindi non ricompresi nella pianificazione ma autorizzati e utilizzati nel passato per il trattamento e lo smaltimento dei RSU, a copertura dei costi delle attività di decommissioning, il Gestore unico utilizzerà in via prioritaria i fondi accantonati dal soggetto proprietario e/o gestore dell'impianto e trasferiti al Gestore unico di Ambito ovvero, per gli importi mancanti, utilizzerà apposite quote apposte nel corrispettivo tariffario a gravare pro-quota sulle tariffe dei comuni proprietari (e/o eventualmente dei comuni utilizzatori dei medesimi impianti), previa specifica determinazione/deliberazione dell'Autorità relativa alla modalità di copertura di tali costi.

III.20 GESTIONE IMPIANTI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ/PROSSIMITÀ (SERVIZIO AGGIUNTIVO)

Il Gestore, previo assenso dei Comuni interessati, potrà attivare impianti di compostaggio aerobico della potenzialità massima di 80 tonnellate annue, ai sensi dell'art. 214, comma 7 bis, del D.lgs 152/2006 per il trattamento di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi (cosiddetti impianti di "prossimità"). Tali impianti dovranno essere destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti ed eventualmente nei Comuni confinanti che stipuleranno una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio. Per la denuncia di inizio attività dovrà essere acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAT) e sottoscritto apposito Regolamento di gestione dell'impianto.

Altre forme di compostaggio diffuso tramite apparecchi elettromeccanici potranno essere promosse dalle comunità locali, previo assenso dei Comuni interessate e sentito il Gestore. Tra queste il compostaggio di comunità ex DM 29 dicembre 2016 n. 266 che prevede l'implementazione di una gestione autonoma di tutto il processo, fino ad una potenzialità massima di 130 tonnellate annue di rifiuti biodegradabili trattati.

III.21 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Il Gestore dovrà formulare, all'Autorità e ai Comuni, la proposta di Piano Annuale delle attività (o Piano Annuale dei Servizi) contenente le tipologie e le quantità di servizi da svolgersi nell'anno di riferimento, sia a livello di Ambito che di singoli Comuni, entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno precedente.

Il Piano Annuale delle attività, sulla base del quale il Gestore dovrà espletare il servizio, dovrà essere aggiornato annualmente tenendo conto di tutte le variazioni e revisioni intercorse durante l'anno precedente nonché delle modifiche previste per l'anno successivo.

Il Piano annuale delle attività dovrà contenere tutti i servizi espletati dal Gestore, compresi i servizi aggiuntivi a richiesta, richiesti dai Comuni.

I Comuni concordano con il Gestore l'attivazione di servizi aggiuntivi ed eventuali modifiche strutturali nell'organizzazione del servizio previsto sul Comune, di norma, prima della presentazione della proposta di Piano Annuale delle Attività, e comunque con almeno 6 mesi di preavviso.

Per il primo anno di affidamento, il Gestore redige il Primo Piano Annuale delle attività che indica i servizi da svolgersi nel primo anno di esecuzione del Contratto di Servizio, in coerenza con la proposta di articolazione del servizio e con la pianificazione economico finanziaria contenuta nel Piano Industriale del Gestore.

Il Gestore dovrà presentare il Primo Piano Annuale delle Attività comunque entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del Contratto di Servizio.

A partire dalla seconda annualità, il Piano Annuale delle Attività dovrà essere predisposto sviluppando i contenuti minimi riportati di seguito:

A. Definizione del territorio con riferimento ai singoli Comuni afferenti all'Ambito Territoriale:

1. Abitanti serviti e caratterizzazione delle utenze (distinguendo per le utenze domestiche tra residenti e non e caratterizzando la struttura abitativa e per le utenze non domestiche in base alla categoria, anche

con riferimento alla classificazione ai sensi del D.P.R. 158/99 o a diverse indicazioni da parte dell'Autorità) evidenziando le variazioni rilevate per ciascun comune rispetto all'anno precedente;

2. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche per tipologia di servizio e di rifiuto;

3. Cronoprogramma e modalità di avvio di eventuali nuovi servizi previsti nell'anno solare (eliminazione e collocazione/distribuzione di nuovi contenitori, censimento territoriale ed eventuali ulteriori attività propedeutiche);

4. Flussi di rifiuti attesi dai diversi servizi e complessivi distinto per merceologia;

5. Rappresentazione cartografica dei servizi svolti su base comunale:

- perimetri del territorio per tipologia di servizio (servizi di raccolta, spazzamento e accessori);
- dislocazione punti di raccolta mobili e fissi per tipologia (isole ecologiche di base, Centri di Raccolta, punti di raccolta itineranti, ecc.).

B. Piano di lavoro dei Servizi oggetto di affidamento:

B.1 Per ciascun servizio di raccolta (stradale, domiciliare, a chiamata, itineranti, Centri di Raccolta, altri servizi di raccolta):

1. Rifiuti raccolti;

2. Tipologia di Utenze servite e numero;

3. Descrizione territoriale, anche su base cartografica, dei percorsi di raccolta per singolo servizio e per squadra di raccolta, compresa indicazione delle aree previste per le fasi di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo madre;

4. Frequenza e Giornate di raccolta;

5. Orario di svolgimento del servizio;

6. Piano Operativo Settimanale Standard dei servizi di Raccolta;

7. Personale impiegato (nominativo, ore e livello contrattuale);

8. Mezzi impiegati (caratteristiche, ore e tipologia);

9. Elenco ed ubicazione attrezzature utilizzate e programmate, sia pluriannuali che annuali (tipologia, numero);

10. Modalità di riconoscimento utenza (laddove presente);

11. Interventi di manutenzione programmati.

B.2 Per ciascun servizio di igiene urbana (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato/misto, pulizia e raccolta fiere e mercati e manifestazioni, lavaggio strade, lavaggio contenitori, altri servizi accessori):

1. Area servita con indicazione planimetrica, elenco vie, superficie;

2. Descrizione territoriale, anche su base cartografica, dei percorsi di spazzamento per singola modalità e squadra;

3. Frequenza e Giornate di servizio;

4. Orario di svolgimento del servizio;

5. Piano Operativo Settimanale Standard dei servizi di igiene urbana;

6. Personale impiegato (nominativo, ore e livello contrattuale);

7. Mezzi impiegati (caratteristiche, ore e tipologia);

8. Elenco ed ubicazione attrezzature utilizzate e programmate, sia pluriannuali che annuali (tipologia, numero);

9. Interventi di manutenzione programmati.

B.3 Servizi di comunicazione e sensibilizzazione e di start up di nuovi servizi:

1. Modalità di attuazione nell'anno di riferimento delle attività di Gestione del rapporto con l'utente, informazione e comunicazione, secondo quanto contenuto nel Piano pluriennale di Informazione e comunicazione di cui al Par. III.13; per il primo anno, qualora il suddetto Piano non sia stato ancora approvato, saranno indicate le azioni e le attività che il Gestore intende svolgere in coerenza con il presente disciplinare e con i contenuti del Piano Industriale;

2. Piano di informazione e comunicazione dedicato agli Start Up dei nuovi servizi previsti nell'annualità, comprensivo di modalità di consegna attrezzature alla cittadinanza e rimozione contenitori.

B.4 Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo

1. Piano annuale dei servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo (Par. III.9).

C. Schema Generale di Gestione dei rifiuti di dettaglio per l'anno di riferimento, a partire dallo Schema e dalla relativa ripartizione dei flussi contenuti nel DTA e nel PI:

Definizione dello Schema per l'anno di riferimento ed elementi di revisione ed aggiornamento rispetto agli Schemi contenuti nel DTA e nel PI; lo schema è definito sulla base degli obiettivi e dei criteri tecnici, ambientali ed economici di allocazione dei flussi definiti annualmente dall'Autorità e nel rispetto della pianificazione.

Lo Schema comprende:

- Produzione di rifiuti prevista e livelli di raccolta differenziata per frazione merceologica e per Comune,
- Quadro dell'impiantistica attiva gestita e in Convenzione.
- Articolazione dei flussi prodotti, relativamente a trattamento, recupero e smaltimento e relative allocazioni impiantistiche:
    - la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'ATO, in ingresso agli impianti gestiti dal Gestore ed agli impianti in convenzione relativi al trattamento, recupero e smaltimento e relativi costi unitari e complessivi;

  - la quantità, la tipologia, la destinazione e la tipologia di destinazione (recupero R o smaltimento D) dei rifiuti/materiali in uscita dagli impianti e relativi costi unitari e complessivi;
  - la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'ATO avviati agli impianti non gestiti, nonché i relativi prezzi di accesso a tali impianti.
- Coerenza dello schema proposto rispetto agli obiettivi normativi e della pianificazione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) a discarica, e del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore.
- Costi complessivi ed unitari di trattamento per impianto e ricavi complessivi ed unitari da vendita di energia e materiali per frazione merceologica e per impianto.

D. Informazioni economiche e finanziarie:

1. Il Gestore è tenuto a riportare il quadro economico derivato dal Piano Annuale delle Attività, sia secondo le componenti di costo di cui al Piano Finanziario Metodo Tariffario ARERA o successive modifiche normative, sia esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuato e descritto nel PAA, i relativi costi, evidenziando per ciascuna voce del metodo tariffario, anche il dettaglio del costo risultante dal dimensionamento del servizio per l'anno di riferimento.

In particolare, almeno per le seguenti voci:

- per i costi operativi di gestione: voci CSL, CRD, CRT, COI, dall'applicazione di costi unitari (€/h) di personale, mezzi (solo costi di esercizio), attrezzature (costi annuali) per il fabbisogno degli stessi su base annua;

- per i costi operativi di gestione: voci CTR, CTS, AR, COI, dall'applicazione di costi unitari (€/tonn) per i quantitativi annui a corrispettivo;

- per i costi generali di gestione: voce CGG, il dettaglio relativo a: personale indiretto, cantieri, attività di comunicazione, altri costi, con dettaglio di costi unitari e costi annui sostenuti.

Per i costi d'uso del Capitale: voci CK, il dettaglio per ciascun investimento, afferente a ciascuna voce di costo operativo di cui ai punti precedenti (costo di acquisto, anni ammortamento, tasso interesse, costo annuo);

2. Il Gestore è tenuto ad allegare:

- Costi unitari del personale: deve contenere i costi unitari di ogni livello/inquadramento di personale previsto nel Piano, in coerenza con il Prezziario di cui al successivo Par. XII;
- Costi unitari dei mezzi: deve contenere i costi unitari di ogni tipologia di mezzo previsto nel Piano. I costi unitari dei mezzi devono riportare un'analisi dettagliata relativa al solo costo di esercizio, computato su base annua e quindi divisi per il numero di ore annue di utilizzo del mezzo. L'analisi del costo di esercizio deve contenere le ipotesi di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi energetici (es. carburante), costi di sostituzioni (es. pneumatici), altri costi (bollo, assicurazione, ecc.), in coerenza con il Prezziario di cui successivo Par. XII;
- Costi unitari dei trattamenti: deve contenere i costi unitari di trattamento e smaltimento di ciascuna frazione merceologica, sulla base dello Schema Generale di Gestione di cui al precedente punto C e delle relative ipotesi di allocazione dei flussi.

3. Tabelle riassuntive per ogni tipologia di servizio: esempio (raccolta) con costi unitari del servizio, quantità di servizi previsti, costo totale, (trasporto) costi unitari del servizio, quantità dei servizi previsti, costo totale, (smaltimento) costi unitari, quantità previste, costo totale, che permettano di avere in un'unica tabella (o report) i costi del servizio nella sua interezza.

E. Modalità di contatto, organigramma e organizzazione aziendale:

1. Il Gestore è tenuto ad indicare, all'interno del Piano Annuale delle Attività, l'organigramma aziendale comprensivo di indicazioni e contatti dei responsabili organizzativi territoriali e del Referente Operativo del Gestore.

2. Modalità di formazione ed aggiornamento del personale operativo, del personale di controllo, del personale di coordinamento e del personale di programmazione del servizio;

3. Programma assunzionale, comprensivo dei pensionamenti e delle assunzioni previste a T.IND e a T.D.;

4. Le eventuali esternalizzazioni previste da attivarsi nel corso dell'anno, indicandone la dimensione e l'oggetto (servizio interessato);

5. Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata delle attrezzature e degli automezzi e livelli di flessibilità del servizio offerto rispetto alle causalità accidentali di interruzione/sospensione;

6. Programmi di gestione di scorte, dei magazzini, dei rimessaggi automezzi e di ogni altra infrastruttura o unità di servizio che costituiscano interfaccia tra i servizi e l'organizzazione e la gestione logistica del servizio integrato;

F. Impiantistica/strutture di supporto

1. Ricognizione dello stato di adeguamento e conformità dei Centri di Raccolta;

2.Programma degli interventi di adeguamento e ristrutturazione dei Centri di Raccolta, con cronoprogramma e quantificazione degli investimenti previsti;

3. Piano triennale degli investimenti (con dettaglio evoluzione annuale) sugli impianti in essere e su quelli da realizzare;

4. Le informazioni sulle modalità di gestione degli impianti gestiti e sullo stato di manutenzione e mantenimento in sicurezza degli impianti attivi non gestiti e degli impianti non attivi.

IV PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE/LAVORI PREVISTI DALLA PIANIFICAZIONE

IV.1 CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI

I centri di raccolta dei rifiuti sono impianti a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per valorizzare le varie frazioni di rifiuti suscettibili di recupero del materiale e sono parte del sistema impiantistico integrato previsto dalle pianificazioni della gestione dei rifiuti.

In particolare, devono permettere all'utenza il conferimento dei rifiuti che per la loro natura, pericolosità o dimensioni, ovvero per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio, non sono compatibili con le raccolte domiciliari, le raccolte con contenitore stradale o su chiamata.

I centri di raccolta devono inoltre consentire la possibilità di conferire, da parte dell'utenza domestica, i rifiuti per i quali sia stato stabilito uno specifico divieto di conferimento all'interno del normale circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato.

Rispetto alla situazione esistente al momento dell'affidamento del servizio è necessario un potenziamento della rete dei centri di raccolta.

Tabella 14 - Centri di raccolta – situazione 2019 e previsioni da Piano Industriale

Provincia	CdR realizzati	CdR da realizzare entro il 31/12/2023	*di cui da realizzare prioritariamente*	TOTALE
MS	4	9	4	13
LU	21	10	4	31
PI	32	10	4	42
LI	17	7	4	24
ATO Toscana Costa	**74**	**36**	***16***	**110**

Nota: nell'ambito delle Osservazioni al PI e al DTS, in data 14 ottobre 2020, il Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), ha comunicato all'Autorità e a RetiAmbiente che il CdR sul Comune, censito come "esistente" nel PS e nel DTA, non è più attivo dal 2017.

Con il decreto 8 Aprile 2008, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito il regime autorizzativo e sono state emanate le norme tecniche minime cui devono conformarsi i predetti centri di raccolta comunali o intercomunali.

Tale decreto è stato integrato con il D.M. Ambiente 13.5.2009, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18.7.2009. L'integrazione si è resa necessaria per apportare alcune correzioni al testo del provvedimento e ha introdotto alcune novità. In ultimo, il decreto è stato aggiornato dal D.lgs. 116/2020 in vigore a partire dal 6 settembre 2020.

La normativa vigente prevede pertanto che:

- la realizzazione sia approvata mediante concessione edilizia dai comuni (mentre non sono richieste altre procedure autorizzative e di valutazione ambientale);

- la gestione del centro di raccolta sia esercitata da un gestore dotato di iscrizione all'albo gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Il centro di raccolta adempie a quattro funzioni:

- conferimento di frazioni di rifiuti urbani recuperabili provenienti dalle utenze domestiche;
- conferimento di frazioni di rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle utenze domestiche;
- conferimento di frazioni di rifiuti assimilabili agli urbani, pericolose e non pericolose, provenienti da utenze non domestiche assimilate (in quanto tali, i conferimenti non dovrebbero corrispondere alla produzione di rifiuti caratteristica dell'attività produttiva);
- conferimento, per l'attività di raggruppamento (intendi: funzioni di trasbordo e deposito temporaneo) di frazioni di rifiuti recuperabili da raccolta differenziate esercitate dal gestore del servizio.

In base a queste diverse funzioni e alla tipologia dei rifiuti conferiti è prevista di fatto, in base all'art 2 punto 3 del DM, una distinzione, sotto il profilo dei requisiti tecnici, tra centri di raccolta:

- TIPO A: I centri di raccolta destinati a raccogliere tutte le tipologie di rifiuti previste dal DM, sia da utenze domestiche che non domestiche, sia urbani non pericolosi che urbani pericolosi;
- TIPO B: I centri di raccolta destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.

La seguente tabella riepiloga i requisiti delle due tipologie di centri di raccolta.

Tabella 15 - Requisiti delle due tipologie di centro raccolta

CENTRO DI RACCOLTA TIPO A (TUTTI I FLUSSI)	**CENTRO DI RACCOLTA TIPO B (FLUSSI DOMESTICI NON PERICOLOSI)**
1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.	1.1. Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
1.2. I sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.	
2. Requisiti del centro di raccolta	**2. Requisiti del centro di raccolta**
2.1. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.	2.1. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2.2. Il centro di raccolta deve essere dotato di: **a.** adeguata viabilità interna; **b.** pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; **c.** idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti; **d.** recinzione di altezza non inferiore a 2 m; **e.** adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.	2.2. Il centro di raccolta deve essere dotato di: **b.** pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; **d.** recinzione di altezza non inferiore a 2 m; **e.** adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

CENTRO DI RACCOLTA TIPO A (TUTTI I FLUSSI)	**CENTRO DI RACCOLTA TIPO B (FLUSSI DOMESTICI NON PERICOLOSI)**
2.3. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.	2.3. All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
2.4. Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.	
3. Struttura del centro	**3. Struttura del centro**
3.1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo: a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti; b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;	3.1. Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo: a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
3.2. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.	3.2. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta	**4. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta**
4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.	4.1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01) 2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02) 3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03) 4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04) 5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06) 6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07) 7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*) 8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01) 9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02) 10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02) 11. abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11) 12. solventi (codice Cer 20 01 13*) 13. acidi (codice Cer 20 01 14*) 14. sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*) 15. prodotti fotochimici (20 01 17*) 16. pesticidi (Cer 20 01 19*) 17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21) 18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36) 19. oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)	4.2. Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti: 1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01) 2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02) 3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03) 4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04) 5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06) 6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07) 8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01) 9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02) 10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02) 11. abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11) 17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21) 18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 36) 19. oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25) 21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 28) 23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30) 24. farmaci (20 01 32) 26. rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 38) 27. rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)

CENTRO DI RACCOLTA TIPO A (TUTTI I FLUSSI)	**CENTRO DI RACCOLTA TIPO B (FLUSSI DOMESTICI NON PERICOLOSI)**
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice Cer 20 01 26*) 21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28) 22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*) 23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30) 24. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32) 25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer20 01 33*) 26. rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38) 27. rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39) 28. rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40) 29. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01) 30. ingombranti (codice Cer 20 03 07) 31. cartucce toner esaurite (20 03 99) 32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 08 03 18) 34. imballaggi in materiali compositi (codice Cer 15 01 05) 35. imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09) 36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CEr 16.01 03) 37. filtri olio (codice Cer 16 01 07*) 38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 16 02 16) 39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice Cer 16 05 04* codice Cer 16 05 05) 40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 01 07) 41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 09 04) 42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice Cer 20 01.34) 43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41) 44. terra e roccia (codice Cer 20 02 02) 45. altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03) 45-bis. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (Eer 20 01 99); 45-ter. residui della pulizia stradale se avviati a recupero (Eer 20 03 03); 45-quater. rifiuti urbani non differenziati (Eer 20 03 01).	28. rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40) 29. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01) 30. ingombranti (codice Cer 20 03 07) 31. cartucce toner esaurite (20 03 99) 33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 08 03 18) 34. imballaggi in materiali compositi (codice Cer 15 01 05) 35. imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09) 36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CEr 16.01.03) 38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02.15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 16 02 16) 39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice Cer 16 05 05) 40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 01 07) 41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 09 04) 42. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01.33* (codice Cer 20 01.34) 43. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41) 44. terra e roccia (codice Cer 20 02 02) 45. altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03) 45-bis. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (Eer 20 01 99); 45-ter. residui della pulizia stradale se avviati a recupero (Eer 20 03 03); 45-quater. rifiuti urbani non differenziati (Eer 20 03 01).
4.3. Il centro deve garantire: a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; b. la sorveglianza durante le ore di apertura.	4.3. Il centro deve garantire: a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti; b. la sorveglianza durante le ore di apertura.
5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta	**5. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta**

CENTRO DI RACCOLTA TIPO A (TUTTI I FLUSSI)	CENTRO DI RACCOLTA TIPO B (FLUSSI DOMESTICI NON PERICOLOSI)
5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.	5.1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
5.2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.	
5.3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.	
5.4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.	5.4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
5.5. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.	
5.6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs n. 95/1992 e succ. mod., e al Dm 392/1996.	
5.7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.	
5.8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.	
5.9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.	5.9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
5.10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.	
5.11. È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del Dm 185/2007.	5.11. È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del Dm 185/2007.
5.12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.	5.12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta	**6. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta**
6.1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.	6.1. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
6.2. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere: a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;	

CENTRO DI RACCOLTA TIPO A (TUTTI I FLUSSI)	CENTRO DI RACCOLTA TIPO B (FLUSSI DOMESTICI NON PERICOLOSI)
b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.	
6.3. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.	6.3. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
6.4. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.	6.4. Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.
6.5 Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib.	
6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.	
6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.	
7. Durata del deposito	**7. Durata del deposito**
7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.	7.1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.
7.2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.	7.2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

IV.1.1 Prescrizioni relative ai centri di raccolta

Il Piano Industriale approvato dall'Autorità sulla base delle previsioni del DTA, determina la necessità di realizzare entro il 2023 una rete di centri di raccolta che copra indicativamente tutti i comuni con oltre 2.000 abitanti, anche con centri di raccolta di tipo B.

Valutazioni specifiche sono state effettuate per le aree collinari e montane della Garfagnana (LU) e della Lunigiana (MS) in cui si registra una necessità inferiore di tali strutture.

La progettazione e realizzazione dei centri di raccolta non ancora realizzati al momento dell'affidamento e il periodico adeguamento è competenza del Gestore Unico.

La gestione dei centri di raccolta è di competenza del Gestore Unico.

Il dettaglio della rete dei Centri di Raccolta e relative tempistiche di realizzazione è contenuto nella Tabella 41 del Piano Industriale.

Per i nuovi Centri già co-finanziati, si prevede che la loro realizzazione possa essere completata entro il 2020 da parte dei comuni e/o degli attuali gestori. Sulla base di quanto previsto dal PI e dell'attuale stato della realizzazione degli interventi co-finanziati, il Gestore unico subentrerà nella gestione dei Centri se completati al momento dell'affidamento. In caso contrario, subentrerà nella loro realizzazione all'attuale Gestore e/o al Comune.

Preliminarmente alla realizzazione di ogni singolo intervento, nell'ambito della progressiva attuazione del programma di lavoro, il Gestore dovrà provvedere alla relativa predisposizione del progetto esecutivo di dettaglio.

Tali progetti esecutivi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità, sentiti i Comuni interessati.

I progetti esecutivi saranno elaborati sulla base e conformemente al Progetto di fattibilità tecnica ed economica per ciascuna tipologia di Centro di Raccolta, predisposto nell'ambito del Piano Industriale approvato dall'autorità (completo di Relazione Tecnica, Tavole e Sezioni, Calcolo sommario delle spese, Quadro Economico), atteso che sono previste diverse tipologie di CCR a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche degli stessi.

IV.1.2 SPECIFICHE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA

Ciascun Centro di Raccolta, realizzato nel rispetto del D.M. 08.04.2008, deve possedere le seguenti caratteristiche:

- essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per consentire sia l'accesso degli utenti, sia quello dei mezzi pesanti;
- essere dotato di adeguata viabilità interna, pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti, recinzione di altezza non inferiore a 2 m, adeguata barriera esterna realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
- essere dotato di idonei sistemi di illuminazione, tali da garantirne la visibilità dall'esterno; essere altresì dotato di apposita cartellonistica idonea ad evidenziare le caratteristiche del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento;
- essere dotato di:
- a) idonea zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate; nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;

  b) zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

  c) idonea area di deposito munita di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

La superficie di ogni Centro di Raccolta deve essere almeno pari al valore di seguito indicato; eventuali revisioni in riduzione di questo standard dovranno essere approvate dall'Autorità, di concerto con i Comuni interessati:

- alta dispersione: 1.500 mq
- alta concentrazione: 3.000 mq
- normale: 2.500 mq

In prossimità o all'interno dei Centri di Raccolta potranno essere collocate strutture di supporto alla all'organizzazione e gestione dei servizi sul territorio (es. rimessaggio mezzi o magazzino attrezzature) e/o alla gestione dei rapporti con le utenze per quanto riguarda le questioni tariffarie (sportelli tariffa) e aree per il mercatino del riuso. Nell'ambito delle superfici minime dei Centri di Raccolta sopra indicate non sono comunque incluse le eventuali necessità associate ad assolvere queste ulteriori possibili funzioni connesse alla gestione del servizio come ad esempio: magazzini, rimesse di autoveicoli, sportelli aperti all'utenza per la gestione tariffaria, mercatini, etc.

IV.1.2.1 Indicazioni delle specifiche tecniche

Le indicazioni tecniche di seguito riportate hanno lo scopo di fornire le principali indicazioni di realizzazione dei Centri di Raccolta con la finalità di fornire lo standard per l'uniformazione delle caratteristiche di tali strutture.

IV.1.2.2 Scavi e movimenti terra

Le operazioni di modellamento dell'area ove andrà a realizzarsi il Centro di Raccolta dovranno prevedere l'impiego di materiali derivanti da attività di recupero rifiuti (inerti di recupero), in caso di necessità di riempimenti e per la finitura superficiale delle aree da allestire,.

In caso di scavi, i materiali prodotti dovranno essere destinati presso siti di recupero invece che di smaltimento. Pertanto le operazioni di scavo dovranno essere condotte con la massima attenzione a non inquinare i terreni rimossi.

IV.1.2.3 Piantumazione

La piantumazione, allo stato finito, dovrà essere di altezza minima di 2 metri ed avere un sesto tale da permettere una idonea schermatura. L'altezza minima della piantumazione deve essere raggiunta entro un tempo massimo di tre anni dalla messa in posto.

Nel periodo di crescita delle piante dovrà essere comunque garantita la schermatura visiva del Centro di Raccolta attraverso l'impiego di reti oscuranti e/o altri tipi di idonee barriere rimovibili.

Dovranno anche essere messe a dimora piante ad alto fusto all'interno dell'area in modo da diminuire l'impatto visivo anche dall'alto.

Tutta la piantumazione dovrà essere mantenuta costantemente in perfetta salute e decoro.

IV.1.2.4 Recinzione

La recinzione perimetrale dovrà essere composta almeno da:

- pali di ferro tubolare zincati a caldo o di altro materiale tale da garantire nel tempo la sua funzione, di altezza fuori terra 220 cm chiusi in testa, fissati su appositi plinti in calcestruzzo e posti ad un interasse tale da evitare ondeggiamenti della rete, comprese le saette e i pali di rinforzo nei cambi di direzione;
- rete di altezza di cm. 200 a maglie romboidali max. mm. 50x 50, filo plastificato, completa di 4 fili di tensione, barre di tensione e saette ad opportuna distanza.

Il cancello metallico dovrà essere realizzato con profilati normalizzati laminati e zincati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completo di piantoni di sostegno e guida a terra (quest'ultima in caso di cancelli scorrevoli).

Le dimensioni del cancello dovranno essere tali da permettere un facile accesso al Centro per le operazioni di movimentazione degli scarrabili. Si considerano dimensioni adeguante quelle di una lunghezza circa 600 cm. e altezza 200 cm.

IV.1.2.5 Pavimentazione

La pavimentazione dovrà essere preceduta da una livellazione - stabilizzazione del terreno compreso l'innaffiamento, la rullatura, la sistemazione anche a mano e la predisposizione delle pendenze.

La pavimentazione del Centro dovrà essere funzionale all'attività ivi espletata ovvero:
- pavimentazione in conglomerato bituminoso, che caratterizzerà tutta la viabilità di ingresso;
- pavimentazione in cemento che sarà realizzata nella zona del Centro di Raccolta dove vengono posizionati i cassoni scarrabili necessari per la raccolta dei rifiuti urbani. Tale pavimentazione ha lo scopo di impermeabilizzare completamente la superficie di appoggio dei cassoni in modo che tutte le acque meteoriche possano essere raccolte e opportunamente convogliate al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. La pavimentazione in cemento ha inoltre lo scopo di evitare che i carichi derivanti dalla movimentazione dei cassoni scarrabili vengano scaricati tutti in un unico punto, distribuendoli opportunamente su una ampia superficie così da ridurre al minimo eventuali cedimenti del suolo;
- pavimentazione in stabilizzato che sarà realizzata su tutta la superficie non coperta dalle due precedenti tipologie di pavimentazione.

Materiali impiegati per le finiture superficiali

Precisato che le pavimentazioni industriali e bituminose dovranno essere progettate in modo tale da garantire le funzioni sopra richiamate, di seguito si riportano per ognuna delle suddette tipologie di pavimentazione le caratteristiche che, in terreni di normale consistenza, dovrebbero dare tale garanzia.

In sede di progettazione esecutiva dovrà essere verificata la loro congruità.

Pavimentazione industriale
Lo spessore complessivo di questa finitura superficiale è pari a 55 cm.
La finitura è composta, dal basso verso l'altro, da:
- tessuto non tessuto da 300 gr/mq;
- misto stabilizzato 4-7 per uno spessore di 30 cm;
- misto stabilizzato 1-2 per uno spessore di 4 cm;
- sabbia o sabbione per uno spessore di 1 cm;
- soletta in conglomerato cementizio armato per uno spessore di 20 cm;
- finitura superficiale con spolvero al quarzo.

Per la costruzione della pavimentazione dovranno essere scelti materiali aventi alta durabilità e resistenti agli stati tensionali e deformativi provocati dal passaggio di grossi carichi concentrati o distribuiti.

Conglomerato bituminoso
Lo spessore complessivo di questa finitura superficiale è pari a 55 cm.
La finitura è composta, dal basso verso l'altro, da:

- tessuto non tessuto da 300 gr/mq;
- misto stabilizzato 4-7 per uno spessore di 40 cm;
- base legata con bitume (inerte 1-2 cm) per uno spessore di 5 cm;
- binder andante (inerte 5-10 mm) per uno spessore di 10 cm.

La scelta di questa pavimentazione è finalizzata a mantenere l'efficienza delle piste e delle aree di accesso.

Misto inerte stabilizzato

Lo spessore complessivo di questa finitura superficiale è pari a 45 cm.
La finitura è composta, dal basso verso l'altro, da:

- tessuto non tessuto da 300 gr/mq;
- misto stabilizzato 4-7 per uno spessore di 30 cm;
- misto stabilizzato 1-2 uno spessore di 10 cm;
- misto da finitura superficiale spessore 5 cm.

Questo tipo di pavimentazione, dovrà periodicamente essere rifiorita e compattata.

IV.1.2.6 Deposito RUP

Al fine di contenere i costi e facilitare l'inserimento del deposito dei rifiuti urbani pericolosi nel centro di raccolta, in linea generale, non è previsto l'utilizzo di strutture di elevazione coperte, quali ad esempio tettoie, ma bensì si prevede l'impiego di un numero adeguato di manufatti prefabbricati metallici, con contro vasca anti-sversamento a norma di legge. La stessa metodologia di deposito è prevista per il deposito dei RAEE.

Qualora la realizzazione del centro di raccolta preveda la costruzione di una tettoia o simile, dovrà essere valutata la fattibilità tecnico/economica dell'inserimento su detta copertura di pannelli fotovoltaici atti alla produzione di energia elettrica, al fine di ridurre almeno l'impatto ambientale/energetico del Centro.

IV.1.2.7 Uffici e spogliatoi

Salvo diversa disposizione dell'Autorità o richiesta dei Comuni, gli uffici e spogliatoi potranno essere realizzati anche con box prefabbricati, la cui struttura sia realizzata con sostegno metallico e tamponamenti a pannelli sandwich di spessore adeguato per garantire le caratteristiche termiche minime richieste dalla normativa vigente.

La platea di fondazione, alla quale la struttura sarà ancorata dovrà essere costituita da una piastra di cemento con funzioni di solaio.

L'edificio dovrà essere diviso almeno in due locali, oltre ad uno di servizio e gli ambienti dovranno essere tutti finestrati nel rispetto del rapporto illuminante previsto dalla normativa vigente.

La copertura dell'edificio dovrà recare almeno un aggetto sulla parte frontale, formando una tettoia, in modo da proteggere gli accessi dagli eventi meteorici.

L'edificio dovrà essere integrato nel panorama circostante attraverso idonea scelta della colorazione e dovrà prevedere il pieno rispetto delle normative per il risparmio energetico (classe A).

IV.1.2.8 Stazione di pesatura

Il Centro di Raccolta dovrà prevedere almeno una pesa carrabile e una pesa per il conferimento di piccole quantità.

La pesa carrabile, ovvero a ponte, dovrà essere alloggiata su una propria struttura in calcestruzzo armato, ed essere posta alla stessa quota della pavimentazione esterna. Tale pesa dovrà avere le dimensioni tali da permettere la pesatura dei camion addetti alla movimentazione dei rifiuti presenti nel Centro. Indicativamente si considerano misure idonee quelle di circa 8,00 x 3,00 metri.

La pesa per le piccole quantità dovrà essere di facile utilizzo da parte dell'utenza per l'appoggio dei materiali da pesare. Indicativamente si considerano misure idonee quelle di circa 80 x 80 cm.

Entrambi gli strumenti di pesatura devono essere regolarmente mantenuti e sottoposti alle operazioni di taratura e dotati del proprio display per la lettura del peso rilevato.

La stazione di pesatura deve essere connessa con sistemi di registrazione delle pesate necessari alla contabilizzazione prevista dalle norme vigenti.

IV.1.2.9 Impianto elettrico

L'impianto elettrico sarà costituito almeno da una rete di distribuzione interna all'area del Centro di Raccolta costituita essenzialmente da una linea perimetrale da cui dipartono le diramazioni per raggiungere i vari pozzetti di presa dell'energia elettrica.

Il quadro elettrico principale, posizionato all'interno dell'area del Centro, possibilmente riparato dagli agenti atmosferici o in alternativa protetto almeno in armadio IP66, dovrà essere messo in comunicazione con i pozzetti, tramite tubazioni corrugate per la protezione di cavi elettrici.

L'impianto elettrico dovrà assolvere almeno ai seguenti compiti:

- illuminare gli interni della postazione di controllo;
- produrre aria calda e fredda ed acqua calda per i servizi e gli uffici;
- illuminare il piazzale di lavorazione e l'area dedicata al transito dei cittadini;
- video-sorvegliare tutta l'area ed in particolare i cassoni per il conferimento dei rifiuti;
- alimentare il sistema di pesa dei mezzi in ingresso e uscita dall'area;
- alimentare le pompe a servizio della vasca di prima pioggia;
- alimentare i cassoni compattatori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- alimentare il cancello meccanizzato di ingresso e tutte le sbarre mobili posizionate per l'area
- lavorazione e cittadini.
- alimentare l'eventuale sistema antincendio ed avere disponibilità per eventuali allacciamenti di utenze occasionali.

IV.1.2.10 Raccolta acqua di prima pioggia e scarichi

Considerato che l'area è destinata alla funzione di centro di raccolta è necessario prestare particolare attenzione alle acque meteoriche di dilavamento che interessano il piazzale di lavorazione dove sono collocati i cassoni scarrabili.

A seconda della classe dimensionale del centro di raccolta dovrà essere calcolata la superficie del piazzale potenzialmente interessato da potenziali sversamenti o fuoriuscite di rifiuti.

Tale informazione occorre al fine della determinazione del volume della vasca di prima pioggia, tenendo conto che detta vasca deve contenere almeno i primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sulla superficie scolante.

In funzione dell'ubicazione del Centro di Raccolta, dovrà essere scelta la soluzione tecnico-economica migliore per lo scarico delle acque superficiali.

IV.1.2.11 Impianto di videosorveglianza

Il Centro di Raccolta dovrà essere dotato di idoneo impianto di videosorveglianza che garantisca la copertura del perimetro dell'area del Centro, durante le ore di assenza del personale del gestore, oltre che di apposita segnaletica apposta all'esterno del Centro e recante l'indicazione di area video sorvegliata.

Le immagini acquisite dovranno essere conservate e gestite nel rispetto della normativa vigente.

IV.1.2.12 Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico deve essere distinto secondo il suo utilizzo:

- Per uso potabile: allacciamento alla pubblica conduttura;
- Per uso industriale: dovranno essere valutate le seguenti soluzioni
  1) recupero delle acque piovane,
  2) realizzazione di un pozzo di captazione,
  3) integrazione con la rete pubblica di una o entrambe le risorse di cui ai precedenti punti 1 e 2. La realizzazione delle soluzioni 1 o 2 singolarmente oppure 1 e 2 integrate vicendevolmente sono preferibili ad altre.

Dovrà in ogni caso essere previsto un contenitore di accumulo e di pressurizzazione della risorsa idrica al fine di ottenere il giusto grado di pressione necessario per gli usi nel Centro di Raccolta.

IV.1.3 Integrazioni con centri di riutilizzo

Per parte dei nuovi centri di raccolta e per i centri di raccolta esistenti, così come individuati nel Piano Industriale approvato dall'Autorità secondo un programma idoneo a garantire una buona copertura territoriale, è prevista la realizzazione congiunta di aree distinte finalizzate al riutilizzo, manutenzione e preparazione al riutilizzo di manufatti conferiti dagli utenti che risultano in condizioni idonee al riutilizzo tal quale o con operazioni economicamente sostenibili.

Il riutilizzo costituisce obiettivo prioritario di pianificazione.

L'Autorità predisporrà specifici programmi di promozione del riutilizzo anche allo scopo di attivare nuove iniziative imprenditoriali e sostegno ad organizzazioni no-profit.

IV.2 IMPIANTI PREVISTI DALLA PIANIFICAZIONE

Nell'Ambito dell'Affidamento, il Gestore dovrà procedere alla realizzazione delle opere/lavori attualmente previsti dalla Pianificazione, ovvero le attività di:

- progettazione, secondo i livelli definiti dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti, Art. 23), consistenti in: progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e attività di direzione lavori;
- realizzazione, anche mediante apposite procedure di gara indette sempre ai sensi del D.Lgs 50/2016, dell'impiantistica prevista dalla Pianificazione, nel rispetto dello Schema generale di Gestione dei Rifiuti contenuto nel DTA e delle previsioni e prescrizioni in esso contenute, cosi

come recepite dal PI approvato dall'Autorità, in particolare per quanto riguarda tempistiche di realizzazione e flussi oggetto di trattamento.

Per tutti gli impianti previsti, ciascun livello di progettazione sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità, sentiti i Comuni interessati, ai sensi dell'Art. 5 del Contratto (progettazione e realizzazione delle opere e degli impianti previsti nel Piano Straordinario (lavori).

L'impiantistica prevista dalla Pianificazione di Ambito e oggetto del presente affidamento è quella descritta nel precedente Par. I.1:

Per quanto concerne le opere e i lavori relativi all'impiantistica di recupero energetico prevista dalla Pianificazione di Ambito, si rimanda a quanto contenuto nel precedente Par. I.1.

IV.3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPATTO ACUSTICO DEGLI IMPIANTI

Si prescrive l'aggiornamento o la predisposizione ex novo della documentazione relativa all'impatto acustico sia per gli impianti esistenti che ne sono sprovvisti sia per i casi in cui sono previsti modifiche e/o ampliamenti, basata su apposite campagne di rilevamento strumentale al fine di verificare lo stato acustico nelle aree di influenza acustica degli impianti. In tale ambito dovrà anche essere verificato lo stato di attuazione delle prescrizioni presenti nei vari atti autorizzativi con particolare riferimento alla necessità di interventi o azioni di contenimento del rumore e alla verifica di efficacia degli stessi.

IV.4 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COERENZA CON I PIANI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ DI BACINO

Sia in caso di nuove realizzazioni sia per i casi in cui sono previsti modifiche e/o ampliamenti impiantistici, dovranno essere condotte le necessarie verifiche di coerenza, nell'ambito dei rispettivi percorsi autorizzativi, rispetto alla Pianificazione di competenza delle rispettive Autorità di Bacino.

In tale ambito dovrà anche essere verificato lo stato di attuazione delle prescrizioni presenti nei vari atti autorizzativi con particolare riferimento alla necessità di interventi o azioni di contenimento del rischio idraulico e idrogeologico.

V STANDARD DI PRODUTTIVITA DEI SERVIZI

La produttività dei servizi è intesa come produttività oraria, misurata come quantità di servizio - secondo l'unità di misura appropriata a ciascuna tipologia di servizio, come numero di utenze servite, contenitori svuotati, km spazzati - servite da una squadra standard in un turno standard (equivalente a 6 h di servizio, tenendo in ogni caso presente che il nuovo contratto Utilitalia prevede un orario di 38 ore settimanali).

La squadra standard è composta da personale e mezzi di raccolta, inclusi mezzi di supporto (ad esempio nei servizi domiciliari i cosiddetti "veicoli madre").

La determinazione delle produttività è stata effettuata sulla base di:

- specifiche rilevazioni compiute presso i gestori operanti nel territorio, attraverso tabelle fornite dagli stessi gestori;
- simulazioni territoriali sulla base di standard tecnici;
- dati di letteratura, inclusi standard impiegati in gare su territori toscani e italiani.

Gli standard di produttività impiegati ai fini dell'affidamento del servizio sono elencati nei paragrafi seguenti.

La pianificazione di Ambito ha stabilito che il Gestore possa definire distinti standard di produttività in funzione della dispersione territoriale, della presenza di insediamenti turistici e forte escursione stagionale nella produzione di rifiuti, della presenza di centri di raccolta, della distanza da siti di recupero, trattamento e smaltimento. La produttività dei servizi è oggetto di aggiornamento e verifica secondo le procedure di rilevazione e monitoraggio determinate nel Contratto di Servizio.

V.1 PRODUTTIVITÀ DEI SERVIZI DOMICILIARI

La produttività è determinata come produttività oraria (numero di utenze servite per turno standard di 6 h di una squadra tipo. Si intendono, come utenze servite, le utenze assoggettate al servizio indipendentemente dall'effettiva esposizione.

La "squadra tipo" costituisce il riferimento per la determinazione del corrispettivo, ma non costituisce obbligo per il Gestore, che determinerà la squadra effettiva secondo criteri di efficienza di gestione.

La composizione delle squadre adibite al servizio dovrà essere conforme alle prescrizioni specifiche del servizio.

L'analisi dei dati ha mostrato che la produttività dei servizi può essere significativamente migliorata attraverso:

- una revisione delle modalità organizzative (tipologia di mezzi, struttura delle squadre, disponibilità di mezzi di supporto o di trasferenza);
- una razionalizzazione dei turni e in particolare della durata dei turni coerente con l'effettivo carico dei servizi.

La produttività dei servizi è influenzata dal tasso di esposizione, mentre non è in maniera significativa determinata dalla tipologia dei contenitori, laddove contenitori quali bidoni carrellati siano utilizzati multi utenza. Pertanto, salvo le eccezioni sotto descritte, non si applicano standard diversificati in funzione della tipologia dei contenitori.

Si applica uno specifico standard di produttività - considerando, in accordo con le esperienze disponibili in altri ambiti territoriali, un basso tasso di esposizione a frequenza standard - a raccolte condotte esclusivamente con bidoni carrellati (≥ 120 litri) laddove siano impiegati esclusivamente per singola utenza - ad esempio in schemi tariffari per la raccolta dell'indifferenziato.

Si applica uno specifico standard di produttività, sulla base dell'analisi delle esperienze, laddove la raccolta della carta sia svolta con modalità esclusiva o prevalente (> 90% utenze) in forma sfusa, senza fornitura di contenitori o sacchi.

Gli intervalli riportati negli standard di produttività dei servizi riflettono anche differenze riconducibili alla dispersione territoriale degli insediamenti e alla distanza da siti di recupero, trattamento e smaltimento.

La produttività dei servizi è determinata sulla base di un presunto tasso di esposizione. Qualora le frequenze di raccolta siano superiori o inferiori allo standard si applica un correttivo nei tassi di esposizione in base al quale si ricalcola la produttività, pari a + 15% di produttività oraria nel caso di frequenze maggiori dello standard e pari a -15% di produttività oraria nel caso di frequenze inferiori allo standard.

Per frequenze superiori allo standard si intende: RUI frequenza ≥2/7, FORSU frequenza ≥ 3/7, Carta frequenza ≥ 2/7, MML frequenza ≥2/7 (VPL frequenza ≥2/7), Vetro frequenza ≥ 1/7.

Per frequenze inferiori allo standard si intende: RUI frequenza<1/7, FORSU frequenza <2/7, Carta frequenza <1/7; MML frequenza <1/7 (VPL frequenza <1/7), Vetro frequenza <1/14

La produttività dei servizi è oggetto di aggiornamento e verifica secondo le procedure di rilevazione e monitoraggio determinate nel Contratto di Servizio.

Tabella 16 - Standard di produttività dei servizi domiciliari a frequenze standard (utenze servite da turno standard, 6h)

Tipo di servizio	Squadra tipo		Produttività a regime	
	veicoli	addetti	min	max
Raccolta domiciliare RUR, FORSU, Carta, MML, VPL, Vetro	1 vasca o costipatore > 3 mc; 0,2 posteriore	1,2	660	1120
	1 compattatore 10-15 mc	1	660	1120
Raccolta domiciliare carta sfusa	posteriore <15 mc	1	420	720
Raccolta domiciliare (tutte le frazioni) bidone mono-utenza	posteriore <15 mc	1	180	290
Raccolta domiciliare Verde	posteriore <15 mc	1	2400	3600
Raccolta domiciliare PSA (pannolini)	1 vasca o costipatore >3 mc	1	3000	4320

V.2 PRODUTTIVITÀ DEI SERVIZI STRADALI E DI PROSSIMITÀ

Servizi stradali e di prossimità sono tipologie di servizio analoghe sotto il profilo operativo. Pertanto criteri e standard sono definiti per l'insieme di questi servizi caratterizzati dalla raccolta di rifiuti attraverso contenitori permanentemente su suolo pubblico.

La produttività è determinata come produttività rispetto al numero di svuotamenti (numero di contenitori serviti per turno standard), rispetto ad una squadra tipo che costituisce il riferimento per la determinazione del corrispettivo, ma che non costituisce obbligo per il Gestore, che determinerà la squadra effettiva secondo criteri di efficienza di gestione.

La composizione delle squadre adibite al servizio dovrà essere conforme alle prescrizioni specifiche del servizio.

La produttività è stata valutata con riferimento a bidoni carrellati svuotati da compattatori o costipatori, cassonetti di tipo stazionario svuotati da compattatori side-loader, cassonetti su ruote svuotati da compattatori posteriori o side-loader, campane svuotate da automezzi con gru. Per differenti modalità di servizio, comunque conformi alle prescrizioni del servizio, potranno essere definiti - in seguito a verifiche e monitoraggi - appropriati standard di servizio.

L'attuale struttura del servizio presenta in ogni caso significative differenze rispetto a quella che dovrà assumere nel "periodo a regime", in particolare per il servizio stradale, che a regime dovrà essere basato su postazioni integrate.

Gli standard saranno adeguati in funzione di verifiche della densità al conferimento delle diverse frazioni, come previsto dal programma di monitoraggio della produttività dei servizi.

La produttività dei servizi è differenziata in funzione della frazione raccolta per considerare anche specifiche densità e compattabilità delle distinte frazioni di rifiuto.

Gli intervalli nella produttività dei servizi riflettono anche differenze nella produttività dipendenti dalla dispersione degli insediamenti e dalla distanza dai siti di recupero, trattamento e smaltimento. In genere l'estremo superiore dell'intervallo considera, nei limiti della capacità di svuotamento di una squadra, la possibilità di uno o anche più scarichi intermedio.

La produttività dei servizi è oggetto di aggiornamento e verifica secondo le procedure di rilevazione e monitoraggio determinate nel Contratto di Servizio.

Tabella 17 - Standard di produttività dei servizi stradali (svuotamenti contenitori in un turno standard, 6 h)

Tipo di servizio	Composizione squadra tipo		Numero svuotamenti a turno (6 ore)		Peso a svuotamento
	Automezzo	addetti	Min	Max	kg/svuot
RUR prossimità (prevalenza a bidone)	Post Medio	2	150	250	13
RUR cassonetto side-loader	Laterale	1	80	140	109
RUR cassonetto (prevalenza) posteriore	Post Medio	2	100	175	46
Carta prossimità (prevalenza a bidone)	Post Medio	2	120	210	14
Carta cassonetto side-loader	Laterale	1	60	105	101
Carta cassonetto (prevalenza) posteriore	Post Medio	2	75	131	43
FORSU prossimità (prevalenza a bidone)	Post Medio	2	120	210	36
FORSU cassonetto side-loader	Laterale	1	60	105	110
FORSU cassonetto (prevalenza) posteriore	Post Medio	2	60	105	110
VPL prossimità (prevalenza a bidone)	Post Medio	2	120	210	8
VPL campana	Autocar Gru	1	20	35	68
VPL cassonetto side-loader	Laterale	1	30	45	70
Vetro prossimità (prevalenza a bidone)	Post Medio	2	120	210	45
Vetro campana	Autocar Gru	1	20	40	375

Tipo di servizio	Composizione squadra tipo		Numero svuotamenti a turno (6 ore)		Peso a svuotamento
	Automezzo	addetti	Min	Max	kg/svuot
Plastica prossimità (prevalenza a bidone)	Post Medio	2	120	210	5
Plastica cassonetto side-loader	Laterale	1	65	115	39
Plastica cassonetto (prevalenza) posteriore	Post Medio	2	50	100	17
Abiti usati (cassonetti)			20	30	
Lavaggio bidoni	Produttività (svuotamenti/turno) pari all'80% del valore del servizio corrispondente				
Lavaggio cassonetti (side-loader)					
Lavaggio cassonetti (diverso da side loader)					
Sanificazione	Standard non applicabile (costo a unità servita)				

V.3 PRODUTTIVITÀ DEI SERVIZI A CHIAMATA

Sono previsti specifici standard di produttività per i servizi a chiamata, intesi come i servizi di ritiro a domicilio del rifiuto su richiesta, sia nel caso che ciò avvenga attraverso l'attivazione di un servizio periodico per le sole utenze registrate in apposita lista (per rifiuti urbani pericolosi, per rifiuti di prodotti sanitari assorbenti, dedicate per utenze non domestiche o per rifiuti verdi), sia che ciò avvenga attraverso ritiri per appuntamento (Ingombranti e Beni Durevoli, inclusi Raee).

Il Gestore determina annualmente, in base all'articolazione del servizio e alle previsioni quantitative di raccolta, la quantità di servizio (numeri annui di prelievi e interventi o utenze servite) compatibile con le utenze registrate e con le frequenze di svuotamento programmate. Tale quantità di servizio è oggetto di verifica a consuntivo sulla base dell'effettivo numero di utenze registrate e sull'effettivo numero di interventi (per quanto attiene agli ingombranti).

Dalla quantità di servizio determinata dal Gestore e verificata a consuntivo, divisa per lo standard di produttività relativo, si ottiene la quantità di turni a squadra tipo sulla cui base si verifica la congruenza del corrispettivo per questi servizi.

Gli intervalli nella produttività dei servizi riflettono anche differenze nella produttività dipendenti dalla dispersione degli insediamenti e dalla distanza dai siti di recupero, trattamento e smaltimento. In genere l'estremo superiore dell'intervallo considera, nei limiti della capacità di svuotamento di una squadra, la possibilità di uno o anche più scarichi intermedio.

La produttività dei servizi è oggetti di aggiornamento e verifica secondo le procedure di rilevazione e monitoraggio determinate nel Contratto di Servizio.

Tabella 18 - Standard di produttività dei servizi a chiamata (utenze servite o interventi effettuati da turno standard, 6h)

Tipo di servizio	Composizione squadra tipo		Numero utenze o interventi a turno (6 ore)	
	Automezzo	addetti	Min	Max
Raccolta RUP	Vasca	1	30	50
Raccolta PSA	Vasca	1	300	450
Raccolta Verde	Posteriore	1	60	100
Raccolta Ingombranti	Autocarro	2	15	25
Raccolta dedicata UND	Posteriore	1	350	500
Raccolta dedicata UND solo bidone	Posteriore	1	135	225

Tipo di servizio	Composizione squadra tipo		Numero utenze o interventi a turno (6 ore)	
	Automezzo	addetti	Min	Max
Raccolta dedicata UND cartone sfuso	Posteriore	1	150	250
Raccolta oli vegetali	Posteriore	1	60	100

V.4 PRODUTTIVITÀ DEI SERVIZI PUNTUALI

Sono intesi come servizi puntuali quei servizi di raccolta diretti a singole grandi utenze, ricompresi all'interno dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, generalmente svolti con l'ausilio di scarrabili o presscontainer.

Sono altresì intesi come sevizi puntuali i servizi relativi ai rifiuti cimiteriali.

Il Gestore determina annualmente, in base all'articolazione del servizio e alle previsioni quantitative di raccolta, la quantità di servizio (numeri annui di prelievi) compatibile con le utenze identificate e con le frequenze di svuotamento programmate. Tale quantità di servizio è oggetto di verifica a consuntivo sulla base dell'effettivo numero di utenze registrate e sull'effettivo numero di prelievi.

Dalla quantità di servizio determinata dal Gestore e verificata a consuntivo, divisa per lo standard di produttività relativo, si ottiene la quantità di turni a squadra tipo sulla cui base si verifica la congruenza del corrispettivo per questi servizi.

La produttività dei servizi è oggetto di aggiornamento e verifica secondo le procedure di rilevazione e monitoraggio determinate nel Contratto di Servizio.

Tabella 19 - Standard di produttività dei servizi puntuali (contenitori svuotati per turno standard, 6 h)

Tipo di servizio	Composizione squadra tipo		Svuotamenti o interventi a turno (6 ore)	
	Automezzo	addetti	Min	Max
Raccolta puntuale con scarrabile	Autocarro	1	3	5
Raccolta puntuale con pressetta - press container	Autocarro	1	3	5

V.5 PRODUTTIVITÀ DEI SERVIZI A CENTRO DI RACCOLTA

I servizi di gestione dei centri di raccolta sono remunerati in funzione delle ore di apertura, distinti in personale, consumi e manutenzione.

Annualmente il Piano Annuale delle attività di cui al III.21 determina:

- la quantità di servizio di guardiania e gli associati costi di gestione e di manutenzione del centro sulla base delle ore effettive di apertura;
- la quantità di servizio (numeri annui di prelievi) - in base alla quantità di contenitori, articolazione del servizio e alle previsioni quantitative di raccolta - compatibili con i contenitori in uso (minimo 4 annue, come da normativa) e la produzione attesa. Tale quantità di servizio è oggetto di verifica a consuntivo sulla base dell'effettivo numero di prelievi;
- nel caso di centri intercomunali, i criteri di ripartizione dei costi fra i comuni afferenti al Centro;

Per quanto attiene ai prelievi, dalla quantità di servizio determinata da ATO e verificata a consuntivo, divisa per lo standard di produttività relativo, si ottiene la quantità di turni a squadra tipo sulla cui base si verifica la congruenza del corrispettivo per questi servizi.

La produttività dei servizi è oggetto di aggiornamento e verifica secondo le procedure di rilevazione e monitoraggio determinate nel Contratto di Servizio.

Tabella 20 - Standard di produttività dei servizi a centro di raccolta (interventi per turno standard, 6 h)

Tipo di servizio	Composizione squadra tipo		Numero prelievi o interventi a turno (6 ore)	
	Automezzo	addetti	Min	Max
Prelievo di scarrabile <15 mc	Autocarro	1	2	4
Prelievo di scarrabile > 15 mc	Autocarro	1	3	5
Prelievo di cassonetto	Laterale	1	60	80
Prelievo di pressetta-press container	Autocarro	1	3	5
Prelievo di contenitore dedicato	Autocarro	1	8	12
Prelievo da platea	Autocarro	1	3	5
Svuotamento con ragno	Autocarro	1	8	12
Guardiania		1	Ora di lavoro effettuata	
Consumi di gestione (elettricità, acqua etc.)			€/h apertura	
Manutenzione ordinaria			€/h apertura	
Contenitore			€/contenitore di nolo	

V.6 PRODUTTIVITÀ DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

La produttività dei servizi è oggetto di aggiornamento e verifica secondo le procedure di rilevazione e monitoraggio determinate nel Contratto di Servizio.

Tabella 21 - Standard di produttività dei servizi di igiene a misurazione puntuale

Tipo di servizio	composizione squadra tipo		metri di cunetta spazzati/serviti per turno (6h)o	
	mezzo	addetti	min	max
spazz manuale: centro storico	veic leggero	1	3.000	4.500
spazz manuale: area residenziale e mista	veic leggero	1	4.800	7.200
spazz combinato: centro storico	spazzatrice	2	4.800	7.200
spazz combinato: area residenziale e mista	spazzatrice	2	11.100	15.000
spazz combinato: aree industriali e strade collegamento	spazzatrice	2	16.200	21.600
spazz meccanizzato: centro storico	spazzatrice	1	9.000	13.500
spazz meccanizzato: area residenziale e mista	spazzatrice	1	21.000	27.000
spazz meccanizzato: aree industriali e strade collegamento	spazzatrice	1	30.000	39.000
lavaggio strade	lavastrade	1	24.000	33.000
lavaggio strade combinato	lavastrade	2	14.400	19.800
rimozione foglie	spazz + veic leggero	2	9.000	12.000
deiezione animali	veic leggero	1	4.800	6.000
Fiere e Mercati programmabili	In funzione del servizio richiesto si applicano gli standard previsti per gli altri servizi di spazzamento con un fattore 0,5 per considerare operazioni di raccolta			
Altri servizi di igiene urbana	In funzione delle ore effettive rendicontate a costi standard mezzi e personale			
	Mezzo	addetti	num svuotamenti per turnoi	
svuotamento cestini	veic leggero	1	90	150

Gli standard di spazzamento meccanizzato considerano l'effettuazione del servizio di solo spazzamento e non di rimozione auto o di apposizione cartelli ed altro. Sulla base delle indicazioni dei comuni, potranno essere individuate le aree ove sono richieste al Gestore interventi aggiuntivi relativamente alla pulizia con auto in sosta.

VI STANDARD MINIMALI RICHIESTI NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI TRASFERITI

Il Gestore di ambito nella conduzione degli impianti trasferiti, dovrà rispettare gli standard di cui al presente disciplinare.

Gli aspetti fondamentali della corretta gestione, che qui si vanno ad individuare, prendono le loro basi dal principio del miglioramento continuo.

La gestione degli impianti deve garantire il rispetto delle condizioni operative, per le diverse componenti impiantistiche, definite dai manuali gestionali e ottimizzate nel "Piano di gestione operativa" più avanti definito, che il Gestore deve redigere per ogni impianto trasferito e gestito nell'ambito del modello gestionale.

La manutenzione degli impianti deve essere condotta secondo quanto stabilito nel "Programma di manutenzione ordinaria" più avanti definito, che il Gestore deve redigere per ogni impianto trasferito e gestito nell'ambito del modello gestionale.

Nel seguito si descrivono, per le diverse tipologie di impianti esistenti e funzionali al servizio, i requisiti di carattere generale che devono essere rispettati nella conduzione e gli specifici requisiti gestionali (standard gestionali).

VI.1 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Gli impianti devono essere condotti sulla base delle previsioni contenute nel "Piano di gestione operativa" che deve essere redatto per ogni impianto gestito previsto dallo Schema generale di Gestione (relativamente agli impianti esistenti e trasferiti), secondo i contenuti di seguito indicati.

Il "Piano di gestione operativa" per ciascun impianto descrive:

- la configurazione (macchine impiegate e schemi di flusso dei trattamenti con le relative rese per ogni macchina, ecc...);
- le previsioni quantitative dei flussi derivanti dai trattamenti;
- le modalità operative di funzionamento (turni giornalieri, ore per turno, personale impiegato e relativo inquadramento, frequenze manutentive delle macchine, ecc.);
- le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti sull'impianto;
- le procedure di accettazione dei rifiuti da trattare (modalità di campionamento ed analisi dei conferimenti e procedure per la gestione dei conferimenti non conformi);
- le modalità di conferimento dei rifiuti e le modalità di movimentazione interna, tali da assicurare che i portoni di accesso alle aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, siano in posizione normalmente chiusa e che essi siano aperti limitatamente ai tempi necessari per l'operatività dei mezzi;
- i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti;
- i criteri e le modalità di omogeneizzazione dei rifiuti da trattare;

- le procedure di monitoraggio e di controllo dell'efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi di sicurezza installati;
- i mezzi operativi dedicati allo svolgimento di tutte le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- le macchine operatrici impiegate tali da assicurare adeguate condizioni di lavoro agli operatori (es. dotazione di cabine climatizzate e sistemi di filtrazione);
- le modalità gestionali che assicurino il mantenimento di adeguati spazi di manovra delle macchine operatrici in rapporto alle quantità di rifiuti trattati;
- i criteri gestionali adottati per evitare la diffusione di sostanze odorigene e contenere i disagi e gli impatti olfattivi;
- i criteri adottati per garantire la corretta gestione dei reflui (acque di processo ed acque meteoriche sulla base dei rispettivi carichi inquinanti) anche al fine di contenere i consumi idrici;
- i criteri adottati per garantire la permanenza dei rifiuti conferiti nelle apposite aree di stoccaggio per lo stretto tempo necessario all'organizzazione delle successive fasi di avvio a trattamento e la permanenza dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni nelle apposite aree di stoccaggio per lo stretto tempo necessario all'organizzazione delle successive fasi di avvio a recupero, trattamento o smaltimento;
- i criteri adottati per garantire la piena efficacia dei sistemi di controllo remoto e la segnalazione di allarme quali: telecamere, sensori di rotazione dei nastri, sensori di sbandamento dei nastri, livelli di riempimento tramogge, controlli remoti delle regolazioni delle velocità dei nastri, segnalazione di allarmi ecc..
- le modalità di verifica ed intervento per le eventuali azioni di ripristino del rispetto degli standard qualitativi previsti per le diverse tipologie di materiali in uscita dai trattamenti (es. classificazione del CSS prodotto e sue caratteristiche, qualità della FOS, qualità del compost, ecc..).
- le modalità di registrazione, restituzione e comunicazione dei dati gestionali (quali ad esempio la tipologia qualità e quantità dei flussi in ingresso e uscita, ivi inclusi i risultati analitici del monitoraggio delle diverse componenti ambientali quali i dati relativi alle emissioni e gli impatti sulle principali componenti ambientali).

VI.2 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli impianti devono essere costantemente mantenuti sulla base delle previsioni contenute nel "Programma di manutenzione ordinaria", redatto dal Gestore, per ogni impianto gestito previsto dallo Schema generale di Gestione (relativamente agli impianti esistenti e trasferiti), secondo i contenuti di seguito indicati.

Il Gestore deve garantire un presidio continuo degli impianti, in modo da mantenerli in costante efficienza e garantire l'erogazione del servizio alle condizioni previste nel Contratto ed allegati.

Pertanto, la manutenzione è finalizzata a:

- minimizzare le fermate per guasti assicurando la stabilità di marcia degli impianti;
- mantenere gli impianti e le macchine in grado di funzionare al fine di garantire l'erogazione del servizio previsto nel contratto e relativi allegati;
- tendere ad un miglioramento del processo mediante l'ottimizzazione continua;
- effettuare le attività con la massima economicità;

- conservare il patrimonio impiantistico per l'intera vita utile.

Al fine di perseguire i predetti obiettivi, la manutenzione deve essere prevalentemente preventiva, onde evitare di intervenire sui guasti ed operare per limitare tutti gli impatti negativi.

Deve essere pertanto prevista l'installazione di sistemi per monitorare il funzionamento degli impianti, registrando i trends e segnalando il raggiungimento dei valori critici.

Devono essere individuate le risorse umane da dedicare alle operazioni manutentive e la loro pianificazione ed organizzazione, come pure i criteri per la dotazione della ricambistica per l'effettuazione degli interventi manutentivi e sostitutivi.

Per le attività a maggior criticità deve essere garantito un pronto intervento entro un tempo minimo indicato nel piano di gestione operativa, in modo da ridurre al minimo i fermi e i disservizi.

Tutte le attività di manutenzione devono essere gestite attraverso una programmazione informatizzata idonea al mantenimento della storia manutentiva dell'impianto.

Il programma di manutenzione deve individuare e monitorare i punti critici (es. impianto o parte di esso) dei parametri di funzionamento e controllo (es. parti meccaniche ed idrauliche, usura di componenti, ecc) e delle rispettive frequenze e modalità di controllo.

Su queste basi il "Programma di manutenzione ordinaria" deve individuare per ciascun impianto:

- le componenti impiantistiche oggetto di costanti interventi di controllo;
- le modalità di programmazione;
- i parametri oggetto di monitoraggio;
- la frequenza degli interventi;
- le modalità di controllo;
- le risorse umane destinate alle ordinarie funzioni manutentive;
- le dotazioni suppletive a magazzino finalizzate all'esecuzione di immediati interventi sostitutivi;
- i tempi garantiti di ripristino della piena funzionalità in caso di fermo impianti per interventi manutentivi.

Anche per quanto riguarda le componenti strutturali il "Programma di manutenzione ordinaria" deve prevedere la frequenza degli interventi manutentivi, finalizzati a mantenere la piena efficienza degli impianti; a titolo esemplificativo, e non esaustivo, devono essere individuate le modalità di intervento per il controllo di:

- integrità delle impermeabilizzazioni delle aree di lavorazione e stoccaggio rifiuti;
- integrità delle reti di allontanamento delle acque e dei reflui decadenti dal processo produttivo o dalle aree di stoccaggio;
- integrità dei bacini di contenimento di serbatoi dedicati allo stoccaggio di liquidi.

Per ciascuno degli aspetti ritenuti rilevanti devono essere proposte adeguate modalità di intervento.

Devono altresì essere oggetto di interventi manutentivi, le officine di ricovero e riparazione dei mezzi di raccolta rifiuti, eventualmente presenti in sito.

La Tabella 22 riporta gli interventi manutentivi da condurre sulle principali componenti impiantistiche per le tipologie di impianti: TM, TMB e Compostaggio.

In essa sono individuate le componenti impiantistiche che ordinariamente ricorrono per tali tipologie di impianti di trattamento dei rifiuti.

Gli standard manutentivi riportati devono intendersi come minimi e sarà cura del Gestore, in sede di presentazione del Programma di manutenzione ordinaria, individuare le puntuali soluzioni gestionali per gli specifici impianti.

Tabella 22 – Manutenzioni

Macchina/ componente	Tipo di intervento	Frequenza di intervento	Tenuta del registro delle manutenzioni
Portoni accesso area stoccaggio rifiuti	- Controlli funzionalità fotocellule, condizioni integrità telo - Controlli funzionalità gruppo trasmissione, lubrificazioni	Settimanale Mensile	Deve essere adottato un Registro elettronico cronologico con firma firma abilitata degli eventi di manutenzione dove annotare entro 2 ore successive data e ora di avvio dall'inizio di attività di manutenzione, i vari interventi indicando di volta in volta: A) Se si è trattato della manutenzione conseguente ad anomalia specificando il tipo di anomalia riscontrata e di intervento condotto. B) Se si è trattato di manutenzione ordinaria o straordinaria, specificando gli interventi svolti. Entro 2 ore dalla conclusione la singola attività deve essere chiusa sul registro con indicazione della data e l'orario di termine dell'attività manutentiva Il registro dovrà essere collegato in rete e costituire elemento informativo del sistema di cui all'All. VI del contratto
Carroponte	- Controllo parti meccaniche e manutenzione ordinaria - Controllo funi con registrazione stato	Settimanale Trimestrale	
Ragno	Controllo parti meccaniche ed idrauliche	Mensile	
Trituratore primario e secondario	Controllo usura parti meccaniche e manutenzione ordinaria (verifica usura lame e contro lama, griglie e nastri di scarico, sostituzione parti usurate e registrazione organi di taglio, controllo parti oleodinamiche)	Settimanale	
Vaglio	Manutenzione ordinaria	Settimanale	
Sistemi di trasporto	Manutenzione ordinaria - verifica condizioni generali: usura o tagli sui tappeti, ingrassaggi supporti	Settimanale	
Separatore aeraulico	Manutenzione ordinaria: controllo ventilatore, condizioni palette rotore, lubrificazioni	Settimanale	
Deferizzatore e demetallizzatori	Manutenzione ordinaria: pulizia rullo e rimozione particelle meccaniche	Settimanale	
Tavola vibrante	Verifica condizioni generali: molle, pulizia pareti e fondo tavola, segnalazione rumorosità anomale	Settimanale	
Vasca accumulo e rilancio percolati	Controllo pompe e sonde di livello e manutenzione ordinaria	Settimanale	
Compressori	Manutenzione ordinaria e verifiche (olio filtri, spurgo serbatoi, verifica manometri)	Mensile	
Ventilatori	Manutenzione straordinaria	All'occorrenza sulla base dei controlli giornalieri di funzionalità	
Biofiltro	- Manutenzione ordinaria - Manutenzione straordinaria (interventi di pulizia /ripristino del letto filtrante	Settimanale In caso di anomalie	
Altri sistemi abbattimento emissioni gassose	- Manutenzione ordinaria - Manutenzione straordinaria	funzionale al mantenimento in efficienza dell'apparecchiatura ai fini del continuo rispetto dei limiti di emissione In caso di anomalie	
Gruppo elettrogeno	Manutenzione elettrica e meccanica	Semestrale	
Rilevazione incendi	Manutenzione ordinaria	Semestrale	
Impianti spegnimento automatico	Manutenzione ordinaria	Annuale	
Pompe impianto antincendio	Manutenzione ordinaria	Annuale	
Fossa rifiuti	Verifica integrità strutturale	Annuale	
Platea di stoccaggio	Verifica di eventuali lesioni	Mensile	

Macchina/ componente	Tipo di intervento	Frequenza di intervento	Tenuta del registro delle manutenzioni
Vasche accumulo e rilancio percolati/acque reflue	Verifica integrità strutturale	Annuale	
Platee e bacini di contenimento	Verifica integrità	Annuale	
Serbatoi	Prove di tenuta e verifica integrità strutturale	Annuale	
Fusti	Verifica integrità	Mensile	
Aree transito e movimentazione mezzi	Verifica integrità superficie impermeabilizzante	Mensile	
Integrità delle reti di allontanamento delle acque	Verifica tenuta e assenza perdite dai sistemi di collettamento	Trimestrale	

VI.3 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore d'ambito, per gli impianti per i quali sulla base delle previsioni del modello gestionale, è prevista una vita utile superiore ai cinque anni, entro un anno dall'avvio della gestione, dovrà attivare le procedure per il conseguimento della certificazione ambientale del relativo sistema gestionale dei singoli impianti gestiti. Tali procedure dovranno concludersi positivamente entro i successivi 18 mesi.

VI.4 PROGRAMMA DI GESTIONE DEI DATI AMBIENTALI E DELLA LORO COMUNICAZIONE AL PUBBLICO INTERESSATO

I dati ambientali relativi alla conduzione degli impianti (es. emissioni di polveri, odori, qualità degli scarichi, qualità dei materiali e dei rifiuti prodotti, ecc) e quelli prestazionali, devono essere resi pubblici attraverso modalità da definire nell'ambito del Piano di gestione operativa e comunque entro max 18 mesi dall'inizio del servizio del servizio di gestione integrata.

Devono prevedersi almeno:

- distribuzione di materiale informativo, comunicazioni su sito internet quali ad esempio la pubblicazione di report periodici (specificare la periodicità nel piano di gestione operativa) contenenti dati ambientali e prestazionali degli impianti;
- i flussi informativi di tutti i parametri tecnico ambientali e prestazionali caratteristici degli impianti gestiti dovranno confluire nel Sistema gestionale indicato al successivo Cap. IX.
- apertura periodica (almeno una volta all'anno) degli impianti al pubblico ed in modo particolare alle scolaresche quando queste lo richiedano;
- apertura periodica (almeno una volta all'anno) degli impianti al pubblico ed in modo particolare alle scolaresche quando queste lo richiedano;

VI.5 STANDARD DI GESTIONE IMPIANTI TM, TMB, COMPOSTAGGIO

Deve essere garantita su base annua una disponibilità di conferimento pari ad almeno 310 gg lavorativi, salvo necessità di interventi manutentivi straordinari che implichino la temporanea sospensione dei conferimenti. La gestione di tale eventuale situazione dovrà essere programmata dal Gestore assicurandosi che siano garantite, attraverso il ricorso al supporto di altri impianti del sistema ATO, capacità di trattamento per tutti i flussi di rifiuti.

Il Gestore, ai fini della corretta conduzione di ciascun impianto deve procedere:

- all'individuazione dei potenziali pericoli connessi con l'ambiente interno ed esterno all'impianto;
- all'identificazione dei rischi effettivi interni ed esterni all'impianto.

Tali attività, da realizzarsi entro il periodo di avvio di cui al Contratto di servizio, sono necessarie per redigere la documentazione inerente la sicurezza sul lavoro, quali ad es. il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 ed il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art 26 del DLgs 81/2008 ecc.

VI.6 STANDARD DI GESTIONE DISCARICHE IN ESERCIZIO

Il Gestore di ambito dovrà gestire le discariche in esercizio alla data di affidamento, con le modalità gestionali previste dalle autorizzazioni rilasciate dai competenti Enti ai sensi del D.Lgs.36/2003 e s.m.i..

Gli impianti in esercizio devono essere condotti sulla base delle previsioni contenute nel Piano di gestione operativa già oggetto dell'autorizzazione ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..

VI.7 STANDARD PER LA MESSA IN MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TRASFERITI ATTIVI

Gli impianti attivi trasferiti, che il Gestore intendesse non più utilizzare da una certa data degli anni dell'affidamento, devono essere oggetto di mantenimento sotto la piena responsabilità del Gestore in condizioni di sicurezza e successivamente di eventuale dismissione in funzione delle tempistiche che saranno concordate con l'Autorità.

A tal fine il Gestore deve predisporre il Piano per il mantenimento in condizioni di sicurezza sino alla sua dismissione.

Tale Piano, da presentarsi entro sei mesi dalla prevista cessazione dell'esercizio, dovrà essere redatto con riferimento alle specifiche realtà, tenendo conto di tutte le situazioni di rischio (sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza ambientale ecc.) connesse alla presenza di manufatti, strutture ed apparecchiature obsolete. Dovranno essere inoltre evidenziati i rischi derivanti dalla possibile interferenza con altre funzioni che si svolgano nei medesimi siti al fine di garantire la messa in atto di tutte le misure necessarie a scongiurare rischi di qualsiasi natura.

VII - PERIMETRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO

Nel presente paragrafo, si fa riferimento a quanto indicato nella Determina n. 29-DG del 23.06.2020, e relativa "Relazione Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali", così come integrata con la successiva Determina n. 55 DG del 20.10.2020, con il richiamo a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9. In particolare, quest'ultima Determina, potrà avere effetto sulle tempistiche previste nel successivo VII.2.

VII.1 SEZIONE A - COMUNI OGGETTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ED IMPIANTI IN AFFIDAMENTO A PARTIRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO (PERIMETRO BASE)

VII.1.1 SEZIONE A/1 – Comuni oggetto di erogazione del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto

La tabella successiva riporta i territori comunali nei quali, a partire dalla data di decorrenza del contratto, dovrà essere erogato il servizio che comprende: spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento e il Gestore (Societa operativa locale -SOL) di riferimento:

	PR	Comune	Gestore-SOL
1	LU	Altopascio	ASCIT S.p.A.
2	LU	Barga	
3	LU	Borgo a Mozzano	
4	LU	Capannori	
5	LU	Coreglia Antelminelli	
6	LU	Fabbriche di Vergemoli	
7	LU	Montecarlo	
8	LU	Pescaglia	
9	LU	Porcari	
10	LU	Sillano Giuncugnano	
11	LU	Villa Basilica	
12	LU	Bagni di Lucca	BASE S.r.l
13	MS	Montignoso	ERSU S.p.A.
14	LU	Camaiore	
15	LU	Forte dei Marmi	
16	LU	Massarosa	
17	LU	Pietrasanta	
18	LU	Seravezza	
19	LU	Stazzema	
20	LI	Campo nell'Elba	ESA S.p.A.
21	LI	Capoliveri	
22	LI	Marciana	
23	LI	Marciana Marina	
24	LI	Porto Azzurro	
25	LI	Portoferraio	

	PR	Comune	Gestore-SOL
26	LI	Rio	
27	PI	Bientina	
28	PI	Buti	
29	PI	Calci	
30	PI	Calcinaia	
31	PI	Capannoli	
32	PI	Casciana Terme Lari	
33	PI	Cascina	
34	PI	Castelfranco di Sotto	
35	PI	Chianni	
36	PI	Crespina Lorenzana	
37	PI	Fauglia	
38	PI	Lajatico	
39	PI	Montopoli in Val d'Arno	GEOFOR S.p.A.
40	PI	Palaia	
41	PI	Peccioli	
42	PI	Pisa	
43	PI	Ponsacco	
44	PI	Pontedera	
45	PI	San Giuliano Terme	
46	PI	San Miniato	
47	PI	Santa Croce sull'Arno	
48	PI	Santa Maria a Monte	
49	PI	Terricciola	
50	PI	Vecchiano	
51	PI	Vicopisano	
52	PI	Casale Marittimo	
53	PI	Castellina Marittima	
54	PI	Castelnuovo di Val di Cecina	
55	PI	Guardistallo	
56	PI	Montecatini Val di Cecina	
57	PI	Montescudaio	
58	PI	Monteverdi Marittimo	
59	PI	Orciano Pisano	
60	PI	Pomarance	REA S.p.A.
61	PI	Riparbella	
62	PI	Santa Luce	
63	PI	Volterra	
64	LI	Bibbona	
65	LI	Capraia Isola	
66	LI	Cecina	
67	LI	Collesalvetti	
68	LI	Rosignano Marittimo	
69	LU	Viareggio	SEA Ambiente S.p.A.

	PR	Comune	Gestore-SOL
70	MS	Aulla	(vedi nota)
71	MS	Bagnone	
72	MS	Casola in Lunigiana	
73	MS	Comano	
74	MS	Filattiera	
75	MS	Fivizzano	
76	MS	Fosdinovo	
77	MS	Licciana Nardi	
78	MS	Mulazzo	
79	MS	Podenzana	
80	MS	Pontremoli	
81	MS	Tresana	
82	MS	Villafranca in Lunigiana	
83	MS	Zeri	

I Comuni dell'Unione comunale Lunigiana e Pontremoli saranno serviti o direttamente da RetiAmbiente o tramite una delle SOL del Gruppo opportunamente individuata con i Sindaci.

Tra le due società operative locali ERSU S.p.A e SEA Ambiente S.p.A. è in corso una fusione societaria "per unione" che sarà, secondo l'indirizzo del Socio, ultimata entro il 30.11.2020.

VII.1.2 SEZIONE A/2 – Impianti oggetto di gestione a partire dalla sottoscrizione del contratto.

Trattamento della frazione organica e verde raccolte in maniera differenziata

1) Impianto di compostaggio/digestione anaerobica di Gello (Pontedera-PI) – *impianto in fase di completamento (entrata in esercizio 2021);*
2) Impianto di compostaggio di Buraccio (Porto Azzurro-LI);
3) Impianto di compostaggio della Piana Lucchese (Capannori – LU) – *previa localizzazione*

Trattamento meccanico e meccanico-biologico

4) Impianto di trattamento meccanico-biologico di Pioppogatto (Massarosa-LU);
5) Impianto di trattamento meccanico biologico di Buraccio (Porto Azzurro-LI);

Recupero energetico

6) Impianto di incenerimento di Ospedaletto (Pisa) – *attualmente fermo.*

Discarica

7) Chiusura a post-gestione impianto di discarica di Literno (Campo nell'Elba-LI) - *a far data dalla definizione dell'accordo con i Comuni dell'area Elba*;
8) Post-gestione della discarica di Buriano (Montecatini val di Cecina);
9) Post-gestione della discarica di Croce al Marmo (Pisa) - *a far data dalla definizione dell'accordo con i Comuni proprietari;*
10) Post-gestione della discarica delle Selvette (Capannori) - *a far data dalla definizione dell'accordo con i Comuni proprietari:*

Altri impianti

11) Impianto di trattamento dei rifiuti spiaggiati (cd. lavarone) in loc. Pontenuovo (Pietrasanta-LU);
12) impianto di valorizzazione delle frazioni differenziate di rifiuti in Via dello Statuario Loc. il Portone, Comune di Pietrasanta (LU);
13) Impianto di stoccaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali di Colmate (Pietrasanta-LU);
14) Impianto di valorizzazione della carta di Gello (Pontedera-PI);

VII.2 SEZIONE B - COMUNI/SERVIZI ED IMPIANTI OGGETTO DI AFFIDAMENTO SUCCESSIVAMENTE AL 01.01.2021 (PERIMETRO DIFFERITO)

Le tempistiche di cui al presente paragrafo potranno essere differite, secondo quanto indicato nella Determina n. 55 DG del 20.10.2020, con il richiamo a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9.

"...

3) Di prevedere, negli atti di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dell'Autorità, la possibilità che possa effettivamente essere disposta tale proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, con automatico differimento:

A. dei termini per il conferimento delle aziende di gestione del servizio, interessate da procedura di concordato preventivo, nel Gestore Unico (AAMPS SpA Livorno, GEA srl area Garfagnana) e per il conseguente avvio del servizio di gestione integrata rifiuti urbani presso i Comuni indicati al paragrafo 4.9 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina D.G. n. 29/2020;

B. dei termini per il possibile conferimento nel Gestore Unico dell'azienda di gestione degli impianti di compostaggio e Trattamento Meccanico Biologico di CERMEC SpA di Massa, interessata da procedura di concordato preventivo, con avvio della gestione del medesimo da parte del Gestore Unico come indicato al paragrafo 6.3 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta determinazione D.G. n. 29/2020".

VII.2.1 SEZIONE B/1 – Comuni oggetto di affidamento successivo alla scadenza dei rispettivi contratti con i Gestori Uscenti.

La tabella successiva riporta i territori comunali nei quali, in aggiunta al perimetro di base, il servizio verrà erogato entro il 01.01.2022, con l'indicazione dell'attuale Gestore:

	PR	Comune	Gestore Attuale
1	LI	Livorno	AAMPS S.p.A.
2	MS	Massa	ASMIU
3	MS	Carrara	Nausicaa S.p.A.

La tabella successiva riporta i territori comunali nei quali, in aggiunta al perimetro di base, il servizio verrà erogato entro il 01.01.2026, con l'indicazione dell'attuale Gestore:

1	LU	Camporgiano	GEA S.r.l.
2	LU	Careggine	
3	LU	Castelnuovo di Garfagnana	
4	LU	Castiglione di Garfagnana	
5	LU	Fosciandora	
6	LU	Gallicano	
7	LU	Minucciano	
8	LU	Molazzana	
9	LU	Piazza al Serchio	
10	LU	Pieve Fosciana	
11	LU	San Romano in Garfagnana	
12	LU	Vagli Sotto	
13	LU	Villa Collemandina	

VII.2.2 SEZIONE B/2 – Impianti oggetto di gestione successiva alla scadenza dei rispettivi contratti con i Gestori Uscenti

	Tipologia Impianto	Data di ingresso nella gestione di cui al presente contratto
1	Impianto di compostaggio – Loc. Gotara - Massa	Entro il 01/01/2022, al fine di consentire la conclusione della procedura concordataria in essere e la dismissione delle partecipazioni della Provincia di Massa Carrara nella Società Cermec S.p.A., salvo diverse intese
	Impianto di valorizzazione materiale da RD di Gotara - Massa	
	Impianto di trattamento meccanico biologico di Gotara - Massa	
5	Impianto di incenerimento in località Picchianti;	Entro il 01/01/2022 o fino alla conclusione della procedura concordataria in essere, salvo diverse intese.
14	Impianto di trattamento meccanico (con eventuale stabilizzazione) di Castelnuovo Garfagnana	Entro il 01/01/2026
15	Impianto di discarica al servizio dell'impiantistica della Garfagnana di Selve Castellana (	Entro il 01/01/2026

VII.3 SEZIONE C - ESTENSIONE DEL "PERIMETRO COMPLETO"

VII.3.1 SEZIONE C/1 – Perimetro completo di esecuzione del servizio

Il "perimetro completo" del servizio, come indicato nella tabella successiva, comprende i Comuni indicati nella tabella della precedente SEZIONE A/1 più i Comuni indicati nella tabella della precedente SEZIONE B/1 secondo la tempistica di ingresso indicata, più i Comuni indicati nella seguente tabella, a partire al 01.01.2030:

	PR	Comune	Gestore Attuale
1	LU	Lucca	Sistema Ambiente S.p.A

VIII OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PENALI

VIII.1 PROCEDURA PER IRROGAZIONE PENALI

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito Autorità), nelle ipotesi di mancata o ritardata esecuzione da parte del Gestore delle prestazioni previste dal Contratto di servizio, dai suoi Allegati, da disposizioni legislative o regolamentari e da ordini di servizio, applica le penali secondo le modalità di seguito disciplinate.

L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione dell'inadempimento, da inviarsi contestualmente al Gestore e alla SOL competente per territorio, che si intende obbligata in solido all'esatto adempimento del servizio. Il Gestore ha facoltà di presentare proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Le motivazioni addotte nelle controdeduzioni sono sottoposte alla valutazione dell'Autorità e delle Amministrazioni Comunali interessate.

Decorso il suddetto termine, o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, l'Autorità procede alla determinazione ed all'applicazione della penale, dandone comunicazione al Gestore ed all'Amministrazione Comunale interessata per iscritto con posta elettronica certificata.

Come specificato nell'Art. 57 del Contratto, nel caso in cui le penali siano comminate a seguito di inadempimenti legati ai servizi svolti sui Comuni (penali di cui ai successivi par. VIII.5 - escluso par. VIII.5.2, par. VIII.6.4), l'ammontare complessivo sarà detratto dal corrispettivo per il servizio, ovvero, in via residuale, attingendo alla garanzia costituita dal Gestore ai sensi dell'Art. 55 del Contratto, provvedendo a dare contestuale comunicazione al Gestore che è tenuto a reintegrare la garanzia con le somme prelevate.

L'utilizzo e i meccanismi di ripartizione della penale tra Autorità ed amministrazioni comunali interessate saranno meglio definiti, sulla base dei principi enunciati nell'Art. 57 del Contratto, con apposito regolamento stipulato tra Autorità, Comuni e Gestore.

Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Autorità nella lettera di contestazione.

Nelle ipotesi di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui il Gestore disattenda la specifica richiesta formulata dall'Autorità, l'Autorità stessa potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture (o a terzi nel rispetto della vigente normativa) le attività necessarie per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando al Gestore, oltre alle penali, tutti i costi a tal fine sostenuti.

Per ogni penale viene individuata una franchigia di tolleranza che rappresenta il numero d'inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, per ogni tipologia di penale, che l'Autorità d'Ambito, a propria discrezione, sentite le amministrazioni comunali coinvolte, si riserva di valutare se sanzionabili o meno.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione del servizio deve essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata; in caso contrario, l'Autorità applica una ulteriore penale euro di 20,00 (venti) per mancata comunicazione di avvenuta esecuzione.

Nel caso di disservizio che implica più tipologie di penali, l'Autorità d'Ambito, a suo insindacabile giudizio, stabilirà quale applicare.

VIII.2 CONTROLLO DA PARTE DELL'AUTORITÀ E DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

L'Autorità effettua il controllo sul corretto e regolare svolgimento di tutti i servizi effettuati dal Gestore, avvalendosi a tal fine sia del proprio personale che di forme di collaborazione con le Amministrazioni Comunali (Ufficio Ecologia e Ambiente, agenti Polizia Municipale, ecc..), ai sensi dell'Articolo 49, comma 2 del Contratto, o con eventuali altri soggetti individuati dall'Autorità stessa secondo norme di legge.

Ai fini di tale attività di controllo, saranno altresì utilizzati tutti i dati e le informazioni trasmessi all'Autorità attraverso i sistemi telematici di monitoraggio e controllo di cui al Cap. IX del presente Disciplinare, nonché le eventuali comunicazioni pervenute dagli utenti o da altri soggetti aventi titolo ed ogni altra evidenza purché dimostrabile.

Per agevolare l'attività di controllo, il Gestore si obbliga:

- ad individuare all'interno del proprio organico il Referente Operativo per l'esecuzione del Contratto, la cui nomina dovrà esser tempestivamente segnalata all'Autorità contestualmente alla presentazione del Primo Piano Annuale delle attività di cui al par. III.21 e ad individuare altresì i referenti all'interno delle singole SOL;

- a rispettare le eventuali disposizioni concernenti lo svolgimento del servizio che l'Autorità o le Amministrazioni Comunali dovessero emanare, in particolare con riferimento alle ipotesi di urgenza; in tal caso, i soggetti incaricati dall'Autorità, o dalle Amministrazioni Comunali competenti, forniranno le necessarie istruzioni al Referente del Contratto, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità. Per assicurare la massima celerità nella risoluzione delle emergenze, le comunicazioni al Referente potranno effettuarsi anche telefonicamente, tramite email o qualsiasi altro strumento di messaggistica;

- a riconoscere all'Autorità, anche su sollecitazione delle Amministrazioni Comunali, la facoltà di effettuare verifiche e controlli, senza preavviso, volti ad accertare il rispetto delle condizioni contrattuali; tali controlli potranno avere ad oggetto anche pesate a campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta. I relativi oneri saranno a carico del Gestore nel caso di irregolarità contrattuale accertate e fino a due controlli mensili a livello comunale.

Tabella 23 – Penale

ID	Evento	Franchigia	Penale Euro
		per tutta la durata dell'affidamento	
PS1 ATO	Mancata o irregolare attivazione del sistema duale di monitoraggio nei termini previsti dal Contratto	n. 10 giorni di ritardo	Mancata/Ritardata esecuzione 0,1 per mille del corrispettivo complessivo annuo di ambito per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del sistema o per giorno di mancato funzionamento dello stesso, fino ad un massimo dell'1% del corrispettivo annuo di ambito Incompleta esecuzione 0,02 per mille del corrispettivo complessivo annuo di ambito per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del sistema o per giorno di mancato funzionamento dello stesso, fino ad un massimo dell'1% del corrispettivo annuo di ambito

VIII.3 PENALIZZAZIONI CORRELATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nel territorio dei Comuni serviti dal Gestore successivamente al periodo di riorganizzazione dei servizi (pertanto a partire dall'anno solare 2023 per i Comuni oggetto di erogazione del servizio a partire dal 01/01/2021 di cui al Cap. VII, nell'anno solare successivo ai 24 mesi iniziali per i restanti Comuni), come stabiliti nel precedente Par. I.4 del presente Disciplinare determina l'applicazione delle seguenti penali:

a) importo pari al 50% dei maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti residui indifferenziati, conseguenti al mancato raggiungimento dei predetti obiettivi (costi di trattamento e smaltimento + eventuali sanzioni) a carico del Gestore;

Nel caso in cui si raggiungano gli obbiettivi di raccolta differenziata a livello generale come indicati nel precedente paragrafo I.4 del presente Disciplinare per il complesso dei Comuni serviti dal Gestore, il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata per il singolo Comune, come stabiliti nelle Schede Comunali di Gestione di cui all'Allegato B al Piano Industriale presentato dal Gestore ed approvato dall'Autorità (Schede comunali progettazione servizi a regime), comporterà l'applicazione di una penale pari al 30% dei maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti residui indifferenziati relativi al singolo Comune.

Le penali di cui al presente paragrafo saranno riscosse dall'Autorità d'Ambito secondo il meccanismo di cui al paragrafo VIII.1 del presente Disciplinare.

Il Gestore dovrà indicare all'interno del Piano Annuale delle Attività di cui al paragrafo III.21 del presente Disciplinare le modalità attraverso cui intende conseguire tali obiettivi sia a livello di Ambito che a livello comunale, come risultanti dalla propria proposta tecnica contenuta nel Piano Industriale (sistemi di raccolta, azioni incentivanti, etc). Tali previsioni potranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra.

VIII.4 PENALIZZAZIONI CORRELATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO A DISCARICA E DI RECUPERO ENERGETICO

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione del conferimento a discarica a livello dell'intero territorio dei Comuni serviti dal Gestore successivamente al periodo di riorganizzazione dei servizi (pertanto a partire dall'anno solare 2023 per i Comuni oggetto di erogazione del servizio a partire dal 01/01/2021 di cui al Cap. VII, nell'anno solare successivo ai 24 mesi iniziali per i restanti Comuni), come stabiliti nel paragrafo 6.9.4 del DTA, e come previsto dalla Pianificazione Regionale:

- Conferimento in discarica di un massimo del 10% dei rifiuti urbani trattati e stabilizzati (oltre agli scarti da trattamento delle RD):

determina l'applicazione delle seguenti penali:

- importo pari a 50 €/t per ogni tonnellata conferita a discarica eccedente il limite del 10%.

La verifica di tale inadempienza, potrà essere effettuata dall'Autorità nell'anno successivo a quello di riferimento, sia sulla base del Consuntivo Annuale Impianti di cui al Par. III.10, sia sulla base del sistema informativo di cui al Cap. IX, oltre che dei dati inseriti dal Gestore nel database regionale ORSO.

Il Gestore dovrà indicare all'interno del Piano Annuale delle Attività di cui al par. III.21 del presente Disciplinare le modalità attraverso cui intende conseguire tali obiettivi a livello di Ambito, come risultanti dalla propria proposta tecnica contenuta nel Piano Industriale (Configurazione impiantistica, contratti per il recupero energetico della frazione secca/CSS). Tali previsioni saranno oggetto di valutazione da parte dell'Autorità, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra.

Le penali di cui al presente paragrafo saranno riscosse dall'Autorità d'Ambito secondo il meccanismo di cui al Par. VIII.1 del presente Disciplinare.

VIII.5 COMUNICAZIONI E PENALI: SERVIZI BASE ED AGGIUNTIVI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO

VIII.5.1 Programma dei servizi

Il Gestore assume l'obbligo di comunicare all'Autorità le informazioni, i dati e i documenti afferenti alle attività indicate nell'oggetto del Contratto: servizi programmati (da contratto), pianificati (messi in campo da Piano Annuale delle Attività), ed eseguiti, come specificato al successivo Cap. IX - Procedure e strumenti di verifica e controllo delle attività gestionali.

Nelle ipotesi in cui l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta, a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili al Gestore, questi deve comunicare immediatamente all'Autorità ed ai Comuni interessati dal disservizio – o comunque, di norma, entro le 24 ore successive a quelle in cui doveva essere eseguito il servizio – l'insorgenza di detta causa.

Tale comunicazione deve essere effettuata in forma scritta, via pec o tramite altro strumento di comunicazione (purché inconfutabile) agli indirizzi e ai numeri comunicati dall'Autorità e dal/dai Comuni, e contenere gli specifici motivi che hanno determinato la mancata esecuzione, parziale o totale, del servizio.

Su richiesta dell'Autorità, la causa di forza maggiore deve essere provata dal Gestore.

La mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta, o la sua mancata prova su richiesta dell'Autorità, determina in ogni caso l'applicazione di una penale a carico del Gestore per ciascuna mancata comunicazione, oltre all'applicazione della penale relativa alla mancata effettuazione del servizio di cui nel seguito nel presente Disciplinare.

Tabella 24 – Penale mancata comunicazione impossibilità

ID	Evento	Franchigia *annuale*	Penale Euro
PS1 Comune	Mancata comunicazione impossibilità sopravvenuta (o mancata comunicazione della prova) entro 24 ore	N. 3 inadempimento per singolo Comune	350,00

Il Gestore è altresì tenuto a comunicare all'Autorità e ai Comuni interessati le eventuali variazioni delle modalità di erogazione dei servizi programmati, purché programmabili, rispetto a quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività, indicandone le motivazioni.

Tali variazioni devono essere comunicate con un preavviso di almeno 24 ore prima del verificarsi di tali eventuali variazioni.

Resta inteso che, invece, per le modifiche e/o interruzioni di servizi rivolti direttamente agli utenti (es. raccolte domiciliari o a chiamata), purché programmabili, queste dovranno essere comunicate all'Autorità, ai Comuni interessati e agli utenti entro 5 gg dall'evento, oppure entro 7 gg in caso di coincidenza con eventi pubblici di particolare rilievo (festività, festa patronale, etc).

In ogni caso, le suddette variazioni non devono determinare un livello di qualità del servizio inferiore rispetto a quanto previsto dal Contratto, o comunque tale da avere un impatto rilevante sull'utenza interessata.

L'inadempimento di tale obbligo determina l'applicazione della seguente penale:

Tabella 25 – Penale mancata variazione servizi

ID	Evento	Franchigia *annuale*	Penale (Euro)
PS2 Comune	Mancata comunicazione variazione servizi	N. 1 inadempimento per singolo Comune	500,00

VIII.5.2 Piano annuale delle attività

Il Gestore, nei modi e nei tempi stabiliti dal Par. III.21, formula la proposta di Piano Annuale delle Attività contenente le tipologie e le quantità di servizi da svolgersi nell'anno di riferimento.

L'inadempimento di tale obbligo determina l'applicazione delle seguenti penali:

Tabella 26 – Penali Piano annuale attività

ID	Evento	Franchigia *per tutta la durata dell'affidamento*	Penale (Euro)
PS3 ATO	Mancata comunicazione della proposta di *Piano annuale delle attività* entro il termine di cui al Par. III.21		30.000,00
PS4 ATO	Comunicazione di una proposta di *Piano annuale delle attività* non coerente con il Piano Industriale e con la Carta dei Servizi o incompleta rispetto ai contenuti minimi previsti nel Contratto e nel presente DTS		1.000,00 per giorno di mancata consegna della proposta modificata/integrata a partire dalla data di richiesta di revisione formulata dall'Autorità

Tabella 27 – Penali mancata o ritardata attivazione servizi previsti

ID	Evento	Franchigia *annuale*	Penale (Euro)
PS5 ATO	Mancanza o irregolarità nella attivazione dei servizi previsti nel Contratto e nel Piano Annuale delle attività	N. 3 giorni di ritardo sull'intero ATO o sui singoli Comuni dove è programmato il servizio	Mancata/Ritardata esecuzione. 1.000,00 euro per giorno di ritardo per singolo servizio contestato, per ogni Comune in cui viene contestato, fino ad un massimo di 20.000,00 Euro/anno Incompleta esecuzione. 500,00 euro per giorno di ritardo per singolo servizio contestato, per ogni Comune in cui viene contestato, fino ad un massimo di 20.000,00 Euro/anno

VIII.5.3 Esecuzione dei servizi di raccolta ed igiene urbana

La mancata o parziale effettuazione del servizio, inferiore al 30 %determinerà la "*mancata realizzazione*" e comporterà la totale decurtazione del corrispettivo per il singolo servizio dovuto al Gestore dal Comune in cui si è verificato l'inadempimento.

L'ammontare delle penali indicate e la mancata valorizzazione delle prestazioni non eseguite, come specificato al precedente paragrafo VIII.1, sarà detratto dal corrispettivo per il servizio a carico del Comune. L'importo della penale potrà inoltre essere riconosciuto come servizio aggiuntivo da svolgere per una quantità di servizio avente un valoro analogo a quello dell'importo della penale stessa.

L'inadempimento degli obblighi sotto riportati determina l'applicazione delle penali che seguono:

Tabella 28 – Penali relative ai servizi di raccolta ed igiene urbana

ID	Inadempienza	Franchigia *annuale*	Penale
RI1 Comune	A: *"Mancata realizzazione"* che consiste nella mancata effettuazione di un giro/turno di servizio del Piano Annuale dei Servizi o nell'effettuazione parziale dello stesso per una percentuale inferiore al 30%	N. 2 inadempimenti per singolo Comune	Pari a **3 volte** il valore del corrispettivo previsto per il giro/turno non effettuato (come esplicitato nel Piano Annuale dei Servizi)
RI2 Comune	B: Effettuazione parziale di un giro/turno di servizio del Piano Annuale dei Servizi per una percentuale uguale o superiore al 30%	N. 2 inadempimenti per singolo Comune *** N. 2 inadempimenti per singolo contenitore/utenza/contestazione	Pari a **3 volte** il valore del corrispettivo previsto per la parte di giro/turno non effettuata. *** Per i servizi di raccolta domiciliare e a chiamata direttamente afferenti a contenitori/attrezzature ad esposizione: **50 euro** per singolo contenitore od utenza o contestazione fino ad un massimo pari a 3 volte il valore del corrispettivo previsto il giro/turno non effettuato

NOTA:

Il giro/turno di servizio è definito come il percorso di raccolta/spazzamento effettuato da uno stesso automezzo ed una stessa squadra operativa.

La percentuale di completamento del giro/turno potrà essere calcolata in base ai seguenti criteri:

a) servizi di raccolta domiciliare e a chiamata: numero di utenze servite/numero utenze previste dal giro/turno; trattandosi di sistemi ad esposizione, la stima della percentuale di completamento, derivante dal sistema informativo di monitoraggio, potrà essere effettuata:

- sulla base del tracciamento gps delle vie in cui risulta effettivamente effettuato il servizio, e dal relativo numero di utenze presenti, rispetto al totale delle utenze servite previste dal giro/turno;

- dall'accertamento del mancato svuotamento di contenitori o sacchi esposti, che potrà avvenire solo dietro effettiva contestazione da parte dell'utenza, sulla base della contabilizzazione degli svuotamenti, ove siano presenti contenitori/sacchi dotati di tag.

b) servizi di raccolta stradale o a prossimità: numero di contenitori serviti/numero di contenitori previsti dal giro/turno

- sulla base della segnalazione dell'avvenuto svuotamento del contenitore (tag/segnalatore di svuotamento).

c) servizi di igiene e spazzamento meccanizzato/misto: km+km2 spazzati/km+km2 di spazzamento previsti dal giro/turno:

- sulla base del tracciamento gps delle vie in cui risulta effettivamente effettuato il servizio, e dal relativo numero di km spazzati, rispetto al totale delle vie/km previsti dal giro/turno.

d) servizi di igiene e spazzamento manuale: km+km2 spazzati/km+km2 di spazzamento previsti dal giro/turno:

- sulla base di eventuale verifica sul campo e segnalazioni delle vie/km di mancata effettuazione del servizio, rispetto al totale delle vie/km previsti dal giro/turno.

e) servizi di igiene e spazzamento a misurazione oraria: ore di servizio effettuate/ore di servizio del giro/turno:
- sulla base della verifica della reale durata del giro/turno effettuato

f) servizi di svuotamento cestini: n. svuotamenti previsti dal giro/turno:
- sulla base della segnalazione dell'avvenuto svuotamento del cestino (tag) se disponibile.

Sino al momento della piena attivazione del sistema di monitoraggio previsto al Cap. IX del presente Disciplinare (entro 24 mesi dalla firma del Contratto) tutte le verifiche di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, potranno avvenire previa analisi delle contestazioni provenienti dall'utenza e/o dai Comuni e/o previa previo riscontro diretto sul posto.

La formula per l'applicazione della **penale** della Tabella 28 è la seguente:

- A: Giro/turno non effettuato, o svolto per una percentuale inferiore al 30% ("*mancata realizzazione*")

  Penale = (corrispettivo del giro/turno completo) * 3

- B: Giro/turno svolto parzialmente, per almeno il 30%

  Penale = (decurtazione) * 3

  Dove decurtazione = (corrispettivo totale del giro/turno) * (percentuale del giro/turno non eseguito)

All'importo della penale, ottenuto secondo il criterio indicato nella precedente Tabella 28, si aggiungerà, come precedentemente descritto, la decurtazione del corrispettivo dovuto al Gestore nel caso di "*mancata realizzazione*" (giro/turno non svolto o svolto parzialmente per meno del 30%), pari al valore complessivo del giro/turno.
In generale, si considera "*mancata realizzazione*" o effettuazione parziale del servizio quando trascorrono 24 ore dal momento in cui il servizio (giro/turno) avrebbe dovuto essere erogato, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Disciplinare e nel Piano Annuale dei Servizi (o nel programma dei servizi).

Per i seguenti servizi si considera invece "mancata realizzazione" o effettuazione parziale sia la non erogazione, che l'erogazione, anche parziale, del servizio svolto quando:

- l'effettuazione del servizio di raccolta domiciliare avviene quando sono trascorse 12 ore rispetto al momento in cui il giro/turno avrebbe dovuto essere effettuato secondo le condizioni stabilite nel Piano Annuale delle Attività.
- lo svolgimento del servizio di raccolta e pulizia fiere, mercati e manifestazioni avviene oltre l'orario previsto, come di seguito indicato:
  - raccolta rifiuti e pulizia da mercati ambulanti ordinari: 2 ore oltre l'inizio previsto del turno;
  - raccolta rifiuti e pulizia da eventi e manifestazioni pubbliche: 6 ore oltre l'inizio previsto del turno;

Nel caso in cui, nel corso dell'anno solare, nel medesimo Comune, il numero di penali comminate al Gestore superino il valore dell'**1,5 %** del corrispettivo annuale comunale derivante dal Piano Annuale delle Attività, alle ulteriori penali, fino allo scadere dell'anno solare, sarà applicata la maggiorazione del 150% (centocinquantapercento).

VIII.5.4 Ulteriori penali

In aggiunta alle precedenti penali, per la gestione dei servizi di base e servizi aggiuntivi, l'Autorità applica le seguenti penali:

Tabella 29 – Ulteriori Penali

ID	Evento	Franchigia *annuale*	Penale (Euro)
	Penali relative ai servizi		
PS1 Comune	Personale in servizio (del Gestore o di eventuale soggetto sub-appaltatore) privo di divisa regolamentare per i servizi rivolti all'utenza, per addetto e per giorno	N. 2 inadempimento sul singolo Comune	50,00
PS2 Comune	Personale in servizio (del Gestore o di eventuale soggetto sub-appaltatore) con mancanze o irregolarità nell'utilizzo di DPI da parte del personale operativo	N. 1 inadempimento sul singolo Comune	100,00
PS3 Comune	Comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale dell'Autorità o dei Comuni addetto al controllo, per ogni singolo episodio e/o manifesta indisciplina nello svolgimento del servizio	N. 1 episodio sul singolo Comune	200,00
PS4 Comune	Inizio o termine della raccolta fuori orario (oltre 2 ore rispetto al previsto), per ogni singolo episodio	N. 2 inadempimenti sul singolo Comune	100,00
PS5 Comune	Effettuazione di turni/giri con qualità del servizio non conforme agli standard previsti (ad es. per mancato rispetto degli standard di qualità di spazzamento), per ciascun giro/turno, per ciascun Comune	N. 2 inadempimenti sul singolo Comune	500,00
PS6 Comune	Mancanza o irregolarità nella posa in opera nei tempi programmati, prima dell'esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato o del lavaggio di strade, della segnaletica temporanea necessaria per comunicare agli utenti il divieto di parcheggio e rimozione del veicolo, ove di competenza del gestore	N. 1 episodio sul singolo Comune	500,00
PS7 Comune	Mancanza o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia del mercato o di qualunque fiera, manifestazione, evento o sagra programmata	N. 1 inadempimento sul singolo Comune	2.500,00
PS8 Comune	Mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi conferiti dagli utenti durante la raccolta domiciliare, di prossimità e a chiamata, per evento	N. 2 inadempimenti sul singolo Comune	150,00
PS9 Comune	Mancato svuotamento dei cestini portarifiuti e/o mancata sostituzione dei cestini portarifiuti rotti, per contenitore e per giornata	N. 5 mancati svuotamenti sul singolo Comune	100,00
PS10 Comune	Mancata rimozione di rifiuti abbandonati rispetto ai tempi previsti dal Par. III.7.9 e dalla Carta dei Servizi, per giorno di ritardo	N. 1 giorno di ritardo per singolo Comune	100,00
PS11 Comune	Mancata rimozione di rifiuti abbandonati in prossimità dei contenitori di tipo stradale e/o di prossimità, per ciascun contenitore e per ciascun giorno successivo alle 24 h dalla segnalazione	N. 1 giorno di ritardo per singolo	300,00

ID	Evento	Franchigia *annuale*	Penale (Euro)
		Comune	
PS12 Comune	Mancata riparazione/sostituzione delle campane stradali, per ciascuna campana e per ciascun giorno successivo alle 48 h dalla segnalazione	N. 1 giorno di ritardo per singolo Comune	300,00
PS13 Comune	Mancato rispetto dei tempi di evasione previsti per l'esecuzione dei servizi a chiamata (es. ingombranti, RUP)	N. 2 episodio sul singolo Comune	100,00
PS14 Comune	Mancato ritiro di rifiuti nei servizi a chiamata (es. ingombranti o rifiuti verdi su appuntamento registrato), per cause non imputabili ad errato conferimento, per singolo utente	N. 2 episodio sul singolo Comune	150,00
PS15 Comune	Mancata pulizia residui da incidenti e servizi analoghi di urgenza nei tempi previsti dal Par. III.7.9 e dalla Carta dei Servizi, per ciascun evento	N. 1 evento sul singolo Comune	300,00
PS16 Comune	Mancata rimozione di carcasse animali nei tempi previsti nei tempi previsti dal Par. III.7.9 e dalla Carta dei Servizi - per ciascun evento	N. 1 evento sul singolo Comune	200,00
PS17 Comune	Utilizzo improprio dei contenitori (cassonetti/bidoni), danneggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta per incuria o imperizia nella movimentazione, o loro utilizzo per finalità differenti all'esecuzione dei servizi descritti nel presente Disciplinare, per ogni singola infrazione	N. 2 infrazioni sul singolo Comune	300,00
PS18 Comune	Mancata funzionalità dei contenitori ad accesso controllato (es. isole interrate o fuori terra ad apertura con tessera magnetica, isole ecologiche mobili. oppure bidoni con chiavetta, oppure aree attrezzate ad apertura controllata), per ciascun contenitore e per ciascun giorno di malfunzionamento, successivo alle 48 h dalla segnalazione	N. 2 giorni di malfunzionamento per ciascun contenitore sul singolo Comune	300,00
PS19 Comune	Contenitori interrati, fuori terra, bidoni con chiavetta elettronica, CAMA, Totem CDR, impossibilitati nella comunicazione, oltre le 48 ore dalla prima mancata comunicazione – escluso, domenica e festivi - al server centrale, per ogni giorno di ritardo	N. 1 giorno di ritardo per singolo Comune	300,00
PS20 Comune	Mancata disponibilità o disponibilità incompleta (parziale) del kit di base per raccolta domiciliare di cui al Par. III.3. del presente Disciplinare (compresa la eventuale tessera magnetica per l'accesso controllato), per ciascuna utenza non servita correttamente	N. 5 inadempienze per singolo Comune	30,00
PS21 Comune	Mancata fornitura (consegna) delle attrezzature (sacchi/contenitori/kit raccolta domiciliare), nel giorno e nella fascia oraria comunicata (nell'ambito del servizio di cui al Par. III.8 del presente disciplinare), per ciascuna utenza non servita	N. 5 inadempienze per singolo Comune	50,00
PS22 Comune	Mancata reperibilità del referente tecnico/capo centro, per giorno	N. 2 eventi sul singolo Comune	300,00
PS23 Comune	Omesso intervento richiesto o intervento eseguito oltre il termine previsto dall'ordine di servizio	N. 2 eventi sul singolo Comune	250,00
	Penali relative all'utilizzo dei mezzi		
PM1	Dispersione del carico (di liquidi o rifiuti solidi), oltre all'obbligo per il Gestore	N. 2	1.000,00

ID	Evento	Franchigia *annuale*	Penale (Euro)
Comune	di immediata riparazione e/o sostituzione del mezzo, per ogni singolo episodio	episodi sul singolo Comune	
PM2 Comune	Travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati, per mezzo e giorno	N. 1 inadempimento sul singolo Comune	150,00
PM3 Comune	Mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente	N. 1 inadempimento sul singolo Comune	150,00
PM4 Comune	Parco mezzi non conforme agli standard individuati dal Par. II.1 e dal Piano Industriale Allegato al Contratto) e dalla Carta dei Servizi, per ciascun giorno e per ciascun mezzo difforme fino alla relativa sostituzione	N. 2 inadempimenti sul singolo Comune	500,00
PM4 Comune	Perdita di funzionalità dei sistemi di tracciamento e mancato ripristino entro 24h, per giorno di ritardo per mezzo	N. 2 inadempimenti sul singolo Comune	100,00
PM5 Comune	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi impiegati, per singola inadempienza	N. 2 inadempimenti sul singolo Comune	500,00
PM6 Comune	Mancanza o irregolarità nel rispetto della normativa vigente in materia di mezzi utilizzati e/o di validità delle patenti di guida degli autisti e/o di autorizzazione al trasporto, nonché mancata comunicazione all'Autorità d'Ambito di tutte le variazioni intervenute nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare eventuali sospensioni dell'iscrizione e interdizioni dei mezzi	N. 1 inadempimento sul singolo Comune	500,00
PM7 Comune	Mancanza, irregolarità o malfunzionamento nell'utilizzo dei dispositivi per la lettura dei sistemi di identificazione dei contenitori o delle strutture informatizzate per ogni frazione di rifiuto prevista nel Contratto di servizio, per causa imputabile al Gestore	N. 3 inadempimenti sul singolo Comune	100,00 euro/giorno /frazione di rifiuto + 10,00 euro/giorno per ogni utenza non rilevata
	Penali relative alla gestione dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata		
RD1 Comune	Mancato avvio a corretta destinazione (recupero) dei rifiuti oggetto delle raccolte differenziate attivate, importo dovuto per ogni tonnellata		200,00
RD2 Comune	In caso di reiterazione dell'infrazione di cui alla precedente penale RD1 per 10 volte nell'arco dell'anno solare e per ogni infrazione successiva, per ogni singolo evento		10.000,00
RD3 Comune	Raccolta di rifiuti pericolosi provenienti da aziende, non assimilati a quelli domestici, per ogni singolo episodio		1.000,00
RD4 Comune	Miscelazione di rifiuti già conferiti in forma differenziata, per ogni singolo episodio		10.000,00
RD5	Appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso non spetta al Gestore (o		10.000,00

ID	Evento	Franchigia *annuale*	Penale (Euro)
Comune	non totalmente), in base a quanto previsto al Par. III.12 del presente Disciplinare, per ogni singolo episodio		
	Penali relative alla gestione dei Centri di Raccolta		
CR1 Comune	Mancato rispetto degli orari di apertura dei Centri di Raccolta, senza adeguato preavviso ad Autorità e/o Comune e/o utenza come previsto dal Par. III.13.2 del presente Disciplinare e nella Carta dei Servizi, per ciascuna ora e per ciascun Centro di Raccolta	N. 2 ore sul singolo Comune	250,00
CR2 Comune	Ritardo o mancato prelievo di cassoni presso i Centri di Raccolta tali da non consentire il conferimento di frazioni da parte dell'utenza, per cassone e per giorno	N. 1 evento sul singolo Comune	100,00
CR3 Comune	Conferimento di rifiuti nei cassoni non conforme, per evento		100.00
CR4 Comune	Mancanza o irregolarità nella pulizia del Centro di Raccolta, per ogni evento	N. 2 eventi sul singolo Comune	100.00
CR5 Comune	Mancanza o irregolarità nella registrazione degli utenti che conferiscono al Centro di Raccolta, per singolo evento	N. 2 eventi sul singolo Comune	100.00
CR6 Comune	Utilizzo del Centro di Raccolta per finalità e/o con modalità diverse e incompatibili da quelle autorizzate e/o descritte nel presente Disciplinare, per evento		5.000,00

VIII.6 COMUNICAZIONI E PENALI: GESTIONE RAPPORTO CON L'UTENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Con riferimento alla Gestione del rapporto con l'utenza, si applica il sistema di obblighi e penali di seguito riportato.

VIII.6.1 Report mensile dei quantitativi raccolti

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo, i dati di produzione dei rifiuti totali per l'intero Ambito e per ogni singolo Comune.

L'inadempimento di tale obbligo, o l'adempimento ritardato, determinano l'applicazione delle seguenti penali, che si sommano:

Tabella 30 – Penali report

ID	Evento	Franchigia *per tutta la durata dell'affidamento*	Penale (Euro)
RU1 ATO	Mancata pubblicazione report mensile dei quantitativi raccolti entro il 10 del mese successivo, per evento		1.500,00
RU2 ATO	Pubblicazione in ritardo o parziale del report mensile dei quantitativi raccolti, per giorno di ritardo	N. 5 giorni di ritardo/anno	250,00

VIII.6.2 Relazione tecnico-economica

Il Gestore pubblica altresì annualmente sul proprio sito internet – entro il 31 marzo dell'anno successivo – una Relazione contenente i dati tecnico-economici relativi al servizio reso, alle *performance* ambientali raggiunte e agli obiettivi dell'anno in corso.

L'inadempimento di tale obbligo, o l'adempimento ritardato, determinano l'applicazione delle seguenti penali, che si sommano:

Tabella 31 – Penali Relazioni annuali

ID	Evento	Franchigia	Penale (Euro)
RU3 ATO	Mancata pubblicazione Relazione annuale entro il 31 marzo, per evento		4.000,00
RU4 ATO	Pubblicazione in ritardo della Relazione annuale, per giorno di ritardo	N. 3 giorni di ritardo	500,00

Si considera mancata pubblicazione quella non effettuata entro le ore 24,00 del giorno previsto.

VIII.6.3 Piano di comunicazione e Carta dei Servizi

Tabella 32 – Penali Piano di comunicazione

ID	Evento	Franchigia *per tutta la durata dell'affidamento*	Penale (Euro)
RU 5 ATO	Mancata elaborazione del "Piano pluriennale di informazione e comunicazione" entro 6 mesi dalla decorrenza	N. 1 mese di ritardo	5.000,00
RU6 ATO	Mancata attuazione del "Piano pluriennale di informazione e comunicazione" di cui al Par. III.13.1 del presente Disciplinare, per ogni linea d'azione non avviata		5.000,00
RU7 ATO	Mancata emanazione della Carta della Qualità del Servizio, per motivi ascrivibili al Gestore, entro i termini stabiliti dall'art. 48 al Contratto, per ogni mese di ritardo	N. 1 mese di ritardo	2.000,00
RU8 ATO	Mancato funzionamento dei principali canali di comunicazione previsti nel presente Disciplinare e nella Carta dei Servizi (numero verde, e-mail, sito internet, app per smartphone e tablet) per le comunicazioni da parte degli utenti, per ciascun giorno di mancato funzionamento/singolo strumento	N. 3 giorni di mancato funzionamento	750,00
	Per quanto non disciplinato sopra e ove non già sanzionato con altre penali		
RU9 ATO	Mancato rispetto degli obblighi assunti dal Gestore con la Carta della Qualità dei Servizi, ascrivibile al Gestore stesso, per ogni infrazione	N.2 inadempienze	250,00

VIII.6.4 Gestione rapporto con l'utenza

Tabella 33 – Penali Rapporto con l'utenza

ID	Penali relative al rapporto con l'utenza	Penale (Euro)
RU9 ATO	Mancato rispetto degli orari di apertura degli "Sportelli informativi", senza adeguato preavviso (come previsto nel presente Disciplinare e nella Carta dei Servizi), per ciascuna ora e per ciascuno sportello	150,00
RU10 ATO	Mancato rispetto degli orari di apertura degli "Sportelli di contatto", senza adeguato preavviso (come previsto nel presente Disciplinare e nella Carta dei Servizi), per ciascuna ora e per ciascuno sportello	100,00
RU11 ATO	Ritardata emissione della fatturazione agli utenti, nei Comuni ove vige la tariffa corrispettivo gestita dal Gestore, nei tempi indicati nel Piano Annuale delle attività, per ogni mese di ritardo e per ciascun utente	0,20
RU12 ATO	Errata fatturazione, nei Comuni ove vige la tariffa corrispettivo (tariffa puntuale), per ciascuna fattura errata	1,00
RU13 ATO	Errata emissione dei documenti di riscossione, nei Comuni ove il servizio di determinazione della TARI è affidato al Gestore, per ciascuna bolletta errata	1,00

VIII.7 COMUNICAZIONI E PENALI: SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Le sanzioni indicate in tale sezione si riferiscono sia al ritardo di realizzazione degli impianti rispetto alle tempistiche previste, sia agli inadempimenti concernenti le attività di trattamento.

Fatti salvi aspetti risarcitori collettivi od individuali in esito a qualsiasi incidente gestionale che dovesse intervenire nel periodo di gestione, altre sanzioni potranno essere comminate in ragione di evenienze che costituiscano disagio per i cittadini (es. emissioni odorigene).

VIII.7.1 Realizzazione impianti e obbiettivi di gestione

Il mancato rispetto dei termini previsti nella tabella sotto riportata per l'avvio all'esercizio degli impianti, come previsto dal presente disciplinare e dal Piano industriale del Gestore approvato dalla presente Autorità, determina l'applicazione delle penali che seguono:

Tabella 34 – Penali tempistica realizzazione impianti

IMPIANTI	TIPOLOGIA	INTERVENTO	STATO AVANZAMENTO 1	STATO AVANZAMENTO 2	STATO AVANZAMENTO 3	STATO AVANZAMENTO 4	STATO AVANZAMENTO 5	APERTURA IMPIANTO
Gotara (Massa)	Compostaggio	Realizzazione	Presentazione documentazione AIA/VIA Entro 6 mesi da ingresso nel perimetro di affidamento (gestione)	Ottenimento Autorizzazione Secondo le modalità e nei termini max. previsti dall'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006	Presentazione all'Autorità progetto esecutivo Entro 6 mesi da ottenimento Autorizzazione	Pubblicazione gara per la realizzazione lavori Entro 3 mesi da approvazione dell'Autorità di progetto esecutivo	Aggiudicazione della gara. Entro 3 mesi dalla chiusura dei termini di partecipazione, salvo cause non imputabili al Gestore (ricorsi, etc)	Completamento dei lavori e collaudo impianto. Rispetto dei termini previsti nella Gara, salvo cause non imputabili al Gestore.
Pioppogatto (Massarosa)	TMB	Adeguamento/ Riconversione	Presentazione documentazione AIA Entro 6 mesi da affidamento	Ottenimento Autorizzazione Entro 150 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo eventuali sospensioni del procedimento per cause non imputabili al Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.	Presentazione all'Autorità progetto esecutivo Entro 6 mesi da ottenimento Autorizzazione	Pubblicazione gara per l'adeguamento dell'impianto Entro 3 mesi da approvazione dell'Autorità di progetto esecutivo	Aggiudicazione della gara. Entro 3 mesi dalla chiusura dei termini di partecipazione, salvo cause non imputabili al Gestore (ricorsi, etc)	Completamento dei lavori e collaudo impianto. Rispetto dei termini previsti nella Gara, salvo cause non imputabili al Gestore.

IMPIANTI	TIPOLOGIA	INTERVENTO	STATO AVANZAMENTO 1	STATO AVANZAMENTO 2	STATO AVANZAMENTO 3	STATO AVANZAMENTO 4	STATO AVANZAMENTO 5	APERTURA IMPIANTO
Centri di Raccolta	CCR	Realizzazione 36 impianti entro il 2023						Apertura al pubblico del Centro di Raccolta
Penali relative al mancato rispetto della tempistica sopra indicata								**Penale** (Euro)
Impianti di compostaggio, per ogni mese di ritardo								30.000,00
Impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziata (TMB), per ogni mese di ritardo								30.000,00
Centri di Raccolta, per ciascun centro e per ogni mese di ritardo								500,00

L'elenco sopra riportato potrà essere soggetto a revisione, sulla base dell'ulteriore impiantistica da realizzare o di sopravvenute evenienze relative alla tempistica di realizzazione degli impianti.

VIII.7.2 Consuntivo annuale impianti

Il Gestore si obbliga a comunicare all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, secondo lo schema predisposto dall'Autorità stessa, le informazioni relative all'anno precedente ("Consuntivo annuale impianti", IRDP e PCI dei rifiuti trattati/smaltiti), di cui al precedente Par. III.10.

Inoltre il Gestore comunica annualmente all'Autorità, nell'Ambito del Piano Annuale delle attività (Par. III.21, la previsione per l'anno successivo dei dati e delle informazioni elencate di cui al precedente Par. III.10. ("Previsionale annuale impianti").

L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione determina l'applicazione delle seguenti penali:

Tabella 35 – Penali comunicazioni impianti

ID	Evento	Penale (Euro)
IMP1 ATO	a. Mancata comunicazione Consuntivo annuale impianti entro il termine stabilito, per l'infrazione	10.000,00
IMP2 ATO	b. Mancata comunicazione del Previsionale annuale impianti entro il termine stabilito, per l'infrazione	8.000,00
IMP3 ATO	d. Mancata comunicazione della tipologia (CER), indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) e del potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti/materiali smaltiti durante l'anno precedente, entro il termine stabilito, per l'infrazione	4.000,00
IMP4 ATO	Per ognuno dei suddetti eventi (a, b, c, d) alla penale il mancato invio nei tempi previsti, si somma la penale per ogni giorno di ritardo rispetto a quello previsto per l'invio	500,00

Si considera mancata comunicazione quella non effettuata entro le ore 24,00 del giorno previsto.

VIII.7.3 Analisi merceologiche

Il Gestore si obbliga a comunicare all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, secondo lo schema di dettaglio predisposto dall'Autorità stessa, relativamente almeno alle seguenti frazioni:

- Rifiuti indifferenziati;
- FORSU;
- Rifiuti ingombranti;
- Frazioni "secche" principali della RD (Carta e Cartone, Multimateriale leggero, Vetro),

La composizione merceologica rappresentativa dei rifiuti raccolti durante l'anno precedente ("Analisi merceologica").

Lo Schema di dettaglio, che il Gestore si impegna a recepire, sarà predisposto dall'Autorità, anche tenendo conto delle metodologie specifiche di analisi che verranno determinate a seguito dell'implementazione dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana, ARRR spa e Confservizi Cispel Toscana per la realizzazione di un progetto di analisi merceologica dei rifiuti a scala regionale, approvato con DGRT 1051 del 27/07/2020, relativamente a:

- Metodologie e frequenze di campionamento, a partire dalle procedure riportate nelle norme tecniche di riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3 e UNI 9246 Appendice A o altre norme tecniche di riferimento e da quelle contenute nel manuale ANPA RTI CTN_RIF 1/2000;
- Individuazione di aree territoriali/cluster omogenei da un punto di vista geografico, urbanistico, socio/economico e dei sistemi di raccolta adottati, ai fini della effettiva rappresentatività del campionamento relativamente alla composizione del rifiuto raccolto;
- Individuazione della tempistica di effettuazione delle campagne (stagionalità) al fine di rappresentare la possibile variazione della composizione nell'arco dell'anno solare;
- Per quanto riguarda le frazioni secche da RD, possibile utilizzo di caratterizzazioni merceologiche rappresentative derivanti dalla cessione dei materiali a mercato o nell'ambito dell'accordo ANCI/Conai ed eventuale integrazione delle stesse mediante esecuzione di campagne ad hoc;
- Specifiche ulteriori necessità di approfondimento che potrebbero annualmente rendersi necessarie su particolari frazioni merceologiche o aree geografiche.

L'inadempimento di tali obblighi di comunicazione determina l'applicazione delle seguenti penali:

Tabella 36 – Penali comunicazioni analisi merceologiche

ID	Evento	Penale (Euro)
MERC 1 ATO	Mancata comunicazione Analisi merceologica secondo le metodologie ed entro il termine stabilito, per l'infrazione	4.000,00

Si considera mancata comunicazione quella non effettuata entro le ore 24,00 del giorno previsto.

VIII.7.4 Ulteriori penali

L'Autorità applica le seguenti penali al realizzarsi degli eventi sotto indicati:

Tabella 37 – Ulteriori impianti

ID	Evento	Penale (Euro)
IMP6 ATO	Mancato rispetto degli standard di gestione e manutenzione degli impianti previsti dal Capitolo VI del presente Disciplinare Ogni singola violazione si reitera nell'ipotesi in cui, a fronte della contestazione da parte dell'Autorità del mancato rispetto degli *standard* di gestione, il Gestore non provveda tempestivamente (e comunque entro il termine all'uopo fissato dall'Autorità) a raggiungere lo *standard* previsto	5.000,00
IMP7 ATO	Mancato conseguimento della Certificazione Ambientale per gli impianti aventi vita utile superiore ai 5 anni entro le tempistiche previste dal Capitolo VI del presente Disciplinare	1.000,00 Per ogni mese di ritardo

IX PROCEDURE E STRUMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI – SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DUALE (SIT)

IX.1 PREMESSA

Con il presente documento sono definiti gli elementi tecnico procedurali e gli strumenti funzionali alla verifica e al controllo delle attività relative al servizio di gestione integrata rifiuti urbani sul territorio d'ambito ATO Toscana Costa, in linea con quanto disciplinato nel Contratto di servizio.

La suddetta verifica, operata dall'Autorità con l'ausilio dei Comuni sul Gestore, ha per oggetto:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Contratto di servizio;
b) la verifica dell'oggettiva esecuzione e completezza dei servizi e di ciascuna delle attività gestionali indicate nel Contratto;
c) il riscontro della quantità e della qualità dei servizi erogati dal Gestore;
d) l'adeguatezza organizzativa ed impiantistica, rispetto all'intero sistema gestionale attivo sul territorio oggetto di affidamento;
e) Il controllo del pieno soddisfacimento della proposta tecnica contenuta nel Piano Industriale, nel rispetto di standard tecnici prestazionali ed ambientali.

La verifica e il controllo del servizio costituiscono attività funzionali e preliminari alla fase del pagamento periodico del corrispettivo al Gestore del servizio reso.

In relazione agli esiti e ai riscontri sul servizio svolti in attuazione delle procedure previste nel presente Disciplinare e avvalendosi degli strumenti di verifica e controllo previste nei punti di seguito elencati, saranno applicate dall'Autorità le sanzioni nei confronti del Gestore nelle forme e con le modalità indicate nel Contratto.

IX.2 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO

1. L'attività di gestione integrata R.U., come indicata nel presente Disciplinare, dovrà essere attuata dal Gestore sul territorio di tutti i Comuni compresi nel perimetro di affidamento, assicurando le forme prestazionali minime indicate nel Disciplinare e nel Piano Industriale approvato dall'Autorità per ciascun Comune. Per tali attività il Gestore si avvarrà direttamente del complesso delle strutture di raccolta e dell'impiantistica da esso gestite e indirettamente, di quelle da utilizzare nelle forme contenute in specifiche Convenzioni stipulate dall'Autorità e/o dal Gestore con soggetti gestori degli impianti esterni, o temporaneamente esterni, al perimetro di affidamento. Utilizzerà inoltre le attrezzature, i mezzi e il personale, come indicato nel Piano Industriale proposto dal Gestore.

2. Al fine di poter verificare le attività e le condizioni tecnico prestazionali svolte dal Gestore in attuazione di quanto definito dal Contratto e per procedere al successivo rilascio del nulla osta al pagamento dei corrispettivi periodici a fronte delle prestazioni effettuate, l'Autorità dovrà disporre dei medesimi elementi d'informazione gestionale relativi all'organizzazione complessiva e di dettaglio del servizio integrato utilizzati dal Gestore.

3. Tale condizione si realizza attraverso la simmetria informativa (cosiddetto sistema duale), con la messa a disposizione all'Autorità da parte del Gestore, senza oneri, dello stesso *software* comprensivo di tutte le eventuali licenze necessarie e, se necessario, *hardware* e dello stesso complesso di dati e informazioni afferenti direttamente dal servizio e di quelle elaborate dal sistema gestionale che verrà utilizzato dal Gestore stesso per l'operativa gestione integrata sull'intero territorio oggetto di affidamento, riferito al complesso dei servizi previsti, della gestione impiantistica, delle strutture tecniche, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, ad esclusione dei dati strettamente economico-finanziari del Gestore, dei dati personali e di quanto oggetto di rispetto della *privacy* e di riservatezza aziendale.

4. Al fine di facilitare l'utilizzo e lo scambio d'informazione in tempo reale - o comunque nei tempi consentiti dalle norme e dai protocolli vigenti (es. fine turno) - relativa ai servizi gestionali oggetto d'affidamento ed in via complementare a quanto previsto ai punti 2 e 3, è fatto obbligo al Gestore di allestire un Sistema Informativo Territoriale duale (SIT) dinamicamente aggiornato con dati afferenti la gestione e renderlo disponibile in uso, senza oneri per l'acquisto, all'Autorità ed ai Comuni per i fini di monitoraggio e controllo, per tutto il periodo di vigenza del Contratto.

5. Sarà obbligo e responsabilità del Gestore di garantire il perfetto funzionamento senza periodi di sospensione superiori alle 24 ore e di fornire un periodico aggiornamento dei *software* in dotazione all'Autorità garantendone l'installazione e l'assistenza tecnica da parte del produttore.

6. L'Autorità provvederà autonomamente ad implementare un proprio sistema di controllo, con proprie dotazioni *hardware* e *software*, integrato con il SIT, avvalendosi delle risorse stabilite all'Art. 49, comma 9, del Contratto.

7. Per garantire la completezza informativa in attuazione a quanto previsto nelle Linee Guida, i veicoli, i contenitori, le attrezzature, le stazioni di trasferenza, i Centri di Raccolta e gli impianti saranno obbligatoriamente dotati di specifici sistemi di rilevazione e trasmissione dei dati gestionali e gli stessi afferiranno in continuo, senza alcuna azione di filtro o normalizzazione, all'Autorità che potrà utilizzarli esclusivamente per scopi di controllo, verifica e regolazione del servizio di gestione e per quanto sarà previsto nel Contratto. Spettano al Gestore tutte le eventuali procedure necessarie per l'attuazione di quanto specificato al presente articolo, inclusa, la stipula di accordi con le rappresentanze sindacali e/o l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

8. La reale, completa ed oggettiva corrispondenza tra i dati rilevati dalle fasi di gestione e quelli trasferiti *on line* all'Autorità, nella stessa configurazione *software* in forma "*mirror*" del Gestore, dovrà essere verificata e certificata almeno ogni sei mesi successivi alla stipula del Contratto da un qualificato soggetto terzo indipendente, con suddivisione della spesa per tale servizio, tra Gestore e Autorità.

9. L'Autorità provvederà ad integrare l'informazione afferente dal Gestore con ulteriori rilevazioni tecniche sul territorio oggetto del servizio integrato avvalendosi di propri addetti, della collaborazione dei Comuni e della Polizia municipale degli stessi, di soggetti terzi specializzati, della collaborazione dei Comuni e della Polizia municipale degli stessi, oltre che dei soggetti preposti per legge alle attività di autorizzazione monitoraggio e controllo in materia ambientale.

10. L'Autorità disporrà di propri locali, di attrezzature *hardware* e *software*, di idonei strumenti informatici e di personale dedicato alle fasi di verifica, controllo ed analisi della gestione operativa e potrà effettuare attività di riscontro diretto sulla gestione effettuata nel territorio dei Comuni oggetto di affidamento del servizio integrato, garantendo profili di sicurezza e riservatezza dell'informazione.

11. Al fine di qualificare la procedura d'acquisizione e controllo degli aspetti qualitativi del servizio reso dal Gestore è prevista altresì l'integrazione con quanto indicato nella Carta della Qualità dei Servizi, redatta dal Gestore.

12. Attraverso il confronto tra l'insieme dei valori di quantità e qualità delle singole attività gestionali attese e previste dal Piano Annuale delle Attività e quanto oggettivamente risulterà essere stato effettuato tramite il complesso delle azioni di rilevazione, sarà possibile verificare la piena o parziale rispondenza quali quantitativa del servizio reale con quello atteso.

13. Per garantire il mantenimento della traccia informativa della gestione effettuata, dall'affidamento del servizio integrato e fino alla completa disponibilità di quanto indicato ai punti precedenti, per assicurare il riscontro dei servizi di gestione svolti ed il successivo nulla osta al pagamento del corrispettivo da parte dell'Autorità, in base all'Art. 38 del Contratto, il Gestore si obbliga a trasferire *on line* all'Autorità il flusso informativo gestionale, anche tramite strumenti informatici tipo "*data warehouse*", di tutti i *software* gestionali dei servizi, degli impianti e di quelli operanti in tutte le sedi operative del Gestore , quali centri di raccolta ed aree di trasferenza.

14. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di servizio, sarà individuato con disposizione dell'Autorità un gruppo misto di tecnici dell'Autorità e del Gestore con comprovata competenza in materia che provvederà a dettagliare e implementare le procedure di allineamento, rilevazione, acquisizione e trasferimento dei dati gestionali, assicurando l'oggettiva operatività, sicurezza e la messa a punto di quanto indicato ai punti precedenti.

15. Il quadro completo delle tecnologie e delle informazioni necessarie a garantire una completa verifica delle attività e degli aspetti quantitativi e qualitativi riferibili ai singoli servizi oggetto del Contratto, realizzati all'interno del perimetro di affidamento e sui singoli Comuni, costituito da: installazioni tipo *tag* su attrezzature per la raccolta, sistemi localizzazione satellitare mezzi raccolta e spazzamento, sistema rilevazione raccolta presso utenze domestiche e non domestiche, sistemi di pesatura, sistemi di rilevazione conferimenti ingombranti, sistemi rilevamento ingressi e pesature rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta, rilevazioni ingressi ed uscite dagli impianti di trattamento competenza, registri carico e scarico, sistemi *hardware* e *software* di tracciabilità dei rifiuti previsti per legge, aspetti di sicurezza e condizioni di data *recovery*, sarà definito dall'Autorità entro 6 mesi dalla Stipula del Contratto, in seguito alle attività di verifica e certificazione degli elementi di cui ai successivi p. 16 e 17 e sulla base dei servizi indicati dal Contratto.

16. Il Sistema Informativo Territoriale Duale dovrà essere allestito, trasferito e reso completamente funzionale ed in oggettivo esercizio da parte del Gestore all'Autorità entro 24 mesi dalla firma del Contratto di Servizio, completo almeno dei seguenti elementi:

    a) Rappresentazione cartografica e codifica di ogni singolo servizio previsto dal Contratto.
    b) Utenze domestiche e non domestiche servite per ogni servizio previsto dal Contratto e per ciascun Comune servito.
    c) *Data base*, rappresentazione e codifica delle utenze servite e aggiornamento periodico con le anagrafiche comunali si vedano i dettagli inseriti al successivo punto 17;
    d) Osservazione dei singoli servizi, per turno, dato giornaliero, settimanale, mensile, annuale.
    e) Percorsi lineari e areali di spazzamento manuale, meccanizzato e misto (lato dx e sx della strada).

f) Georeferenziazione e informazione su svuotamento cestini stradali.
g) Georeferenziazione interventi aspirazione foglie e di lavaggio stradale.
h) Georeferenziazione punti di prelievo domiciliari, di prossimità e stradali.
i) Georeferenziazione di tutti i Centri di Raccolta, stazioni di trasferenza.
j) Georeferenziazione di tutta la dotazione impiantistica in uso.
k) Gestione flotta attraverso monitoraggio in tempo reale, misurazione svuotamenti, navigazione, ordini di servizio, sistema allerta eventi e reportistica (vedi successivo Par.IX.3).
l) Percorsi effettuati in tempo reale e confronto con quelli pianificati su raccolta per ogni tipologia di rifiuto e servizio di spazzamento, per ciascun Comune.
m) Numero unità di personale per categorie, targhe mezzi operativi e loro tipologia per ogni servizio in esercizio.
n) Flussi in ingresso ed in uscita da ciascun impianto per tipologia di rifiuto e materiale con relative destinazioni.
o) Elementi gestionali impianti, dati salienti prestazionali, emissioni, consumi, fermi impianto, *alert*.
p) Flussi in ingresso ed in uscita da ciascun Centro di Raccolta (compresi CdR mobili) per tipologia di rifiuto. Dati accessi giornalieri e conferimenti di ciascuna tipologia per utenze domestiche e non domestiche. Dati relativi orari, apertura, chiusura e n. addetti al servizio, carico e scarico attrezzature, rilevazione eventi straordinari.
q) Rilevamento e pesatura ad ogni presa per contenitori stradali, di prossimità ed interrati corredata di ora e coordinate GPS, identificazione contenitore e quadro dei soggetti conferitori, per tipologia di rifiuto.
r) Rilevazione richieste servizio raccolta ingombranti con data e ora, servizi soddisfatti presso le utenze, data e ora, targa mezzo e squadra di ritiro, per ciascun Comune.
s) Rilevazione richieste servizi altre raccolte a chiamata (es. farmaci e pile) raccolta con data e ora, servizi soddisfatti presso le utenze, data e ora, targa mezzo e squadra di ritiro, per ciascun Comune.
t) Rilevazione specifica delle attività e frequenze di sanificazione e/o lavaggio contenitori.
u) Sistema segnalazione eventi programmati (lavori, chiusura strade, modifica circolazione) ed eventi straordinari od imprevisti (incidenti, eventi atmosferici, emergenze) con accesso da parte di Comuni e soggetti preposti (Autorità d'ambito, Regione Toscana, Forze di Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, etc.).
v) Sistema rilevazione e notifica per incidenti occorsi ai mezzi e al personale del Gestore addetto al servizio, degli incidenti occorsi presso i centri di raccolta e presso gli impianti gestiti.
w) Sistema di rilevazione incidenti o danni a terzi derivanti dall'effettuazione di attività di gestione rilevate direttamente o pervenute da terzi al gestore, con accesso ai Comuni interessati all'evento.
x) Rilevazione delle aperture, presenze addetti presso gli sportelli territoriali all'utenza, data, ora del servizio, n. di utenze servite.
y) Interventi straordinari e non programmati, richiesti dai singoli Comuni, procedura di accesso con dettaglio tecnico e tipologia servizio, data e ora richiesta, data e ora di espletamento.
z) Consegna attrezzatura per la raccolta all'utenza: tipologia, data, riferimento, riscontro ricevuta utenza servita.
aa) Rilevazione specifica servizi quali pulizia mercati, orari di svolgimento, personale, mezzi ed attrezzatura utilizzata, riscontro Comune servito.

bb) Rilevazione specifica di altri servizi aggiuntivi sui Comuni che anno espresso ufficiale richiesta.

cc) Reclami e segnalazioni avanzati dagli utenti e dai Comuni;

17. Le anagrafiche TARI dei Comuni dovranno permettere la restituzione dei seguenti dati:

1. l'utenza, individuata con Cognome e Nome o Rag. Sociale, C.F. e/o P.I.
2. l'indirizzo completo, individuato dalla seguente successione:
   a. COD_VIA comunale (sulla base dello stradario Regione Toscana)
   b. Toponimo comunale
   c. Numero Civico
   d. Lettera (se esistente)
   e. Interno (se esistente)
3. l'unità immobiliare urbana di riferimento, individuata dalla seguente successione:
   a. codice amministrativo catastale ("Belfiore"),
   b. numero del foglio di mappa,
   c. numero della particella su cui è costruito il fabbricato,
   d. numero del subalterno,
4. la relazione tra le informazioni di cui ai punti precedenti.

Le suddette anagrafiche TARI dovranno aggiornarsi in modo automatico, oppure con cadenza almeno semestrale.

18. Dopo 12 mesi dalla firma del Contratto ed a seguito delle indicazioni tecniche emergenti, garantendo la continuità informativa minima indicata al p.16 e 17, dovrà seguire a cura del Gestore ed in collaborazione con l'Autorità, una fase di messa a punto qualitativa dell'informazione rilevata, attraverso specifici *test* dei sistemi e degli strumenti di rilevazione dei singoli servizi di gestione e di quanto indicato ai punti 16 e 17, in campioni rappresentativi della complessità gestionale dei Comuni dell'ambito e dell'impiantistica gestita dal Gestore. La fase dovrà concludersi entro 18 mesi dall'affidamento del servizio di gestione integrata.

19. Entro 24 mesi dall'affidamento, in seguito alla fase di *test* di cui al punto 18, è in ogni caso fatto obbligo per il Gestore garantire la piena e totale corrispondenza dell'informazione gestionale verso l'Autorità, secondo quanto indicato ai punti precedenti.

20. Tutte le informazioni relative alle segnalazioni ed ai reclami (compresa la georeferenziazione) devono essere registrate dal sistema e condivise tramite il sistema informativo in tempo reale. Il sistema deve poter essere alimentato in automatico anche dai sistemi in uso presso i vari Comuni, in altre parole le segnalazioni ricevute dal Comune che pervengono via mail, via pec, o tramite altri sistemi di protocollazione adottati dai Comuni alimentano in automatico il sistema delle segnalazioni rivolte al Gestore. Il sistema deve garantire la conservazione delle informazioni almeno per due anni dalla segnalazione o reclamo, anche al fine di poter produrre mappe di concentrazione dei fenomeni di abbandono e disagio dell'utenza.

21. I dati cartografici devono essere forniti in formato SHP in coordinate WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere).

22. Le codifiche adottate per servizi, utenze, mezzi, attrezzature (contenitori, punti di prelievo,), etc, dovranno garantire l'univocità dell'oggetto codificato all'interno dell'Ambito, al fine di una corretta

identificazione all'interno del Sistema Informativo Territoriale. A tal fine il codice potrà utilizzare una combinazione di codici identificativi relativi a:
-Provincia
-Comune
-SOL
-Frazione merceologica
-Utenza domestica-Non domestica
-Categoria Utenza
-Tipologia contenitore (mastello-cassonetto, etc)
- Volume contenitore (litri)
-Tipologia mezzo (vasca, compattatore, costipatore, etc)
-Servizio (domiciliare, stradale, chiamata, etc.)

23. Tutti i nuovi servizi, le nuove strutture a servizio della raccolta e quelle oggetto di adeguamento tecnico (Centri di Raccolta, aree di trasferenza), compresi i nuovi impianti che verranno realizzati sul territorio dei Comuni all'interno del perimetro di gestione, dovranno, preliminarmente all'avvio della propria funzione, essere connessi al sistema gestionale del Gestore al fine di garantire il processo di rilevazione e trasmissione dei dati gestionali all'Autorità.

24. Sarà a cura, a spese e responsabilità del Gestore assicurare una perfetta funzionalità ed aggiornamento dei sistemi e del flusso informativo trasferito all'Autorità per tutto il periodo di servizio, utilizzando nel tempo le migliori tecnologie disponibili in materia.

25. L'Autorità, anche su richiesta dei Comuni, durante tutto il periodo di gestione, potrà effettuare verifiche periodiche tese a valutare eventuali aggiornamenti e modifiche al servizio di gestione: ciò potrà comportare la necessità di adeguare il quadro informativo e allo scopo il Gestore assicurerà l'oggettiva realizzazione tecnica e procedurale, consentirà l'accesso alle proprie sedi, con la messa a disposizione di proprio personale per sopralluoghi e verifiche alle dotazioni *hardware* e *software*, ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti sul territorio.

26. Il Gestore dovrà garantire h 24 la presenza di personale specializzato che in caso di necessità o di eventi straordinari possa interfacciarsi sia con l'Autorità che con il proprio personale ed i mezzi in servizio operativo sul territorio.

IX.3 Specifiche dei sistemi di localizzazione flotta mezzi via gps

Ogni mezzo dedicato ai servizi dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

Spettano al Gestore tutte le eventuali procedure necessarie per l'attuazione di quanto specificato al presente articolo, inclusa, ove necessaria, la stipula di accordi con le rappresentanze sindacali e/o l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A tal proposito il sistema deve essere dotato dalla componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti prestazioni minime:

- localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta dell'operatore;
- possibilità di aggiungere ulteriori layer, alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche da concordare tra Gestore ed Autorità;
- localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in real time;
- tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste per i mezzi del servizio di raccolta e presa di carico (portiera aperta nei mezzi raccolta domiciliare), messa in funzione delle spazzole per la spazzatrice;
- confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e creazione di report sulle informazioni legate ai servizi;
- rappresentazione grafica dei vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

Il sistema deve in particolare rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni mezzo, almeno i seguenti dati:

- coordinate geografiche,
- data ed ora (ore, minuti e secondi),
- velocità istantanea,
- km parziali percorsi,
- stato operativo.

La soluzione dovrà inoltre essere in grado di rilevare e trasmettere tutti i guasti, le avarie o le anomalie di servizio con relative coordinate geografiche.

Il tracciato dovrà garantire la possibilità di caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di cartografia o software GIS (Teleatlas, Navteq, Arcview, Autocad, Google Earth, Dbcad, Terranova Sharc, MapInfo, ArcGIS, GeoMedia, ecc.).

Tutti i dati sopra richiamati dovranno essere inviati direttamente dagli automezzi al server di cui al sistema duale, su tracciato standard concordato tra Autorità e Gestore, con frequenza non superiore ai cinque minuti utilizzando la comunicazione GPRS o superiore.

La consultazione in tempo reale dei dati dovrà essere garantita all'Autorità ed ai Comuni, oltre che sui computer di ufficio, anche sui tablet e sui cellulari mediante apposita applicazione scaricabile via internet.

La soluzione deve permettere la completa parametrizzazione dell'intero sistema (frequenza di campionamento, frequenza di invio dei dati a terra, ecc).

La soluzione dovrà essere in grado di garantire la memorizzazione dei dati di localizzazione per tutta la durata del servizio, per l'intera flotta utilizzata ed oggetto del servizio di localizzazione ed estrazione dei dati.

L'onere della predisposizione del sistema di rilevamento è a completo carico del Gestore, così come la formazione del personale dell'Autorità e dei Comuni addetti alla consultazione, essendo da intendersi già remunerato nel corrispettivo del servizio.

Il sistema dovrà essere completamente in servizio, nell'ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Duale di Ambito, secondo le tempistiche e con le procedure stabilite nel precedente Par. IX.2.

Il Gestore dovrà fornire all'Autorità l'eventuale sistema hardware e software necessario per la gestione dei dati da parte dell'Autorità, comprensivo di tutte le licenze necessarie al suo funzionamento, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema da parte dei Comuni.

X ALLEGATO I: RIEPILOGO STANDARD TECNICI

Tipologia di servizio	*Standard di servizio*	*Descrizione dello standard*	*Dettaglio dello standard*	*Unità di misura*	*Valore*
SERVIZI STRADALI DI RACCOLTA E LAVAGGIO CONTENITORI					
Tutti i servizi	**Distanza contenitori utenti**	distanza massima dei contenitori rispetto agli abitanti		m.	Centri abitati: max 150m per il 98% degli abitanti Esterno centri abitati: max 300m per il 95% degli abitanti
	Densità di contenitori	numero di contenitori ad abitante		contenitore/abitante	1/100 ab (derogabile in presenza di elevate concentrazioni abitative)
	Produttività dei servizi	svuotamenti contenitori in un turno standard, 6h		svuotamenti/turno	Vedi Cap. V- Standard produttività servizi - Tabella 17
Raccolta stradale RUR	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	Secondo necessità, con obiettivo riempimento >60%
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/7 gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	13
	Lavaggio dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/60 gg (3 annui) Invernale - dal 01/10 al 31/03: 1/90 gg (2 annui) Dal 01/06 al 30/09 per i centri turistici: 1/30 gg (4 annui)
	Sanificazione dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/60 gg (3 annui) Dal 01/06 al 30/09 per i centri turistici: 1/30 gg (4 annui)
Raccolta stradale FORSU	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	Secondo necessità, con obiettivo riempimento >50%
	Frequenza minima servizio	numero minimo di passaggi		svuotamenti per contenitore	1/7 gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	2
	Lavaggio dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/30 gg (6 annui) Invernale - dal 01/10 al 31/03: 1/60 gg (3 annui)
	Sanificazione dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/30 gg (6 annui)
Raccolta stradale CARTA	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	Secondo necessità, con obiettivo riempimento >60%
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/21gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	5
	Lavaggio dei contenitori	Numero di interventi annui		intervento per contenitore	1/180 gg (2 annui)
Raccolta stradale MML	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	Secondo necessità, con obiettivo riempimento >60%
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/21gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	5
	Lavaggio dei contenitori	Numero di interventi annui		intervento per contenitore	1/180 gg (2 annui)
Raccolta stradale VETRO	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	Secondo necessità, con obiettivo riempimento >60%
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/21gg

Tipologia di servizio	*Standard di servizio*	*Descrizione dello standard*	*Dettaglio dello standard*	*Unità di misura*	*Valore*
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	1
	Lavaggio dei contenitori	Numero di interventi annui		intervento per contenitore	1/180 gg (2 annui)
Raccolta stradale ABITI USATI	**Frequenza minima servizio**	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/30 gg
	Densità di contenitori	Numero minimo di contenitori ad abitante		contenitore/abitante	1 contenitore (>2mc) ogni 1000 abitanti
SERVIZI DI PROSSIMITA DI RACCOLTA E LAVAGGIO CONTENITORI					
Tutti i servizi	**Distanza contenitori utenti**	distanza massima dei contenitori rispetto agli abitanti		m.	Centri abitati: max 250m per il 98% degli abitanti Esterno centri abitati: max 500m per il 95% degli abitanti
	Densità di contenitori	numero di contenitori ad abitante		contenitore/abitante	1/30 ab
	Produttività dei servizi	svuotamenti contenitori in un turno standard, 6h		svuotamenti/turno	Vedi Cap. V - Standard produttività servizi - Tabella 17
Raccolta prossimità RUR	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/14 gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	7,5
	Lavaggio dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/60 gg (3 annui) Invernale - dal 01/10 al 31/03: 1/90 gg (2 annui) Dal 01/06 al 30/09 per i centri turistici: 1/30 gg (4 annui)
	Sanificazione dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/60 gg (3 annui) Dal 01/06 al 30/09 per i centri turistici: 1/30 gg (4 annui)
Raccolta prossimità FORSU	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	2/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	2/7 gg (1/7 gg aree montane)
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	1
	Lavaggio dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/30 gg (6 annui) Invernale - dal 01/10 al 31/03: 1/60 gg (3 annui)
	Sanificazione dei contenitori	numero di interventi annui		intervento per contenitore	Estivo - dal 01/04 al 30/09: 1/30 gg (6 annui)
Raccolta prossimità CARTA	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/14 gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	3
	Lavaggio dei contenitori	Numero di interventi annui		intervento per contenitore	1/180 gg (2 annui)
Raccolta prossimità MML	**Frequenza standard servizio**	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/14 gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	3
	Lavaggio dei contenitori	Numero di interventi annui		intervento per contenitore	1/180 gg (2 annui)

Tipologia di servizio	*Standard di servizio*	*Descrizione dello standard*	*Dettaglio dello standard*	*Unità di misura*	*Valore*
Raccolta prossimità VETRO	Frequenza standard servizio	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/14 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/21 gg
	Volumetria disponibile giornaliera procapite	disponibilità giornaliera minima pro capite	*standard per il calcolo della volumetria complessiva da installare, come prodotto della disponibilità giornaliera pro capite * numero di abitanti serviti * intervallo massimo di giorni tra due svuotamenti*	litri/abitante giornalieri	0,5
	Lavaggio dei contenitori	Numero di interventi annui		intervento per contenitore	1/180 gg (2 annui)
SERVIZI DI RACCOLTA DOMICILIARE					
Tutti i servizi	Produttività dei servizi	utenze servite da turno standard, 6h		utenze/turno	Vedi Cap. V - Standard produttività servizi - Tabella 16
Raccolta domiciliare RUR	Frequenza standard servizio	numero standard di passaggi		frequenza del servizio	1/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/14 gg
Raccolta domiciliare FORSU	Frequenza standard servizio	numero standard di passaggi		frequenza del servizio	2/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	2/7 gg (1/7 gg aree montane)
Raccolta domiciliare CARTA	Frequenza standard servizio	numero standard di passaggi		frequenza del servizio	1/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/14 gg
Raccolta domiciliare MML	Frequenza standard servizio	numero standard di passaggi		frequenza del servizio	1/7 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/14 gg
Raccolta domiciliare VETRO	Frequenza standard servizio	numero standard di passaggi		frequenza del servizio	1/14 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/21 gg
Raccolta domiciliare OLI VEGETALI	Frequenza minima servizio	Numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/30 gg - 1/7 gg se integrata ad altra raccolta
SERVIZI DI RACCOLTA A CHIAMATA					
Tutti i servizi	Produttività dei servizi	utenze servite o interventi effettuati in turno standard, 6h		utenze o interventi/turno	Vedi Cap. V - Standard produttività servizi - Tabella 18
Raccolta a chiamata PILE	Frequenza standard servizio	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/15 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/60 gg (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
	Densità di contenitori	numero di contenitori ad abitante	*I contenitori devono essere presenti nei principali centri di vendita pile e batterie*	contenitore/abitante	1:1.000 ab (minimo un punto di raccolta)
Raccolta a chiamata FARMACI	Frequenza standard servizio	numero standard di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/15 gg
	Frequenza minima servizio	numero minimo di svuotamenti per contenitore		svuotamenti per contenitore	1/60 gg (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
	Densità di contenitori	numero di contenitori ad abitante	*I contenitori devono essere presenti nei principali centri di vendita pile e batterie*	contenitore/abitante	1:1.000 ab (minimo un punto di raccolta)
Raccolta a chiamata prodotti sanitari assorbenti (PSA)	Frequenza minima servizio	Numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/7 gg - 3/7 gg se integrata ad altra raccolta
Raccolta a chiamata INGOMBRANTI	Tempo massimo per l'effettuazione del servizio	giorni massimi di evasione della richiesta di servizio		giorni	15gg
	Numero di pezzi e peso massimo ritirabili a intervento		*Deve essere garantita la possibilità di conferimento da parte dell'utenza di un quantitativo massimo di 2 pezzi, per un peso complessivo inferiore a 100 kg. Da intendersi come pezzo il prodotto completo, indipendentemente dal fatto che sia conferito smontato. Sono previsti al massimo, n. 5 interventi ad utenza.*	Numero pezzi Kg max	max 2 pezzi max 100 kg

Tipologia di servizio	*Standard di servizio*	*Descrizione dello standard*	*Dettaglio dello standard*	*Unità di misura*	*Valore*
Raccolta a chiamata OLI VEGETALI	**Frequenza minima servizio**	Numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/36 gg - 1/7 gg se integrata ad altra raccolta (o comunque la frequenza è diversificata a seconda delle esigenze del territorio e prevede lo svuotamento dei contenitori garantendo un grado di riempimento max del 90%, con una tolleranza del 5%)
Raccolta a chiamata SFALCI E POTATURE	**Frequenza minima servizio**	Numero minimo di passaggi		frequenza del servizio	1/7 gg (anche solo per determinate mensilità)
	Numero di pezzi e peso massimo ritirabili a intervento		*Il servizio prevede il ritiro presso l'utenza servita dei contenitori dedicati ammessi (vedi Tabella 10). In caso di raccolta di materiale sfuso, si prevede un ritiro per ciascuna utenza per un massimo di 9 colli dal peso massimo di 10 kg cadauno.*	Numero colli Kg max	max 9 collii max 10 kg cadauno
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE					
Tutti i servizi	**Quantità oraria minima di servizio**	Ore minime dedicate a servizi di spazzamento per ciascun Comune		h/anno	-
	Frequenza minima servizio	Frequenza minima dei servizi di spazzamento per ciascun Comune		frequenza annua	-
	Produttività dei servizi	metri di cunetta spazzati/serviti/lavati per turno standard, 6h		metri/turno	Vedi Cap. V - Standard produttività servizi - Tabella 21
Spazzamento manuale	**Composizione squadra operativa**	tipo di squadra, ai fini della determinazione della produttività del servizio		N. operatori, N. veicoli	1 operatore + 1 Veicolo leggero
	Standard qualitativo	quantità massime di rifiuto e materiale al suolo [da calcolarsi su 100 mq, per un'ampiezza di 2 metro dal bordo strada, includendo il marciapiede]			Presenza di rifiuti non particolarmente visibili, non raggruppati e compatibili con la possibilità di non essere stati trascinati dalla scopa o dalle spazzole della spazzatrice. L'impatto visivo generale deve essere di pulizia diffusa.
Spazzamento meccanizzato	**Composizione squadra operativa**	tipo di squadra, ai fini della determinazione della produttività del servizio		N. operatori, N. veicoli	1 autista + 1 spazzatrice
	Standard qualitativo	quantità massime di rifiuto e materiale al suolo [da calcolarsi su 100 mq, per un'ampiezza di 2 metro dal bordo strada, includendo il marciapiede]		g.	Presenza di rifiuti non particolarmente visibili, non raggruppati e compatibili con la possibilità di non essere stati trascinati dalla scopa o dalle spazzole della spazzatrice. L'impatto visivo generale deve essere di pulizia diffusa.
Spazzamento combinato/misto	**Composizione squadra operativa**	tipo di squadra, ai fini della determinazione della produttività del servizio		N. operatori, N. veicoli	1 autista + 1 spazzatrice + 1 operatore di supporto (+ eventuale veicolo leggero)
	Standard qualitativo	quantità massime di rifiuto e materiale al suolo [da calcolarsi su 100 mq, per un'ampiezza di 2 metro dal bordo strada, includendo il marciapiede]		g.	Presenza di rifiuti non particolarmente visibili, non raggruppati e compatibili con la possibilità di non essere stati trascinati dalla scopa o dalle spazzole della spazzatrice. L'impatto visivo generale deve essere di pulizia diffusa.
Lavaggio strade	**Composizione squadra operativa**	tipo di squadra, ai fini della determinazione della produttività del servizio		N. operatori, N. veicoli	1 operatore +1 automezzo lavastrade (+eventuale operatore di supporto)
SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA E IGIENE URBANA					
Tutti i servizi	**Produttività dei servizi**	metri di cunetta spazzati/serviti o svuotamenti per turno standard, 6h		metri/turno svuotamenti/turno	Vedi Cap. V - Standard produttività servizi - Tabella 21
Svuotamento cestini	**Composizione squadra operativa**	tipo di squadra, ai fini della determinazione della produttività del servizio		N. operatori, N. veicoli	1 operatore + 1 Veicolo leggero
Raccolta e pulizia fiere e mercati, manifestazioni	**Composizione squadra operativa**	tipo di squadra, ai fini della determinazione della produttività del servizio		N. operatori, N. veicoli	1 autista +1 spazzatrice + 1 operatore di supporto (+ eventuale veicolo leggero)
Rimozione foglie	**Composizione squadra operativa**	tipo di squadra, ai fini della determinazione della produttività del servizio		N. operatori, N. veicoli	1 autista +1 spazzatrice + 1 operatore di supporto (+ eventuale veicolo leggero)
RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI, INCLUSI CARCASSE ANIMALI, RELITTI DI VEICOLI ABBANDONATI, RIFIUTI ABBANDONATI SU SPIAGGE, ARENILI E RIVE LACUALI E FLUVIALI					
Rimozione rifiuti abbandonati	**Produttività dei servizi**		*Il servizio dovrà essere erogato senza ulteriori oneri per la collettività:* - *ogni volta risulti necessario per quantità inferiori ad un metro cubo,* - *per quantità superiori ad un metro cubo (fino ad un massimo di 5 metri cubi per intervento): fino a n. 3 interventi/anno più 1*	Volume m3 numero interventi annui	Volume < 1 m3 Ogni volta risulti necessario Volume > 1 m3 < 5 m3 N. 2 interventi annui ogni 1.000 abitan.ti

Tipologia di servizio	*Standard di servizio*	*Descrizione dello standard*	*Dettaglio dello standard*	*Unità di misura*	*Valore*
			intervento aggiuntivo ogni 5.000 abitanti (il numero abitanti è arrotondato alle migliaia per eccesso).		
Contenitori, mezzi ed attrezzature impiegate nei servizi					
Raccolte stradali e prossimità	**Tipologia di contenitori utilizzabili**			Tipologia, volume (l.)	Per raccolta RUR - FORSU - CARTA - MML: Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; cassonetti stazionari (o equivalenti) 2000 - 3500 l; campane interrate (per RUR max fino a 5.000) Per Vetro e VPL: Bidoni carrellati 120 - 360 l; cassonetti su ruote 600 - 2000 l; campane fuori terra 2000 - 3500 l; campane interrate Per Abiti usati: Contenitori appositi < 2 mc o dispositivi equivalenti
	Veicoli ammessi			Tipologia, volume (l.)	Per raccolta RUR - FORSU - CARTA - MML: Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori sideloader Stradali e up-loader Per Vetro e VPL: Vasche, costipatori, minicompattatori, compattatori posteriori, compattatori uploader; autocarri con gru Per Abiti usati: Mezzi idonei al contenitore
Raccolta domiciliare	**Tipologia di contenitori utilizzabili - Indifferenziato**			Tipologia, volume (l.)	RUR: Sacco semi-trasparente (con tag) oppure mastello (25 - 40 litri) con (tag); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag); Possono essere previsti inoltre: sacchi pre-acquistati; cassonetti con limitatore volumetrico e card utente; presscontainer con card utente.
	Tipologia di contenitori utilizzabili - altre frazioni			Tipologia, volume (l.)	FORSU: Biopattumiera areata sottolavello; mastello (25 litri) (con tag) con sacco biodegradabile (film o carta); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag). CARTA: Sacco in carta; mastello (30 – 40 litri) (con tag); cesta; cartone sfuso; bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag). MML: Sacco semi-trasparente (60 – 110 litri); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag). VETRO e VPL: Mastello (30 – 40 litri) (con tag); bidone carrellato o cassonetto su ruote per utenze condominiali (consigliato > 5 utenze) o grandi utenze non domestiche assimilate (con tag). PSA Appositi sacchi e/o contenitori VERDE Materiale sfuso legato; big-bag; bidoni carrellati o cassonetto su ruote OLI VEGETALI Contenitore (es. bottiglia o flacone) da esporre

XI ALLEGATO II - CRITERI PER LA REGOLAZIONE ECONOMICA DEI COSTI RICAVI PER IL RECUPERO/SMALTIMENTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

XI.1 REGOLAZIONE ECONOMICA DEI RICAVI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ALLEGATO E ALLA PARTE IV DEL D.LGS N. 152/2006 ED ALTRE FRAZIONI A VALORIZZIONE

Ai fini della valorizzazione delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E al D.Lgs 152/2006, il Gestore si impegna a massimizzare sia la quota destinata ad effettivo riciclo di materia che i ricavi dalla cessione di materia. Il Gestore stabilisce in autonomia, anche ricorrendo a propri impianti o selezionando impianti di terzi con procedure ad evidenza pubblica, trattamenti e destinazioni dei materiali provenienti da raccolte differenziate.

Perseguendo l'obiettivo di efficienza ed economicità della gestione, relativamente alle frazioni provenienti da raccolte differenziate urbane dei rifiuti di imballaggio (plastica, alluminio, acciaio, carta, legno e vetro) e delle frazioni merceologiche similari ove consentito regolati dall'accordo Anci-Conai, il Gestore garantisce ai Comuni i ricavi provenienti dalla cessione dei materiali, al netto di ogni altro costo preliminare o successivo alla cessione, calcolato sulla quantità raccolta (in funzione del meccanismo retributivo previsto per la specifica fascia qualitativa del valore di riferimento da considerarsi al netto o al lordo delle frazioni estranee), secondo un meccanismo incentivante che prevede un ricavo minimo garantito per i Comuni (come da successiva Tabella 38), da portare in detrazione del corrispettivo tariffario, con il riconoscimento al Gestore stesso dei ricavi eccedenti l'obiettivo dovuti alla ulteriore ottimizzazione del processo di valorizzazione.

I ricavi eccedenti, saranno in parte messi a riserva da parte del Gestore, per una quota pari almeno al 50%, per la restante parte dedicati a investimenti per l'ottimizzazione dei servizi e la promozione dell'efficienza e dell'efficacia finalizzata al riciclo (es. attività di comunicazione, incentivi al personale addetto alla raccolta, etc.).

Eventuali ricavi inferiori al minimo garantito per i Comuni non potranno in ogni caso essere addebitati da parte del Gestore ai Comuni stessi, ma dovranno essere compensati attraverso altri ricavi aziendali.

Al Gestore sono addebitati i costi e attribuiti i ricavi per le attività di trasporto e pressatura, se previsti da specifiche convenzioni con i consorzi.

A tal fine il Gestore è provvisto di idonea delega a convenzionarsi con i Consorzi di Filiera rientranti nell'Accordo Quadro ANCI - CONAI così come con altri consorzi di recupero, onde lo stesso Gestore possa ricevere i corrispettivi previsti, che rimarranno di sua spettanza; il Gestore può inoltre, ad integrazione o in alternativa alle convenzioni di cui sopra, cedere sul mercato i rifiuti provenienti da raccolta differenziata.

La determinazione del ricavo netto unitario minimo garantito è determinata come una frazione del contributo riconosciuto (vedi seguente Tabella 38) per un determinato obiettivo qualitativo, al netto dei costi eventualmente previsti dalle convenzioni per trattamento intermedio e smaltimento delle frazioni estranee. Tali valori saranno oggetto di verifica in funzione dell'evoluzione della normativa, dei meccanismi di

compensazione riconosciuti ai Comuni, della qualità effettivamente riscontrata nelle frazioni raccolte, delle condizioni di mercato.

Al Gestore è garantito un margine, destinato a coprire eventuali costi di selezione e rischi, che può essere incrementato sulla base di una ottimizzazione dei processi di valorizzazione o ricorrendo ad altri operatori di mercato o migliorando la qualità della raccolta.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata di frazione cellulosica (carta, cartone, imballaggi poliaccoppiati cellulosici) il Gestore corrisponderà in detrazione del corrispettivo del servizio un ricavo convenzionale pari al 100% del contributo riconosciuto alla carta congiunta (1° fascia qualitativa) sulla totalità della frazione di RD carta, sia classificata come congiunta che come selettiva. Saranno riconosciuti al Gestore i maggiori ricavi derivanti dalla cessione a Comieco (o altro soggetto) della raccolta selettiva di imballaggi o conseguiti dalla cessione sul mercato di parte o tutte le frazioni cartacee.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata di imballaggi in plastica il Gestore corrisponderà in detrazione del corrispettivo del servizio un ricavo convenzionale - sul totale della plastica al netto della quota massima convenzionale di frazioni estranee (20%) – pari all'80% del ricavo teoricamente derivante dal conferimento come plastica monomateriale (indipendentemente dall'effettiva modalità di raccolta) dedotto dei costi di selezione e smaltimento per un quantitativo convenzionale del 20% di frazioni estranee (valore massimo ammissibile attualmente).

Per quanto attiene alla raccolta differenziata di imballaggi e frazioni similari in alluminio il Gestore corrisponderà in detrazione del corrispettivo del servizio un ricavo convenzionale stabilito come pari all'80% del contributo riconosciuto da CIAL per la qualità A (secondo livello qualitativo) sul totale della frazione alluminio.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata di imballaggi e frazioni similari in acciaio il Gestore corrisponderà in detrazione del corrispettivo del servizio un ricavo convenzionale pari all'80% del contributo riconosciuto da RICREA per la qualità 1 (secondo livello qualitativo) sul totale della frazione acciaio.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro il Gestore corrisponderà in detrazione del corrispettivo del servizio un ricavo convenzionale pari al 50% del contributo riconosciuto da COREVE per la qualità Fascia D (quarto livello qualitativo) sul totale della frazione vetro.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata di olio vegetale esausto, il Gestore corrisponderà in detrazione del corrispettivo del servizio un ricavo convenzionale pari a 350 euro/ton.

Il ricavo minimo garantito sarà periodicamente aggiornato, previa autorizzazione dell'ATO, sulla base dell'evoluzione dei contributi riconosciuti dai Consorzi o simili organismi.

Per i flussi di rifiuto regolati da specifici accordi e norme nazionali, ma non suscettibili di specifici trattamenti preliminari, quali allo stato attuale i RAEE e le Pile, il Gestore riconosce ai Comuni, in detrazione dal corrispettivo tariffario, l'intero importo erogato dai Consorzi.

Il ricavo minimo garantito sarà aggiornato annualmente, previa autorizzazione dell'ATO, in congruenza coi periodici rinnovi degli accordi di filiera, nell'Ambito della presentazione del Piano Annuale delle Attività di cui al Par. III.21.

Tabella 38 – Criteri di calcolo del ricavo minimo unitario garantito (RMU) (€/t) - Valori aggiornati ad Agosto 2020

		Calcolo del ricavo minimo unitario garantito				
Materiale	***massimo teorico*** *(€/t)*	**Criterio**	**valore riferimento** *(€/t)*	**% val. rif. riconosciuto al Comune**	**Ricavo minimo unitario garantito** ***RMU_f*** *(€/t)*	**nota**
acciaio da imballaggi e metalli ferrosi in genere	*139*	Ricrea Fascia 1	132	80%	105,6	valore di riferimento previsto al 2024 equivalente al secondo livello qualitativo con frazioni estranee < 10%, con costi smaltimento a carico del Consorzio. La differenza rispetto a quanto garantito ai Comuni include eventuale selezione, rischi qualitativi, costi di smaltimenti, penali. Per gli anni dal 2021 al 2023 si fa riferimento alle tabelle dell'Allegato Tecnico, utilizzando i medesimi criteri
alluminio da imballaggi e alluminio in genere	*563,74*	CIAL Fascia A	461,25	80%	369,00	valore di riferimento equivalente al secondo livello qualitativo con frazioni estranee < 5%, con costi smaltimento a carico del Consorzio. La differenza rispetto a quanto garantito ai Comuni include eventuale selezione, rischi qualitativi, costi di smaltimenti, penali.
Carta congiunta	*56,32+ quota variabile*	Comieco carta congiunta Fascia 1	56,32+ quota variabile	100%	56,32+ quota variabile	valore di riferimento previsto al 2024 equivalente al primo livello qualitativo (frazioni estranee < 3%) riconosciuto da Comieco per carta congiunta (al netto della quota variabile come da Allegato Tecnico Comieco. In caso di quota variabile negativa, l'importo sarà ridotto della quota corrispondente. Per gli anni dal 2021 al 2023 si fa riferimento alle tabelle dell'Allegato Tecnico, utilizzando i medesimi criteri

		Calcolo del ricavo minimo unitario garantito				
Materiale	***massimo teorico*** *(€/t)*	**Criterio**	**valore riferimento** *(€/t)*	**% val. rif. riconosciuto al Comune**	**Ricavo minimo unitario garantito** ***RMU_f*** *(€/t)*	**nota**
Cartone selettivo	*128*	Comieco carta congiunta Fascia 1	56,32+ quota variabile	100%	56,32+ quota variabile	valore di riferimento previsto al 2024 analogo alla carta congiunta. La differenza di valore tra selettiva (128) e congiunta è a beneficio del Gestore, Per gli anni dal 2021 al 2023 si fa riferimento alle tabelle dell'Allegato Tecnico, utilizzando i medesimi criteri
Plastica da imballaggi	*310,57*	Corepla per flusso A con frazioni estranee fino al 20%	205,5	80%	164,4	valore di riferimento equivalente al valore riconosciuto da Corepla per il flusso A (monomateriale, anche derivante da selezione in CC) al netto di frazioni estranee, dedotto da costi di selezione frazioni estranee (Cfes assunti a 104,74 €/t) e di gestione (Cfer assunti a 100 €/t) per il 20% di frazioni estranee. La differenza rispetto a quanto garantito ai Comuni include eventuale selezione, rischi qualitativi, costi di smaltimenti, penali.
Vetro da imballaggi	*53,01*	Coreve Fascia D	31,57	50%	15,785	valore di riferimento equivalente a quarto livello qualitativo con frazioni estranee < 4%, frazione fine < 14%, infusibili <0,8%., con costi smaltimento a carico del Consorzio. La differenza rispetto a quanto garantito ai Comuni include eventuale selezione, rischi qualitativi, costi di smaltimenti, penali
Legno imballaggio	*16,70*	Rilegno per frazioni estranee sino al 5%	8,35	50%	4,17	Valore di riferimento per raccolta selettiva rifiuti di imballaggio su superficie pubblica. Fascia con frazioni estranee dal 2,5% al 5%

		Calcolo del ricavo minimo unitario garantito				
Materiale	***massimo teorico*** *(€/t)*	**Criterio**	**valore riferimento** *(€/t)*	**% val. rif. riconosciuto al Comune**	**Ricavo minimo unitario garantito** ***RMU_f*** *(€/t)*	**nota**
Legno imballaggio e non da imballaggio	*3,89*	Rilegno per frazioni estranee sino al 5%	1,84	50%	0,92	Valore di riferimento per il conferimento di raccolta congiunta (imballaggi e ingombranti). Fascia con frazioni estranee dal 2,5% al 5%
Pile	*70*	ANCI-CDCNPA	70	100%	70	Valore di riferimento equivalente al contributo riconosciuto da CDCNPA
RAEE	*R1, R3: 55* *R2, R4: 115* *R5: 300*	Accordo programma CDC Raee	*R1, R3: 55* *R2, R4: 115* *R5: 300*	100%	*R1, R3: 55* *R2, R4: 115* *R5: 300*	Valore di riferimento equivalente al contributo riconosciuto da CDC Raee
Olio vegetale esausto	600	Conoe	500	70%	350	
Altri materiali					0	

Il Ricavo minimo garantito per ciascuna frazione f e per ciascun anno_n (RMG_f_n) si ottiene come moltiplicazione tra il ricavo minimo unitario garantito per quell'anno (RMU_f_n) e le quantità complessive di progetto oggetto di raccolta differenziata (QP_f_n), come indicate nel Piano Annuale delle Attività, relativamente ai Comuni oggetto di affidamento nell'anno di riferimento.

$$RMG_f_n = RMU_f_n * QP_f_n$$

Per ciascun comune, le quantità di progetto (QP_f_n) di riferimento, successivamente alla fase di riorganizzazione dei servizi (primi 2 anni di affidamento) sono indicate nelle Schede di dettaglio dei servizi a Regime in Allegato al Piano Industriale. Nei primi 2 anni di affidamento, relativamente a ciascun Comune, le quantità di progetto, come già indicato. sono indicate dal Gestore nel Piano Annuale delle Attività, in coerenza con le previsioni di produzione complessiva di rifiuti e con gli obiettivi di raccolta differenziata, ed approvate dall'Autorità.

La quantità di progetto (QP_f_n), saranno aggiornate, a partire dal 2024, sulla base degli andamenti reali della produzione totale di rifiuti o della composizione merceologica effettiva dei rifiuti, rispetto ai quantitativi previsti nelle Schede di dettaglio dei servizi a regime in Allegato al Piano Industriale.

Le formule di seguito riportate sono intese a incentivare il Gestore, a beneficio della tariffa, a conseguire maggiori ricavi, derivanti da importi unitari di vendita sul mercato superiori a quelli individuati sulla base degli accordi Anci-Conai e/o da quantitativi raccolti superiori a quelli attesi, ed a penalizzarlo in caso contrario.

Il Gestore dovrà commercializzare le frazioni di cui al presente allegato tramite conferimento al sistema consortile Anci-Conai ovvero collocazione a libero mercato mediante procedure competitive; il Gestore dovrà produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei ricavi effettivamente conseguiti, al fine della loro valorizzazione da parte dell'Autorità all'interno dei piani finanziari.

Per ogni anno di affidamento (n) l'Autorità determinerà il ricavo di ciascuna filiera merceologica (f), relativo a proventi derivanti dall'attività di commercializzazione.

A partire dal 3° anno di affidamento (n), è previsto, per ogni filiera, un conguaglio da inserire fra gli oneri da detrarre o riconoscere al Gestore, basato sulla revisione dei valori di QP_f_n_2 a consuntivo (QC_f_n_2), basati sulla produzione effettiva di rifiuti certificata da ARRR e sulla eventuale verifica di scostamento della composizione merceologica rispetto a quella di progetto, registrata nell'anno n_2.

I valori a consuntivo non potranno essere in ogni caso oggetto di revisione, in funzione del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Il suddetto conguaglio da riconoscere o ottenere per l'anno n, per ogni filiera, è definito come:

$$CONGRD_n = RMU_f_n\text{-}2 * (QP_f_n\text{-}2 - QC_f_n\text{-}2)$$

Se QC_f_n_2 < QP_f_n_2, l'algoritmo dà luogo a un conguaglio negativo, derivato da un ricavo minimo garantito (RMG_f_n-2) a consuntivo inferiore a quello previsto di progetto

Se QC_f_n_2 > QP_f_n_2, l'algoritmo dà luogo a un conguaglio positivo, derivato da un ricavo minimo garantito (RMG_f_n-2) per i Comuni a consuntivo superiore a quello previsto di progetto

Gli importi calcolati in acconto per ciascun anno e gli eventuali conguagli sono detratti dai piani finanziari di ogni anno.

L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli di cui al punto precedente relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio.

XI.2 REGOLAZIONE ECONOMICA DEI COSTI/RICAVI PER IL TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DI ULTERIORI FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Gestore dovrà collocare le quantità previste delle ulteriori frazioni oggetto di raccolta differenziata negli impianti inclusi nel perimetro di affidamento, negli impianti a convenzione ed eventualmente sul mercato per le quantità eccedenti, secondo lo schema generale di gestione contenuto nel PI e approvato dall'Autorità e in base a quanto previsto, per ciascuna annualità, nel Piano Annuale delle Attività III.21.

Si fa riferimento in particolare alle seguenti frazioni (f):

- FORSU
- Verde
- Altre RD

Il collocamento sul mercato dovrà avvenire mediante procedure competitive, per cui il Gestore dovrà produrre i contratti e qualsiasi documento utile per la quantificazione dei costi effettivamente sostenuti, al fine della loro validazione e riconoscimento da parte dell'Autorità all'interno dei piani finanziari (CGA_f sono i costi consuntivi validati di ciascuna delle 3 macro filiere merceologiche).

Il costo/ricavo complessivo per ciascuna frazione f e per ciascun anno_n (CC_f_n) si ottiene come moltiplicazione tra il costo unitario per quell'anno (CU_f_n) e le quantità complessive di progetto oggetto di raccolta differenziata (QP_f_n), come indicate nel Piano Annuale delle Attività, relativamente ai Comuni oggetto di affidamento nell'anno di riferimento.

$$CC_f_n = CU_f_n * QP_f_n$$

Per ciascun comune, le quantità di progetto (QP_f_n) di riferimento, successivamente alla fase di riorganizzazione dei servizi (primi 2 anni di affidamento) sono indicate nelle Schede di dettaglio dei servizi a Regime in Allegato al Piano Industriale. Nei primi 2 anni di affidamento, relativamente a ciascun Comune, le quantità di progetto, come già indicato. sono indicate dal Gestore nel Piano Annuale delle Attività, in coerenza con le previsioni di produzione complessiva di rifiuti e con gli obiettivi di raccolta differenziata, ed approvate dall'Autorità.

La quantità di progetto (QP_f_n), saranno aggiornate, a partire dal 2024, sulla base degli andamenti reali della produzione totale di rifiuti o della composizione merceologica effettiva dei rifiuti, rispetto ai quantitativi previsti nelle Schede di dettaglio dei servizi a regime in Allegato al Piano Industriale.

Per ogni anno di affidamento (n) l'Autorità determinerà, per ciascuna macro filiera, il costo/ricavo in acconto, relativo a costi/ricavi derivanti dall'attività di trattamento. Tale acconto (CCMac_f_n) è costituito:

• per i primi 3 anni di affidamento (n=1, 2, 3), dal relativo costo/ricavo complessivo:

$$CCMac_f_n = CC_f_n$$

• per ciascun anno dal 4° anno di affidamento al 15° (n=4, 5, 6,..., 15), dal costo/ricavo validato del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2)

$$CCMac_f_n = CGA_f_n\text{-}2$$

Per ogni anno n, a partire dal 3° anno di affidamento, si conguaglierà, per ciascuna macro filiera, la differenza fra i costi/ricavi validati del secondo anno antecedente (CGA_f_n-2) e gli acconti di cui al punto precedente:

$$Conguaglio = CGA_f_n\text{-}2 - CCMac_f_n\text{-}2$$

Gli importi calcolati sono inclusi nei piani finanziari di ogni anno se assumono valore positivo, sono detratti in valore assoluto dai piani finanziari in caso contrario.

I valori a consuntivo non potranno essere in ogni caso oggetto di revisione, in funzione del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

L'ammontare complessivo degli eventuali conguagli relativi alle ultime 2 annualità dell'affidamento è soggetto a compensazione col Gestore subentrante entro 12 mesi dal subentro.

Tutti i costi relativi al servizio di trasporto agli impianti sono già stati considerati fra quelli dei servizi in affidamento e pertanto non potranno essere aggiunti ai valori di CGA_f di cui ai punti precedenti.

Nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento al termine del periodo contrattuale, qualora dette procedure si prolunghino oltre la scadenza contrattualmente prevista, verrà applicata la disciplina inerente all'ultima annualità di affidamento del servizio. A titolo di esempio, per l'anno 16° si opera la sostituzione nella tabella sottostante di "15" in "16", "16" in "17" e "17" in "18"; eccetera in caso di maggiori dilazioni temporali.

XII ALLEGATO III – PREZZIARIO DEI SERVIZI

Si riportano di seguito i costi unitari posti a base dell'affidamento comprensivi del dettaglio del metodo di costruzione dei costi stessi, predisposti dal Gestore ed approvati dall'Autorità.

Qualora nel computo dei lavori non si potessero applicare i prezzi previsti nel presente disciplinare, per la particolarità dell'intervento e dei materiali impiegati, il Gestore formulerà ad ATO apposita proposta che dovrà essere assentita dal medesimo ATO prima dei necessari interventi.

XII.1 COSTI DEL PERSONALE OPERATIVO

I costi diretti del personale operativo sono i seguenti:

PERSONALE	u.m.	prezzo
Addetto Liv. 2°	€/h	27,51
Addetto Liv. 3°	€/h	29,12
Addetto Liv. 4°	€/h	30,79
Addetto Liv. 5°	€/h	33,41

Per il personale operativo sono considerati i livelli 2, 3, 4, 5 parametro a.

L'attribuzione di uno specifico livello al personale operativo di uno specifico servizio, laddove non vincolato dalla normativa vigente, non costituisce obbligo per il gestore.

Per il personale si è assunto che le ore annue lavorate siano 1.551, risultate dall'applicazione di un coefficiente di riduzione rispetto alla tabella ministeriale al dicembre 2018.

I costi del personale operativo, addetto all'esecuzione dei differenti servizi, saranno pertanto calcolati con riferimento al fabbisogno di ore previsto del servizio, sulla base della quantità di servizio prevista (utenze servite, metri spazzati, bidono/contenitori svuotati) e delle produttività standard contenute nel presente disciplinare, applicando i costi orari.

I costi del personale non operativo sono invece considerati all'interno dei costi generali del servizio (CGG secondo la classificazione ex Delibera n. 443/2019 Arera) e non risultano pertanto specificati nella tabella.

Tali costi saranno pertanto indicati e dimensionati all'interno del PAA.

XII.2 COSTI DEL PERSONALE DI COORDINAMENTO

Per tutti i servizi di raccolta e spazzamento andrà considerata una quota di costi di personale di coordinamento tecnico, inteso come personale che svolge specifica attività di progettazione ovvero di coordinamento nell'esecuzione dei Servizi e solo eccezionalmente può svolgere attività operativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano i seguenti profili professionali: capi area, responsabili di servizio, tecnici, verificatori.

Tale personale, opportunamente dimensionato, rientrerà pertanto anch'esso nei costi operativi previsti per l'esecuzione dei servizi e contribuirà alla valorizzazione economica degli stessi. Nell'ambito del PAA, tale quota potrà anche essere indicata come percentuale rispetto agli altri costi operativi. Si prevede che inizialmente, tale percentuale potrà risultare differente per ciascuna delle SOL, ma che nell'arco dei primi

anni di esecuzione del servizio, al conseguimento della configurazione a regime, possa convergere verso una quota comune a livello di Ambito.

XII.3 COSTI DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE E DEI CENTRI DI RACCOLTA

I costi dei mezzi impiegati sono costituiti dalle seguenti componenti:

(a) costi operativi, a loro volta ripartiti in:
- costi di gestione diretti (carburante e olio)
- costi di gestione indiretti (manutenzione, assicurazione, fisco e ogni altra spesa)

(b) costi di ammortamento
(c) costi di rendimento del capitale, secondo le regole MTR

I costi sono stati definiti per classi di mezzi e riportati nella tabella seguente:

MEZZI	u.m.	prezzo
Veicolo leggero (porter)	€/h	7,62
Autocarro 35 con pianale e sponda elevatrice	€/h	11,93
Vasca 5mc con attrezzatura costipatrice (Autocarro 35 ql)	€/h	12,86
Vasca 7mc con attrezzatura compattatrice (Autocarro 55 ql)	€/h	15,37
Vasca 7mc con attrezzatura compattatrice (Autocarro 75 ql)	€/h	19,45
Compattatore post 10mc (120 ql)	€/h	24,87
Compattatore post 10mc (120 ql) con sponda mobile	€/h	32,31
Compattatore post 14-18 mc (140-160ql)	€/h	36,21
Compattatore post >= 20mc (>= 180 ql)	€/h	40,26
Compattatore laterale (2 o 3 assi) (	€/h	44,13
Autocarro con cassone scarrabile (20 -30 mc)	€/h	31,39
Autocarro con cassone scarrabile e gru (20-30mc)	€/h	33,88
Spazzatrice 4mc	€/h	35,34
Spazzatrice carrata 6mc	€/h	38,22
Lavastrade/Autobotte	€/h	17,97
Lavacassonetti	€/h	57,20
Lavacampane	€/h	25,90

Analogamente a quanto previsto per i costi del personale operativo, i costi relativi ai mezzi saranno pertanto calcolati con riferimento al fabbisogno di ore previsto del servizio, sulla base della quantità di servizio prevista (utenze servite, metri spazzati, bidoni/contenitori svuotati) e delle produttività standard contenute nel presente disciplinare, applicando i costi orari di cui sopra.

I costi delle attrezzature, per la raccolta (contenitori, mastelli, bidoni), così come i costi degli automezzi, sono articolati in tre voci distinte nell'ambito del PEF:

(a) costi di gestione, comprendenti i costi di manutenzione/sostituzione dei contenitori,
(b) costi di ammortamento degli investimenti per l'acquisto dei contenitori,
(c) costi di remunerazione del capitale investito per l'acquisto dei contenitori.

I costi previsti sono riportati nella tabella seguente:

CONTENITORI (ammortizzabili)	**u.m.**	**prezzo**
Mastello areato	cad	1,55
Cassonetto su ruote da 1700 lt	cad	504,74
Cassonetto su ruote da 1100 lt con serratura	cad	217,35
Cassonetto su ruote da 1100 lt senza serratura	cad	189,75
Cassonetto su ruote da 660 lt con serratura	cad	162,15
Cassonetto su ruote da 660 lt senza serratura	cad	134,55
Carrellato da 360 lt con chiave	cad	56,70
Carrellato da 360 lt senza chiave	cad	40,83
Carrellato da 240 lt con chiave	cad	50,77
Carrellato da 240 lt senza chiave	cad	34,50
Carrellato da 120 lt con chiave	cad	43,09
Carrellato da 120 lt senza chiave	cad	26,80
Bidoncino 25 lt	cad	3,62
Bidoncino 30 lt	cad	4,20
Bidoncino 50 lt	cad	5,94
Bintag	cad	1,67
Contenitore RUP (a palo)	cad	172,50
Composter da 310 lt	cad	40,80
Cassone scarrabile 22 mc	cad	4485,00
Scarrabile 22 mc	cad	4140,00
Pressa compattatrice elettrica	cad	21850,00
Pressa compattatrice motore termico	cad	27600,00
Campane stradali vetro	cad	420,00
Mastello areato	cad/anno	0,31
Cassonetto su ruote da 1700 lt	cad/anno	100,95
Cassonetto su ruote da 1100 lt con serratura	cad/anno	43,47
Cassonetto su ruote da 1100 lt senza serratura	cad/anno	37,95
Cassonetto su ruote da 660 lt con serratura	cad/anno	32,43
Cassonetto su ruote da 660 lt senza serratura	cad/anno	26,91
Carrellato da 360 lt con chiave	cad/anno	11,34
Carrellato da 360 lt senza chiave	cad/anno	8,17
Carrellato da 240 lt con chiave	cad/anno	10,15
Carrellato da 240 lt senza chiave	cad/anno	6,90
Carrellato da 120 lt con chiave	cad/anno	8,62
Carrellato da 120 lt senza chiave	cad/anno	5,36
Bidoncino 25 lt	cad/anno	0,72
Bidoncino 30 lt	cad/anno	0,84
Bidoncino 50 lt	cad/anno	1,19
Bintag	cad/anno	0,33
Contenitore RUP (a palo)	cad/anno	34,50
Composter da 310 lt	cad/anno	8,16
Cassone scarrabile 22 mc	cad/anno	897,00
Scarrabile 22 mc	cad/anno	828,00
Pressa compattatrice elettrica	cad/anno	4370,00
Pressa compattatrice motore termico	cad/anno	5520,00
Campane stradali vetro	cad/anno	84,00

I costi complessivi sono calcolati con riferimento al fabbisogno di contenitori previsto, applicando i costi unitari standard riportati nella precedente tabella.

XII.4 COSTI DEI BENI DI CONSUMO

Come indicato nel precedente paragrafo, i beni di consumo sono dimensionati nel dettaglio nell'Ambito del PAA, il cui costo è indicato nella tabella seguente:

SACCHI	u.m.	prezzo
Sacchi in materbi da lt 7	cad	0,020
Sacchi in materbi da lt 30	cad	0,044
Sacchi in materbi da lt 40	cad	0,046
Sacchi in materbi da lt 120	cad	0,198
Sacchi in materbi da lt 240	cad	0,266
Sacchi HD 70x70	cad	0,027
Sacchi HD 70x90	cad	0,031
Sacchi HD 70x90 CON RFID	cad	0,114
Sacchi in PE 90x120 s=55µ	cad	0,124
Sacchi in PE 52x65 s=30µ	cad	0,034
Big bag	cad	8,701
Big bag con R	cad	9,549
Sacchetti per deiezioni canine	cad	0,011
Sacchi carta per UD (32x17x74)	cad	0,099
Sacchi MML 70 lt	cad	0,039
Ecobox da ufficio	cad	3,322
Sacco in LDPE 70x110 per MML	cad	0,055
Sacco in LDPE 70x70 per RUR	cad	0,037
Sacco Biodegradabile 40x50 doppio laccio di chiusura	cad	0,026
Fodere in carta da 120 lit	cad	0,452
Sacco in carta per Organico da lt 10	cad	0,045

XII.5 COSTI GENERALI

Si dovranno altresì considerare: "Altri costi diretti" e "Costi Generali", al fine di determinare il corretto costo complessivo.

Gli "Altri costi diretti" sono tutti i costi afferibili specificatamente e distintamente al servizio di raccolta, spazzamento, gestione CDR. A solo titolo di esempio: ulteriore materiale di consumo (scope, alzaimmondizia, rastrelli, tute monouso, materiale sanificante), altri dpi specifici, attrezzatura di allestimento isole ecologiche, gestione di magazzini di tali materiali, eventuali attività di consegna calendari e sacchi, materiale sanificante etc....

Gli Altri costi diretti, per semplicità, possono anche essere conteggiati in % sui costi già definiti ai punti precedenti, o invece esplicitamente indicati, e vanno a completare i Costi Operativi.

I "Costi generali" sono i costi di struttura ripartibili solo mediante opportuni driver tra i settori del servizio (Raccolta, Spazzamento, Gestione CCR, Altri servizi), e quindi computati come % rispetto dei costi operativi.

Rientrano tra i costi generali a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi riferibili: al personale non operativo, ai consumi, alle utilities, al materiale vario per l'ufficio, ai costi amministrativi, ai costi per l'informazione, ai costi di comunicazione e di educazione ambientale, oneri finanziari, ecc.

XII.6 COSTI SERVIZI SPECIFICI

Per quanto riguarda i costi specifici di quei servizi aggiuntivi a richiesta, per cui non sono indicati, nel Disciplinare Tecnico, squadre tipo, mezzi e produttività standard e per cui il costo alla base dell'affidamento non risulta desumibile dai costi unitari mezzi, attrezzature e personale di cui ai precedenti paragrafi, nell'Ambito del Piano annuale delle Attività saranno evidenziati i relativi costi unitari e complessivi, sottoposti a valutazione ed approvazione da parte dell'Autorità.

Sulla base delle tipologie di servizio che potranno essere richieste dalle Amministrazioni Comunali, tali servizi potranno via via essere inclusi nel Prezziario dei servizi da parte dell'Autorità, con le modalità di revisione ed aggiornamento definiti nell'Ambito del Contratto.

SCHEMA DI PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

1. RELAZIONE GENERALE DI AMBITO

A. Descrizione del territorio

1. Descrizione del territorio e delle diverse aree di servizio
2. Abitanti complessivamente serviti e caratterizzazione delle utenze;
3. Obiettivi della raccolta (produzione complessiva prevista, livelli di raccolta differenziata

B. Obiettivi e programmi di miglioramento previsti per l'annualità 2021

C. Modalità di contatto, organigramma e organizzazione aziendale:

1. Modello Gestionale ed organizzativo

D. Impiantistica/strutture di supporto

1. Ricognizione dello stato di adeguamento e conformità dei Centri di Raccolta;

2. Programma degli interventi di adeguamento e ristrutturazione dei Centri di Raccolta, con cronoprogramma e quantificazione degli investimenti previsti;

3. Piano triennale degli investimenti (con dettaglio evoluzione annuale) sui CDR in essere e su quelli da realizzare dettaglio relativo alla rete dei centri di raccolta, configurazione prevista dei Centri a regime, Comuni serviti, modalità di realizzazione e ripartizione degli investimenti (mappa dei Centri con indicazione dei relativi comuni serviti).

4. Piano triennale degli investimenti (con dettaglio evoluzione annuale) sugli impianti in essere e su quelli da realizzare

5. Le informazioni sulle modalità di gestione degli impianti gestiti e sullo stato di manutenzione e mantenimento in sicurezza degli impianti attivi non gestiti e degli impianti non attivi.

E. Schema Generale di Gestione dei rifiuti di dettaglio per l'anno di riferimento, a partire dallo Schema e dalla relativa ripartizione dei flussi contenuti nel DTA e nel PI:

Definizione dello Schema per l'anno di riferimento ed elementi di revisione ed aggiornamento rispetto agli Schemi contenuti nel DTA e nel PI; lo schema è definito sulla base degli obiettivi e dei criteri tecnici, ambientali ed economici di allocazione dei flussi definiti annualmente dall'Autorità e nel rispetto della pianificazione.

Lo Schema comprende:

- Produzione di rifiuti prevista e livelli di raccolta differenziata per frazione merceologica e per Comune,

- Quadro dell'impiantistica attiva gestita e in Convenzione.
- Articolazione dei flussi prodotti, relativamente a trattamento, recupero e smaltimento e relative allocazioni impiantistiche:
    - la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'ATO, in ingresso agli impianti gestiti dal Gestore ed agli impianti in convenzione relativi al trattamento, recupero e smaltimento e relativi costi unitari e complessivi;
    - la quantità, la tipologia, la destinazione e la tipologia di destinazione (recupero R o smaltimento D) dei rifiuti/materiali in uscita dagli impianti e relativi costi unitari e complessivi;
    - la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'ATO avviati agli impianti non gestiti, nonché i relativi prezzi di accesso a tali impianti.
- Coerenza dello schema proposto rispetto agli obiettivi normativi e della pianificazione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) a discarica, e del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Gestore.
- Costi complessivi ed unitari di trattamento per impianto e ricavi complessivi ed unitari da vendita di energia e materiali per frazione merceologica e per impianto.

2. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' COMUNALE (PAAC)

Comune	XXXXXXXXXXXX	**Anno**	2021
Gestore Locale	XXXXX		

Il presente documento contiene la proposta di Piano Annuale delle Attività in conformità a quanto previsto dal Contratto di Servizio e dal Disciplinare Tecnico dei Servizi, per il primo anno di affidamento, in coerenza con il Piano industriale, strategico, economico e finanziario 2021-2035 di Retiambiente.

A. Descrizione del territorio

A.1. Abitanti serviti e caratterizzazione delle utenze (distinguendo per le utenze domestiche tra residenti e non e caratterizzando la struttura abitativa e per le utenze non domestiche in base alla categoria, anche con riferimento alla classificazione ai sensi del D.P.R. 158/99 o a diverse indicazioni da parte dell'Autorità) evidenziando le variazioni rilevate per ciascun comune rispetto all'anno precedente;

A.2. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche per tipologia di servizio e di rifiuto;

A.3. Cronoprogramma e modalità di avvio di eventuali nuovi servizi previsti nell'anno solare (eliminazione e collocazione/distribuzione di nuovi contenitori, censimento territoriale ed eventuali ulteriori attività propedeutiche);

A.4. Flussi di rifiuti attesi dai diversi servizi e complessivi distinto per merceologia;

B. Piano di lavoro dei Servizi oggetto di affidamento:

B.1. Per ciascun servizio di raccolta (stradale, domiciliare, a chiamata, itineranti, Centri di Raccolta, altri servizi di raccolta):

1. Frequenza e Giornate di raccolta;
2. Orario di svolgimento del servizio;
3. Piano Operativo Settimanale Standard dei servizi di Raccolta;
4. Personale impiegato (nominativo, ore e livello contrattuale);
5. Mezzi impiegati (caratteristiche, ore e tipologia);
6. Elenco ed ubicazione attrezzature utilizzate e programmate, sia pluriannuali che annuali (tipologia, numero);

B.2. Per ciascun servizio di igiene urbana (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato/misto, pulizia e raccolta fiere e mercati e manifestazioni, lavaggio strade, lavaggio contenitori, altri servizi accessori):

1. Area servita con indicazione planimetrica, elenco vie, superficie;

2. Descrizione territoriale, anche su base cartografica, dei percorsi di spazzamento per singola modalità e squadra;
3. Frequenza e Giornate di servizio;
4. Orario di svolgimento del servizio;
5. Piano Operativo Settimanale Standard dei servizi di igiene urbana;
6. Personale impiegato (nominativo, ore e livello contrattuale);
7. Mezzi impiegati (caratteristiche, ore e tipologia);

B.3. Servizi di comunicazione e sensibilizzazione e di start up di nuovi servizi:

1. Azioni e le attività che il Gestore intende svolgere in coerenza con il disciplinare e con i contenuti del Piano Industriale;
2. Piano di informazione e comunicazione dedicato agli Start Up dei nuovi servizi previsti nell'annualità, comprensivo di modalità di consegna attrezzature alla cittadinanza e rimozione contenitori.

B.4. Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo

I punti A e B per il primo anno possono corrispondere ai contenuti delle relazioni tecniche/disciplinari dei servizi delle SOL

C. Impiantistica/strutture di supporto

1. Ricognizione dello stato di adeguamento e conformità dei Centri di Raccolta;
2. Programma degli interventi di adeguamento e ristrutturazione dei Centri di Raccolta, con cronoprogramma e quantificazione degli investimenti previsti;

D. Informazioni economiche e finanziarie:

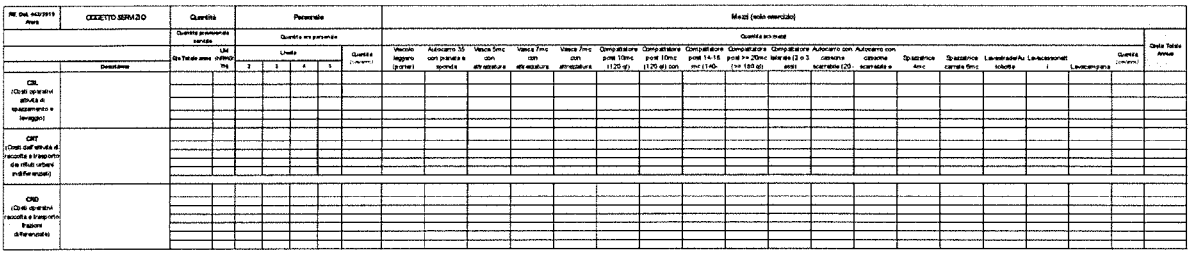
Quadro economico derivato dal Piano Annuale delle Attività, sia secondo le componenti di costo di cui al Piano Finanziario Metodo Tariffario ARERA o successive modifiche normative, sia esplicitando per ciascuna attività/servizio effettuato e descritto nel PAA, i relativi costi, evidenziando per ciascuna voce del metodo tariffario, anche il costo risultante dal dimensionamento del servizio per l'anno di riferimento.

D.1 Modello PEF MTR Anno a cui si riferisce il PAA

D.2 Quadro tecnico economico dei servizi previsti

Come evidenziato nei prospetti sottoindicati, saranno indicati per le seguenti voci:

1. per i costi operativi di gestione: voci CSL, CRD, CRT, COI con indicazione del fabbisogno di ore per personale, mezzi (solo costi di esercizio) ed attrezzature (costi annuali) nonché il relativo costo su base annua;



Prospetto dimensionamento con fabbisogno personale, mezzi ed attrezzature e costo per voce Arera

2. per i costi operativi di gestione: voci CTR e CTS dall'applicazione di costi unitari (€/tonn) per i quantitativi annui a corrispettivo;

Rif. Del. 443/2019 Arera	OGGETTO SERVIZIO		Qta Totale anno	UM (NR/KG/TN)	Costo Totale Annuo
	Descrizione	CER			
CTS (Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani)					

Rif. Del. 443/2019 Arera	OGGETTO SERVIZIO		Qta Totale anno	UM (NR/KG/TN)	Costo Totale Annuo
	Descrizione	CER			
CTR (Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani)					

Previsione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) e costi trattamento e recupero dei rifiuti differenziati (CTR) sulla base delle quantità stimate.

3. per i costi generali di gestione: voce CGG risultante dal calcolo MTR Arera.
4. Per i costi d'uso del Capitale: voci CK risultanti dal calcolo MTR Arera il dettaglio per ciascun investimento, afferente a ciascuna voce di costo operativo di cui ai punti precedenti (costo di acquisto, anni ammortamento, tasso interesse, costo annuo);

E. <u>Modalità di contatto, organigramma e organizzazione aziendale:</u>

Il Gestore è tenuto ad indicare, all'interno del Piano Annuale delle Attività, l'organigramma aziendale comprensivo di indicazioni e contatti dei responsabili organizzativi territoriali e del Referente Operativo del Gestore.

Allegati:

- Modello PEF MTR Anno a cui si riferisce il PAA
- QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI PREVISTI